MOTIVI

DELL' ESCLUSIONE DEI RELIGIOSI
della Compagnia di Gesù

DAI REGNI, E STATI
DELLA FRANCIA

Esposti nel conto reso delle loro Costituzioni
al Parlamento di Provenza

DAL CELEBRE

M. GIAN-PIER-FRANCESCO
DE RIPERT DE MONCLAR,
PROCURATORE GENERALE DEL RE, ec.

Tradotti dalla Lingua FRANCESE
nell' ITALIANA *favella*.

OPERA
DIVISA IN TRE TOMI
TOMO II.

IN VENEZIA, MDCCLXVI.
Per Vincenzo Radici.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

INDICE

Dei Capi.

E delle Annotazioni poste alla fine di ciascun Capo, di questo secondo Tomo.

CAPO VIII.

POLITICA DELLA SOCIETA'

CAPO IX.

Anno-

CAPO X.

ARRE-

ARRESTO

Del Parlamento di Provenza de' 5 Giugno 1762. Estrato dai Registri del Parlamento. 262

MO-

MOTIVI
DELL' ESCLUSIONE
DEI RELIGIOSI
DELLA
COMPAGNIA DI GESÙ,
dalla Francia.

CAPO VIII.

POLITICA DELLA SOCIETA'
Cavata dalle Costituzioni.

IO ho scorse, o Signori, le differenti classi de' Gesuiti, per mettere sotto un sol punto di veduta tante leggi sparse qua e là, e sovente enimmatiche, dettate dall' artifizio, il quale altresì ne ha dirette le variazioni, le contradizioni, e l' oscurità. Ella è cosa palpabile, non poter avere unicamente per oggetto l' opra di Dio una macchina composta di tanti ordigni, e sì complicata.

Io mi sono attaccato per quanto mai ho potuto in questo Dedalo al filo della Politica; ma l' ordine del discorso, ed i necessarj confini del mio dire non mi permettono di

seguitarla in tutti gli suoi ripieghi; ella si sostiene fino ne' più minuti suoi raggiri, e l'uniformità delle vedute non comparisce mai meglio, che nelle varianti disposizioni. Io ho voluto talvolta, notando le parole delle Costituzioni, dipignerne il loro spirito, ma tantosto ne ho compresa l'impossibilità. Il pericolo di questo terribile governo, i vizj capitali delle Costituzioni son cose troppo manifeste; non è possibile il poterle in modo alcuno palliare: ciò è più che bastante all' oggetto principale del mio assunto.

Ma l'arte inconcepibile, che ha tessute tutte queste leggi, e che eziandio talvolta le ha sciolte con un'arte ancor più fina, scapperà sempre a chi non mediterà l'opra interamente ed adequatamente. Una semplice lettura non basta; ella non presenterebbe alla mente che idee cangianti ed illusioni. Convien unire, e confrontare diversi passi, de' quali gli uni fansi vedere sotto un'apparenza onesta, mandando il leggitore ad altri, che determinano poco scrupolosamente la pratica a favore degl' interessi della Società, dopo d'essersi inviluppati in mille giri e raggiri.

Certe disposizioni poco proprie ad edificare sono soventemente inviluppate in una nuvola d'espressioni divote. Questa è una specie di cifra, che bisogna studiare. L'orpello è sparso sovra tuttociò ha bisogno di palliamento. L'orgoglio si traveste col linguaggio dell'umiltà, l'interesse col manto della carità, l'avidità si cuopre colla maschera della riconoscenza, lo spirito di dominare si nasconde sotto il velo della Religione. Tuttociò è riprensibile, vedesi colla vernice di qual-
che

che virtù: la buona fede è quella sola, che sembra totalmente obliata; io intendo la buona fede nelle disposizioni particolari; poichè quanto all' oggetto generale, io son convinto della buona fede della maggior parte dei Gesuiti sottoposti a queste leggi; ed anco a molti di quelli, che le hanno raccolte.

E qual Uomo mai sulla terra può sapere fino a qual punto possa arrivare l' illusione in un falso sistema di Religione? Quì il falso zelo unisce le sue illusioni con quello dell' amor proprio col lusingarsi dell' ingrandimento d' un' Ordine, che vuol essere riguardato come il più forte propugnacolo della Chiesa.

Quant' ignoranti van ripetendo oggidì con buona fede questa nuova bestemmia, esser perduta la Religione, se cessano di esistere i Gesuiti? La Religione adunque è tenuta ferma da questo Corpo, e questo Corpo n' è l' unico appoggio. I Gesuiti ciò persuadono ai lor seguaci, e forsi ne sono essi medesimi persuasi. Cosa non può sovra teste fanatiche una sì stravagante opinione? Quindi non occorre maravigliarsi della fermentazion degli spiriti, e degl' intrighi, di cui siam testimonj. Se le persone sedotte fan risuonare de' vani clamori, se i Magistrati soffrono delle domestiche persecuzioni la ragione si è, perchè si sparge, che il corpo della Religione sta in pericolo. Piangiam coloro, che non avran tutta la costanza necessaria per resistere a queste strane impressioni.

Ciocchè merita una specie d' ammirazione nel Codice delle leggi Gesuitiche, si è l' unione di tutte le sue parti verso lo stesso oggetto, d' onde ne risulta quell' armonia perfetta delle leggi, che ha una forza invinci-

 bile

bile per soggiogare gli uomini, e per trasformali. Non v'ha che due esempj di questo maraviglioso concerto nella legislazione, le leggi de' Lacedemoni, e quelle dei Gesuiti: l'effetto n'è stato in diverso genere il medesimo, gli Spartani, ed i Gesuiti son stati tali quali han voluto che fossero le loro leggi.

Tanto le une, quanto le altre hanno questo difetto di meno consultare ciocchè è onesto, che ciocchè è utile al loro oggetto. Le une e le altre prescrivono certe pratiche, che sembrano bizzarre a chi non vede la forza lontana delle picciole cose, per preparare gli effetti più strepitosi e più importanti.

Quando un Gesuita viene impiegato negli uffizj più vili della casa (la Regola così prescrive in certi casi), il Cuoco (1) non deve già pregarlo a fare la tale o tale cosa; sarebbe cosa indecente ch'egli invitasse un Sacerdote a far tali funzioni: deve dirgli, fate le tali cose, imperciocchè già sa il Gesuita, che è Dio medesimo quegli, che gli parla, e gli comanda. Alcuni troveranno questa idea pia, altri puerile: ciocchè v'ha di certo si è, che una tale idea è connessa col piano generale di applicar gli spiriti all' esercizio dell'ubbidienza cieca.

Altro più non mi resta, che estrarre da questo Codice alcune massime politiche, e ad esporvi alcune costumanze singolari della Società, per isviluppare per quanto per me si possa il genio di codesta legislazione.

Non occorre prendersi la briga d'affaticarsi a pro

(1) Exam. gener. c. 4. §. 30. p. 350.

provare l' indipendenza d' un corpo destinato a reggere l' universo, per procurare a Dio la maggior gloria (*). La Società, che ha eletto per suo fine una sì grande impresa conosce sola i mezzi e gli ostacoli; ella sola può prescrivere a se stessa regole adattate al suo scopo, e cangiarle al bisogno. Questa è una Nazione sparsa fra tutte le altre per dirigerle e sottometterle; ella non può dipendere che da se medesima per conservare l' unità de' suoi principj, e l' armonia de' suoi movimenti: ciocchè sarebbe privilegio per gli altri, è per lei legge di pura necessità.

Lungi dall' ammettere volontà straniere, era necessario, che questa Società intera non avesse che un' anima sola, un' intelletto, ed una volontà; che questo intelletto fosse riputato, per così dire, infallibile, e che questa volontà fosse a tutte le regole superiore. Era altresì necessario, che ci fosse una persona, presso cui risedesse il Dispotismo, acciò una sola voce comandasse alla macchina, ed una sola testa disponesse di tutte le forze e le dirigesse.

L' inconveniente di questo governo arbitrario è stato avvertito da que' stessi, che vi si son sottoposti: ma si è amato meglio arrischiare qualche cosa del proprio, e l' oppressione dei particolari, che esporsi a nuocere alle grandiose idee già concepite, e rallentare i progressi, fermando la rapidità del comando assoluto.

Ha posto nondimeno la Società qualche riparo al potere arbitrario affine di contener

A 3 il tor-

(*) *Veggasi l' Annotazione XI. Cap. I.*

il torrente nel corso, ch'ella gli vuol dare; ma questo argine non sarebbe bastante, se chi dispoticamente comanda non fosse ritenuto dal principio speciale di questo governo, che è più forte del dispotismo medesimo: voglio dire, da quello spirito del corpo misto d'ambizione e di fanatismo, che tiene incatenato il Generale ed i sudditi, cui il Monarca non potrebbe offendere impunemente, e che debb'essergli ancor più caro che formidabile, poichè è conforme a' suoi pregiudizj, e favorevole ai proggetti di grandezza, di cui egli raccoglie i primi frutti. Per tutto intraprendere e nulla temere, altro non ha a fare il Generale, che voler regnare nella Società, e ch'ella regni in tutt'i luoghi.

Egli è per tanto un dispotismo di nuova specie il mobile di questa macchina politica. I due stromenti principali della potenza sono le ricchezze, e la dottrina. La direzione, e sovra tutto il commercio somministrano le ricchezze, che son nelle mani del Generale: egli tiene altresì e governa il timone della dottrina; ma quì si, ch'ei deve tremare, se s'allontana da quella, che dalla Società vien preferita come più convenevole al suo fine. (*)

L'indipendenza non è men necessaria alla Società nella dottrina, di quello sia nella disciplina e nel governo politico. Ella ha i suoi giudizj dottrinali, (*) i suoi Padri, la sua tradizione. Il deposito della dottrina è nel

(*) *Veggasi l'Annotazione* XXIII. Cap. V.
(*) *Veggasi l'Annotazione* XXVII. Cap. VII.

nel corpo intero, il Generale n'è l'interpetre supremo, ma non l'arbitro.

V'ha bisogno d'una morale rilassata, per guidar con dolcezza le anime tiepide; d'una teologia ardita per giustificare la toleranza delle false religioni; d'una dottrina micidiale per aggredire e per difendersi, (*) e d'una dottrina versatile per accommodarsi ai tempi, ai luoghi, ed alle circostanze. (*) Quest'è il mezzo universale per arrivare al prefisso termine. Il principale uffizio del Generale fedele allo spirito del suo Ordine, si è di conservar questi principj, di cui è gelosa la Società, di conservare l'indipendenza nella dottrina, di regolare secondo le circostanze ciocchè conviene manifestare, o tener in riserva, di non far nascere che à proposito nella Chiesa delle dispute teologiche, e di determinare in quelle, che insorgono il partito, che deve abbracciarsi, e la maniera di sostenerlo. In una parola, la sostanza del sistema teologico e morale appartiene al corpo: quest'è la politica di tutt'i tempi e di tutt'i luoghi, la dispensazione, e se mi è permesso di così esprimermi, il segreto maneggio della dottrina, è confidato a chi governa; perchè ella serva alla politica, d'onde prende sua direzione. Da ciò ne derivano varie massime d'amministrazione e di condotta in materia di dottrina.

Non dovendo l'autorità del Governo pa-

(*) *Veggasi l'Annotazione LVIII. LXI, e LXX.* Cap. X.

(*) *Veggasi l'Annotazione*. LXXI. Cap. XI.

tire verun detrimento, e molto meno rendersi dipendente di chicheſſia, conviene affettare la più perfetta ſommeſſione ai Papi, riſerbandoſi di ſcuoter il giogo, quando il Governo crederà eſſer tempo di darne il ſegno.

E' convenevole, che s' abbiano nel tempo ſteſſo dei Fanti perduti per introdurre delle opinioni ardite, e dei preteſi figliuoli d' ubbidienza, che vantando il loro odio per le novità ſcreditino ſotto queſto preteſto le antiche verità, che ſi vogliono diſtruggere, e bilancino nello ſpirito del pubblico l' impreſſione, che può fare la licenza delle opinioni dei loro confratelli.

La dottrina debb' eſſere nel tempo ſteſſo e uniforme nei ſuoi principj, e varia nel ſuo linguaggio. E' neceſſario, ch' ella abbia un punto d' appoggio di ſua fleſſibilità nel probabiliſmo; ed un punto di concorſo per la ſua uniformità nella ſommeſſione promeſſa con voto a chi governa, e che il Generale medeſimo ha promeſſo alla dottrina della Società: *ut fuerit conſtitutum in Societate, de hujuſmodi rebus ſentire oportere.*

Il Governo è quello, il quale per la cognizione, che ha, dei diverſi caratteri dei Religioſi, e degli ſpiriti, e dei talenti, dando loro più o meno di libertà e di coraggio, diſtribuiſce a chi gli piace la parte o d' innovazione, o di declamazione contro le novità, di ſommiſſione, o d' ubbidienza; che fa camminar a miſura i Scrittori più moderati; che ſpigne innanzi i Scrittori più coraggioſi e più focoſi, e gli fa ſoſtenere, oppure loro comanda di arreſtarſi e ripiegare; e che con variazioni, e contradizioni maeſtrevolmente dirette, mantiene l' uniformità

del sistema, e nasconde sotto un folto velo i misterj della politica.

Tutti questi artifizj non trovansi già insieme uniti nelle Costituzioni, poichè ciò sarebbe lo stesso che renderli manifesti; sono nascosti in varie disposiz.oni qua e là sparse, onde possano esser adoprati a tempo da quelli, che del governo dirigono il timone. L'obbligo di sottomettersi al giudizio della Societa (1) è la legge suprema e principale: il Gesuita, che ricusa di pensare come pensa la Chiesa, deve sottomettersi a pensare come la Società. L'uniformità di dottrina (2) è di necessità assoluta, la dottrina versatile è d'una somma utilità, e non si può abbandonare il Probabilismo: (3) egli appartiene al Governo della Società, che lo ha spinto agli ultimi eccessi, per rendere i Gesuiti più facili ad accomodarsi nelle loro opinioni cogli esteri, e più pieghevoli nella loro ubbidienza cieca a' lor Superiori. (4)

La Società vuole, che i suoi Religiosi si conformino alle opinioni ricevute nelle scuole cattoliche, (5) e nel tempo stesso ella si riserva di adottare, o di rigettare i sentimenti

(1) Exam. gener. c.3. §. 11. & 12. p. 344.
(2) Const. 3. c. 1. §. 18. p. 372. & in Declar. O. pag. 375.
(3) Congr. 13. Decr. 18. p. 667. Congr. 18. Decr. 20. p. 695. Veggasi anche l'Annotazione LXXI. Cap. IX.
(4) Suarez de Relig. Soc. Jes. l. 4. c. 15. §. 21. & seq. p. 540.
(5) Congr. 5. Decr. 41. n. 3. p. 553.

menti della Chiesa. (1) Ella proibisce d' introdurre opinioni ardite, e singolari; (2) ma ella ciò permette coll'assenso del Generale, purchè però non si mettano in pericolo la fede, e la pietà. Questo correttivo era indispensabile; ma di questo pericolo ne sarà giudice il Governo.

Passiam ora dagli oggetti generali a cose più particolari. Le Costituzioni nulla han negletto; vi s' incontrano soventemente disposizioni dettate dalla politica e dall'interesse delineate sotto colore di pietà. Per accettare le fondazioni senza obbligarsi a soddisfarne gli aggravj, si adduce per ragione, che il ministero dei Gesuiti debb' esser gratuito.

Quando mancano i pretesti, le parole, *a maggior gloria di Dio* vengono in soccorso. L' eterna ripetizione di questa frase (3), secondo un Autor Gesuita, dinota l' unzione della grazia: ma tutti gli spiriti non ne restano ugualmente edificati. Lo zelo dettava questo linguaggio a S. Ignazio; ma non tutte le disposizioni, che gli sono state suggerite in tempo di sua vita, han corrisposto a questo

(1) Exam. gener. c. 3. §. 11. p. 344. Const. 3. c. 1. in Declar. O. p. 375.

(2) *Iis, qui præsunt, inconsultis*. Congr. 5. Decr. 41. n. 3. p. 352.

(3) Trovansi in ogni pagina, e quasi ad ogni linea le seguenti parole: Per la salute dell'anime, pel servigio del prossimo, per l' onore della Maestà divina, per la maggior gloria di Dio. Bouhours; vita di S. Ignazio. lib. 3. p. 318.

sto suo zelo, o certamente almen quelle, che gli son state attribuite dopo la sua morte.

Il Generale non solo può fare delle limosine; ma eziandio de' regali agli esteri, per la maggior gloria di Dio. (1)

L'esenzione dal Coro, dalle penalità, e dalle mortificazioni, è pel maggior servizio di Dio. (2)

Il Novizio, che spogliasi de' suoi beni, e de' suoi benefizj, deve lasciarsi guidare dalla direzione del Superiore per la maggior gloria di Dio. (3)

Il Voto, che fa lo Studente d' entrare nel santuario della Società, di stare nel grado inferiore, o di ascendere più alto, di far voti solenni, o non farli, di farne tre, o di farne quattro secondo il beneplacito del Generale, è per la maggior gloria di Dio. (4)

La dinunzia reciproca e segreta (5) è stabilita pel maggior profitto delle anime.

La manifestazione sforzata delle coscienze al Superiore per ajutarlo nel governo, è per la maggior gloria della bontà Divina. (6)

I voti segreti, che in tempo di Noviziato si fan pronunziare ai Novizj, (7) sono stati introdotti pel profitto delle loro anime.

Nelle

(1) Const. 9. c.4. §.7. & in Declar. D. p.440.

(2) Exam. gener. c. 1. §. 6. p. 341. Const. 3. c. 2. p. 377.

(3) Ibid. c. 4. §. 3. & 5. p. 346.

(4) Ibid. c. 1. §. 10. p. 341.

(5) Ibid. c. 3. §. 8. p. 347. Congr. 6. Decr. 32. n. 2. & seq. p. 578.

(6) Ibid. c. 4. §. 32. & 36. p. 350.

(7) Ibid. c. 1. in Declar. E. p. 342.

Nelle Università , in cui i Gesuiti danno li gradi , certi Scolari potran essere dispensati dall' esame pubblico per la maggior gloria di Dio . (1)

Gli Fondatori dei Collegj partecipano di tutte le buone opere della Società : ma se non sono fondatori che per metà , non si darà loro se non una proporzionata partecipazione (2), secondo quella misura che giudicherà il Generale avanti 'l Signore .

Se l' infame , l' omicida , il debole di spirito vengono ammessi nella Società per via di dispensa, (3) ciò debb' essere quando la Società sia per ricavarne vantaggio per la gloria di Dio .

Se il Generale ammette alla probazione prima dei quattordici anni (4) contro le leggi della Chiesa , quest' è per la maggior gloria di Dio .

Ella è un opra santissima il far limosina alla Società : *Opus bonum eleemosina Societati collata* . (5) Ma la vera perfezione consiste in lasciar i beni donati alla libera disposizione del Generale pel maggior vantaggio della Società , che è tutta consegrata alla maggior gloria di Dio , (6) al bene universale , ed alla

(1) Const. 4. c. 15. in Declar. E. p. 399.
(2) Ibid. c. 1. §. 5. & in Declar. E. p. 380.
(3) Exam. gener. c. 2. in Declar. D. p. 343 .
(4) Const. 1. c. 3. in Declar. K. p. 362.
(5) Congr. 2. Decr. 56. p. 498.
(6) *Exoptando majus , & universalius bonum Societatis , quæ tota ad majorem Dei gloriam , ac universale bonum , ac utilitatem ani-*

alla salute dell'anime. Se il Novizio vuole nella distribuzione de' suoi beni favorire una casa dell'Ordine piuttosto che un'altra, questa in esso lui è una imperfezione appena tolerabile: nulladimeno s'egli è risoluto di rimettersi alla decisione del Generale, o del suo Preposito, si esaminerà, se sia permesso d'aver qualche riguardo alla debolezza (1) di quest'uomo carnale, sperando, che la bontà di Dio supplirà a ciocchè manca per la sua maggior gloria, e per la perfezione dell'opra.

Trovansi altre disposizioni in se stesse pie, le quali hanno un motivo espresso d'interesse, o d'ambizione: ed in questo punto principalmente la Società distinguesi dagli altri Ordini, eziandio quando anco ha delle regole simili alle loro.

Vi sono altri Religiosi oltre i Gesuiti, che promettono di non accettar Prelature senza il comandamento de' Superiori (*); ed assegnano di ciò motivi di umiltà: la Società dichiara apertamente di non voler restar priva di soggetti dotati d'abilità e d'ingegno (2). La diversità è palpabile:

(*) *Veggasi l'Annotazione IX.* Cap. I. *animarum instituta est*. Const. 3. c. 1. §. 9. p. 371.

(1) *Sperando, quod ea cessabit aliquando, supplebitque divina bonitas, quod ad suam majorem gloriam, & majorem ipsius perfectionem deesse cernitur*. Const. 3. c. 1. in Decl. H. p. 375.

(2) *Ut perpetuò felix Societatis status conservetur .... ne Societas his hominibus, qui ad*

Confessore deve consultare i suoi Superiori in caso di dubbio (1).

Gli avvisi del Confessore non saran già limitati, a ciocchè ha rilevato della coscienza del Principe per via di Confessione. Egli raccoglierà i rumori pubblici (2) intorno tutte quelle cose, ch' esigono qualche rimedio, scandali, oppressioni, ed altri mali, che sovente accadono per colpa dei Ministri, e vanno a carico della coscienza del Principe. Che non accetti però mai la commissione di fare la correzione ai Ministri, o ad altri Cortigiani a nome del Principe (3): e se insorge qualche difficoltà, onde il Principe non voglia arrendersi all' opinione del suo Confessore, questi lo impegnerà ad unir seco due o tre altri Teologi, alla decisione de' quali debbano acchetarsi il Confessore, ed il penitente (4). Non era conveniente espri-

(1) *Cum Superioribus in dubiis casibus consultando, quia spiritus Domini directio, & non humana prudentia, propriumve judicium utiliter illuminat.* n. 11.

(2) *Sed de aliis etiam, quæ hinc inde audiuntur, remediumve postulant, ad inhibendas oppresiones, minuendaque scandala, quæ præter Principis mentem ac voluntatem, Ministrorum sæpe culpa eveniunt, & tamen noxa, prospiciendique necessitas in Principis ipsius conscientiam revolvitur.* n. 8.

(3) *Ne se ad monendos, reprehendendosque Principis nomine ministros, & aulicos interpretem adhiberi sinat.* n. 6.

(4) *Ut id fiat, quod illi faciendum esse decreverint.* n. 9.

primere da qual Ordine debban esser eletti i Consultori.

Travagli assiduamente il Confessore per guadagnare la benevolenza del Principe per la Società, e non per suo conto (1).

Non s'impacci in componimenti o in trattati per arrivare al favore, o agli impieghi, per ottener grazia o pur giustizia: Il che appellasi in linguaggio di corte, far degli affari. Non riprovasi già quest'uso come cattivo; si dice anco, che può esser lecito in certi casi (2), ma che recherebbe scandalo in un Confessor Religioso.

S'egli ha del credito alla Corte, lo nasconda con ogni diligenza, perchè l'odio, che potrebbe risultarne per la Società, le sarebbe d'un gran pregiudizio (3).

Più avrà di credito tanto meno dovrà scrivere ai Ministri a suo nome; ma se la Religione, e la pietà l'esigessero, e il Superiore l'approvasse, ei deve impegnare il Principe stesso (4) a scrivere, ed a dare i suoi ordini intorno l'affare, di cui si tratta.

Quel-

(1) *Semper insistat, ut Principem benevolum ac propensum habeat erga Societatem, & non erga privatam suam personam*. n. 12.

(2) *Quum talia etiam in casibus licitis scandalo esse soleant, si a Confessario, præsertim Religioso, tractari videantur*. n. 5.

(3) *Videat etiam, atque etiam, ne suboriatur opinio, quasi ipse multum possit, & Principem pro arbitrio suo regat .... proinde quamvis reipsa aliquid posset, opinionem tamen illam vitare debet*. n. 7.

(4) *Sed ubi pia res foret, ac Superioris judicio*

Quello, che viene ricercato per Confessore stabile, e perpetuo, deve rappresentare, esser egli obbligato per istituto (1) a chiederne il consenso del suo Provinciale.

Il Provinciale prima di accordare il suo consenso, deve o da se medesimo, o per mezzo del Confessore, o per qualunque altra persona mostrar al Principe la presente istruzione, onde venga in cognizione di ciocchè la Società esige dal Padre spirituale, che si compiace di accordargli; ma con riserva espressa al Generale della facoltà di cangiarlo (2) e di disporre liberamente di lui, come di tutti gli altri.

Quando la gloria di Dio non permetterà alla Società di ricusar questo peso, si avrà riguardo nell elezione del Confessore al bene de' Principi, e de' popoli, ed all' interesse della Società, attesochè ciocchè succede in una Corte, cagiona ben spesso degl' imbrogli (3) e dei danni nelle altre.

dicio necessaria, curet, ut Princeps ipse de illa scribat, aut imperet. n. 6.

(1) *Num.* 14.

(2) *Modeste quidem, sed plane, atque perspicue eisdem significet etsi animo permittimus, ut ejus Patris opera ad spiritualem sui consolationem pro li ito utantur; intelligant tamen, futuram semper in potestate Superiorum, quum illis visum fuerit, mutationem, & liberam Patris, ut & cæterorum omnium, dispositionem.* n. 14.

(3) *Quum incidant sæpe casus, in quibus præter alia incommoda Societas unius loci caussa, in aliis pluribus non levia damna sustineat.* n. 1.

Si comprende facilmente, che la Società per la gloria di Dio s' incaricherà sempre con premura di questa funzione spinosa, e che impiegherà anche ogni sorte di mezzi per liberarne gli altri: sono note in questo genere prove tali del suo zelo, che sarà difficile d'obliare. Ella vorebbe, è vero, attribuirsi l'elezione del Confessore, ma questo è un punto di troppo gran conseguenza: ella talvolta gli ha anche cangiati; il P. Caussin, Confessore di Luigi XIII. n' è un' esempio; la sua Lettera al General Vitelleschi mette in chiaro le cagioni di questo cangiamento.

Non si ha notizia, che alcun altro Ordine abbia fatto un capitolo formale d' istruzione pei Confessori dei Re. Mi e sembrato, che queste meritassero d' essere poste sotto gli occhi della Corte: quest' è opera dell' Aquaviva, approvata dalla sesta Congregazione.

Si raccoglie dalle Costituzioni, che convien preferire i grandi ai piccioli, ed i ricchi ai poveri, la massima di aver riguardo pe' grandi, e trattarli con dolcezza è insinuata in più maniere.

Il corpo dei Professi debb' essere principalmente composto d' uomini dotti; di ciò potrebbono addursi mille ragioni: ma quella, che si adduce, si è, che avranno più di credito presso i Principi (1), i Grandi, ed i popoli.

Il Provinciale deve aver cura di scrivere ai

(1) Const. 8. cap. 1. in Declar. A. pag. 424.

ai Principi, ed a' Grandi (1) per conservare la loro benevolenza.

Le femmine (2) non debbono entrare nelle Case e Collegj quando non si distinguano fra le altre per la loro carità (3), oppure non sieno fregiate d'autorità con un certo grado di carità.

Non debbon essere visitate le donne se non per necessità, o colla speranza di grandissimi vantaggi (4). Nell' istruzione dei Confessori v' ha de' lamenti (5) perchè tali visite moltiplicate sono occasione di perdita di tempo, e di dissipamento di spirito: nulladimeno si osserva, che la nota maniera d'oprare e di trattare della Società, la premura d' evitare la nota ed il rimprovero di rusticità o poca politezza, la riconoscenza rendono sovente tali visite necessarie.

Si prende per tanto il partito di determinare quali sieno le femmine degne di ricevere tali contrassegni di attenzione. Tre cose si ricercano: 1. che sia donna di qualilità o di primo rango, non dovendo farsi quest' onore alle divote del volgo, *devotis*

(1) Reg. Soc. Provinc. Tom. 2. pag. 120. n. 21.

(2) Const. 3. c. 1. §. 14. p. 372. Reg. Præp. T. 2. p. 96. n. 73.

(3) *Si illæ eximia caritate, vel auctoritate simul cum caritate essent conspicuæ.* Constit. 3. c. 1. In Decl. L. p. 375.

(4) Reg. Præpos. T. 2. p. 96. n. 72.

(5) Inst. 3. pro Confess. Tom. 2. pag. 309. num. 9.

cujuscumque gradus (1): basterà istruir queste tali nella Chiesa nelle attuali confessioni, e con discorsi di spirito e di pietà: 2. che questa donna di qualità, o di primo rango abbia reso degl' importanti servizj alla Società, o fatti dei benefizj: 3. che il Marito ed i parenti non veggano di mal' occhio i Gesuiti in casa. Su queste regole il Provinciale nelle sue visite, uditi gli Consultori (2) fisserà il catalogo delle Dame, che debbon essere visitate.

Nel far le Missioni debbon essere preferiti que' luoghi, nei quali il popolo è ben affetto alla Società; conviene attaccarsi ai Grandi (3) ed ai Prelati, perchè ne risulta un bene più universale.

Il

(1) *Quum satis possint in nostris Ecclesiis & confessionibus, & piis colloquiis & juvari & instrui*. Ibid.

(2) *Volumus, quum Provincialis visitat singula collegia, auditis consultoribus, designet eas, quibus sine offensione, præter circumstantias jam dictas, id negari non debeat*. Ibid.

(3) *Ubi magis debemus, ut in locis illis, in quibus domus, vel collegia Societatis sunt, vel aliqui ex ea, qui student, & beneficentia populi juvantur (si paria essent cetera, quæ ad spiritualem profectum attinent) magis conveniret, aliquos nostros operarios versari .... quia bonum, quo universalius, eo divinius est ..... Sic spirituale auxilium, quod hominibus magnis & publicis (sive seculares, ut Principes, Domini, Magistratus, vel justitiæ ministri; sive Ecclesiastici illi sint, ut Prælati)*

Il favore della Santa Sede è l'interesse predominante della Società (1), e dopo quello il favore de' Principi, de' Grandi, e delle persone d'autorità. Bisogna procurare di coltivare la loro benevolenza, ed allontanarne il loro odio, non già per timore di contradizioni (2), ma per l'interesse della gloria di Dio. Il Provinciale, ed il Rettore del Collegio avranno una premura e diligenza particolare di conservar gli amici, e di riguadagnare i nemici (3). Gli amici potenti sono quelli, che fa mestieri principalmente coltivare; e gl'inimici, l'odio de' quali debb' essere disarmato, sono quelli, che hanno autorità e potere, *homines non vulgaris auctoritatis* (4). Non debb' essere trasandato a

 que-

ti) quodque viris doctrina & auctoritate eminentioribus confertur, majoris momenti esse propter rationem eandem boni universalioris existimandum est. Const. 7. c. 2. & in Declar. D. p. 418.

(1) *Imprimis conservetur benevolentia Sedis Apostolicæ, cui peculiariter inservire debet Societas: deinde Principum sæcularium, & Magnatum, ac primariæ auctoritatis hominum*. Constit. 10. cap. unic. in Declar. B. pag. 448.

(2) *Idque non timore contradictionum, vel quod asperius quidquam nobis inde posset accidere; sed ut per hujusmodi hominum benevolentiam magis in rebus omnibus Dei obsequium, & gloria crescat*. Ibid.

(3) Const. 4. cap. 10. In Declar. C. p. 194. Reg. Provinc. T. 2. p. 86. n. 95.

(4) Regul. Rector. T. 2. p. 103. n. 75.

questo effetto alcun genere di servigio, o di uffizio *nullum officii genus prætermittant* (1). Niun Ordine mai ha sì spesse fiate fatto parola de' suoi amici, e de' suoi nimici.

I mezzi umani non debbono esser negletti dalla Società, poichè questi sono gli stromenti della gloria di Dio. Nel Capitolo, che s' intitola, *Dei mezzi di conservare, e di accrescere il Corpo della Società in uno stato florido*, si annovera fra questi mezzi naturali il voto di non accettare dignità senza il comando del Superiore, e quello di sottomettersi ai consiglj del Generale, quando si avrà per forza accettata una Prelatura; l' uniformità di dottrina, l' amicizia degli esteri, la moderazione nei travagli, la cura della sanità, l' uso prudente dei privilegj, e finalmente l' esatta imparzialità nelle querele, che insorgon tra Principi.

Per quante divisioni (2) agitino i Potentati, la Società debb' essere neutrale: è d' uopo, non faccia travvedere, nè vi sia in effetto nel cuore la menoma inclinazione o pendenza più per un partito, che per l' altro. La Società con un amore universale deve abbracciare tutt' i partiti belligeranti nella carità di Gesucristo. E co-

(1) Regul. Mission. T. 2. p. 143. n. 17.

(2) *In ipsa vero Societate nec fit, nec sentiatur animorum propensio ad partem alterutram factionis, quæ esset fortassis inter Principes, vel Dominos christianos: sed fit potius quidam universalis amor, qui partes omnes (licet sibi invicem contrariæ sint) in Domino nostro amplectatur*. Const. 10. cap. unic. §. 11. pag. 447.

E così in tempo di pace come di guerra si ricordino tutti, che si deve mostrare e sentire un' amore uguale, ed un' uguale affezione per tutte le nazioni: *nationes omnes pari affectu amplectendæ* (1)

La destrezza (2) viene raccomandata a tutti quelli, che hanno a trattar interessi al di fuori. Ognuno debb' esser sollecito e premuroso di parlare con purità la lingua volgare del paese in cui abita: Bouhours (3) prova con le Costituzioni alla mano, essere questo un dovere di regola nella Società. Un Gesuita deve aver della grazia (4) nel parlare, della pulitezza (5) e del garbo: io non trovo termini che meglio esprimano quella maniera di procedere, quel modo di trattare, di conversar cogli altri uomini (6) di cui sì sovente favellasi nelle Costituzioni.

La Società ha sovra tutt' i punti di condotta, di amministrazione, ed anco intorno le pratiche di religione delle rubriche, che s' è fatte da se medesima, e che son sue proprie: il che ella suole significare colle seguen-

(1) Regul. comm. T. 2. p. 77. n. 30.

(2) Const. 7. c. 2. in Declar. L. pag. 420. Const. 9. c. 6. §. 12. p. 444.

(3) Const. 4. c. 8. §. 3. .... Vita di Sant' Ignazio l. 5. p. 205. & seq.

(4) *Sermonis gratia ad agendum cum proximis pernecessaria*. Constit. 1. cap. 2. §. 9. pag. 360.

(5) *Modus agendi Societatis .... & declinatio rusticitatis*. T. 2. p. 309. n. 9.

(6) Const. 4. cap. 8. §. 8. p. 390. Const. 7. c. 2. in Declar. F. p. 419.

guenti frasi : „ secondo l'uso della Società, „ secondo la maniera di procedere conformemente all'Istituto , conformemente alla „ maniera di oprare ricevuta nella Società „. Tutte queste rubriche poco conosciute dagli esteri , favoriscono molto bene gli equivoci, e le restrizioni . La Società ha un metodo uniforme per viaggiare , un metodo per contrattare , per accettare le fondazioni , per predicare , per confessare ; ma ella si adatta , quando fa bisogno alle costumanze dei luoghi , eccetto però il metodo di contrattare , dal quale sembra non dipartirsi giammai .

Nei sermoni non si debbono tenere a bada gli uditori con piacevolezze burlesche (1) , nè mettere sotto i loro occhi figure , e rappresentazioni per eccitare in essi il terrore , e le lagrime ; quando però il Superiore non giudichi ciò utile per l' edificazione relativamente alle disposizioni del paese .

Il Predicatore deve guardarsi dall'offendere i Principi , i Magistrati , i Prelati , ed altri Ecclesiastici con una diretta censura , attesochè ricavasi poco profitto da somiglianti

(1) *Ne facetiis, aut inutilium rerum narratione concionem contemtibilem faciant , iisve auditores ad risum moveant ; vel contra ut ad fletum excitent , spectanda aliqua populo proponant , a communi in societate concionandi consuetudine aliena , nisi in aliquo peculiari casu ad communem ædificationem pertinere Superior pro ratione loci judicaverit*. Reg. Concion. T. 2. p. 140. n. 16.

ti ragionamenti (1). Il Codice Gesuitico non propone mai massime fisse, tutte hanno la loro eccezione nella volontà del Superiore, o nella natura del motivo, che può variare secondo le circostanze e le convenienze.

Il Generale elegge tutti gli Superiori locali, e regola la misura della loro autorità: conviene che loro la comunichi fino ad un certo segno, ed anco a proporzione la facoltà di licenziar i soggetti, affinchè questi veggano chiaramente, esser cosa loro vantaggiosa, ed anco necessaria (2) l' ubbidire per Gesucristo nostro Signore... Questo motivo non istimola certamente ad ubbidire per amore di Gesucristo, ma ad ubbidire per timore, il quale può esser utile alla politica del corpo.

Gli Assistenti debbono lodare le risoluzioni del Generale (3) prese senz' ascoltarli, o contro il loro parere. Il rispetto esteriore è di dovere; ma la lode può essere a spese della sincerità.

Il Generale può restringere in segreto l' autorità dei Superiori locali, fingendo d' accordar loro delle facoltà amplissime con sue lettere patenti, acciò gl' inferiori utilmente ingan-

(1) *Nihil utilitatis percipi ex iis concionibus*. Ibid. n. 12.

(2) *Et quod sibi conveniat plurimum, immo necesse sit, in omnibus eis subesse propter Christum Dominum nostrum*. Const. 2. c. 1. §. 2. p. 365.

(3) *Laudent potius Superioris consilium, atque tueantur*. Reg. Assist. Tom. 2. p. 50. n. 9.

ingannati con queste apparenze, conservino maggior rispetto (1) Questi mezzi per la salute dell'anime sono nuovi nel Cristianesimo, e nella disciplina monastica.

Se i Gesuiti han preteso (il che per altro io non credo) di annullare con istruzioni segrete contratti fatti in virtù d'una facoltà ostensibile (2), essi han fatto inutilmente le spese ad un'insigne cattiva fede: imperciocchè chi ammetterà giammai questa giurisprudenza? Si risponde, essere il Generale costituito giudice de' contratti stipolati colla Società in virtù della Bolla, *Ex debito* del 1582 (3). Questo privilegio non è di miglior lega; egli non può essere pericoloso, se non pei depositi segreti, ed altri contratti, de' quali non esistesse veruna prova.

Si risponde altresì, che il Generale può rescindere colla sua disapprovazione (4) gli atti fatti in virtù delle facoltà da lui stesso accordate, non è chiaro nel testo, che questa autorità si estenda sovra i contratti; ed è certo, che in pratica non si soffrirebbe, nè si menerebbe buona una tal estensione.

Non

(1) *Quo magis subditi eosdem venerentur, & humiliores, ac submissiores se exhibeant.* Const. 2. c. 2. in Declar. B. p. 366.

(2) Non si sà quale sia precisamente la misura della facoltà di contrattare accordata comunemente ai Superiori locali: il Generale, che solo ha questa facoltà, ne comunica quanto gli piace. *Const.* 9. Cap. 3. §. 5. & seq. p. 436.... Congr. 1. Decr. 100. p. 475.

(3) Tom. 1. p. 71.

(4) Const. 9. c. B. §. 20. p. 438.

Non si può contuttociò negare, che questo metodo di contrattare (*) secondo le leggi dell' Istituto, che gli esteri non conoscono e con l'autorità del solo Proposito Generale, non tragga seco moltissimi inconvenienti. Ella dà luogo ad imprestanze segrete e clandestine, per somministrare il modo di far delle contribuzioni a chi dispoticamente governa: spoglíansi le case di danaro; rendonsi incapaci di soddisfare ai creditori; si continua a prendere ad imprestito nello stato d' impossibilità a pagare, che è incognito ai Religiosi della casa, al pubblico ed ai creditori. Le imprestanze decretate per mezzo delle assemblee capitolari svelerebbero questo mistero; rimarrebbero scoperti quelli, che hanno per oggetto la colletta; i debiti troppo moltiplicati darebbero ombra e sospetto; i creditori starebbero in guardia.

Per altra parte questa maniera di contrattare per mezzo del solo Generale, e sotto la sua sola dipendenza, lasciando dubbiosa ed incerta la validità di molti contratti, è conforme alla massima favorita della Società, che è di legare gli altri, evitando sempre di impegnare se stessa: massima da lei praticata con tutti quelli, ch' ella riceve, e fin' anche nei voti solenni: cui ella mette in opra in tutte le fondazioni fatte a suo favore, e per quanto può in tutti gli atti da lei formati. La ratificazione di tutt' i contratti di qualche importanza riservata (1) al Generale secon-

(*) *Veggasi l' Annotazione XL.*

(1) *In rebus majoris momenti ratificationem Præposito Generali reservet*. Instr. pro Rect. T. 2. p. 343. n. 8.

secondo l' ordinazione dell' Aquaviva è stata in questa parte d' uso maraviglioso : si tiene occulto alle parti contraenti, che il contratto resta sospeso fino alla ratificazione (1); tal condizione si fa passare come una sovrabondante precauzione per una maggiore validità d' un atto consumato; la ratificazione promessa resta sempre sospesa; ed il contratto stipolato con questa stessa Città, in rapporto al suo Collegio n' è un manifesto esempio.

Niuno deve impegnare un Principe, o una Comunità a domandare o in iscritto oppure a viva voce un Gesuita : ma ei potrà farlo dopo averne scritto in segreto al Generale (2) ed esserli assicurato del suo aggradimento. Conviene saper ben rappresentare al Generale il vantaggio di accordar una

(1) L' Ordinazione del Aquaviva proibisce di promettere leggiermente questa ratificazione; ella vuole, che s' avvisino le parti, che l' obbligazione della Società resta sospesa fino alla ratificazione. *Nec illam temere promittat; sed clare significet, suspensum manere contractum, donec obtenta fuerit.* Ibid.... Quest' è il contrario di ciò si pratica comunemente.

(2) *Hinc planum fit, prohiberi, ne quis Principem vel Communitatem, aut hominem quemvis magnæ auctoritatis ad scribendum Superiori, vel verbo tenus petendum aliquem de Societate moveat; nisi prius cum Superiore communicata re, hanc esse ipsius voluntatem intellexerit.* Const. 7. cap. 2. in Declar. C. p. 240.

una grazia per risparmiargli l' impiccio d' una negativa.

Nelle lettere scritte agli esteri a nome del Generale il Segretario deve procurare, che tutto spiri la pietà religiosa dell' Ordine, *religiosam Societatis pietatem semper oleant* (1). Trovansi dapertutto simili raccomandazioni, che dimostrano piuttosto ostentazione di pietà che pietà soda e vera.

Se si discaccia dalla Società alcuno, è bene che gli esteri restino edificati, osservando, che l' Ordine non tolera ciocchè non debb' essere tolerato (2).

Si potrà render ragione della dimissione, o non renderla, renderla più o meno, in comune, o in particolare secondo il grado di riputazione e di stima, di cui gode il soggetto licenziato, ed il grado d' affezione, che si ha per esso lui in casa e fuori. Questa misura, com'è chiaro, è presa più dalla politica, che dalla carità (3).

Trasferendosi un soggetto da un luogo all' altro fa mestieri contenersi con una tale prudenza nell' elezione dei mezzi, che quelli, a cui viene levato, non solo non perdano,

ma

(1) T. 2. p. 58. n. 51.

(2) Const. 2. c. 3. §. 10. p. 368.

(3) *Reddere rationem caussarum, propter quas aliquis dimittitur, vel non reddere, in communi, vel in particulari, magis vel minus conveniat: prout is, qui dimittitur, in majori vel minori existimatione, & magis, aut minus domi & foris charus fuerit.* Const. 2. cap. 3. in Declar. C. p. 369.

ma avmentino la loro affezione per la Società (1).

L'Uffizio divino, il Coro, il canto, e le Processioni debbon' essere regolate col fine e con lo spirito di allettare il popolo, e trarlo alla Chiesa: i Gesuiti ne sono dispensati per privilegio; ma contuttociò vi si sottomettono quando bisogna per far concorrere la gente in folla alle loro Chiese: *quatenus judicaretur, quod populus ad magis frequentandas confessiones, conciones, & lectiones, moveretur, & non aliter* (2). Il bene spirituale delle anime è il pretesto, e fors' anche il motivo di tali regolamenti: crederem noi, che punto non vi si mescoli la vanagloria?

E' noto nella Società essere la vanagloria (3) un principio attivo per eccitare alle lodevoli azioni; quindi è, che in essa v'ha una cura particolare per dividere fra molti l'onore delle azioni luminose e strepitose (4). Il Superiore deve fare questa divisione, e non riserbarsele per se solo, nè voler fare egli

(1) Const. 7. c. 2. in Declar. H. p. 420.

(2) Const. 6. cap. 3. in Declar. B. p. 413. Congr. 1. Decr. 39. p. 464.

(3) Non è mica di sua natura peccato il desiderare la vanagloria, ma una cosa indifferente, come pure il desiderare dell'oro. *Toleto* Istruzion. de' Sacerdoti l. 8. c. 6. n. 5.

(4) *Præpterea non faciant ipsi quoque omnia per se, & præsertim nobiliores actiones, sed dividant eas cum suis*. Instr. ad Provin. 4. t. 2. p. 312. n. 4. col. 2.

egli medesimo tutti gli uffizj. Questa saggia Istruzione è dell' Aquaviva.

Quando nelle Missioni incontrasi un Religioso d' un' altro Ordine si deve dargli segni di benevolenza, e guadagnarlo al Signore per quanto sia possibile (1). Il tuono di questa Istruzione fa sentire la superiorità che i Gesuiti s' attribuiscono sovra gli altri Ordini.

Essi debbono avere nei lor Collegi degli amici, che gli proteggano, ma evitare il nome di Protettore, che sembra attribuire una specie d' autorità. (2) I Gesuiti nulla trasandano per farsi degli amici nel sagro Collegio; i loro storici fanno l' elogio di varj Cardinali, che sono stati loro interamente dedicati; ma essi non hanno come gli altri Ordini un Cardinal protettore, che sia tale di titolo: la maestà della Società ne resterebbe offesa.

La Nobiltà, le ricchezze, se vengano separate da ogn' altro merito, non sono titoli sufficienti per essere ammesso nella Società: ma queste considerazioni ajutano mirabilmente a far ricevere quelli, che per altra parte hanno la capacità requisita, perchè Iddio ne ricava la sua gloria, e l' edificazione del prossimo. (3)

Altre

(1) *Ubi Religiosos cujuslibet Ordinis nanciscuntur, omnem in illos benevolentiæ significationem declarare studeant; eosque in Domino, quoad fieri potest, lucrifacere.* Instruc. ad Provinc. 12. t. 2. p. 324. n. 12.

(2) Congr. 1. Decr. 112. p. 478.

(3) *Quatenus tamen ad ædificationem faciunt, reddunt magis idoneos, ut admittantur, qui*

Altre qualità esteriori sono anch' esse utili al ricevimento . Lo stesso osservasi nell' elezione del Generale : la nobiltà , le ricchezze fan pendere la bilancia (1) per conciliargli maggiore autorità entro e fuori . Ricercasi nel Generale un gran coraggio , ed un' anima grande , e si vuole sovra tutto , ch' ei sia pronto a disprezzar mille morti pel bene della Società , *pro Societatis bono* . (2) Quest' espressione non è già accidentale ed a caso caduta dalla penna , ma è pesata , e ripetuta nelle Costituzioni , e nelle Congregazioni . La disposizione al martirio pel bene della Società è nel Generale una cosa essenziale .

qui sine ipsis alioqui essent idonei propter dotes alias prædictas .... Quæ tamen mensura omnibus in rebus teneri debeat , unctio divinæ sapientiæ .... docebit ..... Const. 1. c. 2. §. 12. p. 260.

(1) *Externa censentur nobilitas , divitiæ , quas in sæculo habuit , honor & similia ; & horum ceteris paribus , aliqua ratio est habenda*. Const. 9. c. 2. in Declar. C. p. 436.

Anche il vantaggio d' una buona presenza e figura , non è negletta per la decenza e l' edificazione : *de specie externa ad decentiam , & ædificationem idonea* . ibid. §. 12.

(2) *Paratissimus , quum opus esset ad mortem pro Societatis bono in obsequium J. C. Dei , ac Domini nostri , subeundam* . Const. 9. c. 2. § 5. p. 435 .... *Certus nisi id utiliter exequatur , se nec bono Societatis , pro qua sanguinem fundere paratus esse debet , nec propriæ conscientiæ satisfacturum* . Congr. 5. Decr. 54. p. 559.

le. Nulla di più si può esigere, e sul esempio del Generale ella è cosa evidente, che tutt'i Gesuiti debbon essere, come avanti Decio, pronti a spargere il loro sangue pel bene del Corpo della Società.

La Società fa vedere in più luoghi la sua riconoscenza verso quelli, che sono stati di lei benemeriti; e quando nella sesta Congregazione ella accorda alla Francia un Assistente, che daprincipio ricusato aveva di accordarle, dichiara di far ciò in grazia dei meriti distinti del Re, e del Reame di Francia verso di lei, e del loro amore per essa (1).... E' impossibile trovar parole, che ciò esprimano con maggior dignità.

La Società deve per prudenza accomodarsi alle leggi de' Principi, quando o è impossibile il contravenire, o non è troppo utile il farlo. L'ubbidire non è di obbligo; (2) ma è talvolta di convenienza. Quest' è ciò, che risulta da varj testi, ove si dice per non offendere il Principe si dovrà accomodarsi al tale o tale Editto, circa il tale o tale punto, *in hac re, in hoc negotio*: che si dovrà conformarvisi comunemente, non già sempre, *ordinario*.

Si raccoglie dalle Congregazioni, che il trasporto dell'oro formava in parecchj Stati un soggetto di querela contro la Società;

(1) *Præclaris Regni Galliæ, Regisque ipsius in Societatem nostram meritis ac studio*. Congr. 6. Decr. 1. p. 566.

(2) Molina de Just. & Jur. T. 1. tract. 2. Disp. 139. n. 7. p. 513.

ed il Sacchino (1) ci avvisa, che quest'oro era portato a Roma pei bisogni del Collegio romano. Il Generale rappresentò nella seconda Congregazione, che se si fossero in questa parte osservati i regj Editti, la cosa sarebbe stata d'una grande edificazione pei Re. (2) I pareri furono divisi; e dopo un lungo dibattimento, nel quale l'autorità delle leggi civili non ebbe il menomo peso, fu determinato di edificare i Principi almeno in apparenza, giacchè era cosa pericolosa fare il contrario.

Quaranta decreti diversi son stati fatti con molt'arte per dirigere il Gesuita Novizio, o Scolare nella rinunzia de'suoi beni, per abbreviare, o prolungare la ritenzione, ch'ei può fare del diritto di proprietà, per porlo in guardia contro i suoi parenti anche poveri. Si può egli mai credere di buona fede, che tutte queste leggi artifiziose, che si replicano in cento differenti maniere, e riferisconsi sempre alla gloria di Dio, non altro abbiano per iscopo, che la salute del proprietario, e la sua perfezione nelle virtù evangeliche? Una istruzione semplice e cristiana avrebbe bastato una volta per sempre. Le regole della vera pietà non variano come quelle della politica.

Quando il Novizio ha lasciato i suoi beni alla libera disposizione del Generale, nel che con-

(1) Histor. Soc. Jes. par. 3. l. 1. n. 40.

(2) *Ad majorem ædificationem Principum fore diceret, si Edicta regia in hac parte servarentur*. Congr. 2. Decr. 15. p. 491.

consiste la vera perfezione (1), egli è di regola (2) che i beni sieno distribuiti alle diverse case della Provincia Gesuitica, ov' essi sono situati.

V' ha dell' imbarazzo nella esecuzione di questa Regola, quando codesta Provincia si estende in paesi soggetti a diversi dominj. La Congregazione III. raccomanda d' osservare la Regola (3) procurando di cattivarsi con destrezza l' animo de' Principi, e di non offenderli o disgustarli per l' edificazione del prossimo, e per la maggior gloria di Dio.

Tutte queste disposizioni son elleno dettate da una detestevole Ipocrisia? Io non intendo di asserirlo. Ma s' insegna con esse a tutt' i Gesuiti a non separare la Chiesa dalla loro Società. Il Cattolicismo è concentrato in questo Corpo. Il suo accrescimento è il maggior bene universale, che debb' essere preferito ad ogni interesse privato. Sotto tali pretesti talvolta la giustizia è poco rispettata riguardo ai particolari. L' indipendenza da ogni podestà secolare è di massima fondamentale.

E' stata già da me censurata l' obbligazione ai
C 2 Ge-

(1) Const. 3. c. 1. in Declar. H. p. 375.
(2) Congr. 2. Decr. 23. p. 493.
Il Generale può dispensare da questa regola e farne l' applicazione fuori della Provincia, *pro Seminariis nostrorum, quæ indigerent*. Congr. 6. Decr. 8. p. 567.
(3) *Ne in eis caussa ulla offensionis detur, sed ad majorem ædificationem omnium, & spiritualem animarum profectum, & gloriam Dei omnia cedant*. Congr. 3. Decr. 16. p. 511.

Gesuiti imposta di dinunziarsi gli uni gli altri, senza far precedere verun caritatevole avviso secondo il precetto del Vangelo, e senza osservare la legge del segreto naturale. Ma si risponde, esservene degli esempi in altre Regole.

Non v' ha in questo articolo maggior conformità reale di quello v' abbia negli altri, che abbiam più sopra discussi. Le regole della Società distinguonsi sempre per l' eccesso dell' abuso; ed oltre ciò è palpabile la diversità negli effetti di tal dinunzia. Gli altri Religiosi non posson essere puniti con grave pena, se non osservando le requisite forme giustiziali; la dinunzia basta per decidere dello stato d' un Gesuita.

Oltre quest' obbligo universale di dinunziare, che s' estende dall' amico all' amico, dal superiore all' inferiore, e dall' inferiore al superiore, vi sono eziandio degli esploratori segreti. (1) Nulla è occulto al Generale; tutti debbono manifestargli (*) gli più intimi ripostigli di lor coscienza, ed appalesargli il segreto (*) degli altri: quali potenti mezzi per l' esercizio d' una podestà assoluta! I Signori, ch' esercitano il dispotismo, non sono serviti, che per timore, il Generale dei Gesuiti lo è, e pel timore e per la coscienza più forte e più estesa, che il semplice timore.

Io quì non ripeterò ciò è stato detto tante volte riguardo quella innumerevole copia

(*) *Veggasi l' Annotazione XLI.*
(*) *Veggasi l' Annotazione XLII.*
(1) T. 2. pag. 382.

pia di lettere, (*) che presentano in ogni istante le quattro parti del mondo sotto gli occhj del Generale: gli si scrive anche intorno quelle, che riguardano gli esteri. (1) Conviene a bella posta acciecarsi per non vedere quì l'invenzione della politica, o almen l'abuso, ch'ella ne ha fatto, e quello, che ne può fare.

Le Costituzioni raccomandano ai Gesuiti di non frammischiarsi negli affari secolareschi: (2) il Generale è tenuto a mescolarvisi meno d'ogn'altro, eccetto che quand' essi riguardano il bene della Società. La ragione che pel Generale si adduce, non è già la disconvenienza di tal sorta di affari con lo stato religioso, ma bensì la necessità di risparmiare il suo tempo, e di unire tutte le sue forze per sostenere il suo peso, ch'è quasi superiore al uomo. (3)

L'eccezione delle cose relative alla Società è amplissima, perchè la Società tende a tutto. Le dichiarazioni aggiungono, che tal legge debb'esser intesa di maniera che il Generale si scansi, per quanto gli sarà possibile, d'incaricarsi d'affari stranieri alla Società, e che non accordi il suo ajuto fuorchè per opere pie, importanti pel servigio di Dio, (4) o desiderate da personaggi d'importanza.

(*) *Veggasi l'Annotazione XLIII.*

(1) T. 2. pag. 127. n. 25.

(2) Const. 6. c. 3. §. 7. p. 413.

(3) *Quod quidem magis quam totum hominem requirit*. Const. 9. c. 6. §. 4. p. 442.

(4) *Vel quod magni sint momenti in Dei obsequio, vel in gratiam eorum, qui id impetrare*

Questo alla fine non è altro che un semplice consiglio per liberare il Generale da certe importunità, e per conservare le sue forze. Tutti poi i Gesuiti possono addossarsi affari esteriori col consenso del Superiore. (1)

Non è loro vietato di frequentar le Corti ed i Principi, e di frammischiarsi negli affari secolareschi col beneplacito del Generale: (2) possono anche col di lui assenso senza scrupolo affaticarsi per far pervenire alcuno alle dignità ecclesiastiche o temporali; ma è necessario, che la permissione sia espressa, ed emanata dal Generale: la Congregazione VII. ha a lui solo riserbata questa facoltà. (3)

La

trare student. Congr. 9. c. 6. in Declar. B. pag. 444.

(1) Congr. 5. Decr. 48. p. 555. Congr. 7. Decr. 69. p. 604.

(2) Congr. 5. Can. 13. p. 716.

(3) *Ne ullo prætextu in propinquorum, aut quorumcunque externorum negotiis, Tribunalibus se sistant, neve curam ullam administrandi illorum bona, litesve prosequendi, aut dirigendi, ex quacunque causa suscipiant: aut illorum quemquam ad ecclesiasticas, aut seculares dignitates promovere studeant, sine expressa R. P. nostri facultate, quam soli Generali Congregatio voluit reservatam*. Congr. 7. Decr. 13. p. 591. La proibizione di procurare agli Esteri dignità temporali ed ecclesiastiche senza il beneplacito del Generale annunzia, che la permissione sarà accordata, quando lo esigerà o l'interesse del Corpo, o la sua riconoscenza. Questa disposizione sembra singola-

La proibizione di meſcolarſi in affari ſecolareſchi; per quanto appariſce, è aſſai raddolcita nella Società; i Geſuiti hanno profittato della diſpenſa. Eſſi confeſſano (1) nella Congregazione V, che per errore, ambizione, o zelo indiſcreto d'alcuni fra loro, la riputazione della Società veniva a patire qualche diſcapito, e che alcuni Principi erano prevenuti contro di lei, ſul ſoſpetto, ch'ella s'intricaſſe in politici affari.

Il riſultato di tali rifleſſioni fu il rinnovamento delle proibizioni d'inſinuarſi nella familiarità de' Principi, e di frammiſchiarſi negli affari del ſecolo ſenza la permiſſione de' Superiori. (2)

Queſta materia è trattata diffuſamente nel cap. 15. del trattato intitolato, *Induſtriæ ad curandos animi morbos*. (3)

Lo ſcopo di queſto capitolo ſi è d'arreſtare i progreſſi della ſecolarità, e dell'aulicisſ-

golare in un decreto d'una Congregazione regolare. La Nuza in una ſupplica preſentata a Filippo II. rimprovera alla Società di far pompa di una potenza per affezionarſi gli ambizioſi, e d'affettare di ſpargere nel volgo l'opinione, che ciaſcuno otterrà col ſuo ajuto i poſti ed i gradi, che potrà deſiderare. *Omnes ea opinione ſolerter inficiunt, nimirum ipſorum ope, quidquid libuerit, facile obtineri*. Libell. Supp. Philippo II. datus die 22. Aprilis. 4. rat. Hiſtor. Congr. de annal. T. 1. in append. p. 61.

(1) Congr. 5. Decr. 47. p. 555.

(2) Ibid. Decr. 48. p. 555.

(3) T. 2. p. 376.

mo; malattie pericolose, che introduconsi nella Società, sotto pretesto di guadagnare a Dio i Principi, ed i Grandi, e di conciliare alla Società il loro affetto pel bene della Religione, ed il soccorso del prossimo.

Si fa vedere, che tali speciosi pretesti coprono l'amor proprio, e l'amore del secolo; e percorrendo i segni di tale infermità, si osserva tra gli altri sintomi, se il Gesuita attende sensibilmente agli affari de' Grandi, come ai suoi proprj, *tanquam propriis*; se intraprende volontieri di trattare gli affari del secolo, e se gli tratta di nascosto senza saputa del Superiore; se cerca procacciarsi il favore de' Grandi per che affezionarli alla Società.

Quindi per rimediare si danno degli avvisi salutevoli, e tra gli altri, che questo procacciarsi il favore de' Grandi eccita l'altrui invidia, che è la cagione di strepiti e lamenti contro la Società, e la sorgente di molte odiosità; e che finalmente quindi ne risulta una specie d'inuguaglianza fra i membri del medesimo Corpo: d'onde se ne conchiude, dover un Gesuita evitar con prudenza, che un Principe non gli dia de' segni di confidenza con commissioni troppo strepitose; che bisogna altresì suggerire al Principe per certi affari, altri agenti nella Società, o anco fuori, per timore, che non sembri la Società dar il moto a tutto l'Universo, *ne videantur nostri omnia movere*. (1)

Ora io domando, chi ardirà mai metter a confronto queste grandiose idee dei Gesuiti con

(1) Ibid. n. 7. p. 377. t. 2.

con le pie minuzie degli altri Istituti, ne' quali trovansi alcuni precetti pe' costumi, alcuni regolamenti intorno la polizia dell' Ordine con lunghi ragionamenti sull' assistenza al Coro, circa la mortificazione e gli digiuni, intorno le correzioni monastiche, sul refettorio, ed altri oggetti sì poco importanti per lo Stato?

ANNOTAZIONI

Citate in questo Capitolo VIII.

Annotazione XL.

Il metodo di contrattare, secondo l' Istituto, con gli Estranei, che nol conoscono, sembra straordinario: ma riescirà ancor più sorprendente, se si rifletterà, che que' medesimi, che hanno studiato l' Istituto, penano a sciogliér i dubbj, che da esso nascono intorno gli effetti di tali contratti.

Io quì non esamino ciocchè l' equità può suggerire nei Tribunali per soccorso della buona fede nei casi d' un' errore comune da un lungo uso approvato. Non favello dell' Istituto preso per regola, mi riduco ai soli contratti d' imprestanza.

1. I Superiori locali non hanno la facoltà di contrattare se non per delegazione del Generale, ed à quel grado che loro viene accordato. Const. 9. c. 3. §. 7. Quindi è, che debb' essere inserito nell' atto il tenore di una tale facoltà, sottoscritto dalla mano del Generale, e munito del di lui sigillo. Veggasene la formola, che trovasi inserita nella

Rac-

Raccolta degl' Ordini dei Generali , Tom. 2. p. 284. n.3.

Queste formalità sono quì comunemente neglette . Il Rettore dichiara , che prende ad imprestito secondo l' Istituto , mentre formalmente opra contro il medesimo ; egli non fa alcuna menzione delle sue facoltà , o pure dice generalmente , che ne ha l' autorità , e gli si crede sulla sua parola .

2. Si comanda ai Superiori di riservare la ratificazione al Generale in que' contratti che sono importanti , e di avvertire le parti , che l' atto resta sospeso fino alla ratificazione , t. 2. pag. 343. n. 8. O non si parla punto di tale ratificazione , o pur se ne parla soltanto , come d' una cosa non necessaria ma sovrabbondante ; le parti si stancano di aspettarla , e finalmente si persuadono , che se ne può far a meno .

3. I contratti essendo passati per le mani del solo delegato del Generale , ed avendo voluto l' Aquaviva , che nemmeno i Consultori vi si possano intromettere , t. 2. p. 283 n. 2. ed essendo quasi sempre le parti contraenti persone governate dalla Società , tutti questi atti restano inviluppati in un mistero sospetto . La maggior parte di tali contratti si fanno per via di una convenzione privata , e soventemente sotto nome d' una Casa , che serve di copertela ad un' altra senza che se ne sapia il perchè . Il Procuratore del Collegio di Lione prende una somma a Parigi a nome del suo Collegio , e dichiara in fondo dell' atto originale , che si procura di riavere , che ciò è per conto del Collegio d' Aix , o della Casa di Toulon . Questo , per quanto sembra , si fa per na-

scon-

ſcondere ai benefattori ordinarj della Società, che le rendite ſieno ſtate più che ſufficienti: E' ancora da oſſervarſi, che quelle Caſe, che ſono collocate nelle Città lontane ſono debitrici ſu i luoghi, e non pagano punto. Queſto ſi fa veriſimilmente per aver degli effetti da poter negoziare ſenza ſaputa dei creditori, allorchè il Generale domanda de' ſoccorſi inaſpettati.

Trovanſi anche dei Collegj, che riſcuotono delle rendite appartenenti ad altre Caſe, e che ne godono ſenza che ſi ſappia per qual titolo.

4. E' vietato al Generale il ſciogliere le Caſe ed i Collegj; ma, atteſo il potere eſclusivo, ch' egli ha di contrattare, egli può prendere ad impreſtito per queſte caſe ſomme che ſuperino il valore dei loro beni. Si ſa, che nella Giuriſdizione vi ſono de' Collegj ſufficientemente dotati, che hanno preſe ad impreſtito in breve ſpazio ſomme conſiderabili, delle quali è impoſſibile il giuſtificare l' impiego. V' ha dell' apparenza, che in caſo di biſogno ſi prenda ad impreſtito in que' luoghi, ne' quali ſi trova più argento, o gente più ſemplice e più facile ad uccellarſi. Quindi ne naſce l' importante quiſtione, ſe queſte caſe debbano ſole eſſer tenute a pagare in totalità.

Sarà egli meſtieri, che i creditori d' un Collegio, ch' è ſtato ſpogliato delle ſue facoltà, perdano i loro beni, mentre altri Collegj, che ſono ſtati riſparmiati, avranno il ſuperfluo? Io non voglio prevenire la deciſione di queſto punto, e ſoltanto oſſerverò, che una tal quiſtione non può naſcere ſe non nella ſola Società, perchè ella è la

ſola

sola congregazione, le cui case non abbiano le loro rendite separate colla proprietà de' loro beni. Le case dei Gesuiti non sono corpi politici, che abbiano la loro vita civile: esse non hanno assemblee capitolari, e non può concepirsi un vero corpo politico civilmente vivo, che sia privo della facolta d'unire i suoi membri.

La Società è propriamente una sola Casa: *omnes tanquam ejusdem domus reputantur*. Suarez de Relig. Soc. l. 10. c. 3. §. 16. Ella forma un solo corpo, che riceve tutta la sua attività dal Capo unico, ch'è in Roma: *Societas est unum corpus, & bona singulorum Collegiorum magis sunt totius Corporis, quam partis*. Suarez de Relig. t. 4. tract. 8. l. 2. de oblig. Relig. c. 28. §. 8. Non v'ha adunque, parlando propriamente, se non un solo patrimonio, e la comunicazione, che si vede stabilita, dei beni d'una Casa all'altra, è di diritto, come di fatto: *Collegia Societatis non esse singula membra separata inter se; sed esse membra unius corporis sub uno capite, & habere bona communicabilia*. Mangion astri inext. Theor. part. 2. qu. 1. n. 78. & 79. somm. 205.

Gli altri Ordini non formano un vero corpo politico ed individuale, ma una specie di famiglia divisa in varj rami, le di cui proprietà sono distinte, e separate. I Generali non esercitano la loro autorità se non sovra ciò concerne la disciplina regolare, ma non dispongono nè delle persone, nè dei beni.

La Società per contrario non ha che una massa comune di beni, de'quali il solo Generale è amministratore; tutt'i Superiori locali

cali ſono ſuoi delegati. Poſto ciò ſembra in buona dialettica, che i contratti fatti dal Generale, e ſuoi delegati dovrebbero partorire un'obbligazione *in ſolidum* di tutt'i beni da eſſo lui amminiſtrati. Da un' altro canto è difficile l'immaginarſi, che ciaſcuno dei Delegati del Generale poſſa obbligare la Società per qualunque ſomma ſenza limitazione, qualor il contratto, ſu cui fondaſi il debito, non ſia ſtato conoſciuto ed approvato dal Governo.

Sarebbe anco impoſſibile l'eſtendere queſta obbligazione *in ſolidum* da un Regno ad un altro, poichè ſe anche le leggi della Società l'approvaſſero, la politica di ciaſcun ſtato vi metterebbe degli oſtacoli.

La quiſtione può preſentarſi ſotto diverſi aſpetti tra i creditori d'un Collegio rovinato, e gli altri Collegj della Società, o pure tra i creditori di due diverſi Collegj più o meno aggravati di debiti. La obbligazione *in ſolidum* ſecondo le circoſtanze incontra in pratica molte difficoltà; ma v' ha quaſi ſempre dell'incoerenzanel rigettarla, e degl' inconvenienti infiniti in ammetterla: l'equità potrà eſigerla, e le clauſole dei contratti vi ripugneranno; queſto è l'effetto di quella bizzarra coſtituzione, che la Società ha voluto dar a ſe ſteſſa.

Secondo il diritto comune degli Ordini regolari, il Superiore di ciaſcuna caſa contratta col conſenſo dell' Aſſemblea capitolare, *in contractibus alicujus momenti*. Pellizzar. Manual. Regul. t. 2. t. 9. c. 3. ſect. 6. n. 258. Il primo piano dell'Iſtituto dei Geſuiti nulla contiene in contrario, e le ſteſſe Coſtituzioni non ne dicon nulla; ma il Laynez

pre-

pretese nella prima Congregazione d'aver trovato il progetto d'una Costituzione particolare approvata da S. Ignazio, che trasportava al Generale solo la facoltà di contrattare: egli ideò e compose questa Costituzione nella consulta segreta, indi la fece approvare dalla Congregazione mediante il Decr. 77. pag. 471., col quale fu ordinato, che questo articolo si dovesse inserire nel testo delle Costituzioni part. 9. c. 3. §. 5. pag. 436. ove noi di presente lo ritroviamo.

Tal'è l'origine della regola presentemente venuta a notizia, che al solo Generale appartenga la facoltà di contrattare. Si fece conseguentemente l'atto pubblico trasferito nel Decr. 100. p. 474. per far noto a tutt'il mondo il vasto potere, che al Generale era stato accordato. La Congregazione ratificò nel tempo stesso un contratto già fatto secondo questo metodo dal Collegio di Parmà.

Si riconobbe nel Decr. 144. p. 482., essere necessario impetrar un Breve da sua Santità per consolidare uno stabilimento sì contrario al diritto comune; e frattanto, cioè fino all'emanazione di detto Breve, si convenne per contentar tutti di contrattare col consenso delle Assemblee capitolari con quelle persone, che ciò esigessero.

Questo Breve non fu ottenuto che nel 1568, ed è intitolato, " conferma delle Co„ stituzioni intorno alla facoltà di contratta„ re senz' Assemblee capitolari „ t. 1. p. 38. E siccome la maggior parte dei contratti era stata fatta anticipatamente senza osservare questa formalità, lo stesso Papa Pio V. gli confermò con un'oracolo di viva voce, che si riferisce, per quanto si dice, nella raccolta

ta di tali oracoli, fol. 53. *Compend*. V, *contractus* p. 289.

Da quest' epoca fino al presente la Società si è sempre servita di questo Breve di Pio V come di un titolo, che conferisce l'autorità di contrattare senza le Assemblee capitolari. Si osservò nondimeno nella terza Congregazione del 1572, che questa forma portava seco degl' inconvenienti; quindi si propose di ricorrere alla S. Sede per cangiarla, e per accordare ai Provinciali la facoltà di contrattare fino ad una certa misura, Congr. 3. Decr. 28. p. 513; Il Generale trovò il mezzo di far rimettere a se stesso ed in se stesso la difficoltà, questo era un' eluderla.

L' Aquaviva raccomanda nelle sue Ordinazioni di guarire gli spiriti difficili, facendo loro vedere, che il più sodo contratto è quello, che si fa senz' Assemblee capitolari giusta i privilegi accordati dalla S. Sede su questo punto, *juxta privilegia nobis ad id in specie a Sede Apostolica concessa*. T. 2. p. 283.

Trovasi registrato nelle regole del Provinciale t. 2. Reg. 9. p. 79. ch' egli avrà tutte le facoltà, di cui godono i suoi inferiori. L' ottava Congregazione Decret. 54. t. 1. p. 623 spiegando questa Regola, dice, che il Provinciale ha diritto di contrattare pel bene della Provincia, dei Collegj, o Residenze, *in bonum Provinciæ, Collegiorum, aut Residentiarum*, ma ch' egli deve oprar di concerto co' Superiori locali. Ciò s' intende soltanto dei contratti lucrativi, non già dei contratti onerosi.

Egli per tanto non può prendere o dar ad imprestito se non in virtù d' una facoltà

accor-

accordatagli dal Generale. Potrà egli in conseguenza di una tal facoltà obbligare tutt'i beni della sua Provincia? E questa Provincia sarà ella la sola obbligata?

Or supponendo, non essere tutt'i beni ugualmente obbligati in virtù dell'operato dall'Amministratore universale, egli ha tra mano un mezzo sicuro di trasferire i beni d'una Provincia, o d'una Casa ad un'altra spogliandone per via d'imprestanze quella, ch'ei volesse abbandonare. Egli può anco rendere inutile buona parte de' crediti, ricevendone dalle mani de' suoi delegati le somme, che loro provengono dai rimborsi, ch'essi esigono.

E' inconcepibile, che tanti particolari abbiano sagrificata la lor fortuna alla fede di tali contratti equivochi; ma il punto è, che molti di essi non potevano diffidare di quelle persone, ch'essi riguardavano come loro direttori e loro guide nel più importante di tutti gli affari, che è quello della salute. Il più difficile a spiegarsi si è, che lo Stato soffra da sì lungo tempo certe imprestanze, che possono trasferire a Roma il valore di tutt'i beni dell'Ordine esistenti nella Francia, ed una foggia di contrattare, che si abusa della buona fede dei particolari. Tutti questi contratti sono nulli secondo il gius comune; non sono approvati che da' privilegj sconosciuti e non accettati; non possono adunque essere legitimati che dalla equità, sussistendo sempre il grandissimo imbroglio di fissare l'obbligazione, che ne risulta.

Ella è cosa evidente, che i Gesuiti non hanno altro titolo di contrattare in tale foggia

gia fuorchè il Breve di Pio V, posteriore di sett'anni all'atto di Poissy: in virtù di questo Breve uno straniero dispone contro le leggi del Regno di tutt'i beni situati nella Francia, nel mentre che i Gesuti ci dicono e ci danno ad intendere d'aver rinunziato ai lor privilegj.

Io non li biasimo dell'attacco, che hanno ai lor privilegj, poichè è impossibile, che senza di essi la Società sussista; quello non può soffrirsi si è, il sentirli ad asserire, che vi han rinunziato. Tutto è privilegio nel lor Istituto, considerato nel suo fine, e ne' suoi mezzi: il loro stile nei contratti è un privilegio, t. 2. p. 283, n. 1. la loro maniera di procedere nei giudizj n'è un'altro, Congr. 9. Decr. 25. t. 1. p. 629; le funzioni che sono tenuti ad esercitare in forza dei loro voti, son privilegj; i doveri, di cui sono dispensati, son privilegj; la loro esistenza sotto tutte queste condizioni è il primo di tutti.

I loro Novizj sono più istruiti dei lor privilegj, che delle loro regole: tengonsi loro nascoste le Costituzioni, ma loro mostransi le Bolle, Ord. Gener. c. 1. t. 2. p. 240, ed in una di queste Bolle si sopprime a bella posta quel tanto, che potrebbe loro far conoscere gl'inconvenienti dell'Istituto. Questo metodo pei Noviziati è osservato tanto in Francia come in Italia. Si leggono alla mensa una volta l'anno gli Estratti di due Bolle principali, che han confermati tutt'i privilegj, t. 2. p. 1. Questa pratica è la medesima in tutte le case dell'Ordine. Il Provinciale, Reg. 18, il Prefetto della Casa professa, Regul. 13. & 18, il Rettore, Reg. 17, debbono

in Francia (1) come altrove, ftudiar nelle Bolle lo fpirito del loro Iftituto, e delle loro leggi. Il compagno del Provinciale deve confervare gelofamente quefta Raccolta nei fuoi Archivj, t. 2. p. 121. n. 27. I Gefuiti Francefi, che hanno promeffo d'abbandonare i lor privilegj, e di non domandarne de' nuovi, affiftendo alle Congregazioni generali, hanno fempre cofpirato con efse alla manutenfione, ed eftenfione dei privilegj, Congr. 1. Decr. 103. p. 476. Congr. 6. Decr. 2. p. 566. Congr. 8. Decr. 23. p. 616, Decr. 44. p. 621. Decr. 50. c. 622. Ci facciano adunque fapere, quali fieno que' privilegj, ai quali han rinunziato; farebb' egli forfe quello di non predicare, e di non confeffare fenza l'approvazione del Vefcovo? Il Concilio di Trento è ftato quello, che loro lo ha levato: i Gefuiti Francefi hanno avuto sì poco riguardo alla loro rinunzia, che volevano godere anco di quefto fotto pretefto, che quefto Concilio non foffe ftato ricevuto in Francia; e pretendono anco di prefente di avere dalla miffione del lor Generale la foftanza della podeftà di confeffare.

Effi non creano de' Giudici confervatori non oftante la minaccia, che ne fecero nel 1667; dovrem noi ringraziarli di quefta moderazione? Diranno forfe, che non oftanti le loro Bolle, ed i lor privilegj non fanno alcun

(1) Il Procurator Generale deve trafmettere a tutte le Provincie le aggiunte, o i cangiamenti, che fi fanno nella Bolla, *In Cæna Domini*. Reg. Proc. Gener. t. 2. p. 66. n. 17.

alcun ſtabilimento ſenza la permiſſione del Re , e ſenza il conſenſo dell' Ordinario ? Il proceſſo de' Geſuiti di Marſiglia del 1669 dimoſtra la lor buona fede ſu queſto punto. E' ſtato loro un'anno fa rimproverato in una famoſa cauſa uno di tali tentativi in Bologna ; e ſe non hanno fatto il colpo , non è certamente ſtato per difetto di zelo per la conſervazione dei lor privilegj.

Qual è adunque queſta rinunzia illuſoria ? L'impoſſibilità di godere tutti e ciaſcuno in particolare di tali privilegj ; la volontà coſtante di far di tutto per rimetterſene in poſſeſſo , ed una mormorazione continua contro l'ingiuſtizia de' Tribunali , che ne gli ſpogliano. Veggaſi Bouhours , vita di S. Ignazio l. 3. p. 302. Il piano dell' Iſtituto rende queſti privilegj in certa maniera neceſſarj , lo ſpirito d'ambizione gli fa moltiplicare ; i pregiudizj intorno il potere del Papa perſuadono , che ſieno legitimi : tuttociò non ha mai cangiato nella Società. Se i Geſuiti Franceſi ſono di buona fede inimici di tai privilegj (1) , ſe condannano le maſſime oltramontane , ſe deteſtano la dottrina micidiale , il Probabiliſmo ec. , la loro ſituazione è troppo violenta in una Congregazione , che ha per legge l'uniformità della Dottrina , ella è coſa giuſta di ſepararneli , e trarli da un tale ſtato.

(1) E' lor proibito d'avere il menomo ſcrupolo , ed il menomo dubbio intorno i lor privilegj , ed iſtillarne negl' altri. Inſt. Soc. tom. Cenſ. 2. & Præc. c. 2. præc. n. 1. p. 3.

Annotazione XLI.

I Gesuiti sono tenuti a fare ogni sei mesi, o pure ogn'anno secondo le differenti classi una confession generale al Superiore, o pure al Confessore da lui destinato. Exam. gener. c. 4. §. 10. & 41. Const. 1. c. 4. §. 6. p. 364. Cost. 6. §. 2. t. 1. p. 408, & summa Const. §. 5. t. 2. p. 70. Suarez. de Rel. Soc. l. 8. c. 4. §. 1. p. 643. Io lascio da parte tutte le altre torture per la confessione, la necessità di reiterare la confessione de' peccati al Confessore ordinario, già confessati in viaggio, l' unità del Confessore nelle Case, la privazione della libera elezione in tempo di Giubileo, il catalogo amplissimo dei casi riservati al Superiore. Mi restrignerò a questa confession generale ordinata ogni sei mesi, o pure ogn'anno, cominciandosi a computare il tempo dall'ultima precedente. Si cita l'esempio d'un'antico statuto de' Certosini, dei Bernardini, e dei Geronimini, ibid. Suarez §. 4. & seq. p. 644. & c. 5. §. 17. p. 649. Parecchj Teologi dotti biasimano tali statuti, come pure la regola della Società sul fondamento, che niuno può essere obbligato a reiterare le confessioni valide e legitimamente fatte, *ut peccata semel rite confessa iterum confiteatur*, ibid. c. 4. §. 2. Il Suarez risponde, che questa obbligazione tendente alla perfezione può essere stabilita da una Regola, che volontariamente si accetta: *Quamvis absolute, & omnino ab extrinseco nemo cogi possit ad iteratam confessionem, posset tamen supposito priori consensu per votum, promissionem* ec. Ibid. §. 4.

Rima-

Rimane per anco à giustificarsi la necessità di fare questa confessione generale al Superiore, il che è contro le regole della Chiesa. Il Suarez osserva, che il precetto di confessarsi dal Superiore, nulla avrebbe di male in se stesso, se la Chiesa non avesse creduto dover proibire questa pratica; che in altri tempi un solo Sacerdote trovavasi nei Monasterj, il quale era ordinariamente il Superiore. Ibid. c. 5. §. 17. Egli su questo punto si contradice; poichè egli confessa nel l. 9. c. 6. §. 4. p. 742. che gli antichi Abati non erano d'ordinario fregiati del Sacerdozio; adunque non erano confessori dei Monaci. Aggiugne di poi, chè l'obbjezione fatta contro la Regola della Società è fondata sul falso; perchè in essa non si prescrive, che la confessione generale periodica debba farsi unicamente al Superiore, ma bensì o al Superiore, o al Confessore da lui destinato. l. 8. c. 5. §. 18. Quanto quì avanza il Suarez non è senza difficoltà; contuttociò si può sostenere considerando questa disposizione delle Costituzioni separatamente e come isolata: ma l'imbroglio diviene estremo qualor si considera unità ad un' altra disposizione, che sèmbra connessa, della quale il Suarez ha stimato bene rimetterne l'esame ai seguenti libri.

Il Gesuita è obbligato in virtù di quest' altro precetto della regola a manifestare la sua coscienza al Superiore nel termine medesimo di sei mesi o pur d'un anno il perchè il precetto della manifestazione cammina d'un passo uguale con quello della confession generale, poichè sempre s'incontrano insieme. Exam. gener. c.4. §.34. & seq. p. 350. & seq.

& seq. Constit. 3. c. 1. §. 12. p. 372. Const. 4. c. 10. §. 5. p. 393. Const. 6. c. 1. §. 2. p. 408. Const. 9. c. 3. §. 19. p. 438. Congr. 4. Decr. 40. p. 539. Congr. 5. Decr. 58. p. 560. Congr. 12. Decr. 15 p. 652. t. 1. & in tom. 2. summa Const. §. 40. p. 74. Regul. comm. 4. p. 76. Reg. Provinc. in fine p. 91. Præposit. 23. p. 93. Rect. 22. p. 99. Instruc. ad redden. conscient. p. 115. Ordin. Gener. c. 1. n. 17. p. 242. Inst. 11. ad Provinc. n. 2. p 321. Inst. 13. c. 2. p. 325. Si cita ancor quì l' esempio degli antichi Cenobiti. La manifestazione della coscienza ad un saggio Direttore è stata raccomandata dai Padri della vita spirituale, e massimamente ai Religiosi giovani: adunque debb' essere prescritta ad ogni Gesuita riguardo ad ogni Superiore. S. Basilio, S. Benedetto, Cassiano, l' Abate Moisè, e molti altri l' hanno riguardata come un mezzo utile per guidare un Religioso alla perfezione: adunque bisogna farla servire al governo dell' Ordine, *ut melius Superior possit ordinare ac providere quæ corpori universo Societatis conveniunt*. Quest' è sempre l' idolo, al quale si sagrifica, e questo culto, che non dovrebbe entrar per niente in un tale precetto, n' è il principale oggetto; il che è direttamente contrario allo spirito delle antiche Regole, che citate vengono fuor di proposito.

Essendo stato una volta preso questo falso punto di veduta, si cade poi in altre innumerevoli assurdità. Il Gesuita non è soltanto tenuto a manifestare la sua coscienza nei tempi determinati, o pur anche quando egli ne ha bisogno per sua consolazione spirituale, ma eziandio più sovente, se il Superiore lo esige. Non è già quì il bisogno della

coscien-

coſcienza quello, che decide, ma il comodo del Superiore, perchè il Provinciale, o il Viſitatore, che vengono, non hanno tempo di aſpettare. Gli antichi Monaci aprivano il loro cuore al proprio Direttore, queſta è una coſa ſemplice: nella Società ſi deve manifeſtare la propria coſcienza al Superiore, o pure a qualunque altro a elezione del Superiore; e non già del penitente; ma ciò è neceſſario, affinchè il Generale aſſente poſſa eleggere i ſuoi rappreſentanti per ricevere le dichiarazioni. Gli antichi Monaci, che ſtavano ſempre in un medeſimo luogo, ed in uno ſteſſo Monaſtero, detti perciò ſedentarj, erano guidati alla perfezione da un Direttore, al quale era noto il lor carattere, nella guiſa ſteſſa che un Medico ordinario conoſce il temperamento: il Geſuita ſempre ambulante è tenuto a manifeſtare la ſua coſcienza ad ogni Superiore della Caſa, ove giugne, perchè ciò è neceſſario pel governo. Quindi la ſua confidenza, o finta o reale, debb' eſſere intera col Generale, o con quelli, ch'egli deſtinerà, col Provinciale, e co' di lui ſucceſſori, e con tutt' i Superiori delle Caſe, ov' egli è mandato.

Si deſidererà forſi ſapere, come ſi oſſervi il ſegreto a colui, che apre il ſuo cuore. L' Aquaviva riſponde in primo luogo, che il ſegreto, che gli è dovuto, non è quello della confeſſione ſagramentale, ma il ſemplice ſegreto naturale. Inſtr. 11. ad Provinc. n. 2. t. 2. p. 321. In due maniere ſi viola il ſegreto ſacramentale, o quando il Confeſſore lo rivela, o quando egli ſe ne ſerve per la ſua condotta, e pel governo eſteriore; ma il ſegreto di cui

quì si tratta non è quello della Confessione sagramentale.

Ella è cosa più che evidente, che questo segreto naturale non sarà custodito in quest' ultimo senso, poichè il miglior governo della Società è uno degli oggetti principali della manifestazione delle coscienze. Trattasi di sapere, se sarà osservato nel primo senso, vale a dire, se il Superiore non sia per rivelare a chichessia le cose rilevate per la manifestazione della coscienza dell' inferiore. L'Aquaviva raccomanda ai Superiori d' esser fedeli nel segreto, quantunque non sieno tenuti che al segreto naturale; senza di che, dic' egli, la legge della manifestazione della coscienza, per quanto commendevole siasi nella Società, rimarrebbe bentosto delusa da mille teologici raziocinj. E' adunque necessario conservare la confidenza, per mantenere la legge. L'Aquaviva dichiara, che deporrà i Superiori indiscreti, e vuole, che si sparga con diligenza per tutta la Società la sua risoluzione su questo proposito.

Ora io domando: il Superiore sarà egli contro questa proibizione, quando informerà il Generale, il quale ha parimenti il diritto di farsi manifestar le coscienze? Io non so cosa sieno per rispondere i Gesuiti; ma io credo poter assicurare, che se il Superiore commette perciò una indiscretezza, secondo tutte le apparenze, ella rimarrà impunità.

Non si deve nondimeno dissimulare, qualmente la Congregazione XII. Decr. 15. p. 652. ha definito, non dover il Superiore rivelare il segreto nè al Generale, nè al Provinciale.

senza

senza il consenso della persona interessata; il che si dice senza dubbio per non iscreditare la legge della manifestazione; perchè in pratica il Religioso è obbligato di fatto a dare il suo consenso per lo interesse della Società, ed a ciò è tenuto *de jure* secondo il Suarez.

Il segreto, che la Congregazione esige in apparenza riguardo al Generale, non riguarda se non il Superiore, al quale viene manifestata la coscienza per il diritto suo proprio; ma quello, che viene delegato dal Generale per ricevere questa manifestazione a nome suo, sarà egli tenuto a farne un mistero? Non ve n'ha alcuna benche menoma apparenza, mentre la manifestazione è stata principalmente introdotta per uso del Generale, *Superiori, qui tunc fuerit Societatis*. Exam. c. 4. §. 36. egli è obbligato ad aver cognizione di tutte le coscienze degl'inferiori. Const. 9. c. 3. §. 19. p. 438. Come conoscerà egli le coscienze se nessuno gliele manifesta? La manifestazione deve servirgli pel Governo della Società, *ut melius Superior possit ordinare, ac providere quæ corpori universo Societatis conveniunt*. Exam. c. 4. §. 35. Appunto a quest'effetto egli può ingiungere in ogni tempo, a qualunque Gesuita di manifestargli la sua coscienza, *quandocumque . . . . . . fuerit nobis injunctum*, ibid. Egli può dar commissione a qualunque Gesuita di ricevere la manifestazione, *vel aliis ex inferioribus*, §. 36. Come mai potrebbe questo Gesuita subalterno provvedere per se medesimo al governo, se osservasse il silenzio? Frattanto ella è cosa ben dura per un Religioso il sapere, che il segreto di sua coscien-

za

ʒa verrà confidato ad una carta, o pure alla relazione altrui. Questi sono gl' inconvenienti, che nascono da tali manifestazioni forzate, le quali per un evidente abuso vogliono farsi servire al governo esteriore dell' Ordine.

Esaminiam' ora l' abuso di tale manifestazione per la connessione, che ha, con l' obbligo di fare una confession generale. La manifestazione del proprio interno racchiude più cose, che la confessione, *multo plura includit*, Suarez lib. 9. c. 6. §. 8. ed in un' altro senso ne contiene meno, perchè basta ch' ella faccia vedere lo stato del uomo interiore, *statum interioris hominis manifestant*. Instruc. 13. ad Provincial. c. 2. §. 2. t. 2. p. 326. E' necessario in questa manifestazione iscoprire i vizj e le virtù, i falli e le tentazioni, i pensieri approvati, o rigettati, le inclinazioni, le passioni, i combattimenti. Suarez, ibid. ad redd. consc. ration. t. 2. p. 115. Vi sono molti capi, che non sono necessarj nella confessione, ma da un' altro canto la confessione esige sempre una esposizione più naturale e più minuta delle circostanze; il numero e le particolarità sono in essa più necessarj. t. 2. n. 2. p. 326. Sarebbe adunque cosa vantaggiosa l' unire insieme questi due atti, per dare al Superiore una cognizione più esatta dello stato dell' anima del Gesuita, purchè se ne togliesse ciocchè il sigillo del segreto sacramentale ha in se stesso di troppo rigoroso. Ora a questo termine appunto si giugne nella Società col mezzo di un' alternativa ben preparata o di confessione generale, o di manifestazione della coscienza al Superiore. Di grazia, cosa deve

fare

fare il Gesuita nella ricorrenza dei due precetti? S' egli li separa, e si contenta d' aprire il suo interno al Superiore, è necessario che si porti ai piè d' un' altro dal Superiore destinato a fare la sua confession generale; s' egli li unisce insieme, siccome può, Instruct. 13. n. 2. t. 2. p. 326., è necessario, che metta il Superiore in istato di servirsi della sua Confessione. L' Aquaviva più guardingo nella da se fatta istruzione, per assicurare i Gesuiti intorno gl' abusi di siffatta manifestazione, dice, doversi lodare quelli, i quali dopo la confessione ripeteranno le circostanze tendenti a somministrare dei lumi pel miglior governo, *utiliorem gubernationem*. Ibidem. Il Suarez chiaramente ci fa sapere, che i Gesuiti vengono a ciò fare obbligati alloraquando l' uso che vuole farsi di tale cognizione, tende alla polizia esteriore, o racchiude qualche sospetto di rivelazione. L. 9. c. 6. §. 11. p. 744.

Per allontanare i sospetti, che questa politica sì affettata può far nascere negli spiriti speculativi, non s' è avuto difficoltà di mettere questi due precetti vicini l' uno all' altro; ma se ne separa l' esame, e l' apologia. Si giustifica la legge della Confession generale, dicendo non essere necessario farla al Superiore; e la manifestazione della coscienza, dicendo, che non è sacramentale: questo è un voltare le carte in mano.

Si dice, che la confession Generale periodica, era in altri tempi in uso in alcuni Ordini: si sa anche, che niuno di tali Ordini ha unita la manifestazione della coscienza al Superiore sotto una medesima epoca. Lo scoprimento del proprio interno è stato

racco-

raccomandato da' Padri, e praticato dai Cenobiti; ma non era istituito se non per consolazione e perfezione del Religioso, e non già per la distribuzione degl' impieghi, e pel governo dell'Ordine; e finalmente questa manifestazione non era congiunta coll' obbligo d' una confession generale: combinazione artifiziosa; dalla quale ne risulta nella Società 1. che la confessione diviene come forzata al Superiore, poichè se il Religioso gli apre fuori di confessione il suo interno; non è perciò dispensato dal confessarsi, e se si confessa da un'altro, resta per anco obbligato a ricorrere a lui per manifestargli la sua coscienza: 2. Che questa confessione serve pel governo esteriore sotto pretesto, che viene sostituita ad una manifestazione di coscienza destinata al medesimo fine, e che non dovrebb' esserlo: 3. Che il penitente nello stretto, in cui trovasi ridotto, si vede obbligato a dispensare del segreto sagramentale, o pure a ripetere fuori della confessione le circostanze dalle quali si vuole trar de' lumi pel governo; obbligazione, che non può essergli imposta senza un' abuso manifesto del Ministero.

Annotazione XLII.

E' sembrato convenevole al governo della Società non solo che il Prelato conosca i delitti ed i difetti di tutt' i suoi Religiosi per mezzo della manifestazione volontaria della loro coscienza, ma altresì per via della dinunzia matura de' loro falli rispettivi. Si domanda al Novizio nell'esame, s'egli acconsente di buon cuore, che tutt' i suoi con-

fra-

fratelli svelino al Superiore tuttociò, che scopriranno in lui di riprensibile, e che avranno inteso in qualunque maniera, fuorchè per via di confessione*. Exam. c. 4. §. 8. t. 1. p. 347. Lo stesso ripetesi nel sommario delle Costituzioni §. 9. & 10. tom. 2. p. 71. Nelle Costituzioni non se ne parla, ma la sesta Congregazione Decr. 32. & 33. p. 578. ha dato delle regole assai ample su questa materia, sì pel dinunziatore, e sì ancora pel Superiore, che riceve la dinunzia, le quali ripetonsi nelle Ordinazioni generali. T. 2. p. 266. c. 15.

Le Regole pel dinunziatore sono, 1. che tuttociò è difettoso, è materia di dinunzia diretta al Superiore, senza far precedere alcun avviso caritatevole, perchè ogni Gesuita, intorno ciò, ha rinunziato alla sua riputazione, ed al diritto divino e naturale, che obbligherebbe i suoi Confratelli a trattarlo con carità; che questa dinunzia abbraccia non solamente i falli, ma ancora i difetti, gli errori, e tuttociò merita censura o grave, o leggera; che si può rivelare al Superiore ciocchè si è saputo sotto segreto naturale, purchè non sia sotto sigillo di confessione, o pur fuori della confessione per via di segreta consultazione per la direzione della coscienza; che ciò si dice nella Regola, doversi dinunziare, massimamente se il Superiore lo comanda, dimostra abbastanza, non essere necessario l'ordine del Superiore, e che ogn'uno debb'esser disposto ad adempiere il ministero della dinunzia senz'aspettare un tal'ordine. Ciò resterà più dichiarato dicendo, che un Gesuita osserva la sua Regola dinunziando tutt' i suoi Con-

fra-

fratelli; ma che però non, è a ciò fare strettamente obbligato, se non se in due casi; 1. quando il delitto porta pregiudizio al terzo, o pure all' Ordine; 2. quando il Superiore lo comanda. In questi casi gravi il Superiore potrà obbligare il delatore a passare dalla dinunzia fraterna alla dinunzia giudiziaria. Bisogna altresì aggiugnere, che la dinunzia ha luogo anco quando il peccatore si è corretto; perchè posson esservi per anco delle misure da prendersi per impedire le ricadute. Suarez l. 10. cap. 9. §. 8. p. 758. Or ecco le regole per parte del Superiore: ei deve profittare dei lumi acquistati, ma guardarsi bene di non palesare il delatore, quando egli a ciò non dia il suo consentimento; e questi in certi casi sarà tenuto a darlo col debito però di provedere alla sua sicurezza.

Egli deve altresì osservare il segreto a quello, che viene dinunziato, e non manifestare il fatto se non a que' soli, che possono concorrere al fine, ch' è la correzione del Religioso, ed il ben comune della Religione. Egli può chiamare due testimonj per assistere alla correzione, ch' egli farà; consigliarsi intorno l' elezione dei rimedj, imponendone il segreto ai consiglieri; tentar ogni sorta di correzione verso il colpevole, evitando d' infamarlo; mutandolo di casa, privandolo del suo uffizio, scacciandolo dall' Ordine, avvertendo di addurre altre ragioni dell' espulsione: *sed alias, alia via cognitas, notas opponat, quæ ad illum dimittendum sufficientes sint in opinione aliorum: aut certe nihil dicat, nec det occasionem aliquam credendi, quod aliquid tale imponatur*

in

in pœnam delicti, quod omnino secretum est, nec alia via scitur, quam paternæ denunciationis. Congr. 6. Decr. 33. p. 579.

Questo metodo della Società intorno le sue fraterne dinunzie hà incontrate molte censure. Si oppone primamente al precetto del Vangelo, che fa precedere gli avvisi caritatevoli: „ Va e riprendi il tuo fratello da „ tu a tu " *inter te & ipsum solum* Matth. 18. 15; e quantunque l' obbligo di conformarsi ad un tale precetto cessi in certi casi specificati dal Gersone *de correpi. proc.* t. 2. p. 480.; non si può però convertir in Regola l' eccezione, e fare uno statuto direttamente opposto all' ordine della correzione fraterna da Gesucristo prescritto. Il Suarez risponde, che tutt' i Gesuiti hanno rinunziato quanto a ciò alla loro riputazione, ed acconsentito spontaneamente a questa diminuzione della stima, che potrebbe avere di loro il Superiore: rinunzia tanto più lecita quanto che attesa la traslazione del dominio delle loro persone; la loro riputazione appartiene molto più alla Società, che a loro medesimi, l. 10. c. 7. n. 18; dal che si raccoglie, che avendo essi rinunziato al diritto, che avevano di non essere dinunziati senza prima essere stati avvisati; non si fa loro alcuna ingiustizia con questa dinunzia diretta ed immediata al Superiore.

Si oppone in secondo luogo, che indipendentemente dal precetto di giustizia, la legge di carità non permette d' infamare presso del Superiore chi si potrebbe riprendere in segreto; e che la rinunzia da lui fatta del diritto alla sua fama, può bensì assolvere il delatore dall' ingiustizia; ma non già dalla mancanza di carità. Il Suarez medesimo

mo conviene nella massima generale; ma osserva, che questa legge di carità cede quì ad un motivo di carità più generale, e più perfetto, ch' è il maggior profitto dell' anima di chi è dinunziato, *ad majorem in spiritu profectum*, ed il ben comune dell' Ordine, n. 20. pag. 752. La ragione, con cui si prova, che la carità non resta violata, ma anzi per contrario meglio praticata, si è, che si dice nell' Esame, doversi fare la dinunzia per amore del prossimo, e per carità, *cum amore & charitate*; sovra di che narrasi, che avendo un certo Autore censurato apertamente l' uso della Società in una Somma di casi di coscienza, Gregorio XIII. volle esaminare la cosa da se medesimo, e dopo aver lette quelle parole, *con amore, e carità*, egli lodò molto la Società, e fece toglier dal libro questa cattiva critica, ibid. l. 10. c. 10. §. 1. Tutti quelli, i quali, come Gregorio XIII, si contenteranno d' alcune pie espressioni, non troveranno abuso alcuno nelle Costituzioni.

Il Bannes 2. 2. qu. 33. art. 4. critica questo metodo sotto un' altro punto di veduta egli pretende, che sia contrario ai principj del buon governo, perchè distrugge l' unione e la concordia tra i fratelli, ibid. Suarez l. 10. cap. 7. §. 6. I Gesuiti pensano ben diversamente, mentre nella quinta Congregazione hanno definito, egli essere di sostanza del loro Istituto, perchè non potrebbe sussistere senza di lui, Congr. 5. Decr. 58. p. 560. Questa definizione incoraggì i delatori sotto il regno dell' Aquaviva; ed i lamenti rispettosi.. che ne fece la Società nella Congr. 7. Decr. 12. p. 590. e 591. sembrano

no giustificare l'opinione del Bannes. Ella desiderò si stabilissero delle pene contro i calunniatori, e temerarj censori; che coloro, che danno degli avvisi falsi, dei quali non possono indicare gli autori, sieno riguardati essi medesimi come autori; che i Superiori non dieno orecchio a sospetti vaghi ed incerti; che non lascino gemere l'innocenza sotto i sospetti, ed i caluniatori nell' impunità: finalmente la Congregazione supplica il nuovo Monarca umilissimamente a metter freno ai delatori, *digneturque, delationibus modum statuere*. Ella desiderava altresì, se fosse piacciuto al Generale di accordarlo, che si mettesse qualche regola alle scritture. Questo decreto rassomiglia assai ai quinterni dei nostri Stati. Il Vitelleschi, volendo dare qualche soddisfazione alla Congregazione intorno tali articoli, adottò in parte questa specie di supplica: fu fatto conseguentemente il Canone 21. pag. 723, col quale viene ordinato, che i delatori debbano presentarsi direttamente ai Superiori immediati prima di ricorrere ai Superiori maggiori; che quando ricorrono ai Superiori mediati, aggiugneranno nelle loro lettere d'averne avvisato il Superiore locale, e che non n'è seguita la correzione; e se per motivi gravi dovessero invertire l'ordine prescritto, debbano spiegarne le ragioni, *ordinis transgressi causas aperiat*.

Queste precauzioni erano necessarie se non altro per liberare il Generale dal tedio importuno di tanti avvisi di minuzie e di cose frivole, *Prælatis esset molestissimum*, l. 10. c. 7. §. 21. p. 752 (poichè già non v'ha pericolo, che gli scappino le cose, che sono di

qualche conſeguenza), e per eſentarlo dalla veſsazione de' delatori indiſcreti. Il Suarez pretende, che queſt' obbligo di dinunziare non ſia impoſto indiſtintamente a tutti, ma che ſi eleggano alcuni ſpioni in particolare, che adempiono queſt' ufficio per la Comunità, ibid. Tutti nondimeno debbon eſser diſpoſti a fare da ſe medeſimi queſt' uffizio, ſe il caſo lo eſiga, principalmente quando il Superiore lo ordina, e ſenza ſuo Ordine in tutt'i caſi eſpreſſi nel Decr. 32. della Congr. 6. p. 577. che nomina tutt' i delitti di conſeguenza; e diſtintamente quanto ſi dice, ſi trama, o ſi opra contro l' Iſtituto, vale a dire contro il Diſpotiſmo del Generale.

Io ho eſpoſti gli uſi della Società intorno la dinunzia, ora aggiugnerò poche rifleſſioni. S. Tommaſo definiſce come regola generale, che l' ordine della correzione fraterna ſtabilito dal Vangelo debb' eſsere oſservato nello ſtato religioſo. *Si ego ſcio, quod frater per me corrigitur, tunc non debeo hoc denuntiare Prælato*. Soggiugne contuttociò, che ſe il Superiore può fare più utilmente queſta correzione fraterna, ſarà lecito in certi caſi ricorrere direttamente a lui ſenz' alcun previo avviſo; ma a lui come amico del peccatore, e non già come Prelato, ſecondo l' eſpreſſione del Gerſone. Suarez lib. 10. c. 9. §. 8. Il perchè S. Tommaſo eſige, che il Superiore ſia pietoſo, diſcreto, uomo ſpirituale, caritatevolmente diſpoſto verſo l' accuſato: ed il Suarez non nega, eſſere neceſſario peſare le circoſtanze, e che la dinunzia precipitata, quantunque d' un fatto vero, poſſa eſſere talvolta peccato mortale. Ibid. §. 17. p. 760.

p. 760. Posti tali principj , è difficile nella pratica della Società il poter giustificare 1. la generalità della Regola , 2. l'oggetto della Regola , che è il governo del Corpo ; di maniera che il Superiore riceve la delazione non come amico del peccatore , ma come amministratore : 3. gli effetti di questa Regola , che possono arrivare fino a far discacciare dall'Ordine , giacchè nella Società non si ricerca alcuna forma giudiziaria per ispogliare un Religioso del suo stato : quindi non si può separare nel Superiore la podestà d' amministrazione dalla podestà giudiziaria . Dal che io conchiudo , che la dinunzia si fa al Superiore non come ad amico , ma come a Prelato , che governa , che giudica , che punisce senza formalità ; il che viene condannato da S. Tommaso , da Gersone , e da tutt' i Teologi , senza parlare del Bannes , il quale trova un tale statuto contrario ai veri principj del governo , ch'ei suppone dover stabilire la confidenza e la buona armonia tra i sudditi . Il Bannes non era Machiavellista .

Il Suarez ha difeso con tutte le sue forze nel decimo libro della sua opera , 1. il governo singolare della Società , e l'autorità enorme del Generale , 2. la sua perpetuità , 3. l'istituzione e destituzione arbitraria dei Superiori locali senza prefissione di tempo , 4. la sforzata manifestazione della coscienza al Superiore ogni sei mesi , o pure ogn'anno : impiega finalmente quattro capitoli a difendere la mutua dinunzia . Egli aveva procurato di giustificare nei libri precedenti l'ubbidienza cieca , la povertà illusoria , il difetto di reciprocità nei voti , la necessità

di reiterare le confessioni fatte colle debite maniere, ed una folla d'altre costumanze. Ciascun capo dell'Istituto abbisogna d'una ben penosa apologia. Si scorrono diligentemente gli Ordini antichi ed i moderni per rintracciar qualche cosa di somigliante, senza considerare, che tutto quello, che è sospetto negli altri Ordini, è portato agli ultimi eccessi nella Società, e lo diviene ancor più per l'unione, che ha, colle altre disposizioni ugualmente viziose, le quali o non trovansi altrove, oppure altrove trovano un correttivo in una più pura alleanza. L'unione e la simultà d'una moltitudine di leggi, che, anche considerate separatamente, han tutte dell'inconveniente, e del pericolo, è quella che reca spavento e terrore.

Io potrei dimostrare, se ve ne fosse bisogno, che l'Apologista in più capi elude la difficoltà: per esempio, in questo Capo, egli non giustifica la violazione del segreto naturale, se non pel luogo comune del bene della anime.

Il Gesùita è tenuto a dinunziare il suo Confratello, il quale lo ha consultato per modo di direzione, e che ha obliato d'imporgli il segreto; che se poi non è stato consultato per modo di direzione, è obbligato a dinunziarlo ad onta del segreto naturale promesso, ed anco giurato. Acciò sia proibita la delazione è necessario che copulativamente sia stato imposto ed accettato il segreto, e ciò sia stato per modo di attual direzione, l. 10. c. 7. §. 23. La sola risposta si è, che la Congreg. 6. can. 10. §. 1. ha deciso, che la rinunzia de' Gesuiti alla loro riputazione a favore della Società, è quasi tota-

le,

te, *amplissimam*, e che essendo stata fatta una tale rinunzia pel bene delle anime, debb'essere interpretata d'una maniera ampla ed estesa.

Annotazione XLIII.

E' sembrato necessario pel Governo della Società, e per l'unione dei membri tra se stessi e col loro capo, che la loro mutua corrispondenza fosse conservata, e fomentata con un commercio di lettere vivissimo, e frequentissimo. Const. 4. c. 17. §. 7. p. 400. Const. 7. c. 2. §. 2. p. 417. Const. 8. c. 1. §. 9. t. 1. p. 424. & in Declar. I, L, M, N. p. 426. Congr. 3. Decr. 7. & 33. & tom. 2. p. 125. & seq. p. 281. & 282. La maniera, colla quale la Regola in questa parte si eseguisce, nulla lascia a desiderare; e se la perfezione, e la santità di un'Ordine dovesse misurarsi dalla quantità delle lettere, che si scrivono e si ricevono, niuno mai Ordine potrebbe lusingarsi d'esservisi approssimato quanto la Società. Indipendentemente dalla corrispondenza dei Provinciali co' loro inferiori, e delle Provincie fra di loro, cioché il Generale solo riceve di relazioni, di catalogi, di fatti circostanziati, e di scritture d'ogni specie per la nuda esecuzion della Regola, senza contare l accidentale, è incredibile. Questo è il solo Ordine, per quanto si sa, in cui ciascun Superiore abbia sovra se stesso, ed a' suoi fianchi dei Religiosi incaricati di censurarlo, e di rendere un conto periodico di sua condotta, e di sua amministrazione. Il Generale nel segreto del suo gabinetto deve veder tutto, e saper tutto; avvisi circostan-

 ziati,

ziati, relazioni minutiſſime, che ſi ſuccedono le une le altre ſenza interruzione, pongono inceſſantemente ſotto i ſuoi occhi tutto quello, che può intereſſare la Società o ſia al di dentro, o ſia al di fuori, vale a dire, tuttociò che paſſa o ſi fa nell' uno e nell' altro Emisfero. Quando gli vien ſcritto alcuna coſa concernente gli Eſterni (1) e' neceſſario miſurare i termini, di modo che ſe anche le Letrere vengano intercettate o aperte da perſone intereſſate, non ſi venga in cognizione dell' affare, Form. ſcrib. n. 25. p. 127. ma la più ſicura ſi è ſervirſi di ciffre convenienti a lui, n. 18. Il Generale conoſce per

(1) Un Geſuita collocato preſſo un Prelato o altro perſonaggio di conſiderazione deve riferire al Superiore ciocchè ha fatto. Reg. commun. 44. t. 2. p. 78. Queſti ſcritti ſervono poi di materia per le Lettere Periodiche, o per le Lettere ſtraordinarie. Vi ſi deve parlare dei fatti importanti, che non conviene ſieno ignoti al Generale, abbenchè affatto ſtranieri alla Società, *a nobis licet remotam* t. 2. p. 128. n. 29. Non ſono da obliarſi i nomi, e le circoſtanze, n. 30. Ibid. Il Generale deve ſapere i nomi degli Scolari, Penitenti, e Congregazioniſti, t. 2. p. 339. num. 9. Debb' eſſer iſtruito del numero, progreſſi, e talenti degli Scolari, t. 2. p. 83. n. 59. & p. 128. delle perſecuzioni e contradizioni ſofferte dalla Società in occaſione di Caſe, e Collegj, tom. 2. p. 128. n. 29. In una parola di tuttociò, che intereſſa direttamente la Società, e di tuttociò non la intereſſa in conto alcuno. Ibid. n. 29. & 30.

per nome, e cognome, per iſtato e carattere tutti quelli, che ſono diretti dai Geſuiti, quelli, che ſono affigliati nelle loro Congregazioni, i loro amici e nemici; vale a dire tutti quelli, che hanno qualche eſiſtenza nella Società civile. Egli conoſce a fondo il genio, le virtù, ed i vizj dei principali attori della ſcena del mondo, il forte ed il debole di ciaſcun governo, gli umori, che fermentano nelle Corti, e nei popoli; e queſt' uomo iſtruito a puntino di tuttociò, che vuol ſapere, diſpone in un batter d'occhio dei teſori, del credito univerſale, e delle forze della Società, del credito locale, ch' ella s' è acquiſtato in ciaſcuna Nazione, e del credito particolare di ciaſcuno de' ſuoi membri nelle parti ſubalterne di ciaſcun Stato.

Aggiugniamo, ch' egli diſpone in ogni Regno di parecchie migliaja di ſudditi pronti ad eſeguire tutt' i ſuoi voleri; i quali non ne riconoſcono altri, ed i quali li fanno adottare da tutti coloro, dei quali hanno ſorpreſa la confidenza, ed il cui numero è infinito. Io non terminerei mai queſta pittura, e non potrei che indebolire quel tanto, che è ſtato detto nel conto reſo in Rennes pag. 215. e ſeguenti. Il tutto è già diſpoſto e preparato per le pericoloſe coſpirazioni nei tempi torbidi e procelloſi; e nei tempi più tranquilli queſt' è un intrigo permanente, ſotto i cui ſtendardi vengono ad arrolarſi intriganti d' ogni ſpecie, ed il quale coi rami della ſteſſa cabala trova ſovente dell' appoggio negli Stati vicini. E' evidente il pericolo dello Stato, e queſta podeſtà ſoſpetta alla tranquillità interiore, è ben ſovente incomoda per gli eſtrinſeci affari. Le

Costituzioni vogliono, che il Generale sia neutrale fra gli Potentati: questo articolo è malissimo osservato; egli è giustissimo, perchè un tale accessorio può in certe circostanze mettere del peso nella bilancia politica. Quai mezzi non ha egli per servire un Principe a pregiudizio d'un'altro a cagione delle sue corrispondenze, della copia degli spioni, e dell'oro, di cui dispone, e dell'influenza pericolosa de' suoi intrighi in varie Corti?

Se da questi grandi oggetti passiam noi ad altre considerazioni meno importanti, non sarà cosa inutile il riflettere sulla spesa enorme, a cui deve soccombere la Società per la conservazione di questa macchina politica. Come avrà ella potuto soffrire un sì enorme dispendio senza il commercio? Le spese delle Poste pel solo Generale, senza computare i Corrieri, *litterarum latores* t. 2. p. 65. n. 11. formano una gran somma, secondo il computo d'una memoria fatta più di cent'anni fa; e per altro quella è la minore. Da quì nascono quelle contribuzioni, e quelle collette, che consumano bene spesso le rendite delle Case, e le beneficenze dei divoti della Società. Vi furono dei lamenti nella seconda Congregazione, perchè si faceva escire dal Regno l'Oro per trasferirlo a Roma; la Congregazione promise di mettervi rimedio, ma la parola non è stata mantenuta. Non occorre aspettarsi di ricevere gran lumi intorno tali collette dalle Costituzioni. Il Generale è il supremo amministratore dei beni dell'Ordine, egli è quello, che dispone di tutte le rendite per mezzo de' suoi delegati; egli ne separa ciocchè vuole per la cassa delle spe-

le spese comuni, ed egli non vuole far sapere a noi il metodo che tiene, per la direzione delle sue finanze: sappiamo soltanto per via delle Costituzioni, che, ciocchè vien speso per l'utilità comune di molti, debb' essere sborsato a proporzione da tutti gl' interessati. Const. 4. c. 2. in Declar. E. F. p. 382. Const. 9. c. 3. t. 1. §. 16. pag. 438. & c. 6. §. 12. p. 444. Congr. 2. Decr. 81. & 82. p. 501. & t. 2. p. 65. n. 11. Il Generale può far dei regali alle persone estere per la gloria di Dio, Const. 9. c. 4. in Declar. D. p. 440. anche questa è materia di contribuzione, perchè tuttociò il Generale spende o dispensa per la gloria di Dio, debb' essere pagato dalle Case, e Collegj, che hanno rendite. Egli è mendicante in se stesso; e le sue liberalità non posson essere cavate, che dai beni dell' Ordine; di cui egli è dispensatore; ne v' ha altro fisco, che la cassa comune. I Provinciali, che sono suoi fattori e commissarj, hanno anch' essi una specie di fisco, e levano delle contribuzioni. Loro viene raccomandato di non aggravar troppo i Collegj, se ciò non fosse pei bisogni urgenti dei Noviziati, Congr. 7. Decr. 82. t. 1. pag. 607. & t. 2. p. 341. n. 2. Il Provinciale deve piuttosto soccorrerli di quanto ha in suo potere, *quin magis ex iis, quæ in potestate sua habent, eorum indigentiam sublevent*. Ma quali sono i fondi, che ha in mano il Provinciale (1) per sollevar i Col-

(1) La Congregaz. 7. dei fondi lasciati alla disposizione del Generale parla così; *Quod si quæ domus ob majorem hospitum concursum, rerumque temporalium tenuitatem subsidio egere vide-*

i Collegj? Onde ne ha egli il modo? Tutto è mistero in questo Ordine. Nella Società vi sono certamente i tributi fissi ed ordinarj; ma è verisimile, che nelle contribuzioni straordinarie il Generale non esiga secondo la proporzione aritmetica; ei prende ove trova. La Società non ha che una sola mensa, e non forma, che una casa, *una domus*. Il suo accrescimento, la sua gloria, la sua difesa nei paesi, ov'è combattuta, è causa comune. La maniera di contrattare è d'un gran giovamento in tali casi inopinati. Il Preposito creato dal Generale, che non rende conto se non a lui, o ai suoi delegati, Const. 4. c. 2. §. 5. p. 381. prende ad imprestito danaro, e lo trasmette nelle sue mani. Ecco l'origine dei debiti, che trovansi quasi da pertutto con gran maraviglia dei creditori, e del Pubblico, che non calcolano in ciascuna Città se non le rendite dei Gesuiti, le liberalità, che han ricevute dalli benefattori, e la spesa, che fanno nei luoghi ove sono, senza valutare le spese generali dell'Ordine, ed i tributi che passano a Roma: il perchè si può ben dire, che ciascun Stato paga ben cara una Scuola di fanatismo, un seminario d'intriganti, e la perdita di molti buoni sudditi, i quali, altrove collocati, renderebbero degl'utili servigj.

CA-

viderentur, poterunt Provinciales ex eis, quæ libere eorum dispositioni distribuenda relinquuntur pro onerum gravitate ac varietate, loco illi succurrere, quam rem P. nostro commendandam censuit. Congr. 7. Decr. 18. p. 593.

CAPO XI.

Morale della Società.

E' impossibile di non riconoscere nel codice della Società quella prudenza secondo la carne (1) sì portata in trionfo da un celebre Cardinal Gesuita , e ch' ei pretende essere tanto necessaria al mantenimento degli affari della Religione , per conoscere colle regole della politica il ben pubblico , che Gesucristo ha avuto in vista nell' istituzione della sua Chiesa. (*)

La politica , che ha per oggetto il ben pubblico, il più nobile di tutt' i beni , è la prima e suprema virtù morale . (2) Questa scienza essenziale ad ogni governo s' acquista colla pratica degli uomini , e degli affari del mondo . (*)

La Chiesa considerata come Corpo politico (*) debb' essere retta conformemente ai principj conosciuti per i migliori da tutt' i Saggi dell' antichità ; perchè Gesucristo è la sorgente di tutta la vera savièzza , e non vi sono

(*) *Veggasi l' Annotazione XLIV.*
(*) *Veggasi l' Annotazione XLV.*
(*) *Veggasi l' Annotazione XLVI.*
(1) Ist. del Concilio di Trento , introd. cap. 6. n. 3. l. 1. c. 25. n. 13. l. 5. c. 16. n. 3. l. 6. c. 4. n. 6. & 7. l. 9. c. 9. n. 15. l. 16. c. 10. n. 9. l. 21. c. 6. n. 9. l. 23. c. 3. n. 30.
(2) Ibid. l. 5. c. 16. n. 3.

sono due saviezze, una opposta all' altra : Aristotele (*) ha conosciuto il ben pubblico ai raggi di questo lume ; e se questo Principe de' Filosofi ritornasse in questi tempi al mondo col divino Platone, essi converrebbero insieme, non esservi mai stato verun Impero che fosse meglio coltivato, più nobile, e più virtuoso di quello della Repubblica Cattolica sotto la dominazione del Papa. (1)

I Saggi del mondo (2) capaci soli di governare secondo il medesimo Gesuita, non si perdono in specolazioni chimeriche, intorno esempi (*) e regole antiche, che sono inapplicabili allo stato presente. Essi studiano le inclinazioni d' una natura imperfetta, per concertare tutte le loro politiche operazioni sulla sicureza del sucesso : (*) disprezzano la rozzezza d' un zelo indiscreto e riformatore, (3) e si adattano alla debolezza umana per far servire i rispetti umani, e le umane ragioni agl' interessi di Dio ; e della umanità tolerano a tempo e luogo il male, (4) dal quale ne deve risultare un bene.

Le

(*) *Veggasi l' Annotazione XLVII.*
(*) *Veggasi l' Annotazione XLVIII.*
(*) *Veggasi l' Annotazione XLIX.*
(1) Ibid. l. 12. c. 3. n. 9. . . . . Ella avicina gli uomini alla condizione degl' Angioli. l. 1. cap. 25. num. 23.
(2) Ibid. lib. 2. c. 6. n. 7. cap. 7. n. 9. e sequent.
(3) Ibid. Introd. c. 10. n. 1.
(4) Ibid. l. 2. c. 6. n. 7. e c. 8. n. 9. e 10.

Le ricchezze, la pompa, (*) gli stessi piaceri (*) entrano in questo sistema di Religione, perchè il bene universale è la misura di tutti gli giudizj politici, ed il governo migliore è quello, che più sicuramente conduce gli uomini allo scopo comune a tutti, d'essere felici in questo mondo, e nell'altro. (1)

L'Autore della natura ha consultato questo desiderio impresso di sua mano in tutt'i cuori, alloraquando ha istituito nella cristiana Repubblica una Monarchia universale, ed assoluta. Il Papa è il Magistrato supremo, ed il Principe sovrano sovra la terra. (2) I Principi secolari non posono lagnarsi di questo freno salutare (3) imposto alla loro potenza, poichè egli contiene anco i popoli nella soggezione. Questa forma di governo essendo la più perfetta, e più propria a promovere l'universale felicità secondo i migliori Filosofi, non si può dubitare che non sia stata preferita (4) da Gesucristo nella formazione della sua Chiesa.

Questa è la gloria terrena del Principato del Papa, cui i Francesi, la fede de' quali non è depurata (*) col Tribunale dell'Inqui-

(*) *Veggasi l' Annotazione L.*
(*) *Veggasi l' Annotazione LI.*
(*) *Veggasi l' Annotazione LII.*
(1) Ibid. lib. 8. c. 17. n. 5.
(2) Ibid. lib. 6. c. 7. num. 2, e l. 7. c. 14. num. 3.
(3) Ibid. lib. 12. c. 3. n. 10.
(4) Ibid. l. 1. c. 25. n. 15. l. 6. c. 3, n. 1. e seq. l. 8. c. 17. n. 10. l. 9. c. 16. n. 4.

quisizione, combattono con errori sediziosi; e distruttivi della gerarchia, *ad abbattere la Monarchia .... e levar lo splendore e l'imperio della Corte Romana*.

Per opposto i Gesuiti, secondo la testimonianza del medesimo Cardinale, difendono con tutte le loro forze questa Monarchia riconoscita da S. Ignazio, e dal Lainez. (*) Quindi la Corte di Roma nulla di meglio può fare, che stabilire da per tutto l'Inquisizione (1) e moltiplicare, per quanto sia possibile, i Collegj dei Gesuiti, (2) acciò ai fanciulli di tenera età sieno insegnate le vere massime.

Tale è, o Signori, il nuovo Vangelo, che viene rimproverato (3) al Pallavicino d'aver messo fuora nella sua Storia del Concilio di Trento, e da lui imparato nella Scuola della Società. Non dobbiamo per tanto maravigliarci, che de' falsi Dottori sforzinsi di sottrarre agli occhj de' fedeli l'antico e vero Evangelio. Questo libro divino, fonte d'ogni virtù cristiana, non è più fatto, che per la faccia de' figlivoli d'Adamo: i Sapienti del secolo, i Religiosi politici secondo la carne sanno accomodare la forma secon-

(*) *Veggasi l'Annotazione LIII.*

(1) Ibid. l. 14. c. 9. n. 4. e 5.

(2) Ibid. l. 15. cap. 7. n. 10. l. 20. c. 4. n. 3. & c. 11. n. 5. l. 24. c. 6. n. 6.

(3) I nuovi lumi politici, o sia l'Evangelio nuovo del Cardinal Pallavicino. Mem. attribuita dal Moreri a M. le Noir, Teologo di Sées.

condo le disposizioni della materia, (1) vale a dire , sanno far piegare la Morale e le Leggi secondo l' umore, i pregiudizj , e le inclinazioni dei popoli, e governare gli uomini com' eglino sono , (2) non come dovrebbero essere per rapporto ad un Dio Creatore, e ad una eternità di pene , e di premj .

In questo Vangelo di nuova stampa si conta poco sugli ajuti della grazia ; le disposizioni per avvicinarsi a Dio, non son difficili, basta temer le pene per meritarsi la riconciliazione . L' amor di Dio più non è necessario per rimettersi in grazia ; il potere del Confessore nel Tribunale di penitenza supplisce a tale mancanza , e questo è un tratto della politica religiosa , aggiugnere all' autorità del Giudice , che riconcilia , quanto manca di disposizione indispensabile del penitente : quindi gli uomini sono invitati ad accorerre in folla al Tribunale , il che stabilisce il Regno terrestre della Chiesa .

AN-

(1) Ibid. l. 2. c. 6. n. 7.

(2) *In questa feccia d' Adamo* . Introd. c. 8. n. 2. l. 9. c. 9. n. 8.

ANNOTAZIONI

Citate in questo Capitolo IX.

Annotazione XLIV.

Gesucristo ha formata la sua Chiesa nella maniera la più conveniente per assicurare la felicità temporale ed umana dei Fedeli. *Potremo* (sono parole del Pallavicino nell' Istor del Conc. di Trento l. 1. c. 25. n. 15.) *avvederci*, *che Cristo ha formata la sua Chiesa in quel modo*, *che è più conforme eziandio all' umana felicità dei fedeli*. La politica ben intesa, che è quella de' dotti, è la suprema virtù morale, perchè ha per oggetto il ben comune: *politica vera intesa dagli scienziati*, *la quale è la suprema delle virtù morali*; *essendo ella uno studio del ben comune*. l. 5. c. 16. n.° 3. Questi scienziati sono quelli, che conoscono il mondo, *periti del mondo*. l. 1. c. 4. n. 6.

Annotazione XLV.

Adriano VI. era un eccellente ecclesiastico, versato nella Teologia, esemplare ne' suoi costumi, senza ambizione, senza interesse della carne, e del sangue; ma gli mancavano le parti essenziali per un Papa, egli non possedeva la politica dei sapienti del secolo. L' artifizio essendo come naturale ai Cortigiani, egli era troppo aperto, e troppo franco riguardo agl' Italiani. Ibid. l. 2. c. 2. n. 6. c. 3. n. 4. c. 7. n. 9. & seq. Zelante, anzi troppo zelante della riforma ei non

s' ac-

s'accorse, che i suoi pii dissegni erano idee astratte, perchè la forma non era proporzionata allo stato della materia: *che i suoi zelanti dissegni erano idee astratte bellissime a contemplarsi; ma non forme proporzionate alle condizioni della materia*. l. 2. c. 6. n. 7. I di lui predecessori, come Leone X ed altri, dei quali sembrava biasimare l'amministrazione, gli erano superiori nell'arte del governo; eglino avevano delle virtù meno utili alla salute di chi le possiede, ma forse più utili alla salute pubblica l. 2. c. 7. n. 10. Acciocchè la santità si conservi nei sudditi, la santità è meno necessaria che la prudenza in chi governa. Ibid. Una probità mediocre unita ad una gran prudenza, è migliore per governare di quello sia molta santità, e poca prudenza.

Annotazione XLVI.

La podestà data da' Gesucristo alla sua Chiesa, è tale quale si conveniva ad una condotta umana secondo *l'Amico*. La prudenza politica deve presiedere al suo governo, ed alle sue leggi, *prudenza politica*. Pallav. l. 21. cap. 6. n. 9. Lo storico riferisce questa massima come appresa dalla bocca del Laynez.

Annotazione XLVII.

Noi siam tenuti ad Aristotele della dichiarazione di parecchj articoli di Fede. Ibid. l. 8. cap. 19. n. 13. Questo detto è un'Ironia di Frà Paolo; ma il Pallavicino l'adotta, e prova, che il Censore ha detto più vero

di quello non pensava. *Il quale*, dice, *se non si fosse adoprato in distinguere con diligenza i generi delle cagioni*, *a noi mancherebbono molti articoli di fede*. Ibid.

La Società ha abbracciata la filosofia d'Aristotele come più utile alla Teologia. Congr. 16. Decr. 36. p. 685. Per questa stessa ragione Lutero voleva distruggere la riputazione di questo Filosofo. Pallav. l. 1. cap. 8. n. 13. Il disprezzo della sana Filosofia d'Aristotele è stato per questo Eresiarca una sorgente di vaneggiamenti, e questa è la cagione, per cui la sua setta ha avuto poca stima, e non ha prodotto se non Scrittori mediocri. Ibid. l. 1. c. 17. n. 4. Essi preferirono alla dialetica degli Scolastici l'erudizione delle lingue greca ed ebraica l. 1. c. 23. num. 5.

Annotazione XLVIII.

Il Pallavicino domanda ai riformatori, se sarebbe cosa ragionevole il ritornare all'architettura gotica, ed all'antica musica nelle Chiese. Ibid. l. 6. c. 4. n. 6. altri tempi, altre costumanze. l. 23. c. 10. n. 8. Il Nunzio Aleandro rispondendo a coloro, che opponevano gli esempj della primitiva Chiesa diceva, che secondo tali principj, si potrebbe proporre agli uomini di ritornare al nutrimento delle ghiande. Ibid. l. 1. cap. 25. n. 17. Il Pallavicino appella que' primi tempi di persecuzioni e di sofferenza l'infanzia della Chiesa: l. 8. c. 17. n. 2. & seq.

Annotazione XLIX.

Iddio non vuole togliere dalle nostre anime le inclinazioni innate, nè esigere in genera-

nerale una santità eroica. l. 1. c. 25. n. 20. Posti tali principj conviene moderare le leggi della disciplina Ecclesiastica. Ibid. & l. 21. c. 6. n. 9. Deve la Chiesa ad esempio di Dio medesimo nell' antico Testamento accomodarsi alla debolezza degli uomini di questo secolo .... è necessario, che la Chiesa adeschi alla milizia ecclesiastica dei soggetti colla speranza dei temporali vantaggi, l. 9. c. 9. n. 10. e se si considerasse la cosa più addentro, si troverebbe, che in quell' antica Chiesa sì decantata, i Cherici non avevano meno ereditato dal vecchio Adamo dei moderni. l. 9. c. 9. n. 8. Se la Chiesa antica per la vittoria degli ostacoli aveva più Santi, questa dei nostri tempi colla sua maggiore facilità ha un maggior numero di Fedeli salvi. l. 1. c. 25. n. 20. Se ne deve forse argomentare, che abbia perduto del suo valore? All' opposto s'è di molto aumentata: *adunque la Chiesa è calata di pregio? Anzi è cresciuta a moltissimi doppi* — l. 9. c. 9. n. 9. sono favole di vecchiarelle questa concorde, e questa eminente santità dei primi Fedeli. l. 6. c. 3. n. 3.

Annotazione L.

E' necessario, che la Corte di Roma abbia dello splendore, e che possa distribuire delle ricompense, ed è cosa utile in qualche maniera al pubblico riposo, che non sieno sempre date al più degno. Se il maggior merito avesse una preferenza sicura, sarebbe troppo grande l'umiliazione di quelli, che non l'ottengono. l. 1. c. 25. n. 21. Ella è una specie di consolazione il

poter accusare la fortuna come nemica della virtù. Ibid.

La magnificenza nei sagri Templi è utile per invitarvi il popolo per mezzo de' suoi sensi, e fare che si unisca il piacere alla divozione n. 19; negli edifizj pubblici ella s' accorda con la politica. Il lusso privato negli Ecclesiastici debb' essere perdonato. Succede nel governo ecclesiastico come in tutti gli altri, si può piuttosto desiderare, che sperar la riforma, e per altro la Corte di Roma loda incessantemente la povertà volontaria, e fulmina la scomunica contro quelli, che la disapprovano o la riprendono. n. 20. Il Pallavicino osserva sovra tutto, che la politica non permetteva alla Corte di Roma d'accordare la riforma alla rivolta, l. 2. c. 6. n. 8. E' vero, soggiugne, che questa considerazione non era un' ostacolo alla correzione di certi abusi necessarj per conservare la riputazione, e per impedire i malcontenti d' unirsi co' ribelli; ma bisognava vi si procedesse con sì saggi temperamenti, che si vedesse la volontà di solevare i sudditi ubbidienti e sottomessi, e non la debolezza, che dà soddisfazione a quelli, che hanno scosso il giogo dell' ubbidienza. Ibid. Questo è ciocchè Roma ha fatto, quando l' intera separazione degli Eretici non lasciava più luogo a sospettare, ch' ella avesse in vista l' interesse di ricondurli nel suo seno. Ibid. Tutta questa sapienza profana rassomiglia assai più al Vangelo d' Aristotele, che a quello di Gesucristo.

Annotazione LI.

Sarebbe cosa assurda voler trovar presentemente nei Concilj l' antica semplicità. l. 6. c. 4.

c. 4. n. 6. Quindi è, che l'Istorico Gesuita crede non essere mal situato nella sua storia il racconto delle feste fatte dai Legati a Filippo II. in una piccola isola dell' Adige lontana trecento passi dalla Città di Trento; egli descrive con compiacenza il Palazzo, che fu drizzato, il festino, la musica; ed il ballo, nel quale il Principe medesimo danzò, e le giostre, e i giuochi, ne' quali furono rappresentate le prodezze cavalleresche dietro alle finzioni allora recenti dell' Ariosto. Amelot de la Houssaye nella prefazione della traduzione dell' Istoria del Concilio di Trento di Frà Paolo, dice avere in ciò errato il Pallavicino, sotto pretesto che Filippo II. si era vantato di non aver mai in vita sua ballato. Non si aspetta certamente una tal disputa nell' Istoria d'un Concilio.

Annotazione LII.

L'error principale, che il Pallavicino rimprovera ai Francesi, è l'opinione della superiorità del Concilio sovra il Papa. Questa è una sentenza sediziosa, erronea, pestilente, e scismatica. l. 6. c. 7. l. 9. c. 16. n. 4.... l. 16. c. 10. n. 4. l. 19. c. 11. n. 5.

Annotazione LIII.

Il Laynez nella sessione del dì 16. Giugno 1563, lasciandosi trasportare dal suo zelo contro le nostre massime, attribuì le disgrazie, onde la Francia era allora travagliata, ad un giusto gastigo della specie di scisma

da lei fatto pel suo attaccamento al Concilio di Basilea. l. 21. c. 6. n. 11. Il Laynez è l'eroe del Cardinale Pallavicino.

CAPO X.

Proseguimento della Morale Dottrina micidiale.

PER giudicare del nuovo Vangelo dai frutti, ch'egli ha prodotti, basta la breve Raccolta fatta per ordine d'un Augusto Senato, ch'egli ha avuto attenzione di trasmettervi in forma la più autentica, sulla ricerca da noi fatta a nome vostro, in cui resta svelata e posta in chiaro lume la Dottrina sanguinosa di questi pretesi sapienti secondo la carne.

Io vorrei pure torcer altrove gli sguardi per non veder tali orrori, che già vi son noti; ma un'oggetto troppo interessante fissa l'attenzione del mio ministero: questo è quel sistema orribile, che mette in compromesso la sagra persona dei Re, e che arma mani sacrileghe contro l'Unto del Signore.

Dietro le massime d'una Religione diversa, e d'una differente Dominazione, Roma Pagana lodò altra volta le cospirazioni ordite contro Tiranni usurpatori; esaltò altresì come eroi e liberatori quelli, cui la Dottrina Apostolica riprova come omicidi ed assassinj; non potendo verun mortale in alcun caso, se ciò non sia per pubblica autorità,

rità, o per legitima difesa di se medesimo, toglier la vita ad un altro per quanto cattivo ei sia , *non occides* . (*) Ora Cristiani più nodriti colla lettura degli Autori profani , che collo studio del Vangelo, e de' Padri hanno rinovata fra noi questa Morale pagana . Questo è il primo rimprovero, che può farsi ai Gesuiti ; ma essi son passati più oltre , e supponendo, che un Principe legitimo abusi del suo potere , il che appellano tirrannia d'amministrazione , lo sagrificano alla medesima sorte . Ma la maggiore e la più rea di tutte le tirannie è quella , che un Principe cristiano esercita contro i diritti della Chiesa, e gl' interessi della Religione.

Questo è il punto massimamente , ove si voleva arrivare; e questo è in pratica il massimo pericolo di tali mostruose opinioni . Non è già nelle nostre costumanze, che Principi legitimi sieno tiranni di fatto dei loro Sudditi , e che i Sudditi armino le loro destre contro il lor Sovrano per un trasporto fanatico del loro patriotismo. Sta scritto dapertutto, che dobbiamo rispettare l'autorità sovrana , anco quando se ne abusa , e che non è lecito , di ressistere a quelli , che ne son rivestiti , eziandio quando ci opprimono. E chi è mai quell'uomo, che voglia esporsi ad una morte certa fra terribili supplizj , ed alle pene eterne nell' altra vita per vendicarsi di qualche mal temporale da lui sofferto?

Non è già lo stesso della pretesa tirannía contro la Religione . Un Principe il più
F 4 giusto,

(*) *Veggasi l' Annotazione LIV.*

giusto, il più caro, il più religioso può ad ogni istante comparire rubello alla Chiesa agli occhj d'un fanatico insensato; ed essendogli proposta la ricompensa de' godimenti Celesti in luogo delle pene, che lo aspettano, il timore de passaggeri supplizj non trattiene più una testa piena di sicurezza d'una felice eternità.

Io mi veggo in obbligo di attestarlo, o Signori, i principj e le massime di quest' orribile fanatismo sono state costantemente sparse dagli scritti dei Gesuiti. Il Suarez, loro oracolo, ha dichiarato apertamente, che *in hac causa unum sumus*. Molti de' loro Autori confermano questa dottrina con massime republicane e sediziose; altri con opinioni detestabili intorno l' omicidio in generale (*): trovansi su tutti questi punti delle maniere di dire differenti nei loro scritti; ma han tutti un sistema comune; quest' è l' autorità della Chiesa e del Papa, ch'è il Monarca sovra tutti i Reami della Cristianità (*).

Posto un tal principio, ecco che esiste un' autorità superiore, ch' essendo stabilita per vegliare sovra tutto il gregge, spoglia d' ogni sua autorità il Magistrato politico infedele a Dio e rubello alla Chiesa. Il Papa in virtù della podestà indiretta, ripiglia, per così dire, la Corona, che toglie al Principe correttore de' suoi sudditi, e dispone pel bene della Religione, del Trono e della vita medesima del colpevole. Non

(*) *Veggasi le Annotazioni LVI, LVIII, LIX, e LXX.*

(*) *Veggasi l' Annotazione LV.*

Non è permesso ai Cristiani secondo il Bellarmino di tolerare un Principe, che strascina i suoi sudditi nell'eresia, o nello scisma. Questa massima si deduce da' principj ancor più estesi (*) . Tocca al Papa a giudicare se vi sia scisma, o eresia ; ei deve reprimere un tal Principe per qualunque via gli sembrerà necessaria, *omni ratione* , *ac via* : ma emanata la sua sentenza , agli altri deve lasciarne l'esecuzione , *executio ad alios pertinet* : e quali sono questi esecutori? Altri Principi , che saranno stati investiti del Reame tolto al reo ; o pure in loro mancanza i particolari , che si sagrificheranno per questa specie di Crociata , e che diverranno giusti ministri dei decreti dell' autorità superiore,

La conseguenza è quì necessariamente connessa col suo principio . Se la podestà indiretta è stata necessaria al governo della Chiesa , per assicurarsi dei cattivi Principi capaci di pervertire i loro sudditi ; e parimenti necessario allo stesso governo , che il Papa abbia il potere di far eseguire le sue sentenze per qualsivoglia maniera , *omni ratione*, *ac via* . Se Gesucristo non avesse sufficientemente provveduto alla sua Chiesa senza l' istituzione del potere indiretto, non vi avrebbe parimenti sufficientemente provveduto, dando al suo Vicario un potere chimerico senza coazione , e senza forza : le pecore non sarebbero preservate da' pascoli pericolosi , se non altro si facesse che deporre il cattivo Principe dal suo trono, senza levarglie-

(*) *Veggasi le Annotazioni LVI , e LXI.*

gliene il possesso. E' necessario secondo il Bellarmino (1), che il supremo Pastore possa allontanar dall'ovile il lupo rapace, l'ariete furioso, ed il cane inutile. Queste parole hanno un ben amplo significato.

Giudichisi ora della buona fede di coloro, i quali ardiscono di pubblicare sotto i vostri occhi, che il Bellarmino non ha cavate dal domma del potere indiretto quelle pericolose conseguenze, che si vuole attribuirgli. Il Suarez ne ha ben meglio giudicato, quando sviluppando tutta la catena di questo orribile sistema, che tende a proscrivere i Re, *tolle*, *proscribe*, termina col dire, essere questa la sentenza del Bellarmino, e di tutti gli Cattolici: *Bellarminus & nos omnes, qui in hac causa unum sumus*.

Ma son eglino poi i sudditi tenuti ad aspettare il giudizio del Papa, che dichiari il Principe rubelle alla Chiesa, ed altresì quello, che pronunzia l'assoluzione del giuramento di fedeltà, e la proscrizione? è egli necessario attendere gli ordini del Papa per l'esecuzione? E' egli lecito di prevalersi de' sentimenti di persone savie, ed anche di prevenire il giudizio e la sentenza in caso di pericolo imminente per la fede, d'apostasia notoria, di tirannia evidente contro la Chiesa? Su tali punti troveremo varietà di pareri negli Autori Gesuiti; molti distinguendo

(1) De transl. imper. l. 1. c. 12. n. 17. & de R. Pontif. l. 5. c. 7. n. 18. & seq. *Ad sapientem Christi Domini providentiam hoc pertinebat*. Suarez defen. Fid. l. 3. c. 22. p. 168. col. 1. & c. 23. p. 174. col. 1.

do il tiranno d'usurpazione da quello d'amministrazione, ricusano di dar in preda alla morte un Re legitimo: ma tutti ugualmente sostengono, che un Re condannato dal Papa cessa d'esser legitimo, e diviene usurpatore del Trono, su cui vuol mantenersi.

Le distinzioni poco o nulla giovano; da che questa dottrina parricida circola per gli Stati, il volgo non distingue. Gli Fanatici si persuadono confusamente, che un persecutor della Chiesa possa essere messo a morte in certi casi; che i Cristiani non debbono tolerare un Principe che seco trae i suoi sudditi nell' eresia, nello scisma, e nel peccato. Posto ciò ciascuno poi fa consistere la persecuzione, l'eresia, e lo scisma in ciò gli pare e piace: un' infelice infiammato di un falso zelo, e soventemente indotto da un seduttore, che agita uno spirito debole con una falsa dipintura de' mali della Chiesa, precipita se stesso nel maggiore di tutti i delitti, disperando d'espiar quelli, che ha già commessi; e d'indi escono que' colpi fatali, che mettono in iscompiglio tutto un Regno, e lo gettano nel più vivo, e più profondo dolore.

In tali quistioni, che non dovrebbero mai esser state mosse nè agitate, una sola proposizione è vera, questa è, che non è mai lecito ai sudditi stendere le loro mani sacrileghe contro il lor Sovrano. Chiunque presume di limitare ed indebolire questa verità sì legitima e sì naturale al uomo, mette a pericolo la sicurezza dei Re, che da un furioso sarà renduto responsabile di que' mali, ch' ei non avrà fatto.

Se

Se v'ha una podestà indiretta superiore alla stessa autorità reale, i decreti della quale possano in certi casi trasformare il Regicidio in azione lodevole e meritoria, l'augusto sangue dei Sovrani verrà sparso a caso, e senza ritegno. In vano alcuni Teologi prescrivono le formalità, che loro sembrano necessarie per giustificare quest' orribile attentato: non vi sono termini fissi, onde arrestare la seduzione e la frenesia.

Io voglio credere, che tutti gli Autori, che hanno sostenuta la sentenza della podestà indiretta del Papa, non abbiano, altresì prevvedute queste terribili conseguenze: ma non è men vero, che sono legate con tal principio con una catena, che non può rompersi. I Gesuiti le hanno avvertite per adottarle. Il P. Natale Alessandro (2) le ha poste in chiaro per meglio combattere il principio, ch'egli qualifica d'opinione falsa, erronea, contraria alle divine scritture, pericolosa, nociva alla Chiesa, il di cui ministero ella espone alla odiosità, e propria ad eccitare le sedizioni, ed i parricidj dei Re: *Falsam, erroneam, Verbo Dei, & SS. Patrum doctrinæ contrariam, periculosam, invidiosam, ad seditiones & parricidia Principum excitantem* (*).

O ogni Francese parli questo linguaggio, o sia riconosciuto per inimico delle massime le più sagrosante dello Stato. I Gesuiti oppongono per loro giustificazione, che la dottrina

(*) *Veggasi l' Annotaztione LVII.*

(2) Natal. Alexandr. Differt. 6. in hist. eccles. sæc. 15. & 16. p. 225.

trina contraria insegnata da' loro Autori da noi condannati, non è quella della loro Società intiera, ed ancor meno quella de' Gesuiti Francesi: convien egli prestar loro fede sulla loro parola?

Io ho dimostrato altrove, che il domma della podestà almeno indiretta del Papa sul temporale è connessa coll' esistenza della Società; ch' ella s' è obbligata irrevocabilmente a difenderlo e con un' impegno il più solenne, e per un interesse permanente, da cui ella non può dipartirsi. Io ho testè provato, che da un tal principio ne vengono necessariamente le più ferali conseguenze: si può adunque con ogni ragione prestar fede al Suarez nel 1614, ed al Zaccaria nel 1757, che ci attestano, essere la dottrina di tutta intera la Società quella, che ci fa orrore.

Rauniamo ed esponiamo gli altri indizj. La dottrina nella Società è uniforme secondo le Costituzioni anche sovra le opinioni indifferenti; come mai adunque può ella essere contraria a se stessa, e divisa sovra un' articolo essenziale, consegrato da essi con un' impegno fondamentale, e per un' interesse comune, qual è la podestà del Papa?

Può variare il linguaggio secondo le Costituzioni medesime, ed è cosa facile il comprendere, che il Generale permette, o pur anche prescrive ai Gesuiti Francesi di contenersi su questo punto in guisa di evitare gli Arresti, le pene, e fors'anche l'espulsione.

Io confesserò, o Signori, che i riguardi a questo fine dai Gesuiti adoprati sono stati sì mediocri, che sembra, che la stessa politica Gesuitica ne richiedesse assai di più, senza

senza punto derogare alla sentenza favorita della Società. Trovasi per vero dire tra essi un po meno di Teologi o Casisti Francesi, che abbiano insegnata la dottrina parricida; ma è altresì vero che parecchj l'hanno sostenuta, ed il silenzio politico d'altri non basta per espiare i falli de' lor Confratelli, e per togliere ed allontanar il sospetto d' uniformità in una sì grave accusa.

Bisogna dire, che il loro impegno per una tal opinione sia ben ostinato, mentre l' hanno sì sovente fatto comparire in pubblico, ed esposto in piena luce ad onta del grave pericolo, a cui s' esponevano, senza essersi giammai ritrattati: giacchè io non so alcun conto di certe dichiarazioni sforzate, imperfette, equivoche, fatte senza l' approvazione del Generale, che scoprono quasi tutte, per via di restrizioni studiate, il loro attaccamento alla dottrina, che fingono di ritrattare, e ciascuna delle quali fa vedere la falsità, e l' insufficienza di quella, che l' ha preceduta.

Più che rifletto sulla condotta dei Gesuiti in Francia, più resto attonito del poco riguardo, ch' essi hanno avuto per le nostre massime. Se noi restiamo nella nostra cecità, l' errore è tutto nostro, mentr' essi non si sono nemmeno degnati di prendere le necessarie misure per ingannarci. Il loro probabilismo, la loro perizia negli equivoci, il pretesto di adattarsi alle costumanze, ed alle Leggi del Paese, potevano impegnarli a prendere talvolta la maschera per comparire Francesi. Poteva essere conceduta a qualche Teologo la licenza di sostenere le nostre opinioni, poichè sono al certo almeno probabili;

bili; I Gesuiti non l' hanno nemmeno penſato, e per dire il vero, eſſi hanno creduto, che la Francia ſarebbe ſtata meno attenta di Roma ai loro andamenti. Eſſi ſi ſono fidati di trovar quivi una cieca credulità, ed han temuto la difidente penetrazione degli Oltramontani.

San ben eſſi, che in un' Ordine, che ha ſtabilito il più eſatto metodo (1) per l' impreſſione de' Libri; e ſotto un governo diſpotico, il Generale non potrebbe ſcuſarſi con

(1) Gonzalez ha tenuto preſſo di ſe manoſcritta, lo ſpazio di 14 anni ſotto il Generalato dell' Oliva, e del Noyelles, un' eccellente opera che il Papa deſiderava foſſe pubblicata colle ſtampe, e che l' Autore non ardiva dare alla luce, ad onta degli Ordini preciſi d' Innocenzo II, perchè diſpiaceva alla Società. (Veggaſi l' Annotazione LXXI.) Queſta politica sì eſatta, e sì rigoroſa ha per oggetto di conſervare l' uniformità di dottrina, *maxime ut doctrinæ ſoliditas, & uniformitas, quam Conſtitutiones requirunt, in Societate conſervetur*. Reg. Reviſ. gener. t. 2. p. 61. n. 1. Conſt. 3. c. 1. §. 18. p. 372. Niun libro debb' eſſere pubblicato ſenza la permiſſione del Generale. Conſt. 4. c. 6. in Declar. O. p. 389. Se dopo la correzione l' Autore fa dei cangiamenti, sarà ſeveramente punito. Reg. Reviſ. gener. t. 2. p. 64. n. 15. in fin. Congr. 5. Decr. 9. p. 546. E' neceſſario, che i Reviſori nelle Provincie traſmettano le loro oſſervazioni a Roma, e che s' aſpettino gli ordini del Generale. Congr. 10. Decr. 11. p. 636. Sarà punito anco corporalmente chi ſtamperà ſen-

con dire d'essere stato ingannato , che i Revisori sono stati negligenti , che il Provinciale non ha fatto il suo dovere, il tutto però senza punire nè lo scrittore indiscreto , nè gli Uffiziali prevaricatori , ed anco avanzandoli nelle dignità dell' Ordine . In Francia soltanto scuse sì deboli possono ricomparir cento volte senza essere ripudiate , e senza eccitare la pubblica indignazione.

Io poi non so , se il secondo decretto dell' Aquaviva , e quello del Vitelleschi abbiano avuto per oggetto d'assicurare l'insegnamento costante della dottrina favorita della Società

senza licenza, e sotto un nome finto. Congr. II. Decr. 18. p. 641. n. 1. Per nome di libri, s' intendono anco i fogli volanti , e tuttociò vien posto sotto il torchio . Ibid. n. 3. Le pene si estendono ai complici ed anco ai Superiori n. 2. Vid. t. 2. Summ. Const. n. 42. p. 74. Non si pubblicheranno traduzioni senza la permissione del Generale. Reg. Provin. n. 60. p. 83. I Gesuiti hanno anco un'altro mezzo per conservare l'uniformità della dottrina, cioè non leggere, e non stimare che le sole opere de' Scrittori della Società. Quantunque un libro sia esente d'ogni sospetto quanto alla dottrina, è loro proibito il leggerlo , se esca dalla penna d'uno di que' Scrittori ch' essi chiamano sospetti , perchè, dicon essi , il Lettore resta preso insensibilmente dal gusto e dalla stima di un Autore. Const. 4. c. 14. in Declar. A. p. 397. Questa massima , che fanno esattamente osservare da' loro seguaci, è stata loro d'una grande utilità.

cietà, e di somministrare a' suoi figliuoli un pretesto di dispensa per que' paesi, in cui si volesse da essi esigere d'insegnar il contrario ne' loro libri. Egli è certo, che la proibizione di nulla stampare, che non sia stato in Roma riveduto, ci assicura, che nulla mai verrà alla luce, che non sia conforme alle pretensioni di quella Corte; e la proibizione di nulla insegnare nè in favore nè contro, lascierà impunite per la connivenza dei Superiori, tutte le trasgressioni fatte a favore del Papa.

Io non mi degno d'arrestarmi a riflettere nè sulla variazione delle date, nè sovra i troncamenti fatti ne' testi di tali decreti. L' Aquaviva (*) proibisce d'insegnare, esser lecito a qualsivoglia persona di uccidere i Re; ma non comanda d'insegnare la contraria sentenza; non si danno, è vero, nuove armi in mano a questi esecrabili uccisori; ma loro si lascian quelle, che tanti Scrittori Gesuiti han già poste nelle lor mani. Ciocchè v'ha di più chiaro in questo decreto si è, che non si vuole mettere a coperto i Re, che si riguardano come decaduti dalla Corona, quando sono proscritti da' Papi. Quello non potrà intraprendere ciascun particolare di sua privata autorità, lo potranno persone autorizzate da un decreto del Papa, o da un consiglio di qualche celebre Casista: tutt' i pericoli sussistono, essi sono anco aumentati da un Decreto, che approva l'insegnamento anteriore di queste mostruose opinioni, e dimostra la ripugnanza, che si ha, ad apportarvi i veri rimedj.

(*) *Veggasi l' Annotazione LVIII.*

Il Vitellefchi per non offendere alcuno vieta lo fcrivere in tali materie. (*) Quefta perfida politica è fatale alla perfona dei Re: non fi condanna al filenzio una opinione fagrilega, fe non perchè fi teme farfi de' malcontenti, e fi fepelifce la verità nelle tenebre con tutta certezza, che la menzogna tornerà a moftrare impunemente la faccia, e che la fola verità refterà foffocata.

Dopo i decreti dell' Aquaviva comparve alla luce il libro del Leffio colla permiffione d' un Vifitatore, delegato dal Generale per l' approvazione. Il decreto del Vitellefchi è del 1626; egli aveva approvato il libro del Sanctarel nel 1625; e nel 1627 quello d' Adamo Danner venne altresì alla luce fotto i di lui aufpizj, approvato dal Provinciale, ch' era munito d' una podeftà efpreffa del Generale. O miferia de' tempi! Non v' ha alcuno, che inforga con indignazione contro codefta neutralità infidiofa e vifibilmente fofpetta in una materia, in cui la più affoluta neutralità non può effere tolerata.

E qual cofa è più atta a mettere in chiara luce lo fpirito della Società, di quefti malnati decreti? La catena di fua tradizione non è ftata in conto alcuno interrotta, la Raccolta delle Afferzioni ce ne fa vedere la continuazione fino al prefente. E perchè mai vogliono i Gefuiti Francefi effer in ciò diftinti da lor Confratelli? Quefto non è lo fpirito del loro Iftituto, fecondo il quale i Figliuoli di S. Ignazio fparfi preffo differenti Nazioni aver debbono da pertutto i medefimi fen-

(*) *Veggafi l' Annotazione LIX.*

mi sentimenti. Questo non fu il sistema abbracciato dal Gesuita Coton nella sua lettera declaratoria (1) dei sentimenti della sua Compagnia indirizzata alla Regina Maria de' Medici. Egli confessa, non avere la Società che una stessa credenza (2), ed un sentimento uniforme su questa quistione, ch' è quello della Chiesa universale.

Egli dichiara a nome di tutta la sua Compagnia, *tal essere il governo spirituale della Chiesa in rapporto al Vicario di Gesucristo, qual è il temporale dello Stato e Reame di Francia* (3); vale a dire, essere il Papa Monarca assoluto nello spirituale: *che i Re pel temporale non riconoscono che Dio solo* (*), il che riserva al Papa la podestà indiretta, che non è lecito *in alcun modo il macchinare contro la loro vita e le loro persone*: il che debb' esser inteso senza pregiudizio de' diritti della Santa Sede per deporli, spogliarli, e proscriverli. Da questa esposizione dolosa de' sentimenti della Società l' autore conchiude, non dover-

(*) *Veggasi l' Annotazione LVI.*

(1) Stampata in Parigi presso Claudio Chappelet, nella strada di S. Jacopo, 1610. Egli dice, che si sarebbero fatti ritirare gli esemplari del Mariana per quanto fosse stato possibile, ma che gli eredi di VVechel, che sono protestanti, l' han fatto ristampare a loro spese per malizia, p. 15

(2) Io dichiarerò colla medesima brevità, quale sia il sentimento comune, quale la credenza della nostra Società sparsa per tutto l' universo. Ibid. p. 6.

(3) Ibid. p. 17.

doverſigli imputare l'opinione particolare del Mariana. Io cito per mallevadori della vera dottrina del Corpo della Società il Toleto, il Bellarmino, Gregorio Valenza, Alfonſo Salmerone, Martino Delrio, Sebaſtiano Heiſſio, (*) Martino Becano, Jacopo Gretſero, Leonardo Leſſio, Nicola Serier, o Serario, Giovanni Azorio, e Lodovico Richeome.

Tutti queſti profeſſori della dottrina micidiale, le cui opere non eran lette dalla Regina, ſono citati nelle Aſſerzioni, eccetuato l'ultimo. Tutti queſti dichiaranſi per la podeſtà indiretta colle ſue orribili conſeguenze, o pure per opinioni ancor più atroci. Queſti ſono i mallevadori dell'affezione ed oſſequio di Coton pe' ſuoi Re.

Il di lui confratello Richeome ha ſcritto per giuſtificare la Società contro queſt' accuſa nel colmo della tempeſta; non è poſſibile, che non abbia procurato di traveſtirſi. Nondimeno il ſuo impegno per la podeſtà indiretta è sì vigoroſo e sì coſtante, che viene a ſcoprirſi perfino nell'apologia medeſima, che fu preſentata ad Enrico IV. nel 1603. Egli difende la dottrina del Bellarmino (1), e non teme di adottare gli eccesſi d'Emmanuele Sa (2) ne' ſuoi Aforiſmi alla parola *Tyrannus*.

Il ſentimento comune, il domma della Chieſa univerſale al quale ſi rapportano Richeome (3) e Cotone (4), è la podeſtà indire-

(*) *Veggaſi l' Annotazione LIX.*
(1) Plainte apologi. p. 69. & 117.
(2) Ibid. pag. 127. e ſeg.
(3) Ibid. p. 97. 113, & 118.
(4) Lett. Declarator. p. 17.

diretta, ch' essi attribuiscono falsamente al Papa, e che è la radice della dottrina parricida; questo è quel domma, per la cui difesa tutti gli figliuoli della Società (*), tutti i veri Cattolici si uniscono secondo il Suarez, ed il Zaccaria.

I Gesuiti Francesi facevano allora, come si vede chiaramente, causa comune co' loro confratelli stranieri (1). Ci si dica per tanto quando abbian essi fatto scisma con loro. Essi han pubblicato nelle Rimostranze d'Auxerre nel 1726, che lo spirito degli antichi vive ancora nei moderni, e che col ajuto del Cielo non cangierà giammai.

Confesso, che non han pubblicata la Dottrina micidiale colla medesima libertà; ma si deve di ciò far gran caso? Il punto è, che non han pubblicata opera alcuna per mettere al sicuro la persona del Re: posti sotto gli occhi del Parlamento sono stati ritenuti in qualche ristrettezza, ed hanno nondimeno più d'una volta fatto delle scappate; ma i libri poi de' lor Confratelli loro hanno servito in vece di quelli, ch' essi non hanno avuto ardimento di comporre. Essi li hanno raccolti, sparsi, pubblicati, giustificati;

(*) *Veggasi l' Annotazione LXI.*

(1) Ma e che mai, Sire, insegniam noi in Francia, che non insegnamo in Italia, in Ispagna, in Allemagna, e dovunque noi abitiamo, e che non tocchi altrettanto gli altri Monarchi, e Potentati, quanto i Re di Francia, niuno de' quali nondimeno si è mai formalizzato contro di noi. Richeome Plainte apolog. p. 72.

ficati; e quando non han potuto difenderli, hanno lacerati senza niun riguardo quelli, che li censuravano. Gli autori di questi libri perniziosi sono presso di loro i più riveriti ed i più stimati; questi son quelli, che vengono incensati ne' loro cataloghi, e proposti ai loro allievi come oggetti di venerazione. La Storia del Jouvency, pubblicata per ordine della Società nel 1710, rinova tutte queste cattive opinioni, poichè ella canonizza (*) tutti coloro, che le hanno insegnate, o che le han poste in pratica.

Guinard medesimo (*) ci viene dipinto in certa maniera sotto i tratti adorabili del Salvadore. Il teatro del supplicio d'Oldecorne fu quello di sua gloria (1). Vi fù fra Cattolici, un religioso combattimento per le Spoglie sante di Garnet (*). L'opera del Suarez per la difesa della fede cattolica (*), è stata condannata dai fautori segreti del Calvinismo. M. Servin confuso dal Confessore d'Enrico IV. in presenza di questo Monarca, non ha potuto trovare un solo passo riprensibile nell'opera di Scribanio. (*) La lega è l'opera di Dio (*); ed il giuramento voluto dal Re d'Inghilterra, che non conteneva se non l'esposizione delle nostre massime,

(*) *Veggasi l'Annotazione LXII.*
(*) *Veggasi l'Annotazione LXIII.*
(*) *Veggasi l'Annotazione LXIV.*
(*) *Veggasi l'Annotazione LXV.*
(*) *Veggasi l'Annotazione LXVI.*
(*) *Veggasi l'Annotazione LXVII.*
(1) *Ad supplicii, vel potius gloriæ theatrum*. Hist. Soc. Jes. p. 5. lib. 13. n. 51.

sime, e che fu ricusato dal maggior numero de' Cattolici a suggestione dei Gesuiti, e a detrimento della Religione, era empio, e anticristiano (*).

Quest' Istoria composta da un Gesuita Francese ritirato a Roma, vale a dire, nella vera patria della Società, eccitò la comune indignazione. I Gesuiti dapprincipio impresero a difenderla con alcune memorie; ma alla perfine ne abbandonarono la difesa, per metter in salvo la persona dell' Autore, e per ottenere delle mitigazioni nella condanna del libro. D' Aurigny più ritenuto, perchè scriveva in Francia nel 1720, non può nascondere la tenera sua affezione per le opere e per gli Autori condannati, ed il suo odio contro i censori; e scorgesi lo stesso spirito negli Apologisti moderni, per quanto interesse abbiano di fingere qualche zelo per le nostre Libertà.

A tanti decisivi riflessi io non aggiugnerò altro, che una sola parola: Un Cristiano di buona fede non può rimanere nella Società, se non è Oltramontano di massima e di cuore. La struttura di quest' Ordine, la sua destinazione, il piano di sua fondazione, i privilegj inerenti alla sua esistenza, le sue Costituzioni, gli atti delle sue Congregazioni, tutte le opere dei particolari, tutti i sistemi, ed i passi tutti del Corpo spirano la Monarchia del Papa, e quella podestà indiretta, da cui deriva il regicidio.

Saran forse i Gesuiti presso di noi giustificati col provare, essere questa opinione lo-

(*) *Veggasi l' Annotazione LXVIII.*

ro comune con molti altri Dottori? Una somigliante scusa non si può ammettere in conto alcuno, e questa cura di raccoglier testi, che dovrebbero esser piuttosto sepolti in un sempiterno oblio, non è nè lodevole nè utile: per altro dobbiàm dire, che i mallevadori, ch' essi citano, non sieno caduti in eccessi eguali ai loro.

In niun luogo in fatti trovasi quell' atrocità, quell' universalità, quella perpetuità di dottrina, che trovasi nella Società. Io confesso, che parecchj Ordini religiosi, che si sono e prontamente e con gloria ritirati dallo scoglio della morale rilassata, non hanno avuto lo stesso coraggio e lo stesso vigore per combattere le opinioni oltramontane; ed è facile l' indovinarne le cagioni: ma trovansi dapertutto uomini, che si sono innalzati sovra questi timidi riguardi, e trovansi altri, che non ardiscono negare la podestà indiretta, e che ammettono anco le conseguenze, poichè temono col ripudiarle di distruggere il principio. I Gesuiti difendono il principio insieme con tutte le cattive conseguenze, non per debolezza o per dipendenza, ma per inclinazione, per impegno, per interesse, per ispirito di Corpo. Questa podestà è la sorgente di tutt' i lor privilegj, ed il perno di loro grandezza; pare anche, che la dottrina micidiale abbia una specie d' attrattiva particolare per essi.

Non è soltanto la sicurezza de' Principi quella, che mettono a pericolo, ma giuocano parimenti la vita degli altri uomini: lo spargere il sangue più vile, come il più prezioso, loro non costa nulla.

Il Regicidio è certamente il più ferale di

tutt'

tutt' i delitti : e nondimeno questo appunto è quello, che la politica ed il falso zelo hanno sovente intrapreso a giustificare; e per una bizzaria inconcepibile dello spirito umano, non è stato detto tante volte degli altri uomini, quanto dei Re, che un semplice particolare possa ucciderli di sua privata autorità.

Fino a tanto che tali massime cavate dagli Autori pagani, e riunite con quella falsa ed ambiziosa teologia, che assoggetta le Corone alla Tiara, non avevano per anco dati alla luce que' mostruosi errori contrarj alla sicurezza de' Sovrani sotto il pretesto del bene universale, dell' interesse della Chiesa, e della Religione, il comune degli uomini godeva pacificamente della sicurezza, che ci donano tutte le sante regole del Vangelo: I Gesuiti hanno armato il braccio di ciascun particolare per la difesa d'un falso punto di onore, per un vilissimo interesse temporale; ma a grado a grado sono andati estendendo questa dottrina micidiale.

Quello ch' è nato con essi, si è il sistema fanatico di dilatare la Religione col ferro e col fuoco, quando la persuasione non riesca. Essi furono gli Architetti di quella Lega, che desolò la Francia; e s' avrebbe potuto loro applicare in ciascuna contrada dell' Europa ciocchè Gustavo Adolfo loro rimproverava in Erfurt (*), secondo le momorie de' suoi tempi, ch' essi non cessavano d'invitare a suon di tromba allo spargimento del sangue ed al macello. Viene loro vietato dalle Costi-

(*) *Veggasi l' Annotazione LXIX.*

Costituzioni di condurre i loro scolari ad alcun genere di spettacolo, fuorchè ai supplizj degli eretici (1): non è già la vera Religione, ma bensì una crudele superstizione quella, che insegna a riguardare la morte d' un Eretico fra i supplizj, come una spettacolo consolante ed utile alla gioventù. Lorm (2) in un'opera stampata nel 1917. con approvazione dell' Aquaviva, insegna, aver Pietro avuto più zelo degli altri, quando ad esempio di Fineez, ferì il servo del gran Sacerdote; e questa essere altresì la ragione, per cui Gesucristo gli confidò il supremo Sacerdozio; e soggiunge, se è lecito di far questo confronto, possiamo asserire, essere Ignazio stato eletto Capo del nostro Ordine perchè ei voleva ammazzare un Moro che aveva bestemmiato.

S. Francesco Xaverio nell'Isole Moluche (3) convertì gli abitanti d'una Città chiamata Tolo, e ne battezzò 25 mila, e fabbricò una Chiesa. Gli abitanti poco rassodati nella fede, tornarono al Paganesimo ad istigazione d'uno de' loro Capi; demolirono la nuova Chiesa, e con essa distrussero le Croci, e le statue de' Santi. Il Xaverio volendo punire questo delitto col mezzo dell' armi, condusse contro i rei quattrocento cinquanta combattenti; ma arrivato con la sua piccola armata in poca distanza dalla Città, misesi in orazione, ed il fuoco cadde dal

(1) Inst. Soc. Jes. t. 2. p. 221. n. 13.
(2) Estratto delle Asserzioni p. 484.
(3) Instit. Soc. Jes. t. 1. p. 133.

dal cielo, ed in un' istante ridusse in cenere la Città e gli abitanti.

Io non ammetto in un Santo, la cui carità è sempre uguale allo zelo, questo miracolo inventato dai panegiristi Gesuiti. I figliuoli di Zebedeo proposero al Salvadore di far discendere il fuoco dal Cielo sovra una Città de' Samaritani, che aveva bruscamente ricusato di riceverli; Gesù li riprese dicendo: voi non sapete da quale spirito siate mossi: il figliuolo dell' uomo non è venuto per perdere le anime, ma per salvarle (1). Chi mai crederebbe, che sia stato sostituito un Vangelo di sangue a quel Vangelo adorabile, che non predica che la pace, la dolcezza e la carità?

Una Città idolatra incenerita, il supplizio d' un eretico, le conversioni miracolose oprate alla morte di Guignard, la gloria d' Oldecorne, le reliquie di Garnet, l' esempio di Fineez, quello d' Aod (*), cui il Gesuita Commolet ne' suoi discorsi sediziosi invocava, il supremo Pontificato dato a San Pietro per aver ferito Malco, il Generalato conceduto a S. Ignazio per aver voluto uccidere un Moro: sono le idee, di cui si nutre lo zelo Gesuitico; e si freme in pensare, esser eglino stati tentati come Abramo in tempo delle loro prime prove, ed aver essi promesso d' eseguire ciecamente tuttociò sarà loro prescritto per accorrere in soccorso del Corpo intero della Religione.

A N-

(1) S. Luc. c. 9. v. 54. & seq.
(*) *Vegga l' Annotazione LXX.*

ANNOTAZIONI

Che si contengono in questo Capo X.

Annotazione LIV.

E' difficile intendersi bene qualor si disputa coi Gesuiti; poichè scappano sempre per qualche parte. Il Suarez accorderà, se si vuole, che un particolare non può ammazzare di sua privata autorità; ma chi sagrifica un tiranno, agisce in virtù della pubblica autorità, o pel consenso tacito della Repubblica, o pure per la volontà di Dio, che gli da questa facoltà, *id facit auctoritate Reipublicæ tacite consentientis, vel facit auctoritate Dei*. Suarez defen. fid. l. 6. cap. 4. Nè bisogna immaginarsi, che per nome di autorità divina intenda una ispirazione di Dio particolare: eh nò, quest'è un diritto generale, ed un'approvazione universale data da Dio al Tirannicida per via di legge naturale, *qui per naturalem legem dedit unicuique potestatem defendendi se, & rempublicam suam a vi, quam similis Tirannus fecit*, ibid. Suarez. *Id non fieri tunc auctoritate privata, sed publica, vel potius Regni volentis a quolibet Cive tanquam a membro, & organo suo defendi, vel Dei auctoris naturæ dantis cuicunque homini potestatem defendendi innocentem*. Ibid. l. 6. c. 4.

Annotazione LV.

Il Papa è Monarca assoluto nella Chiesa, questa è la base del sistema oltramontano: ma

ma debb' egli avere in qualità di Vicario di Gesucristo un' autorità superiore ai Re nel governo temporale dei loro Stati ? Essi convengono anche su questo punto. Soltanto si disputa intorno il genere, e sulla estensione d' una tale autorità : altri dicono, che il Sovrano Pontefice è per diritto divino Re de' Re, e Sovrano di tutt' il mondo; che tutt' i Principi altro non sono che suoi Luogotenenti ; ch' egli può legitimamente deporre dal Trono i Re Pagani, e Maomettani, e trasferire su d' altre teste le lor corone; che, in una parola, le due chiavi gli appartengono d' uguale diritto, e ch' egli comanda a tutt' i Sovrani tanto nelle cose profane, quanto in quelle, che sono spirituali, o che hanno relazione col fine spirituale. Questo è il potere diretto, in virtù del quale il Papa dispone di tutte le Corone, e regna in tutti gli Stati. Vegganſi Defens. Cler. Gallic. t. 1. part. 1. l. 1. S. 1. c. 2.

Altri Scrittori si contentano di attribuire al Papa un potere indiretto sul temporale, *eminentem, seu indirectam potestatem*. Defen. Fid. l. 3. cap. 22. La Corte di Roma nulla vi perde ; imperciocchè la sua podestà non divien minore, quantunque proposta come indiretta, *interim indirectæ potestatis nomine ea in Romanum Pontificem conferunt, quæ non minorem ipsi potestatem attribuebant*. Defen. Cler. t. 1. p. 1. l. 1. S. 1. cap. 2. Per esempio quelli, che non sono troppo versati in tali materie potrebbero ingannarsi, attribuendo al poter diretto la famosa linea di confinazione, che divide il nuovo mondo tra gli Spagnuoli ed i Portoghesi; mentre non è se non un' effetto del potere indiretto. Il Bellarmi-

larmino de Rom. Pont. l. 5. c. 2. Nondimeno per assegnare la differenza tra queste due podestà convien osservare, che il Papa, quando non gli venga accordato se non il potere indiretto, non può annullare l'editto d' un Principe in materia puramente profana, quando non racchiude in se stesso alcun pregiudizio o pericolo spirituale; ib. l. 5. c. 6. ma siccome è difficile, che non si possa ravvisare in ogni cosa o un maggior bene da farsi, o un male da evitarsi, quindi ne deriva, che in sostanza il Papa ha diritto d' ingerirsi in tutto; e quantunque le due autorità sieno sovrane, la sua è sempre superiore, perchè non formano se non un corpo solo nella Repubblica cristiana, ed il fine naturale essendo predominante, i poteri debbon essere subordinati, come lo sono i fini tra se medesimi. Ibid. Bellarm. & l. 1. c. 12. n. 16. de transl. Imper. Chi presiede al fine più nobile, e più elevato, deve presiedere ai mezzi necessarj per guidarvi il Popolo cristiano: quindi la podestà spirituale lascia correre la temporale fino a tanto non si scosta dal dritto sentiero; de R. P. l. 5. c. 6; ma se viene ad allontanarsene, ella ha diritto di ricondurvela per via di direzione, e, se fa bisogno, anco per via di coazione. De transl. Imper. l. 1. c. 12. n. 16.

In virtù di questo potere indiretto, ch' è intrinsecamente unito alla podestà spirituale, il Papa veglia ugualmente in tutt' i Regni cristiani sovra gli atti emanati dalla podestà di giurisdizione, o della podestà esecutrice, egli ordina, o proibisce relativamente alla salute delle sue pecorelle.

Egli può fare ad onta del Principe una legge

legge civile, o pure caſſarne un' altra, ſe il bene delle anime lo eſige, de R. P. l. 5. cap. 6. Suarez Defenſ. fid. l. 3. c. 22. egli caſſa ſentenze giudiziali, o chiama a ſe medeſimo ed al ſuo tribunale cauſe temporali, che intereſſano la ſpiritualità, ibid. Suarez; interdice al Principe una guerra ingiuſta, o gli comanda di prender l'armi per l'utilità della Chieſa, *cohibendo, vel movendo*. Suarez ibid. Bellarm. de translat. Imper. l. 1. c. 12. n. 17. vieta la toleranza degli Eretici, e sforza i Sovrani a punirli, o determina ei medeſimo le pene, che debbono ſubire. Suarez Ibid. c. 23. Finalmente egli può obbligare il Principe a correggere le ſue leggi, non ſolo per la ſalute de' ſuoi ſudditi, ma eziandio per l'utilità ſpirituale d'un popolo vicino. De R. P. l. 5. c. 7. In una parola la podeſtà temporale è ſubordinata alla ſpirituale, ſiccome la carne lo è allo ſpirito.

Poſti tali principj, cava il Bellarmino per conſeguenza, che la Repubblica ſpirituale, di cui il Papa è il ſupremo moderatore, può obbligare la Repubblica temporale a cangiare la ſua amminiſtrazione, può deporre i Principi e ſoſtituirne altri in luogo loro, quando lo eſige il fine ſpirituale. Ibid. l. 5. cap. 6. & 7. Quì naſce la quiſtione, in qual caſo il Principe poſſa eſſere depoſto: niuno dubita in caſo d'ereſia, e di ſcandalo; l'opinione comune ſi è, che tutt'i delitti poſſono dar luogo alla depoſizione, ma con queſta differenza, che i Principi infedeli, o recentemente convertiti non debbono eſſer depoſti ſecondo il Bellarmino, purchè non cerchino di allontanare i loro popoli dalla Fede. All'oppoſto i Principi Criſtiani poſ-

ſono

sono essere deposti, abbenchè non tentino corrompere i loro sudditi. De R. P. l. 5. c. 7. Questa dipendenza del loro scettro da Gesucristo, e dal suo Vicario è un patto del lor battesimo. De translat. Imper. l. 1. cap. 12. n. 17. Suarez defens. Fid. l. 3. c. 30. I Principi infedeli non son soggetti alla podestà Ecclesiastica se non indirettamente, quando cioè inquietano i loro sudditi Cattolici, o quando impediscono la predicazion del Vangelo, Ibid. Suarez. Se si dice, che questa soggezion speciale dei Principi Cristiani degrada la loro Corona, e la rende inferiore a quella dei Pagani; il Suarez risponde, che acquistano in ricompensa dei diritti d'importanza, com'è quello di punire gli Eretici: *Multa punit delicta, quæ ex vi solius rationis naturalis non puniret, ut, verbi gratia, hæresim, vel aliud simile*. Ibid.

Altri pretendono, che il Bellarmino tratti troppo bene i Principi infedeli, e che la sorte debba essere uguale. Si fa altresì la quistione, se sia giusto il deporre per motivo d'incapacità: quindi gli Scrittori si dividono in varj pareri intorno le cause più o meno gravi, che si ricercano per deporre i Sovrani, ed intorno le formalità necessarie per proscriverli.

Annotazione LVI.

Gregorio di Valenza t. 3. disput. 1. qu. 12. punct. 2. insegna, non essere un Re decaduto di sua Corona per apostasia nella Fede secondo il solo diritto naturale, e divino, ma bensì secondo il diritto ecclesiastico; non essere necessaria la sentenza di privazione, ma

ma che basta, che il Principe sia nominatamente scomunicato per sentenza ecclesiastica per motivo d'eresia, o d'apostasia dalla Fede; che avanti la sentenza del Giudice i sudditi hanno gius di ricusare l'ubbidienza, se il fatto è notorio; ma non sono a ciò formalmente obbligati se non dopo la sentenza.

Questo è un punto assai importante; imperciocchè chi ha diritto di negar l'ubbidienza, ha diritto di difendersi colla forza, qualor colla forza si esiga un'ubbidienza, che non è dovuta. Suarez l. 6. c. 3. c. 6. prop. 11.

Il Re deposto, che si ostina a mantenersi in Trono, divien Tiranno d'usurpazione secondo il Suarez, *incipit esse Tirannus in titulo*. Ibid. c. 4.

Il Papa aggiugne ordinariamente nella sentenza, come in quella dell'Imperadore Enrico, le seguenti parole: noi proibiamo a qualsisia persona di servirlo come Re. Ibid. lib. 3. c. 23. Non viene nondimeno formalmente proibito il negargli ogni ubbidienza esteriore, quando ritiene la podestà col fatto, ma in tal caso egli viene ubbidito come un Tiranno oppressore.

Si può indi conchiudere, secondo i principj del medesimo Autore, che ogni Cittadino, ed anco ogni straniero, può ammazzarlo, non già per vendetta, ma per difesa della Repubblica, che sempre si suppone acconsentire, perchè trovasi in uno stato di guerra col Tiranno d'usurpazione. Ibid. l. 6. cap. 4. Il Suarez cava egli medesimo questa conseguenza: *ergo ex tunc poterit tanquam omnino Tyrannus tractari, & consequenter a*

quocunque privato poterit interfici. Ibid. Contuttociò per una specie di grazia a favore del Principe deposto, egli non vuole per anco dare una licenza assoluta ed indefinita di ucciderlo, se la concessione generale non è inclusa nella sentenza, o supplita dal diritto: *vel generalis hæc commissio in ipsa sententia vel jure declaretur*; Ibid. Che se il Papa non commette ad alcuno l'esecuzione, la commissione generale o particolare, potrà darsi dal Successore cattolico, o in sua mancanza dalla Repubblica. La semplice sentenza di deposizione produce anche un'altro grande effetto, cioè, che niuno è più tenuto, almeno a titolo di fedeltà, e di soggezione, ad iscoprire le cospirazioni venute alla propria notizia. Ibid. l. 6. c. 6.

Il Principe eretico è privato del diritto, e pel solo fatto, di sua Corona; ma egli ha titolo di ritenerla fino a tanto che la sentenza dichiaratrice ne lo spogli; ei diviene un vero Tiranno dopo tale sentenza. cap. 4.

Il Principe colpito semplicemente d'anatemá secondo la forma comune a cagione de'suoi peccati, è solamente sospeso dalla sua sovranità; resta privo del diritto di comandare ai suoi sudditi; e s'ei vuole forzarli all'ubbidienza, essi hanno gius di resistere colla forza: la dottrina contraria è eretica. c. 8. col. 2. c. 6. propos. 11. Ma non debbono nè spogliarlo, nè deporlo, non essendo la deposizione un' effetto intrinseco della scomunica quando il Papa medesimo non aggiunga questa pena.

In generale si può opporre la forza difensiva

ſiva a colui, ch' eſige un' ubbidienza, che non ha più diritto di pretendere; ed il Tiranno d' amministrazione, che non può eſſere ucciſo ſenza commiſſione particolare del Superiore, o ſenza una commiſſione generale data o dal diritto, o per ſentenza, può eſſere meſſo a morte da chicheſſia, s' egli agiſce oſtilmente contro il ſuo Regno, o contro una Città, cap. 4. p. 358. cap. 1. e 359. col. 1.

Generalmente ſi può opporre la forza difenſiva a quel Principe, ch' eſigeva ubbidienza, che non ha più diritto di pretendere: e il Tiranno di amminiſtrazione, che non può eſſere ucciſo ſenza ordine particolare del ſuperiore o generale dato dal diritto, o dalla ſentenza, può eſſere meſſo a morte da chicheſſia, ſe agiſce oſtilmente contro il ſuo Reame o contro di una Città. cap. 4. p. 358. col. 1. e 359. col. 1.

Nella ſemplice ſcomunica l' ubbidienza dei Sudditi non è che ſoſpeſa per colui, che la Chieſa ha ſeparato dalla ſua comunione: nella ſcomunica per ereſia, o apoſtaſia dalla Fede rompeſi ogni vincolo d' ubbidienza, ed ogni ubbidienza volontaria ſarebbe colpevole. Queſt' è il caſo prevveduto da Gregorio di Valenza, ed in queſto ſenſo appunto il Bellarmino ha detto, non eſſere lecito ai Criſtiani il tolerare un Principe eretico, o infedele, che precipita i ſuoi Sudditi nell' ereſia o nell' infedeltà: condizione, che non ha aggiunto, dic' egli, ſe non a favore dei Principi infedeli, che avevano la ſovrana podeſtà prima della converſione dei loro Sudditi (Bellarm. de R. P. l. 5. cap. 7.) e che

H 2 molti

molti Teologi rigettano a motivo, che il solo esempio del Principe basta per corrompere. Def. Cl. Gall. t. 1. pag. 1. l. 1. sect. 1. c. 2. p. 93.

Il Bellarmino riserva al Papa il decidere, se veramente il Principe tragga, o nò i suoi Sudditi nell' apostasia, e se convenga, o nò il deporlo. Se però l' eresia, o infedeltà è notoria, come osserva Gregorio di Valenza, essi possono scuotere il giogo senz' aspettare la sentenza del giudice ecclesiastico; e giacchè possono, debbono scuoterlo secondo il principio del Bellarmino, se il pericolo della fede sia imminente, purchè non si supponga, che il Papa siasi espressamente riservata la deposizione, come può fare in certi casi secondo il Suarez.

Ogni popolo ha gius di deporre un Sovrano, che l' opprime. Suarez def. fid. l. 6. c. 4. Questo diritto è nel popolo per necessità di difesa, e di conservazione, come trovasi nel Papa per autorità di giurisdizione, ibid. Ma nei Regni cristiani, che hanno una dipendenza più particolare dalla santa sede il Sovrano Pontefice può proibire al popolo d' usare del suo diritto di deposizione prima che la causa sia stata da lui esaminata: quest' è ciò, che fa dire al Cardinale Pallavicino, che il freno del potere indiretto è salutevole ai Re, perch' egli da una parte contiene i popoli, e dall' altra impedisce i Sovrani di cadere negli eccessi, ch' esporrebbero a pericolo le lor Corone. Istor. del Conc. di Trent. l. 12. c. 3. n. 10.

E' costume di consultare la santa Sede prima di deporre un Re inetto, o tiranno,

ineptum, *aut tyrannum*. Suarez ibid. l. 6. c. 4. Il Papa unisce insieme allora i diritti del popolo, ed i suoi per cangiare i cattivi Re: egli può sentenziare da se medesimo la deposizione, o consigliarla al popolo, o ordinargli di procedervi: *non solum consulere*, *aut consentire*, *ut Regnum Regem sibi perniciosum deponat*, *sed etiam præcipere & cogere*, *ut id faciat*. Ibid.

Emanato quest'ordine del Papa, non è più permesso di dubitare. In caso d'eresia la decadenza dalla Corona è di diritto; questo diritto è riconosciuto da que' medesimi, che ricusano malamente al popolo il diritto di deporre i tiranni: se si aspetta la sentenza dichiaratrice, questo si fa per non fallare nell'imputazione dell'eresia; il che porta naturalmente a pensare, non essere necessaria questa formalità nell'eresia manifesta.

Gli Stati Cattolici secondo il capo 17. del Deuteronomio non hanno la libertà di eleggersi un Re, che non sia Cattolico: *Christiani prohibentur eligere Regem non Christianum*. Bellarm. de R. P. l. 5. c. 7. n. 12. V'ha adunque in tutti gli Stati Cattolici una legge fondamentale, ch'esclude dal Trono il Principe, che non è cattolico: Il Grand'Enrico, prima della sua riconciliazione non può essere che il Navarrese. Se il Principe regnante cessa d'essere cattolico, resta violato il patto fondamentale. Questa legge è tanto più forte, quanto che non è stabilita dalla volontà arbitraria del popolo, ma bensì dall'autorità di Dio medesimo; quest'è un dovere di Religione: dal che ne viene, che il popolo non può dispensarsene: *tenentur*

Chriſtiani, non pati ſuper ſe Regem non Chriſtianum. Ibid.

Il Papa in tal caſo non ſcioglie i Sudditi dal giuramento di fedeltà, la di cui obbligazione più non ſuſſiſte; ma dichiara, che i Sudditi ſono ſciolti, *& hos a juramento fidelitatis ſolvere, vel ſolutos declarare.* Suarez def. fid. l. 3. c. 23. Quindi la ſentenza del Papa è varia ſecondo la varietà dei caſi: Il Papa ſcioglie i Sudditi alloraquando ferma il corſo all' Ariete furioſo, qual' è appunto il Re, che vende i Veſcovadi, o ſpoglia le Chieſe. Bellarm. de R. P. l. 5. c. 7. ma alloraquando mette in fuga il Lupo rapace, vale a dire, l' eretico, ei dichiara, che ſono ſciolti.

E' rimarchevole, che il Suarez inſegnando queſte maſſime deteſtevoli crede poter conciliare la ſua opinione con quella di que' Autori, che ſoſtengono, non eſſere il Principe ſoggetto ad alcuno quanto al temporale. Filippo il Bello ſcriveva a Bonifacio VIII. Sappiate, che noi non riconoſciamo alcun ſuperiore ſulla terra quanto al temporale. Coſa ſignificano, eſclama il Suarez, le parole di queſta Lettera inetta? Chi mai ha negata queſta maſſima? Giacchè Filippo ſi riſtrigne alla indipendenza nel temporale, confeſſa tacitamente la ſua ſoggezione nello ſpirituale; e la podeſtà indiretta ſul tempolare è intriſecamente congiunta alla podeſtà ſpirituale: *quod ſi ei in ſpiritualibus ſubeſſe faſſus eſt, negare profecto non potuit, ſi temporalibus contra ſpiritualia Rex abutatur, ratione ſpiritualium poſſe etiam in temporalibus vexari & corripi.* Def. fid. l. 3. c. 29.

Sarà ben fatto l' avvertire per non ingannarſi

narsi, o lasciarsi sorprendere, che i Gesuiti nulla dicono, alloraquando protestano in apparenza, come Coton ha fatto nella sua Lettera alla Regina, che i Re non hanno alcun superiore sulla terra quanto al temporale: ciò non impedisce secondo il Suarez, che un Re possa essere deposto dal Papa, o dal suo popolo. I Gesuiti sono Protei, che non si possono legare.

Annotazione LVII.

Il P. Natale Alessandro applica con ragione al falso domma del potere indiretto le qualificazioni adoprate dalla Sorbona nel 1626 condannandone il principio, e le sue cattive conseguenze nell'opera del Sanctarel. Vid. Defen. Cler. Gall t. 1. p. 97. Questo Gesuita seguitando le pedate del Salmerone, del Bellarmino, del Becano, del Suarez, e di tutt'i suoi confratelli, dà al potere indiretto la maggior estensione, che possa immaginarsi; egli vuole, che il Papa possa deporre i Re non solo a motivo dell'apostasia, o eresia, e per ogni genere di peccati, ma eziandio a cagione dell'incapacità, ed insufficienza: quest'è il cane inutile del Bellarmino, ed il Re inetto del Suarez. Ciò si deduce sempre da quel principio, che il bene della greggia esige un Sovrano più illuminato, più pio, più vigilante; ma non tutt'i seguaci di tali opinioni micidiali accordano, che un Re debba essere deposto, ed in conseguenza esposto alla morte, perchè non viene giudicato abile all'arte di governare. Il Sanctarel pretende altresì, che

il Papa possa condannare il Principe alla morte per dare con ciò un'esempio : altri Casisti meno inumani sembrano avere della ripugnanza per questa decisione . Il Papa si contenta comunemente di determinare ciocchè è necessario per la salute dei Fedeli ; e poi il fallo del Principe, che vuole ostinarsi a conservar la Corona, che più non gli appartiene dopo la deposizione , quello , che l'espone a perder la vita . E' difficile il frenare la propria indignazione nel vedere l' autorità, e la sicurezza delle Teste coronate sagrificate alle dispute temerarie d'un fascio di Scolastici . Enrico di Bordon Principe di Condè rappresentava a Luigi XIII nel 1615, che ammesso una volta il domma del potere indiretto , non è più possibile il conservare la vita di chi ha cessato d'esser Re, e vuol' esserlo ancora. Il Cardinale di Perron stretto da questo argomento fingeva di credere , che il Re deposto dovesse essere sicuro a motivo d'una certa attitudine alla Corona, che può in certi casi ricuperare , se venga ad emendarsi . Il Grande Bosuet risponde , che questo miserabile sofisma altro non è , che una derisione ; ed un giuoco , *merum ludibrium* . Desens. Cler. Gall. t. 1. l. 1. sect. 1. c. 3. p. 95. Chi può mai pensar senza fremere, che un Francese, che un Sacerdote, che un Vescovo abbia osato burlarsi della credulità pubblica in tal materia ? Il P. Natale Alessandro sempre uniforme a se medesimo non inpugna il poter indiretto, ch'ei detesta, soltanto a cagione delle sue orribili conseguenze ; ma l'opinione stessa del poter indiretto in se medesima viene da lui qualificata qual

mo-

mostruoso errore, perchè ella è l'infausta radice della dottrina parricida. Chiunque osa negare questa verità imita il Cardinale di Perron, tradisce i suoi Re, ed insulta la credulità del volgo.

Annotazione LVIII.

L'Aquaviva vieta l'insegnare, esser lecito ad ogni persona l'uccidere un Tiranno. Leggesi nella edizione di Praga, *cuique personæ*, Inst. Soc. t. 2. p. 5. la traduzione letterale è, ad ogni persona. I Gesuiti pretendono, che si faccia torto alla memoria dell' Aquaviva; che convien leggere nel suo decreto *cuicunque personæ* (1) e tradurre, a chichessia. Mem. sur l'Institut, p. 10. Io domando primieramente, perchè mai il testo preteso sia stato mutilato nella edizione di Praga? Perchè sia stato sostituito il termine *cuique personæ*, al termine *cuicunque personæ*? Temevano forse i Gesuiti, che non si portasse troppo lungi in questo Decreto lo zelo per la sicurezza dei Re?

Aggiungo, che se la parola *cuicunque* trovasi nell'originale, non può in esso aver altro senso se non quello del termine *cuique*: questa sarebbe una furberia di più l'avere in questo oscuro Decreto inpiegato a bella posta

(1) Nella edizione di Anversa presso Meursio del 1655 leggesi *cuique personæ*. Il cangiamento è stato ben pronto, se v'era *cuicunque personæ* nel decreto inviato in Francia nel 1614.

posta, per mutare le carte in mano, un termine equivoco, che è sparito tosto che ha servito all'oggetto, per cui era stato impiegato..

Si vuole che l'Aquaviva abbia proibito d'insegnare, esser lecito a qualunque siasi persona l'uccidere un Tiranno, *licitum esse cuicunque personæ*, io vi acconsento; e per dichiarare l'equivoco al quale dà luogo l'artifiziosa positura della frase è necessario scompaginare il decreto, e separarne la proposizione affermativa, cui il Generale vieta di sostenere. Eccola: è lecito a qualunque persona, *cuicunque personæ*, vale a dire, a prima giunta, l'uccidere un Re, o Principe sotto qualunque pretesto di tirannia, qualunque ella siasi, vale a dire, tirannia d'usurpazione, o tirannia di amministrazione. (1)

Il

(1) Queste parole, *sub quocunque pretextu*, son quelle, che sono state registrate a bella posta per abbarbagliare gli occhi. Esse non significano già, che non si possa uccidere un tiranno sotto qualunque pretesto. Ciò si è voluto far credere coll'orditura artifiziosa del periodo, il quale lega la proposizione proibita con le parole, che la proibiscono. L'Aquaviva non ha mai comandato a insegnare la proposizione negativa, non esser lecito a chiunque, l'uccidere un Tiranno. Egli vieta d'insegnare la proposizione affermativa, essere cioè permesso a ciascuno l'uccidere qualunque Tiranno (Veg. l'Annot. LX.) *Quilibet Tyrannus per quemcunque Vassallum.*

Il Decreto adunque si riduce a proibire il sostenere questa proposizione indefinita: Ogni Tiranno o sia d'amministrazione, o sia d'usurpazione, può essere ucciso da ogni persona. Questa è la dottrina di Giovanni Petit, che si allargava ancor di più.

Egli è evidente, che il decreto proibisce di sostenere una proposizione affermativa: *proibiamo il sostenere esser lecito*. Ora io sfido gli Apologisti tutti della Società a concepire una proposizione affirmativa col tradurre il *cuique personæ*, con quelle parole a chichessia. Io voglio trascrivere la traduzione, che eglino stessi ci presentano: *è lecito a chichessia, e sotto qualunque pretesto di tirannia l'uccidere i Re, o i Principi*.

Se si dice, che l'Aquaviva proibisce d'insegnare, essere lecito talvolta a certe persone d'uccidere certi tiranni; io rispondo, che questa proposizione non può adattarsi al Decreto, il quale proibisce di sostenere una proposizione generale, e non una semplicemente particolare.

E poi come mai si potrà sperare con buona fede di persuadersi, che l'Aquaviva, il crudele Aquaviva (1) abbia proibito il difendere ciocchè la sua Compagnia ha costantemente insegnato innanzi e dopo il di lui De-

(1) Gran cattiva condizione è quella dei poveri Apologisti del Decreto, mentre per difenderlo, sono sforzati a renderlo troppo bello, e ad opporsi, ed a contradire a tutte le verisimiglianze de' tempi e delle persone, ed alla costruzione necessaria della frase.

Decreto, e ciocchè il Suarez., scrivendo sotto i suoi occhj quattro anni dopo, chiamava opinione comune di tutt' i Cattolici, *sententiam communem?*

Esaminiamo in primo luogo, quali fossero i principj di questo Generale intorno il Regicidio. Appunto sotto il di lui Regno i Gesuiti han posta in combustione la Francia col fuoco della Lega, ed Enrico III. e IV. sono stati pugnalati, ed è stata di continuo minacciata la vita di Elisabetta, e Pietro Panne volle assassinare il Principe d'Orange, e l'Inghilterra vidde scoppiare la congiura delle Polveri, ed i Gesuiti inondarono l'Europa di Libri, che insegnavano la dottrina micidiale.

La prima edizione d'Emanuele Sà è stata fatta sotto il suo Generalato, che ha cominciato nel 1581, e terminò nel Gennajo del 1615. Basta consultare la Raccolta delle Asserzioni entro tutto questo spazio di tempo.

Le opere del Salmerone sono state stampate di suo ordine, e furono ad esso lui dedicate, l'Autore gliele aveva lasciate nella sua morte.

Il secondo Tomo di Gretsero in difesa delle Controversie del Bellarmino, stampato in Ingolstad nel 1609, è parimenti dedicato a questo Generale, d'ordine del quale aveva intrapresa quest'opera.

L'istituzione del Pricipe, del Mariana, stampato in Magonza nel 1605 era stato approvato dall'Aquaviva, ed egli stesso approvò altresì li 10. Marzo 5609. l'Apologia fatta da Sebastiano Heissio di quest'opera esecranda.

Il

Il dì 8. Giugno 1610. il Parlamento di Parigi condannò alle fiamme il Libro del Mariana: i Gesuiti già caduti in sospetto d'aver avuto parte nell'assassinamento d'Enrico IV, trovaronsi in una situazione assai critica per lo scandalo di questo Libro. Fù d'uopo necessariamente calmare la pubblica indignazione: il Generale fece un Decreto, di cui noi non arriviamo a capire perfettamente il tenore, ma ch'è un capo d'opera in genere di destrezza, e di mala fede, imperciocchè in esso si dà qualche soddisfazione, a quelli, che lagnavansi di tanti Scritti regicidi, senza ritrattare o smentire alcuna delle approvazioni accordate a questo Generale, e senza impedirlo di darne delle somiglianti nei tempi avvenire.

E' da notarsi, che questo Decreto, tal quale ce lo presenta l'edizione di Praga, o anche talquale lo riferisce l'apologia dei Gesuiti, non proibisce in tutto rigore di sostenere ciocchè il Mariana aveva sostenuto; poichè la dottrina di questo Autore non equivale totalmente a questa proposizione indefinita: è lecito ad ogni persona di uccidere un tiranno o sia d'usurpazione, o sia d'amministrazione. Ella è una proposizione, che assai si avvicina ad una tal dottrina, ma v'ha fra l'una e l'altra qualche leggiera diversità.

Non essendo stato fatto un tal decreto per arrestare il corso alle opinioni micidiali, fu stampato nel 1611. il Trattato di Jacopo Keller sul tirannicidio colla permissione del Generale. Venne altresì lo stesso anno alla luce il libro di Nicolò Serier, sic-

come

come anco quello del Salas, il quale cità il Mariana, e rinova i di lui errori, coll' approvazione del Generale.

Il Vasquez nel 1612. coll' approvazione dell' Aquaviva difese il poter indiretto, con tutt' i suoi accessorj; Benedetto Giustiniano scrisse anch' egli co' medesimi principj. In questo stesso anno Martino Becano pubblicò la sua opera intitolata: *Controversia Anglicana*, cui fu forzata a condannare la Congregazione stessa della Inquisizione.

Venne in fine alla luce nel 1614. la difesa della Fede Cattolica del Suarez. L' Aquaviva morì nel 1615, ed è cosa sicura, ch' egli, e tutt' i Provinciali da lui creati, e tutt' i Revisori da lui adoprati hanno vissuto e sono morti in quella medesima fede, ch' era stata pocanzi difesa dal Suarez, e che andava a terminare nella deposizione ed uccisione dei Re.

I noti sentimenti dell' Autor del Decreto, l' esecuzione di esso seguita sott' i suoi occhi, ne fissano il senso; e l' occasione, che lo fece emanare ajuta anch' essa a darne l' interpretazione.

L' opera del Mariana aveva eccitata la tempesta. Cosa insegna questo Autore? Esser lecito assolutamente ad ogni persona l' uccidere un tiranno di usurpazione, ed un tiranno d' amministrazione, se sia stato deposto dal popolo, o se impedisca il popolo di raunarsi, *perimi a quocunque*. Qual' è la proposizione, cui l' Aquaviva proibisce di sostenere? esser lecito ad ogni persona l' uccidere un Tiranno, o sia d' amministrazione, o sia d' usurpazione.

E' chia-

E' chiaro e visibilissimo il rapporto del Decreto alla dottrina del Mariana, e nondimeno rimane per anco una piccola diversità, che lascia ancora aperta una strada agli Apologisti di questo Autore. Un'altra circostanza ci dà in mano la chiave di questo Decreto; vale a dire, che si è sempre voluto giustificarlo col metterlo in confronto colla condanna emanata in Costanza contro Giovanni Petit. Questo Dottore insegnava, che ogni tiranno poteva, e doveva essere ucciso da ogni suddito; e per ogni via, non ostante qualunque giuramento contrario, ed ogni trattato fatto con esso lui. *Quilibet tirannus . . . . per quemcumque vassallum*.

Ascoltiamo il Suarez: il Concilio di Costanza, dic'egli, non ha mica definita la quistione con questa proposizione universale negativa, non è mai lecito l'uccidere un Tiranno; ma soltanto ha condannata questa proposizione universale affermativa, ogni Tiranno può essere ucciso ec. Egli non la condannà nemmeno così isolata, ma accompagnata da varj accessorj, che la rendono ancor più viziosa; Il perchè la definizione del Concilio si riduce a questa proposizione indefinita; che tutt'i Tiranni non possono essere uccisi senza sentenza previa. Suarez defens. Fid. l. 6. cap. 4. Da questa condanna indefinita non ne risulta alcuna cosa contro il tirannicidio insegnato dai Gesuiti, *contra communem sententiam*. Ibid.

Quantunque il Mariana non faccia gran caso del Decreto del Concilio di Costanza, la sua dottrina però non era interamente simi-

simile a quella di Giovanni Petit. Si è osservato per esempio, ch' egli non dice, come il Petit, che ogni tiranno debba essere ucciso; questo dire mette una specie d'obbligazione, ed è eccessivo: ciò nulla ostante il Mariana disse troppo riguardo al tempo ed alle circostanze, il suo Libro eccitava dei susurri, bisognava cedere senza troppo simulare. La proposizione affermativa del Mariana era troppo generale; quella, cui l'Aquaviva proibisce di sostenere, è ancor più generale per strignersi troppo i panni addosso; ma in sostanza l'intenzione del Generale si è, che niuno esprima i suoi sentimenti per via di proposizioni affermative universali, e che a ciò supplisca medianti varie proposizioni particolari. Questo decreto, checche se ne dica, è stato eseguito: i Gesuiti, che hanno scritto posteriormente, hanno comunemente modificata la dottrina troppo aspra, e troppo generale del Mariana.

Quest' è ciocchè il Suarez eseguisce mirabilmente nel suo libro della difesa della Fede; ei specifica i varj casi, nei quali è lecito il tirannicidio, ma si guarda dalle proposizioni generali. Non vuole, che venga ucciso un tiranno d'usurpazione, posto che sia stato fatto un trattato con esso lui; questa eccezione non era nel Mariana: egli non vuole, che venga ucciso per ispirito di vendetta, o per occupare il di lui posto: mette altresì alcune modificazioni alla dottrina regicida, quantunque riconosca, poter essere ucciso il tiranno d'amministrazione in molti casi; e poter lui esser deposto dal Papa, e dal popolo.

Que-

Questo Libro del Suarez approvato dal suo Generale non può essere riguardato come il sentimento d'un particolare : quest'è la difesa della Fede Cattolica su questa materia, e l'apologia dell'intera Società intorno l'affare del giuramento di allegeance contrario a questa fede. E' dedicato ai Re, ed ai Principi buoni e fedeli Cattolici; è scritto contro un Re eretico, ma disposto a favorir i Cattolici, s'essi acconsentissero a non deporre, o uccidere i loro Re, ordinandolo il Papa. E' cosa evidente, che pel bene della Religione in Inghilterra s'è dovuto raddolcire la dottrina regicida, e detrarre tuttociò si poteva dei principj del Corpo. Quind'il Libro del Suarez era l'ultima parola della Società nel 1614 su questa materia; ora come si può mai conciliarla coll'idea, che si vuole persuaderci del Decreto dell'Aquaviva del 1610?

Aggiungo in ultimo luogo, che le parole consegrate in questa disputa del tirannicidio, e sempre adoprate dal Suarez per significare *ogni persona* sono, *a qualibet persona*, *a quolibet*, *cuilibet particulari personæ*, *quæcunque personæ*, *cuicunque homini*; quest'è il *quilibet*, ed il *quemcunque* di Giovanni Petit, il *quocunque* del Mariana, ed il *cuicunque personæ*, o *cuique personæ* de Decreto dell'Aquaviva.

Annotazione LIX.

L'Juvency ci attesta, che il Decreto dell'Aquaviva era stato favorevole ai Re oltre misu-

misura, vietando ad ogni Gesuita il trattare somiglianti materie, nella di cui discussione si perde tutto, e nulla si guadagna. *Abunde jam provisum fuerat à Præposito generali Societatis, ne tractarentur à nostris Scriptoribus hujus generis argumenta, e quibus vulgo nihil emolumenti; detrimenti verò plurimum oritur, & invidiæ.* Hist. Soc. Jes. p. 5. l. 12. n. 94. Pei medesimi motivi nelle Regole dei Predicatori vien proibito di predicare contro i Re, ed i Magistrati. Ist. Soc. Jes. t. 2. p. 140. Reg. 12. Sembra, che questo passo del Jouvency confermi la congettura di M. il Procuratore Generale di Rennes nell'annotazione. p. 205. Contuttociò l'Istorico riferisce in fine del lib. 12. il Decreto tal quale fu da noi teste recitato: ma e perchè dunque asserisce egli, che il Generale aveva proibito di scrivere sovra tali materie? Il proibire loro di sostenere la dottrina regicida fino agli ultimi eccessi è egli forse un vietar loro il trattarne? Tutto diviene enigma in questo affare. L'Jouvency pretende, che il Decreto del 1610. sia stato una grazia speciale per la Francia, e ch'esso non sia stato pubblicato nè in Ispagna, nè in Portogallo, perchè ivi la Società non si trovava esposta a somiglianti contradizioni, *quià nulla ibi lis ejusmodi movebatur.*

Questo dicevano in Francia, ove avevano affettato di spargere voce, che questo Decreto proibiva d'insegnare la dottrina regicida, ed ove vedevansi giugnere tutto giorno libri stranieri pieni dello stesso veleno. Ma come conciliare i Gesuiti con loro medesi-

desimi? Questo Decreto era stato da essi domandato; per non vedersi esposti ad essere perseguitati per l'imprudenza dei loro confratelli stranieri; ed appunto nei paesi, onde venivano tali cattivi libri il Decreto non erasi pubblicato.

L'Istorico osserva che, essendo stato sollecitato un tal Decreto dai Gesuiti Francesi, il Generale lo riguardò come unicamente destinato per loro uso. *Utque Decretum Aquavivæ a Patribus Gallis fuerat procuratum, sic ad eos proprie pertinere putabatur.*

Ma di qual'uso poteva egli essere in Francia? Il Parlamento non ne aveva bisogno per punire i Gesuiti Francesi, che s'allontanavano dal lor dovere; e questi non ne potevano cavar profitto per impedire il Mariana ed alri Autori di tale tempra dallo scrivere in Ispagna. Adunque questo Decreto derisorio altro non era che un giuoco insolente concertato nella Società, per contentare con qualche apparenza i Re, ed i Parlamenti.

Se il Parlamento esigette, che il Decreto fosse rinovato, ciò fu, perchè vedendosi sempre mai attraversato nelle sue misure per la sicurezza dei Re, egli volle opporre tutti gli argini; che poteva a questo disordine di dottrina micidiale. I Gesuiti davano ad intendere, che si sarebbero fermate tutte le penne alla pubblicazione d'un tal Decreto; forse il Parlamento affettò di crederlo per prenderli in parola; e fu loro dichiarato, che sarebbero essi mallevadori di tutte le contravenzioni: *Iisque declaratum, fore ut Galli luerent; si quid in hac parte ab exteris deinceps peccaretur:* Questa sicurtà dimostra

bastevolmente la persuasione dell'uniformità dei sentimenti.

L'Arresto contro il Suarez è del dì 26 Giugno 1614. Il Decreto fù rinovato il 1. Agosto, e quantunque in esso non s'imponessero leggi troppo severe alla Società, gliene fu sostituito un'altro nell'indimani, in cui si prescrive, che non debba esser pubblicato libro alcuno su tali materie, se non sia stato riveduto, ed approvato in Roma.

Il Generale morì nel Gennajo del 1615; ma prima della sua morte aveva approvati i Libri del Lorino, e del Lessio, che vennero alla luce nel 1617.

I Gesuiti fecero stampar in Lione nel 1619 l'Istruzione de' Sacerdoti del Toledo, e nel 1625 comparì alla luce, coll'approvazione del nuovo Generale Muzio Vitelleschi, la detestabile opera del Sanctarel.

Questo Libro eccitò in Francia gravissimi rumori; se ne sarebbe meno parlato, per quanto dice il d'Aurigny, se i Gesuiti avessero avuto meno nemici, Mem. chron. edit. del 1720. t. 1. p. 405: riflessione veramente degna dell'Autore.

Muzio Vitelleschi ebbe ricorso allo spediente già praticato con buon esito dall'Aquaviva; egli pubblicò un nuovo Decreto li 13 Agosto 1626, che vietava lo scrivere su tali materie per non fare de' malcontenti; e l'anno dopo trovossi di bel nuovo il suo nome alla testa dell'edizione d'Adamo Tanner: il che è stato continuato fino a nostri giorni.

Annotazione LX.

Giammai le cospirazioni, gli assassinamenti, e gli scritti regicidi furono tanto frequenti, quanto al fine del secolo sedicesimo ed al principio del diciassettesimo. E' impossibile l'immaginarsi, che la Società non abbia adottato su questo punto di quistione sì importante, ch'era divenuta d'un'uso e d'una pratica giornaliera, un qualche sentimento. Sapiamo dalle Costituzioni, dover ella fissare la credenza de' suoi figliuoli nelle materie controverse, ed esser eglino tenuti à sottomettervisi, *ut fuerit constitutum in Societate, de hujusmodi rebus sentire oportere*: Se gli spiriti fossero stati divisi su tal quistione, la metà dei Gesuiti avrebbe potuto riguardare l'altra metà come altrettanti mostri: non mai fu più necessaria l'uniformità.

Il Suarez parla senza mai stancarsi dell' unione, che regna fra di loro in questa parte: *sententiam communem.... Bellarminus, & nos omnes, qui in hac causa unum sumus*. Becano spiegando la sua dottrina intorno il Regicidio, dice esser essa conforme al sentimento della Società, *quid Jesuitæ sentiant, sic accipe*. Coton assicura, non aver i Gesuiti se non che un sentimento comune in questo punto: Richeome, essere uniforme in tal materia la lor maniera di pensare: e per finir di convincerci di tale uniformità, il Suarez, Richeome, e Coton aggiungono, essere il lor sentimento quello della Fede Cattolica, e della Chiesa Universale; prova

certissima, che niun Gesuita da esso si allontana, nè ardirebbe allontanarsene.

E' adunque la sostanza del sistema la dottrina del Corpo. Non se ne può dubitare allorchè si vede comparire alla testa di tutti gli Eroi della Società l' Aquaviva, che dirigeva il lavoro, ed approvava le opere ed i libri; e dietro a lui Emanuele Sa, Molina, Vasquez, Gregorio di Valenza, Bellarmino, Mariana, Becano, Heissio, Gretsero, Suarez, e Lessio.

V'ha dell' apparenza, che il giudizio dottrinale del Corpo non abbia regolato se non quel tanto, che doveva indispensabilmente tenersi: i più moderati se ne stavano fra questi limiti; altri Teologi si allargavano ancor di più: essi erano approvati, poichè derivavano le lor conseguenze dai principj comuni; ma siccome piantavano conseguenze sopra conseguenze, così si poteva dire in caso di bisogno, ch' essi non erano del sentimento comune.

Tre circostanze singolari sotto questa medesima epoca ci fa vedere presso a poco fino a qual segno poteva restringersi la dottrina comune. Jacopo I. desiderava ardentemente, che i suoi sudditi cattolici si contentassero di rinunziare al diritto di ucciderlo; il Suarez scrisse per esporgli la fede cattolica. La Società accusata d' aver insegnate ai Francesi le massime regicide, era stata discacciata dal Regno; Richeome compose la sua apologia, e l' indirizzò al Re. Essendo stato questo gran Principe alcuni anni dopo assassinato, raddoppiaronsi i sospetti contro i Gesuiti; Coton scrisse alla Re-

gina

gina per dichiararle il sentimento della sua Compagnia.

Se questi tre uomini sono uniformi nei loro principj, se essi lo dicono a chi sa intenderli, io credo, che si possa tener certo, il parer comune esser quello, che si trova nei loro Scritti. Io ho dichiarato il sistema del Suarez, ch' egli dice esser quello di tutt' i suoi confratelli, *sententiam comunem*; Coton aderisce al sentimento comune della Società, e rigetta l' eccesso, nel quale è caduto il Mariana (vedremo quale sia); egli cita massimamente Richeome qual' amico e protettore dei Re. Abbiamo data già qualche nozione della dottrina di questo Richeome; eccone qualch' altro saggio.

Egli adotta la dottrina del Bellarmino pag. 117: e questa è nota a tutti. Giustifica le sue massime intorno l' indipendenza de' Cherici p. 123; ripete molte volte, che la Società nulla insegna in Francia, che non insegni altrove da per tutto p. 72; che non vuol tenere nè in Francia, nè altrove altra dottrina p. 71. Noi sappiamo cosa insegnino i Gesuiti altrove. Aggiugne, che i Gesuiti nulla insegnan di nuovo pag. 118. Questo è verissimo: l' insegnamento era detestevole, ma non era nuovo, ed essi altro non facevano, che raccoglierne le conseguenze. Che a torto viene loro attribuita la dottrina intorno la podestà del Papa, mentr' ella è loro comune con tutt' i Dottori cattolici p. 97. Quest' è altresì ciocchè dice il Suarez, che questa dottrina è quella dei Concilj, e dei santi Decreti p. 113. Lo disse anche du Perron: quest' è un confessare la sua opinione,

e sostenerla. Che non è già la podestà del Papa, che rovescia i Regni, ma la depravazione degli uomini p. 89: ove sono i Regni perduti a cagione di una Bolla, o un pezzo di pergamena? p. 90. Questa quistione fatta all'erede del Regno di Navarra era fuor di luogo.

Chi mai ha dubitato, esclama Richeome, che i Re Cristiani sieno signori sovrani del lor Reame, e che le chiavi di S. Pietro sieno le chiavi del Cielo? p 60. I Papi sono Capi sovrani spirituali nella Monarchia della Chiesa militante; p. 99. Filippo il Bello ha riconosciuto i Papi capi nello spirituale p. 90. Il Suarez c'insegna a conoscere il valore di questa riflessione; veggasi l'Annotazione LVI sulla fine. Non si doveva piantare in mezzo della pace questa quistione, p. 63.

Intorno l'accusa fatta ai Gesuiti d'aver tutti abbracciato il partito della Lega senza alcuna eccezione, Richeome dice al Re, essere tutto stato fatto per zelo della Religione; e che s'egli avesse ascoltato Messa più presto (1) sarebbe stato più presto ricono-

(1) Gli Autori dell'Immagine del primo secolo ci danno ancor quì una testimonianza del sentimento comune della Società, e della sua fede su questa materia. Essi dicono espressamente, che niun Cattolico avrebbe potuto riconoscere Enrico IV, se non si fosse convertito. *Et duo quædam eodem tempore evenere, unde ventilatis e Theologia quæstionibus ingentem criminationum materiam adversarii congesserunt adversus doctrinam Socie-*

conosciuto p. 107. e 108: ciò non ha bisogno di comenti.

Intorno la quistione del tirannicidio, sembra da principio, ch'egli cada in alcune contradizioni; ma non v' ha cosa più facile quanto il conciliarlo con se medesimo col soccorso del Suarez. Egli giustifica Emanuele Sa, vid. *Tyrannus* p. 127; dice, che la quistione del tiranno trovavasi esposta nelle carte del Guignard secondo la dottrina di S. Tommaso p. 161; che il Guignard prega in Cielo pe' suoi nemici pag. 135: che le azioni debbon essere giudicate tiranniche secondo la regola delle buone leggi, p. 80. il che dimostra, non voler egli, che in tal affare si stia al giudizio confuso d'un popolaccio disperso, ma che il tiranno sia dichiarato tale con sentenza giudiziale. Quest'è il parere più comune nella Società. Finalmente egli interpreta come il Suarez il Concilio di Costan-

Societatis: nefaria scilicet Henrici III. cædes; & successio Henrici IV, tum quidem a catholica comunione alieni: quem, nisi romana majorum sacra amplecteretur, orthodoxorum nemo regem agnosceret. Imag. pr. sæc. p. 504.

Non si può non confessare quest'armonia di tutti gli Autori della Società. E' cosa rimarchevole, che questa riflessione degli Autori fiamminghi è posta negli avvenimenti dell'anno 1594. Essi riguardavano ancora Enrico come eretico dopo la sua abjura, *a catholica communione alieni*, cioè perchè non aveva per anco ricevuta dal Papa l'assoluzione.

Coſtanza, p. 104. Egli giuſtifica i Geſuiti accuſati di ſoſtenere, eſſer lecito a ciaſcuno l' uccidere qualunque ſiaſi Tiranno, p. 81.

Ecco com' è ſtato ben eſeguito, per dirne quì una parola di paſſaggio, il Decreto dell' Aquaviva. Il Generale ha penſato ſu queſto punto, nel 1610, come il ſuo Figliuolo Richeome; egli ha proibito d' inſegnare, eſſer lecito a ciaſcuno l' uccidere qualunque ſiaſi tiranno (1)

Sì, lo ripeto, il Decreto è ſtato eſeguito; ed io trovo di ciò un nuovo argomento nell' undecima lettera d' Euſebio Eraniſte ad un Miniſtro di Stato t. 2. p. 186. in data de' 27. Novembre 1760, ov' egli cita un Geſuita medemo, che parla d' un cangiamento avvenuto fra eſſi intorno la dottrina del Regicidio nel 1610.

Io non convengo in punto alcuno del cangiamento, quale queſto Geſuita lo ſuppone; ma, accordo, eſſervi ſtata una piccola rivoluzione. Veggaſi l' Annotazione LVIII.

Perchè dunque i Geſuiti Franceſi ſembrano aſſerire nel 1614, che il Decreto del 1610 non

(1) Queſta è altresì in ſoſtanza la lettera di Coton alla Regina, di cui eccovi il titolo: *Lettera declaratoria della Dottrina dei Padri Geſuiti, conforme ai Decreti del Concilio di Coſtanza*. Quindi altro non reſta a saperſi, ſe non coſa s' intenda nella Società per queſto Decreto di Coſtanza. Leggaſi Richeome ed il Suarez, e veggaſi l' Annotazione LVIII.

non era ſtato pubblicato ſe non in Francia, mentre troviamo altrove la tradizione di quanto egli operò nella Società?

La ragione è chiara: eſſi avevano eſpoſto queſto Decreto poco fedelmente; ne avevano promeſſe e fatte ſperar maraviglie; ma non corriſpondendo i frutti all'aſpettazione, ne attribuirono la colpa al non eſſer ſtato pubblicato.

Dalle interrogazioni di Ravillac ſi compreſe, ch'egli era ſtato imbevuto di tutt'i principj del Mariana; ſi leſſe queſto libro, e recò orrore. Queſto accidente determinò l'Aquaviva. Fino allora eraſi dato un libero corſo ai zelatori del regicidio, e commincioſſi da queſto punto ad uſare qualche temperamento. Le propoſizioni generali troppo ſimili a quelle di Giovan Petit furono bandite. Non ſi parlò più del Concilio di Coſtanza, come aveva fatto il Mariana, baſtò eludere lo ſpitito del ſuo Decreto.

Ecco quanto alla ſoſtanza della dottrina, ecco ciocchè fu oſſervato in rapporto all'opera del Mariana; ella fu proibita, e fu abbandonata in quanto le circoſtanze potevano eſigerlo.

Nella lettera di Coton, Mariana è il ſolo reo, egli è il Caprone emiſſario. Coton gli oppone tra gli altri Becano, Gretſero, Heiſſio, veri depoſitarj dei ſentimenti della Compagnia.

Io non ho ſotto gli occhj nè queſt'opera del Becano, nè quella del Gretſero, ne ho però veduti degli eſtratti in parecchj libri. Il Becano approva il ſentimento del Mariana, e lo concilia col Concilio di Coſtanza: queſto

quello passo è riferito distesamente nelle lettere d' Eusebio Eraniste t. 2. lett. 11. p. 226.

Il Gretsero non abbandona in conto alcuno il Mariana ; ma lo confonde cogli altri Teologi della Compagnia . *Quid sentiant tam Mariana ; quam alii Theologi . . . . Criminationes in Marianam , & Jesuitas* , ibid. p. 235. Finalmente Gretsero si rapporta all' Apologia fatta da Heissio del Mariana : questa trovasi nella raccolta delle Asserzioni p. 470.

Heissio difende col maggior vigore l' opinione del suo confratello ; contuttociò aggiugne , non poter dire , che l' opinione del Mariana sia il sentimento comune della Società , ei medesimo se ne allontana qualche poco ; ed eccoci il punto di sezione , che divise i Gesuiti zelanti rigidi del regicidio , come Mariana , dai Gesuiti amici dei Re , che componevano il sentimento più comune . Essi accordano potersi uccidere il Tiranno d' usurpazione , come Eglon : Veggasi l' Annotazione LXX ; ed eziandio il Tiranno d' amministrazione dopo che il Papa o il Popolo l' han condannato . Mariana vuole , che bastino i voti del popolo disperso , quando il tiranno lo impedisca dal raunarsi , purchè col consiglio delle persone savie consti con certezza del giudizio tacito dello Stato .

Heissio trova quest' opinione ragionevolissima e giudiziosissima ; contuttociò ei medesimo si determina a pensare , non doversi uccidere il tiranno d' amministrazione se non dopo una condanna giuridica fatta dal Papa , o pur dal popolo , se ciò non fosse in difesa di se medesimo , o de' suoi . Questa decisione di Heissio è l' opinione moderata , che è quel-

è quella del Suarez, del Becano, di Coton, di Richeome, ed in una parola l'opinione comune della Compagnia. (1)

Si vede adesso, che se il Mariana ha dato in qualche eccesso, la sua opinione è sostenibilissima. Heissio tratta anche di scrupolo la dolcezza eccessiva del Mariana, il quale consiglia a servirsi d'un veleno esteriore per evitare di farlo tranguggiare al Tiranno, *quae sententia, si quid vitii habet, nimia lenitas est*. Questo passo non è nelle Asserzioni, io lo trovo anco citato in Eusebio Eraniste, ib. p. 238.

Noto finalmente, che questo Autore Italiano risponde a due Gesuiti, che hanno scritto già pochi anni su questa materia, uno de' quali abbandona, e l'altro giustifica il Mariana. p. 229.

An-

(1) " Sebastiano Heissio nella sua Dichiar. „ apolog. degli Aforismi attribuiti alla Dottrina dei Gesuiti, mostra colle proprie parole del Mariana, aver lui parlato di sua testa, e ch'egli medesimo accorgendosi, „ che eccedeva i limiti della Dottrina comune, aveva riconosciuto, ch'era soggetto ad errore, ed erasi assogettato alla „ censura di chichessia; immediatamente dopo egli (Heissio) riferisce la sua opinione, e la comune di tutt'i Teologi della „ nostra Compagnia, ch'ei contrapone a „ quella del detto Mariana „. Letter. Declar. alla Regina, pag. 10.

Annotazione LXI.

I Gesuiti han dato talvolta dell'inquietudine alla Corte di Roma, facendole temere lo scatenamento delle loro penne, ed una specie di ribellione dalle sue massime; ma dacchè son giunti a farsi riguardare con occhio parziale; han riassunto il loro zelo ordinario per le false prerogative de' Papi: Questi movimenti irregolari sono come altrettante evoluzioni in questa formidabile milizia: In sostanza essi non possono dipartirsi dai principj oltramontani, che sono i fondamenti della loro potenza, fino a tanto che l'edifizio sia innalzato fino al colmo; terminata che sia l'opra, nulla costerà loro il distruggerne l'appoggio.

Se il Papa avesse voluto con una Bolla liberare gl'Indiani del Paraguai dalla schiavitù, si sarebbe cantato al sordo nel voler far valere presso que' Missionarj Re gli argomenti del Bellarmino, e del Suarez pel potere indiretto: i più solidi motivi di dovere, e di coscienza non hanno potuto moverli a riconoscere la voce del Pontefice nelle materie, ch'erano evidentemente di giurisdizione della podestà sua spirituale.

L'amore della dominazione, l'interesse della Società, il suo ingrandimento, e la sua potenza regolano tutte le loro opinioni, e determinano alternativamente o lo zelo fanatico per le pretensioni della Corte di Roma, o la temeraria ostinazione in non voler riconoscere l'autorità della Santa Sede. Una Società destinata a dirigere ed assog-

ſoggettar le Nazioni, ha dovuto neceſſariamente aver de' mezzi per allontanare i Principi indocili o per tenerli in timore. Queſt' è un oggetto capitale; ch' ella non ha mai perduto di viſta, e per il quale non ha totalmente riposato ſulle idee ſuperſtizioſe, che avevano fatto del Papa una ſpecie di divinità. Ha ella più d'una corda ſul ſuo arco per isbrigarſi dei Principi eretici, vale a dire di quelli, che non ſono cattolici a ſuo modo. 1. Il potere indiretto del Papa, e le ſue conſeguenze micidiali: 2. Il potere del popolo, che ha diritto di deporre i cattivi Re: 3. La legge divina, che vieta ai popoli di tolerare un Re, che non è cattolico. (1) Queſta legge ha due faccie: comanda al Principe di proſcrivere i ſudditi eretici, o quelli, cui la Società riguarda come tali; ed ordina ai ſudditi di proſcrivere i Re eretici o fautori dell'ereſia.

Baſta un ſolo di queſti tre principj. Poſſon' eſſere o uniti, o ſeparati, poichè uno è indipendente dall' altro; o ſi tien celato, o ſi fa valere il ſiſtema che conviene, o che non conviene alle preſenti circoſtanze. Quello, che abbandona il poter indiretto non è tenuto a ritirar il piede dal poter indiretto; e chi non ardiſce moſtrarſi nè Repubblicano, nè oltramontano, ha il ſuo rifugio nella Legge divina eſcluſiva degli eretici, che debb' eſſere riguardata come fondamentale

(1) La dottrina intorno l'omicidio in generale altri mezzi anch' eſſa ſomminiſtra. Veggaſi l' Annotazione LXX.

tale in tutti gli Stati. Si dirà adunque, che il Papa non può dispensare i Sudditi dal giuramento di fedeltà, e che lo può; s'aggiugnerà, che il popolo non può sottrarsi alla fedeltà giurata, e che può farlo, perchè non esiste più il giuramento, se la Legge fondamentale è violata. Il Papa non scioglie, ma dichiara, che il vincolo è rotto; non più come Monarca, ma come primo Dottore della Cristianità mette in calma le coscienze; e la Società, suo razionale e suo oracolo ha saputo più d'una fiata adempiere questa funzione.

Si seminano in segreto questi malnati principj; restano nascosti sotterra. Il tempo della raccolta è quello delle dispute e dei torbidi, che i Gesuiti fanno far nascere nella Chiesa, e negli Stati. Dacchè si supongono i Re dicaduti a motivo della ribellione alla Chiesa, il regicidio non è lontano; la dialettica non manca d'argomenti per abbagliare gli occhi, e la destrezza nel dirigere dei mezzi per sedurre.

Questo diritto appunto, o questo dovere de' popoli è quello, ch'è stato il principal fondamento della Lega, il cui spirito non verrà mai ad estinguersi ovunque sussisterà la Società. Un Filosofo protestante d'una specie poco comune, che non ha alcuna passione per la sua Setta, nè alcun odio contro la Società, riconosce, che questo potere, e questo dovere del popolo, e questa legge di distruzione degli eretici, è l'arsenale, ove i Gesuiti han fabbricati i loro dardi paricidi. Essi non hanno inventate queste dottrine,

trine, ma ne han cavato conseguenze le più odiose, e le più pregiudicievoli al ben pubblico. Essi hanno, dic'egli, fabbricato sovra un fondamento, che avevano trovato già fatto; ed hanno erette conseguenze sovra conseguenze, senz'aver ribrezzo della deformità degli oggetti. Hanno creduto, che ciò da un canto servirebbe al ben della Chiesa, e dall'altro, che nulla farebbero contro l'arte di ragionare.

Il bene della Società, siccome ho dimostrato, è quello della Chiesa, all'amore della medesima ella riferisce tutt'i suoi passi, tutt'i suoi progetti, e tutt'i suoi sistemi. S'ella difende i diritti del Papa, questo non è già, perch'ella sia gelosa di conservarglieli, ma per servirsene a suo vantaggio. Se sostiene i pretesi diritti del popolo, ciò è ancor meno per addolcirne il giogo, e per temperar la possanza; i Gesuiti non hanno nemmen l'idea della libertà, e del patriotismo, tanto è lungi, che ne abbiano il fanatismo; e se trovansi nei loro libri le massime de' più sediziosi Repubblicani, questo non è già per lo interesse mal inteso de' popoli; ma è per le loro proprie querele, che preparano le armi. Non mai il loro credito nelle Corti, ed il loro impero sulle coscienze è stato impiegato pel sollievo de' miserabili.

Correttori politici d'ogni governo, adulatori de' Grandi, e delle loro passioni, promotori del dispotismo per soffocar la ragione, ed impadronirsi dell'autorità, nemici delle leggi, che opponghonsi ai lor diffegni obliqui, calunniatori di tutti que', che ama-

no sinceramente il Principe, e lo Stato; mettono uno scettro di ferro in mano dei Re, ed il pugnale in quelle de' Sudditi. Essi consigliano la tirannia, ed insegnano il tirannicidio; essi uniscono insieme a grado del loro interesse la più crudele intoleranza con una scandalosa indifferenza per i principj della Religione, e per la morale; essi permettono tutt'i delitti, e perdonsi in dispute di parole in materie poco intelligibili; essi salvano l'Idolatria, che li considera, e perseguitano il Cattolico, che loro ricusa la sua confidenza. Una lite teologica è in Europa un'affare di stato, mentre le superstizioni Malabariche, ed il culto di Confucio si permettono in Asia.

Essi hanno sparso nel Pubblico uno Scritto, che ha per titolo: *I Gesuiti giustificati dai loro proprj Autori intorno la dottrina micidiale*. Chiunque ha detto, che Enrico IV. non era un Tiranno, e che Ravillac ha commesso un gran delitto, è citato con elogio in questa Raccolta, come mallevadore della dottrina della Società. Ottanta citazioni si riducono quasi tutte ad asserzioni di questa specie. Se v'ha alcuno, che possa non annojarsi, e trattenere la sua indignazione, legga questo Scritto, e non durerà fatica ad iscoprir gli equivoci, di cui servonsi i Gesuiti per abusare della credulità pubblica. Tre Autori meritano d'esser distinti in questa miserabile compilazione.

Lo stravagante Istorico del Popolo di Dio, che attacò i principali misterj della Religione, si è compiaciuto di far grazia alle nostre massime sull'indipendenza dei Re, quantun-

tunque per altro egli sia Oltramontano all' eccesso intorno la Costituzion della Chiesa: egli poteva ben dispensarsi dal sostenere il potere indiretto; il suo sistema di dottrina micidiale era appoggiato su i principj diversi, siccome lo fa trapellare nel racconto della morte d'Eglon, edizion del 1728. Raccolt. delle Afferz. p. 522.

Passiamo ad Aurigny: Io domando da bel principio, se per conoscere i sentimenti d'un Gesuita debbano interpretarsi le sue parole, come s'interpretarebbero se in Francia non vi fossero Parlamenti. Accusati costantemente d'una dottrina sospetta, e riprovata, avvisati per ogni parte del sospetto, e del pericolo essi sono come rei, che vengono interrogati; quanto loro scappa dalla bocca è concludente contro di loro, e la menzogna non li salva, qualor vi sono per altra parte indizj sufficienti per convincerli.

D' Aurigny aveva intrapreso di scrivere delle Memorie sulla Istoria Ecclesiastica del diciasettesimo secolo per narrare a vantaggio della Società degli avvenimenti importanti, e per esporre con molt' arte, e poca fedeltà, varie dispute, nelle quali ella aveva avuto il maggior interesse. Era difficile il non spiegarsi nel corso di questi annali sugli articoli del 1682; l'assoluta reticenza avrebbe screditato lo Scrittore; il Probabilismo era più che necessario per sortir con onore in un punto sì dilicato. D' Avigny era francese, egli scriveva in Francia ed intorno una Legge di Stato, ei s' appiglia destramente a questo partito, abbandona in apparenza il poter indiretto, che non

 gli

gli sarebbe mai stato perdonato dai Parlamenti, ed al di cui uso potevasi supplire, e salva l'infallibilità, affettando una falsa imparzialità intorno questo articolo dilicato.

Dice, essere stato Gersone fra noi il più celebre fra gli avversarj dell'infallibilità, che la sua riputazione accreditò da principio questo sentimento, il quale tuttavolta non era nuovo, t. 3. p. 232. Quelli, che conoscono l'epoca dell'opinione della infallibilità, e della sentenza contraria, scorgeranno senz'altro la sua imparzialità.

Il suo aderimento alle nostre massime contro il poter indiretto non è men sospetto: egli le rappresenta come regolamenti di Polizia p. 219, come opinioni la cui probabilità non è un fondamento sufficiente per giurare, p. 217. La deposizione d'un Principe, che introducesse l'Arianismo per forza, è, dic'egli, un caso metafisico e chimerico, p. 220. Quest'è un dissimulare, che il principio, il quale autorizza la deposizione, è generale. Panegirista del Bellarmino, del Suarez, e di tutti quelli, che han combattuto il giuramento d'allegeance. Du Perron è il suo Eroe, quando si oppone alla proposizione del Terzo stato nel 1615. Amaro censore di chiunque contradice ai seguaci del poter indiretto calunnia le intenzioni del Parlamento, e dell'Università in tutt'i passi fatti per sostenere l'indipendenza dei Re. Leggasi la raccolta delle Asserzioni p. 519.; o piuttosto leggasi il di lui libro, se si vuol imparare a conoscere il genio degli Scrittori della Società. Ella è co-

cosà facile di conoscere quando un' Autore difende un sentimento suo proprio, e quando adotta per forza un'opinione, ch' ei vorrebbe distruggere.

Maimburgo è il solo Gesuita, per quanto io so, che abbia scritto come zelante delle nostre libertà. E' stato citato nella sua storia del dicadimento dell'Impero; e perchè non fu anco citato il suo Trattato storico dello stabilimento, e delle prerogative della Chiesa di Roma del 1685, e la sua Storia del Pontificato di S. Gregorio il Grande del 1686? Egli fu cacciato dalla Società per ordine del Papa. Rotta che fu la sua catena, scrisse al Re nella sua Pistola dedicatoria dell'Istoria del Calvinismo, qualmente, non essendo più Gesuita, egli farebbe col di lui favore tuttociò gli piacesse per servirlo con maggior ardore, zelo, e libertà che mai. Conviene adunque cessare d' essere Gesuita per essere veracemente Francese. Se questa fatale necessità scusa alquanto i particolari, accusa l'Ordine intero.

Essendo i Gesuiti consegrati al Papa per tanti titoli, il Cardinal Sfondrati nella Prefazione della sua opera intitolata *Gallia vindicata*, si stupisce della rivolta del Maimburgo contro il Vaticano. *Quid causæ fuerit, quæ hunc hominem tot titulis Pontifici Romano adstrictum in Vaticanum armaverit*.

Egli cerca le cagioni di questo fenomeno (1), e sospetta, potersi attribuire al genio

 della

(1) Il Cardinal Sfondrati esprime altrove il suo stordimento in questi termini. *Quæ causa*

della Società, che aveva allora abbracciata la fortuna, e la potenza della Francia in odio del Papa, che censurava la sua morale corrotta. Questo trattato è degno di osservazione. *An genius Societatis fortunam, ac potentiam Gallicam amplexæ, sed Pontifici offensæ, a quo tot theologiæ suæ moralis capita .... configi viderat.*

Quindi l'attaccamento alla morale corrotta, l'odio contro un Papa, che la proscriveva, il favore d'un Re possente e glorioso impegnarono per qualche tempo la Società nei nostri interessi. Non inoltriamo troppo più avanti le riflessioni; forse siam debitori a queste circostanze circ' alcuni monumenti importanti per la Francia. La politica della Società favoriva allora ciò, che il suo credito avrebbe attraversato in altri tempi.

Annotazione LXII.

Io incomincierò da Suarez a tessere il catalogo degli Eroi celebrati dal Jouvency nel breve corso d'un picciol numero d'anni, che contiene la sua storia. Il nome del Suarez solo gli vale un panegirico. Egli aveva consegrate le dotte sue vigilie alla difesa della Religione: la sua pietà, la sua erudizione, la sua fama impegnarono il Papa

causa Maimburgo fuit & sacris addicto, & Pontifici jurato eam sententiam deserendi, impugnandique, quam omnes Societatis suæ Doctores tot editis libris professi sunt. Gall. vindic. Disser. 2. §. 2. p. 577.

Papa a mettere gli occhi ſovra di lui per impugnare il giuramento, ch' eſigeva il Re d'Inghilterra. Ei non aveva biſogno d'eſſere a ciò ſtimolato; l'importanza, e la giuſtizia della cauſa lo chiamavano al ſoccorſo della Chieſa. Egl' invidiò la ſorte del ſuo libro, allorchè fu abbruggiato nell' Inghilterra, perchè in eſſo ſi difendeva la fede. Io credo, che ora ci debba eſſer nota la fede del Jouvency. Ci ſi opporrà forſe, che nella ſua ſcuola di Rettorica in Parigi non ha mai inſegnato il Regicidio.

Emanuele Sa, nome ſempremai illuſtre fra i Teologi della Società, *clarum inter Societatis Theologos nomen*. Egli univa inſieme due qualità difficili a congiungerſi, un ſodo gudicio, che lo attaccava fortemente alla verità, ed una ſorprendente docilità nell'adottare l'opinione altrui. *Judicium maturum, ſolidum, ac veri tenax, docile tamen, ac flexibile, adeout ad alienam ſententiam, & nutum facile fingeretur*.

Il Molina è ad ogni elogio ſuperiore, e viene ſovra tutto in eſſo lui ammirata la ſua ſcrupoloſa ſeverità nell' elezioni delle opinioni le più favorevoli alla virtù, e le più conformi alla legge.

I Travagli di Gregorio di Valenza per la Società, e la Religione ſaranno immortali.

Il Vaſquez è ſtato riguardato come un' Angelo, o come un'altro Agoſtino.

Martino Delrio era un miracolo di ſcienza; nè era meno diſtinto per la ſua pietà, e per la ſua ubbidienza.

Niccolò Serier ha forzati gli avverſarj del

la Religione a riconoſcerlo per un Geſuita umaniſſimo, e ſapientiſſimo.

Il Sanchez, riguardato come un oracolo in tutto il mondo Criſtiano, è celebre nel ſuo Ordine per la ſua auſterità, penitenza, ed umiltà.

Annotazione LXIII.

Non era poſſibile lodare il Guignard per le ſue opere; Jouvency celebra la ſua santità: mette nella ſua bocca le parole del Salvadore: *juſſus ſubmittere genua, delictique veniam a Deo, Rege & Senatu petere; a Deo quidem, quem ſæpe offendiſſet, veniam ſe dixit rogare ſuppliciter: ab Rege autem & Judicibus non eſſe cur veniam peteret, quos probe ſciret nunquam a ſe læſos fuiſſe; cæteroquin ipſis, ſi quid in ſe commiterent, exemplo Chriſti ſe condonare ex animo*. In tale guiſa Guignard ricusò di chieder perdono al Re, ed al Senato, ma egli perdonò loro ad eſempio di Geſucriſto. *Ea dicentem bajulus impacto cervicibus valido fuſte graviter percuſſit; quem reſpiciens vultu ſedato Pater, cur me cædis, inquit? Reſponſi lenitatem admiratus qui adſtabat adoleſcens, conſilium cæpit amplectendæ Societatis, eamque paulo poſt ingreſſus Patris conſtantiam, & virtutem prædicare non ceſſavit*. Hiſt. Soc. Jeſ. p. 5. l. 12. n. 27.

Annotazione LXIV.

Fecero a gara i Cattolici, ed ebbero fra di loro una ſanta conteſa per avere le reliquie di Garnet:

net : *certatum est pie a Catholicis, ut ejus vestes diriperent, aut sanguinem sudariis, dum corpus proscindebatur, exciperent*, ibid. l. 13. n. 56. Una gran copia di miracoli fu la ricompensa di questo santo zelo; e la storia dell' *epi de bled*, cioè della spica di formento, di cui non si fa menzione nell' *Imago primi sæculi*, l. 4. c. 14. p. 536. non è punto obliata dal Jouvency, Egli riferisce altresì un miracolo strepitoso accaduto nella morte di Tommaso Garnet Gesuita, giustiziato due anni dopo la morte di suo Avolo, ibid. lib. 13. n. 77. Questa storia è piena zeppa di prodigj operati a favore della Società e de' suoi partigiani, o pure contro i di lei avversarj. Se la pietà di coloro, che mostrarono premura di avere le reliquie di Enrico Garnet fu ricompensata, la sua morte fu parimenti vendicata per via di miracoli, o almeno con segni sensibili della collera del Cielo: *Impiorum calamitates divinitus, ut apparet inflictæ, ac nonnullorum luctuosæ mortes*. Ibid. n. 97. I disertori della Società, l. 25. n. 62. ed i di lei nemici dichiarati perirono di morte tragica. I due birri che avevano preso Garnet fecero un pessimo fine; un Satellite nemico dei Cattolici, e principalmente della Società, fu ucciso in un' Osteria con un vaso, che gli fu gittato nel capo; un certo detto S heffeld apostata perì con sei de' suoi figliuoli; il Vescovo di Lincoln, contro cui il Gesuita Person aveva scritto, morì d' una morte subitanea e spaventevole, e sua moglie, trasportata dall' allegrezza a questa nuova, fece de' voti, acciò suo marito fosse

trat-

trattato secondo i suoi meriti nell'altra vita, se v'era un Dio nel Cielo, ed un carnefice nell'Inferno, ibid. l. 13. p. 97. Croci miracolose erano apparite sulle vesti dei Gesuiti, e principalmente sovra i loro ornamenti sagri prima del funesto avvenimento, che diede motivo alla lor espulsione; il demonio discacciato da un corpo ossesso da uno de' loro Padri, gli annunciò, che si sarebbe vendicato, scacciandone dal Regno la Società, l. 12. §. 2. p. 46. Si dovrà egli credere, che con buona fede un'uomo di spirito, e di discernimento abbia la sua narrazione di tante favole superstiziose caricata?

Annotazione LXV.

Il Libro di Becano, quantunque divenuto necessario per la condotta del Re d'Inghilterra, era apparso in Francia in una critica congiuntura; ei s'involò all'odio contro i Gesuiti per l'autorità della Regina; ma i loro nemici furono più fortunati contro il Libro del Suarez per la difesa della Fede Cattolica. Il Re d'Inghilterra aveva condannata alle fiamme quest'Opera, che gli era odiosa; aveva anche procurato d'impegnare il Re di Spagna ad imitar questo esempio; ma nulla potè guadagnare presso un Re Cattolico di nome, e di fatti: i suoi sforzi ebbero in Francia miglior successo; le circostanze erano favorevoli, l'eresia aveva in questo Regno molti protettori, la Società molti avversarj, ibid. l. 12. n. 94. Bisogna confrontare questo racconto del Jouvency

vency coll'estratto del Suarez nella raccolta delle Asserzioni. Il Libro di Becano era ancor peggiore, e fu condannato dal Tribunale dell'Inquisizione.

Annotazione LXVI.

Operam Servinus in quærendo lusit, ibid. Jouvency l. 12. n. 83. Servino perdette la sua fatica cercando nell'opera di Scribanio alcuna cosa, onde giustificare la censura dettatagli dalla sua animosità. Letto che si abbia l'orrido Libro di Scribanio, di cui ne dà un'estratto la raccolta delle Asserzioni, si dura fatica a comprendere un tal' eccesso d'impudenza. Servino, siegue a dire l'Istorico, fu costretto a nascondere la sua vergogna, ed il P. Scribanio ricevette de' contrasegni luminosi della benevolenza del Re, *multis regiæ benevolentiæ documentis illustribus*, ibid. L'Autore della Prefazione all'opera di Pietro Aurelio, narra un fatto ben contrario al racconto del Jouvency. Egli pretende, che Coton negasse alla presenza del Re, che il Libro intitolato *Amphiteatrum honoris* fosse opera d'un Gesuita; ma che venne tosto smentito da un gran Signore, a cui egli medesimo aveva dato questo libro con elogio, assicurandolo esser opera della Società, che sarebbe stata assai utile a suo figliuolo per la purità dello stile: *id ipsum enim hoc in negotio contigit iis, quod olim Patri Colonio Jesuitæ, qui quum negaret coram Rege Henrico IV. librum in Reges impium, inscriptum* Amphiteatrum honoris, *a quoquam e sua Societate manasse, vir illustris,*

qui

qui aderat, ipsum mendacii coram tanto Principe redarguit, asserens, libellum sibi ab eo ipso traditum, commendatumque ut a societate sua manantem, & filiò suo erudiendo utilem, quod puro sermone conscriptus esset. p. 11.

Annotazione LXVII.

Fino dal principio della sua Storia dichiara l' Jouvency la sua propensione per la Lega, ch' egli appella Sagra Unione, *Sacrum fœdus*. Egli novera fra gli atti più lodevoli di Gregorio XIV i soccorsi da lui datti ai ribelli contro il loro Re, lib. 12. §. 2. n. 2. Ma siccome la guerra e più santa, e più giusta porta sempre seco molti peccati, il Papa prese tutte le misure possibili per iscemarne il numero. Egli vuole, che un distaccamento di Gesuiti accompagnasse le truppe ausiliarie, ch' egli inviava a quei della lega. *Sed quia tolli omnino bellum non potest, cujus faciendi duram necessitatem sæpe justitia, interdum religio imponit, interest certe, ut quam minimum in eo gerendo peccetur. Huic rei navavit operam Societas, quantum hominibus religiosis navare licet... Gregorius XIV Catholicis in Gallia, sacro quodam fædere ad Religionem tuendam colligatis, auxiliares copias anno 1591. submiserat. Eas comitati sunt delecti a Pontifice Sacerdotes Societatis*, lib. 16. §. 4. n. 23. in fine.

Questi degni Cappellani della Lega accorsero da ogni parte. Fra gli altri il P. Nigrio, che era Maestro de' Novizj in Verdun accorse con una truppa eletta di questi generosi discepoli; ma bentosto colpito da un male

male epidemico andò a ricevere il prezzo del suo zelo ; gli altri a nuovi travagli furono riserbati. Ibid.

Da questa narrazione apparisce, essere stati scelti i Gesuiti, acciò in questa guerra necessaria per la Religione scemassero al possibile il numero de' peccati in tali incontri inevitabili. Essi adempierono molto male questa loro commissione, per quanto ricaviamo dai monumenti di codesti tempi. Pons de Thiard de Bissy, Vescovo di Chalons sulla Saona fece in una lettera una spaventevol pittura degli orrori della Lega, e del diluvio degli abominevoli delitti, da cui la Francia trovavasi inondata ; e deplorando le disgrazie della sua miserabile patria, sembra, dic'egli, che il Signore irritato voglia sobissare questo bel Regno, che viene scosso per ogni parte da impostori armati di ferro. *Fragm. epist. pii cujusdam Episc. p. 55. Biblio. Pontif. seu Papism. vapulans, Lipsiæ anno* 1708. Egli esorta i Magistrati del Parlamento di Dione a discacciare questi Apostoli di Maometto, (1) che dicono, esser la guerra la via del Signore, pag. 59: questi seduttori diabolici dei popoli, p. 62. questi amatori presuntuosi della lor falsa sapienza, questi zelatori ipocriti della Religione, queste muraglie imbiancate, p. 65 ; questi Eoli autori delle tempeste civili, questi incendiarii degli spiriti, questi eccitatori delle sedizioni,

(1) Quì la traduzione non è letterale, ecco il testo: *Bellum esse viam Dei ex Moamedis doctrina impie prædicant*.

ni, questi emissarj della Spagna, questi spioni pericolosi ,, e periti nell'arte di tendere delle imboscate, p. 100. E volgendo il discorso al Gesuita P. Carlo, ed a'suoi Confratelli: ,, voi vedete, dic'egli, tutti questi esecrabili misfatti, e non opponete il menomo segno di riprovazione; fate ancor di più, vi applaudite, promettete ai più esecrabili delitti le ricompense celesti, eccitate a commetterli, p. 60; e collocate in Cielo uomini infami, che voi levate colla rugiada della vostra misericordia . p. 62. Voi immolate ancora dopo la sua morte quel Re Cristianissimo, ch'è stato teste assassinato per l'attentato orribile dei vostri pari; voi lo destinate alla fiamme sempiterne; e osate predicare, doversigli ricusare il suffragio delle orazioni ,, pag. 50. e 54.

,, E perchè io, camminando con semplicità dietro le pedate de'Padri, e conformandomi alle loro lezioni, ed ai loro esempi p. 50. ricuso d'imbrattare l'anima mia, la mia lingua, e le mie mani in tutti questi delitti; perchè raccomando colla mia voce, e co'miei scritti ai Re la pietà, ai popoli l'ubbidienza, alle parti la concordia, agl'inimici la riconciliazione, la pace alla Repubblica Cristiana, il ravvedimento agli eretici, ed il ritorno nella vera strada, il perdono ai viventi, ed il riposo ai trapassati, voi mi appellate eretico; quantunque conosciate benissimo il mio attaccamento inalterabile alla dottrina Apostolica, p. 51. voi coprite di tenebre la mia riputazione, e sollevate contro di me l'odio de'popoli, p. 52, perchè io sostengo, aver dato Iddio

il

il comando ai Re, ed altro non aver lasciato ai sudditi in loro porzione, che l'ubbidienza., p. 54.

„ Per essi, siegue à dire, l'amicizia de' Fratelli, e de' Concittadini si è convertita in un' odio implacabile. Il suono di tromba per essi loro tiene il luogo de' sagri Inni; veggono con occhio asciuto, ed anche con gioja scorrere i torrenti del sangue cristiano, ed armano il volgo contro que' buoni cattolici, che non han potuto tirare nel lor partito, p. 59. E che! sarà egli forse mestieri per esser cattolico aggiugnere al simbolo di Nicea questo nuovo articolo di Fede? Io credo nella santa Unione della fazione di Spagna, e della congiura contro Enrico III. Re di Rrancia, e di Polonia? „ p. 53. Mette fine al suo parlare con una esclamazione sulla fama pervenuta alle sue orecchie di cangiamento nella forma del governo, ed esclama col Poeta, *quo*, *quo scelesti ruitis*! Fra tante veementi figure, non posso tralasciar di osservare un tratto assai singolare. Il buon Vescovo nulla trova in se stesso, che abbia potuto scatenare i Gesuiti contro di lui, se ciò non sia il suo costante attaccamento per Enrico III. (1) p. 66. „ Se lo ho commesso qualche fallo, dic'egli, se sono caduto in qualch' errore, il P. Carlo doveva avvisarmene con carità fraterna secondo il precetto del Vangelo, ed io averei

avuto

(1) Pons de Thiard fu l'unico Vescovo, che rimase fedele ad Enrico III. negli stati di Blois nel 1588.

avuto cura di correggermi. E' ella adunque sì sublime sua Paternità, che non possa abbassarsi alla fraternità d'un Vescovo? n. 51. Il carattere di Gesuita era già, com'è manifesto, un grande stato. Quello, che apparisce ancor più evidentemente dalla Lettera di Pons de Thiard, si è, che se il P. Carlo, ed i di lui confratelli di Borgogna avevano l'incombenza di vegliare a diminuire i peccati nella guerra della Lega, essi corrispondevano molto male alla confidenza del Papa.

I Gesuiti ripetono incessantemente, che si deve dare un'occhiata, ed aver riguardo a questi tempi miserabili ed infelici. Ma essi hanno un buon dire: non debbono i seduttori confondersi con coloro, che furon sedotti; i Gesuiti non erano della Lega per contagione; ma lo erano per principio, e lo eran tutti; essi non v'erano stati spinti dalle burrasche civili, ma erano essi medesimi gli Eoli. Io non mi sto ad esaminare, se Teofilo Eugenio abbia detto con ragione, che Bernardo fu discacciato in odio del suo attaccamento pel Re: ciò dipende da questo punto di fatto: è egli vero o nò, che Bernardo ebbe dello zelo pel suo Padrone? L'uniformità su questo punto era intera nella Società, perchè la Lega era sua opera diletta. Se non bastano i Malevadori più rispettevoli, leggasi l'editto del 1594., il Grande Enrico sapeva perfettamente, quali erano stati gli stromenti della Lega.

Annotazione LXVIII.

Il Giuramento d'allegeance è riguardato come deteſtevole dall'Iſtorico Jouvency; lo chiama empio, e perfido, l. 13. §. 4. n. 62. & ſeq. contrario alla Fede Cattolica, e diſtruttivo della podeſtà, che ogni Fedele nel Papa riconoſce, ſecondo la difinizione del Concilio Lateraneſe. Egli deplora come una ſpecie d'apoſtaſia la caduta dell Arciprete Blakuel, che aveva fatto queſto abbominevole giuramento, e come un glorioſo martirio riguarda la morte d'alcuni rei, i quali, potendo riſcattare la propria vita col fare un tal giuramento, amarono meglio perire. ibid. n. 74. 76. & ſeq. Poco vi mancò, che il Giouvency non comparaſſe la premura, che aveva Jacopo I. d'ottenere queſto giuramento da' ſuoi Sudditi cattolici, colle perſecuzioni di Decio e di Diocleziano. Ibid. §. 4. n. 62.

Dopo tali declamazioni dell'Iſtorico Geſuita, credo non ſarà inutile il quì riferire diſteſamente queſto giuramento. Eccolo:

„ Io ſinceramente riconoſco, proteſto,
„ atteſto, e dichiaro in mia coſcienza avan-
„ ti a Dio, ed avanti gli uomini, che il
„ noſtro Sovrano Signore, il Re Jacopo, è
„ legitimo Re di queſto Regno, e di tutti
„ gli altri Stati, e Paeſi, ch'egli poſſiede.
„ Che il Papa nè per ſe ſteſſo, nè in virtù
„ dell'autorità della Chieſa Romana, o del-
„ la Romana Sede, o di qualunque altra,
„ ha il potere di deporre il Re, di diſporre
„ del ſuo Regno, o degli altri ſuoi Domi-
„ nj, di dare autorità ad alcun'altro Prin-

„ cipe straniero di attaccarlo, o di turbare
„ la sua persona, o i suoi stati, di dispen-
„ sare i sudditi dalla lor fedeltà ed ubbidien-
„ za, di dare ad alcuno di essi la permissio-
„ ne di prendere le armi contro di lui, d'
„ eccitare de' torbidi, di apportare alcun
„ danno, o di fare alcuna violenza alla sua
„ persona, al suo stato, al suo governo, o
„ ad alcuno de' suoi sudditi ne' suoi Stati.
„ Io giuro altresì di tutto cuore, che non
„ ostante qualunque dichiarazione, o sen-
„ tenza di scomunica, o di privazione fat-
„ ta o accordata dal Papa; o da' suoi Suc-
„ cessori, o da qualunque autorità derivata
„ o pretesa derivata da lui o dalla sua Sede
„ contro il Re, o suoi successori, non ostan-
„ te qualsisia assoluzione d'ubbidienza ac-
„ cordata ai sudditi; io osserverò una vera
„ fede, e unione, e dipendenza a sua Mae-
„ stà, ed ai suoi eredi, e successori, e che
„ io li difenderò a tutto mio potere con-
„ tro ogni genere di cospirazioni, e d'at-
„ tentati, che fossero fatti contro la sua
„ persona, o loro persone, la loro Corona,
„ e la lor dignità, sotto pretesto, o colore
„ d'una tal sentenza, o di qualsivoglia al-
„ tra cosa. Io farò dal canto mio tutti gli
„ sforzi per iscoprire, e far conoscere a sua
„ Maestà, ed ai suoi successori tutt'i tradi-
„ menti, e le cospirazioni contro di lui, o
„ di essi, che verranno a mia notizia, o
„ di cui sentirò parlare. Giuro altresì, che
„ abborrisco con tutto il mio spirito come
„ empia ed eretica quella dannosa dottrina
„ ed asserzione, che i Principi scomunicati,
„ o privati de' loro stati dal Papa, posson
„ esse-

„ essere deposti, o uccisi da' loro Sudditi, o
„ da qualunque altra persona. Io credo, e
„ sono interamente persuaso in mia coscien-
„ za, che nè il Papa, nè qualsivoglia altra
„ persona ha il potere di assolvermi nè di
„ questo giuramento intero, nè da alcuna
„ delle sue parti. Riconosco, che questo giu-
„ ramento da me si esige da una legitima
„ autorità, e rinunzio ad ogni remissione e
„ dispensa contraria. Confesso pienamente,
„ e sinceramente, e giuro tutte le cose di
„ sopra specificate secondo il senso naturale
„ delle parole, che ho pronunziate, senza
„ equivoco, nè evasione mentale, e senz'
„ alcuna segreta riserva. Io so questa con-
„ fessione di buon cuore, volontariamente,
„ e veracemente sulla Fede d'un Cristiano.
„ Così Dio mi ajuti. Hist. d'Inghilterra di
„ Rapin; Thoiras, t. 7. l. 18. p. 43.

Se v'ha quì qualche cosa, che possa ispirar dell'orrore, non è già il giuramento; ma bensì il ricusare di farlo, esponendo la Religione alla sua perdita in un gran Regno. Jacopo I. non era ricorso a questa precauzione se non dopo la cospirazione delle polveri: a questo prezzo egli acconsentiva ad obliar tutto, e voleva far coi Cattolici la metà del cammino, secondo il ragionamento, ch' egli fece al Parlamento, montando sul Trono: questo non era un vendere loro cara la sua protezione. Questo Principe aveva delle inclinazione per la Religione cattolica, e l'aveva proferita al Puritanismo in pien Parlamento; un solo Domma lo allontanava, e quest' era il poter eccessivo attribuito al Papa dagli Oltramontani, e la dot-

trina micidiale, che ne deriva. Importava molto al bene della Chiesa il guarir que' sospetti, che pur troppo eran legitimi. Quando fu scoperta la orribile cospirazion delle polveri, Jacopo fece spiccare una grandissima clemenza; egli volle cancellare questo avvenimento, esigendo dai Cattolici un giuramento conforme al lor dovere. Cinquantanove Dottori della Sorbona lo approvarono; l'Arciprete Blakuel diede l'esempio: ma i Gesuiti vi si opposero in tutte le maniere possibili. La lor condotta, i loro Scritti sediziosi, e l'ostinazione di que', ch'essi sedussero, eternarono i sospetti di Jacopo, e diedero un colpo funesto agli affari della Religione nella gran Bretagna.

Questo giuramento, appellato d'Allegeance, fu stabilito in Inghilterra nel 1606. Otto anni dopo la Camera del Terzo Stato propose d'introdurre un simile giuramento in Francia per mettere in sicuro la persona sagra dei Re. V'ha dell'apparenza, che i Deputati non parlassero da se medesimi secondo il Gesuita d'Aurigny; questa macchina fu rovinata o dagl'inimici della Società, o dalle principali teste del Parlamento, o dagli Ugonotti. Mem. Chronol. t. 1. p. 207. I Magistrati non son eglino forse situati tra gl'inimici dei Gesuiti ed i Protestanti, come vicini agli uni ed agli altri? Io non mi estenderò su questo famoso affare, che è noto a tutt'il mondo, e nel quale il Cardinal di Perron, a cui il d'Aurigny profonde i più grandi elogi, fu l'attor principale. Io noto soltanto nell'Autore delle Mem. cronolog. e domm. la diversità dello stile tra il

Gesui-

Gesuita scrivente in Francia dopo la condanna del Jouvency, ed il Jouvency medesimo scrivente in Roma nel 1710. Io non durerei fatica a provare con un'esatta analisi, che i cuori sono i medesimi; la differenza dei tempi, e delle circostanze è contrassegnata dai tratti più fini, che il penello Gesuitico possa somministrare. Si può confrontare tra gli altri articoli quello han detto l'uno e l'altro del Suarez, del suo Libro della Difesa della Fede, e della condanna di quest'opera.

Annotazione LXIX.

Nel settembre del 1631 Gustavo Adolfo dopo la battaglia di Leipsik venne ad Erfurt, Città spettante al Vescovo di Magonza. Andarono i Gesuiti a gittarsi ai suoi piedi, egli dopo averli alzati disse loro, che avevano a render conto di molti torbidi eccitati, e del sangue sparso; ch'egli sapeva di loro più cose di quello pensavano; che i loro dissegni erano cattivi, le loro procedure oblique, le loro massime pericolose; che avrebbero fatto bene a tendere al loro Breviario, ed alla loro Corona, ed imitare la moderazione degli altri Ecclesiastici, senza ingerirsi negli affari di Stato, e invitare alle stragi ed al sangue; che li esortava a star cheti, e avvisarne i loro compagni; e che fino a tanto sarebbero stati fra i limiti del lor dovere, egli non avrebbe permesso, che fosse loro recato alcun dispiacere. Soldat Suedois p. 83.

Questo fatto riferito dalle memorie di que-

ſto tempo è verisimiliſſimo. Queſti Padri facevano il loro uffizio di Geſuiti in una guerra, ch'eſſi dovevano riguardare come guerra di Religione. Non è poſſibile rimetterli come gli altri Eccleſiaſtici alla Corona ed al Breviario. Guſtavo Adolfo non conoſceva le loro Coſtituzioni. Eſſi ſono obbligati per iſpirito del loro Iſtituto a procurare in ogni occaſione, e con tutt'i mezzi la maggior gloria di Dio. Appunto per la maggior gloria di Dio in Francia invitavano a ſuon di tromba alle ſtragi ed al ſangue, alloraquando Pons de Thiard diceva, che il ſuono delle trombette faceva per loro le veci degl' Inni ſagri. Baſta aprire i loro Annali, ed i loro Scritti: queſto zelo ſanguinário riſſalta per ogni dove. Eſſi inventano un falſo miracolo con ſupporre una Città idolatra nelle Iſole Moluche ridotta in cenere dal fuoco venuto dal Cielo invocato da S. Franceſco Xaverio. Il Poſſevino ſi trasferiſce in Savoja; il ſuo arrivo è ſeguito da un miracolo edificante: vengono abbruggiati alcuni Eretici per una ſanta emulazione del zelo del Re Cattolico: *Quum ad hanc ſeveritatem & rei neceſſitas, & ſancta Hiſpani Regis emulatio excitaret*. Sacchini Hiſt. Societ. p. 2. lib. 3. n. 67.

Annotazione LXX.

Il Geſuita Commolet predicando in Parigi nella Chieſa di S. Bortolomeo nel 1594 preſe per teſto il Capo terzo de' Giudici, ove ſi ſi parla di Aod, che uccise Eglon Re di Moab, e dopo aver canonizzato Jacopo Clement,

ment, esclama : *Abbiam bisogno d'un Aod, abbiam bisogno d'un Aod ; sia pure un Monaco, sia un Soldato, sia un Bagaglione, sia un Pecorajo, non importa ; ma abbiam bisogno d'un Aod, non più di questo colpo ci è necessario per mettere i nostri affari al punto, che possiamo desiderare*. Du Boulay : Hist. Univers. Paris. t. 6. p. 832. De Thou l. 110.

Il Signore aveva dato il suo popolo in preda ad Eglon ; Israele vinto dai Moabiti era da diciotto anni alla loro dominazion sottoposto, quando Aod introdottosi presso il Re de' Moabiti per presentargli il tributo di sua Nazione, gli chiese di favellargli in segreto, gl'immerse un pugnale a due taglj nel petto. Ella è cosa evidente che, e Jacopo Clement, e altri suoi simili hanno preso Aod per loro esemplare. Quest'è l'esempio di cui i Gesuiti si sono serviti con ottimo successo, o per meglio dire, di cui essi si sono più indegnamente abusati.

„ Giacchè Iddio fu quello, che suscitò „ Aod per salvare il suo popolo, è necessa- „ rio supporre, che altresì di suo ordine Aod „ uccidesse il Re di Moab oppressore degl' „ Israeliti; e quest'ordine emanato da chi è „ il padrone di tutti gli uomini, giustifica „ pienamente un'azione, la quale senza di „ ciò dovrebbe essere riguardata come un „ orribile assassinamento. Questi colpi stra- „ ordinarj e fuori della regola comune po- „ tevano aver luogo in que' tempi, ne' qua- „ li Iddio faceva di sovente conoscere la sua „ volontà al suo popolo d'una maniera sen- „ sibile; ma di presente, che non parla egli „ più agli uomini che colla voce della sua

 „ leg-

„ legge, che vieta l'omicidio , e comanda
„ di rispettar i Sovrani , non v'ha che dei
„ furiosi , e dei fanatici , che possano cre-
„ dersi divinamente ispirati, per stendere la
„ loro mano sotto qualunque siasi pretesto
„ sovra quelle persone , che tengono su que-
„ sta terra il luogo di Dio „. Abreg. de Histor. de l'Ancien Testament. t. 3. p. 111. a Paris 1754.

Il Teologo , che ha composto questo Ristretto, è, come chiaramente apparisce, assai lontano dai sentimenti dell' Istorico del Popol di Dio, t. 3. p. 230. edit. del 1728. Alcuni, dice S. Tommaso, sono stati di parere , essere un' azion generosa il sagrificarsi per la patria, immolando un Tiranno ad esempio di Aod; ma questa opinione non è nè punto, nè poco conforme all'Apostolica dottrina, l. 1. de regim. Provinc. c. 6. Cosa adunque deve fare un popolo oppresso? Implorare contro la malvagità del tiranno la giustizia del suo Superiore , s' egli ne ha, e se non v' ha *Superiore*, ricorrere a Dio, che tiene in sua mano il cuore dei Re.

Tal' è il sentimento dell' Angelo delle scuole, la cui memoria di presente è sì poco rispettata da certi temerarj Scrittori . Per altro non sarebbe da stupirsi , se San Tommaso avesse riconosciuto nella Chiesa un potere indiretto sul temporale: si deve applaudire ai lodevoli sforzi de' suoi discepoli, che lo negano ; questo zelo fa onore alla lor dottrina , ed al loro attaccamento a questo S. Dottore. Non è poco, anzi è molto, atteso il tempo , in cui egli scriveva , che se ue opere abbiano lasciato tanto di dubbio su que-

su questo punto, fino a dar luogo a varie e diverse interpretazioni, e fino a tener sospeso il Bellarmino.

Ciocchè v'ha di evidente negli Scritti di S. Tommaso si è la santità, e la purità della sua dottrina sull'omicidio; si è la condanna del regicidio (1) in tutti i suoi capi. S'è vero, che abbia ceduto al torrente intorno il potere indiretto, egli ha nel tempo stesso stabilite le verità opposte ad un tal principio, e non ne ha cavate le perniziose conseguenze, che ne derivano. Il Teologo il più coerente a se stesso, che fosse giammai, non lo sarà stato su questo punto, perchè volle conservare il deposito delle verità, e non potè scuotere totalmente il pregiudizio del suo secolo. Egli manca nella sua naturale aggiustatezza per non dipartirsi dalle massime evangeliche; e piuttosto che autorizzare il delitto, la sua dialettica sempre ammi-

(1) Vedesi chiaramente la Dottrina di S. Tommaso nel giudizio dell'azione di Aod. L'opinione di Cicerone sulla morte di Cesare, ch'ei cita altrove senza confutarla, era fondata sulla costituzione particolare della Repubblica Romana, il che esigeva una lunga dissertazione: questo zelante repubblicano vedeva sempre Cesare nell'atto continuato d'aggressione contro la sua Patria, e sotto la spada della legge *Valeria*, nulla v'ha di più scandaloso per la Chiesa, e per lo Stato, che l'ostinazione di que' Scrittori moderni, che vogliono in ogni modo mettere S. Tommaso nel partito dei regicidi.

ammirabile lasciasi quì veder difettosa. Per opposto quella dei Gesuiti si precipita col suo peso naturale nelle conseguenze le più micidiali, e lungi dal tornare a dietro, quanto al principio, alla viste di que' spaventevoli oggetti, essi vi si sono vieppiù attaccati.

Negli altri Ordini la dottrina micidiale è stata l'errore, o il fanatismo d'alcuni particolari; presso i Gesuiti ella è la politica del Corpo. Nazione indipendente, Milizia ambiziosa, che ha preso per moto, e per divisa LA MAGGIOR GLORIA DI DIO, e che deve per adempiere il suo Istituto sottomettere le Nazioni, dirigere tutt'i Popoli, e dominare in tutt'i Stati. La dottrina micidiale, ch'è stato detto, essere il suo peccato originale, è in fatti 'l suo patrimonio e la sua eredità. Da essa prend'ella l'asta per lanciarla al bisogno contro coloro, che attraversano troppo gagliardamente i suoi dissegni; da essa trae quel diritto di guerra, ch'ella crede poter esercitare contro i suoi nemici col ferro e col veleno, per conservare l'attività del suo Istituto, per assicurare la libertà, delle sua predicazione, per mantenere il credito, che l'è sì necessario (dic'ella) pel bene delle anime. Questo nuovo Ordine di cavalleria spirituale sta appoggiato nelle sue conquiste, non sul braccio di Dio, ma sul braccio della carne, che sono i talenti, e la forza; la superstizione li provvede di schiavi, il fanatismo de' soldati; in queste regioni di tenebre ella fa le sue reclute per immolarsi delle vittime.

Il racconto della morte di Eglon è comunemente una pietra del tocco per conoscere i se-

i seguaci della dottrina micidiale. Il Berruyer erasi dichiarato nell' edizione del 1728; ma un velo lo ha nascosto nelle edizioni susseguenti. L' ordine immediato emanato da colui, ch' è il padrone della vita degli uomini, e ch' era il Re degl' Israeliti, giustifica pienamente Aod; ma la sua azione considerata in se stessa, e senza ispirazione Divina, è un detestevole assassinamento: lodar questo atto in se medesimo, tesserne la narrazione con compiacenza, e senza correttivo, è un voler preparare degl' imitatori.

Così è: Gregorio di Valenza, Emanuele Sa, il Becano, il Molina, il Lessio, il Gretsero, il Suarez, e tanti altri hanno lodato Aod in virtù dei principj del tirannicidio: *Licite ergo Aod interfecit Regem Eglon, qui secundo hoc tyrranidis genere decem, & octo annis oppressum habebat Israel*. Molina de just. & jur. t. 4. tract. 3. disp. 6. n. 2. In tutti questi Autori apparisce chiaramente, che Aod viene giustificato in virtù del diritto naturale, e non già della ispirazione divina.

Un moderno Scrittore ha molto bene osservato, che quest' esempio di Aod non era soltanto applicabile all' uccisione del tiranno in titolo, ma altresì a quella del tiranno di governo. *Lett. ad un Minis. di Stato. Venez.* 1761. t. 2. p. 210. Questo Eglon non era già un' usurpatore, che venga ucciso nell' aggressione attuale dello Stato; egli era possessore riconosciuto e pacifico: non era un qualche particolare, che per opprimere la patria, si apra colla violenza una strada al trono; era un vero Re, che da diciotto anni

anni teneva soggetto un popolo vinto. Ibid. p. 204.

Il Becano, che dicesi l'interprete del sentimento comune della Società, paragona quest'Eglon al Gran Signore, che si è usurpato il Reame d'Oriente ed i paesi vicini (1), *sicut Turca regna Orientis*, *& vicina*. Gretsero si serve della medesima comparazione (2). Su tali principj quanti paesi conquistati da più secoli potrebbero somministrare degli Aod? Bisognerà ascendere quasi fino al diluvio per trovare un Re, che non sia il gran Signore; e non si guadagnerà poi molto a far valere il titolo il più legitimo, ed il meno contrastato. La persona dei Re non sarà più al coperto dacchè i Gesuiti vorranno riguardarli come tiranni di governo. Le loro massime repubblicane, o fanatiche vi han posto buon ordine, e la lor dottrina singolare sul omicidio, somministra anch'essa più d'un mezzo per far cessare la pretesa tirannia. Questo punto esige qualche discussione.

Chi difende la propria vita contro un'ingiusto aggressore non è simile ad un soldato, che investito della pubblica autorità procura d'uccidere l'inimico pel ben comune. Il Cristiano deve, e colla fuga e per ogni via possibile, evitare di dar la morte, *non occides*. Se uccide è contro sua volontà, essendo

(1) Becan Theol. Scholast. Lugdun. 1683. p. 3. tract. 2. c. 64. q. 4. p. 593.

(2) Il passo del Gretsero si riferisce da Eusebio Eraniste, tom. 2. p. 232.

ſendo ſforzato a difenderſi, e non avendo intenzione di fare ſe non quello unicamente, che è aſſolutamente neceſſario per una giuſta difeſa. S. Thomas 2. 2. quæſt. 64. artic. 7.

All' oppoſto i Geſuiti han ſoſtenuto, non aver i Sovrani ricevuto da Dio, nè per le Scritture, nè per la Tradizione il diritto di vita, e di morte; ma eſſere la ragion naturale quella, che loro inſegna, doverne far uſo; e che la medeſima ragion naturale è quella, che armando la deſtra di colui, che viene aggredito, gli detta, dover lui toglier la vita al ſuo avverſario; Apol. des Caſuiſt. p. 85 (1). La Croix riferiſce l'opinione di S. Tommaſo; ma l'opinione contraria, che ſi poſſa mirar direttamente alla morte dell' aggreſſore, gli ſembra più comune, e probabiliſſima. Il Tamburino dice per verità, come anche il Leſſio, e gli altri Geſuiti, che mirando direttamente alla morte dell' aggreſſore, non ſi mira che come mezzo di ſalvare la propria vita, *intendendo ejus mortem ut medicum meæ vitæ*. quæſt. l. 6. in Decal. c. 1. n. 2. Per contrario San Tommaſo non permette al Criſtiano d'aver per oggetto la morte del proſſimo, ma ſoltanto la propria difeſa: ſe ne ſiegue la morte dell'aggreſſore, queſt' è una coſa fortuita, e contro l'intenzione di chi ſi difende.

La maniera poco criſtiana, colla quale i Geſuiti han riguardata la difeſa di ſe medeſimi

(1) pag. 155. edit. Colon.

ſimi è ſtato un primo fallo, che gli ha ſpinti in altri errori. S' è perduta di viſta la miſura, che debb' eſſere oſſervata nella difeſa, e s' è eſteſo oltre i giuſti limiti il diritto di ripulſare la forza colla forza; e d'indi quella facoltà accordata di difenderſi con armi micidiali contro quelli, che non ne hanno. Molina tom. 4. tract. 3. diſput. 11. num. 5.

Il ſecondo principio della Società ſi è, che non ſolo ſi può ripulſare colla forza l' aggreſſione attuale, ma altresì prevenire chi è determinato a darci la morte: *licet quoque occidere eum, de quo certum conſtat, quod de facto paret inſidias ad mortem*. Buſemb. dat. 3. in 5. præcept. Decal. num. 9. p. 260. Ravennæ 1756. Becan. p. 3. tract. 2. c. 64. q. 6. n. 7. Eſſendo ſoggetta a mutarſi la volontà dell' uomo, non ſi ſa ben concepire d'onde poſſa venire queſta certezza. Contuttociò i Geſuiti riguardano queſta maſſima o come ſicura, o come probabile; ſicura, quando l' atto è proſſimo, perchè il pericolo proſſimo è, moralmente parlando ſecondo eſſi, un' aggreſſione attuale. Gregor. di Valen. comm. Theol. t. 3. diſput. 5. q. 8. punct. 4. Becan. Theol. Scholaſ. pag. 3. cap. 64. q. 6. n. 7. probabile, allorchè il pericolo è più rimoto, *qui veluti remote parat me, de medio tollere*. Tambur. in Decal. l. 6. c. 1. §. 2. n. 15.

Queſta facoltà di togliere dal numero de' viventi chi ci prepara la morte, ſi applica al Giudice iniquo, al falſo teſtimonio, al calunniatore, agli eſecutori della giuſtizia, che conoſcono l' innocenza.

E' un

E' un terzo principio ammesso dai Casisti della Società, che la difesa omicida, *defensio occisiva* è permessa non solo per conservare la vita, e l'integrità de' membri, ma altresì la fama, l'onore inteso secondo le false massime del secolo; i beni, e l'oro. Quindi la permissione di uccidere per prevenire una guanciata, per ovviar quell'oltraggio, per impedire un ladro, che non ha armi il rubbar quello, che ci appartiene, o per arrestarlo, e prenderlo quando sen fugge. Quindi 'l ferro, ed il veleno contro coloro, che ci lacerano colle calunnie e colle maldicenze: principio, cui il Gesuita Lami ha inoltratto fino a permettere ad un Religioso, che avesse accordato de' favori ad una vil femminuccia, l'ucciderla, se mai avesse la vanità di vantarsene: il ch'è una conseguenza, che non si doveva punto manifestare secondo il Caramuele (1), ma che essendo stata messa fuori, deve difendersi con tutto lo zelo probabilistico, perchè è probabile.

Tutti questi orrori sono sì conti e sì palesi pe' libri dei Gesuiti, per quelli, che li han confutati, per le censure de' Papi, e de' Vescovi, che non si sa se debba più deplorarsi o l'accecamento de' Casisti, che profanano in tale guisa la Religion Cristiana, o pure l'accecamento di que' tanti, che hanno gli occhi per non vedere, e le orecchie per non intendere. Facciam ritorno alla nostra Tesi.

Que-

(1) Il Caramule non era Gesuita, ma aveva fatta lega con essi pel Probabilismo.

Questo diritto di difesa di se medesimo, che i Gesuiti han reso inumano, ed anticristiano essi lo partecipano ad un suddito aggredito dal suo Principe, che vuol togliergli la vita. Questo primo errore è perniciosissimo, perchè comincia a far perder di vista, che il Sovrano è l'immagine di Dio in terra, e che l'ingiusta sua violenza non deve scancellare agli occhi dei Sudditi questo sagro carattere. Per altro questo caso metafisico non può portar seco in pratica molto pericolo: ciocchè è funesto nella Società civile, e pericoloso per la persona dei Re, si è il sistema dei Gesuiti, che converte la difesa di noi stessi in aggressione della vita altrui, per prevenire la morte, che ci si prepara.

Sotto questo pretesto i Casisti hanno fatto lecito alla moglie d'uccidere il marito, che nasconde un pugnale sotto il capezzale; all'accusato di dar la morte al falso testimonio, all'accusator calunnioso, all'esecutore, o ministro della giustizia, a cui è nota la di lui innocenza.

Or io domando, quale scrupolo tratterrà più, supposte tali dottrine, un uomo condannato o destinato dal suo Principe ad una morte, ch'ei crede ingiusta? Chi fermerà il ferro, o il veleno? *Si arma quidem nec dum paravit, sed habet tantum decretum firmum & efficax te occidendi*. L'Assemblea del Clero del 1700. ha vedute queste terribili conseguenze nella Censura delle proposizioni 37. e 38. che condannò tra l'altre qualificazioni come pericolose alla sicurezza dei Re, e come atte a preparare ed apri-

re

re la ſtrada al fanatiſmo , *Phanatiſmo viam ſternens* .

Finalmente i Geſuiti han poſto allo ſteſſo prezzo della vita i beni neceſſarj per oneſtamente ſoſtentarla , e quel falſo onore , che è il loro idolo , e ſenza il quale credono , eſſere inſoportabile la vita : nuovo pericolo per il Principe , che vuol rapire ad un' innocente beni cotanto preziosi . Al che ſi può anco aggiugnere , eſſer coſa caritatevole l' intraprendere per gli altri , ciocchè è lecito a noi ſteſſi per noſtra propria difeſa . Aod non armò la ſua deſtra ſe non per far ceſſare la pubblica oppreſſione ; ſi troveranno degli Aod per ogni oppreſſione particolare .

Che ſi dirà ? Che il Principe è eccettuato da queſte barbare leggi ? No , eſſi non lo eccettuano : in fatti a qual titolo potremo noi ecetuarlo , ſe la naturale difeſa contro di lui è lecita , e ſe tutti queſti acceſſorj ſono fondati ſulla naturale difeſa ?

Io voglio credere , che queſti Caſiſti avrebbero della ripugnanza ad approvare la morte d' un Sovrano per uno ſchiaffo , o una baſtonata ; ma la gravità dell' ingiuria , le conſeguenze dell' oltragio , la qualità degli offeſi entrerebbero quì neceſſariamente in bilancia . Coſa ſi dovrà dire , ſe una famiglia illuſtre , ed uſcita da ſangue regio venga d' obbrobrj ingiuſtamente ricoperta ? Se il Principe voleſſe diſonorare un' Ordine utile alla Chieſa , e che ſi ſerve della ſua riputazione per dirigere gli uomini nella ſtrada della ſalute ? Coſa deve nella bilancia preponderare , l' intereſſe della gloria di Dio ,

o pure la conſervazione della vita d' un Tiranno?

Ognuno parimenti è tentato a credere non poter eſſer lecito ſagrificare la vita del proprio Sovrano, per aſſicurare ſe ſteſſo d' un danno ingiuſto nei proprj beni; ma ſe il diritto naturale, che ci arma per la difeſa della propria vita, ci arma ugualmente per la conſervazione dei beni neceſſarj ad un' oneſto ſoſtentamento, la quiſtione comincierà ad eſſere molto dilicata. Coſa ſi deciderà, poſto un tale principio, ſe ſi tratti della rovina totale d' una Famiglia diſtinta, d' una Città, d' una Provincia, d' un Ordine, i di cui beni ſono conſegrati alla gloria di Dio, ed al ſuo ſervigio?

Ammeſſa la parità tra l' aggreſſion attuale, e l' oppreſſione determinata e deliberata, tra la vita, l' onore ed i beni, già le conſeguenze divengono inbarazzanti: ſi dice tutto, quando ſi dice eſſer lecito uccidere il Sovrano per difendere la propria *vita*.

Non potrebbe ecetuarſi il Principe (1) dalla ſorte comune ad ogni ingiuſto oppreſſore ſe non per tre motivi, o a cagione della ſuperiorità del rango, o pel titolo di Magiſtrato politico, o finalmente per rapporto al pregiudizio, che della ſua morte può patirne la Repubblica.

La ſuperiorità del rango non è contata per nulla dai Caſiſti in queſta difeſa della vita,

(1) Tuttociò è cavato dalle Lettere d' Euſebio Eraniſte.

vita, dei membri, dell'onore, e dei beni; e questa considerazione non impedisce, che il Principe non venga ucciso nell'aggressione attuale. Ora già è stabilita ed ammessa la parità tra l'aggressione attuale, e la morte già decretata, tra la vita, l'onore, ed i beni.

La stessa osservazione ha luogo quanto alla seconda ragione, che è il carattere di Magistrato politico. Si dirà parimenti, che chi opprime un'innocente depone questo sagro carattere per agire da nemico ingiusto, e prevalersi, come un ladro, del diritto del più forte. E finalmente la podestà pubblica non mette al coperto nè il Giudice iniquo, nè il ministro esecutore, quantunque l'uno e l'altro agiscano a nome del Principe.

La ragione terza, che è il torto fatto alla Repubblica, può ritorcersi, poichè il Principe è oppressore, ed ingiusto.

In vano si direbbe, che parecchj Gesuiti insegnano il contrario; trovasi mille volte più di quello faccia bisogno nei loro Scritti, per rendere questa opinione probabile e sicura in pratica, massimamente allorchè ne sperano ciocchè essi appellano il ben comune. Che dirà il Casista più scrupoloso della Società, quando gli si farà vedere, essere questa dottrina conforme ai principj stabiliti dai loro più grand' uomini, o derivare essa da' medesimi per via di conseguenze immediate, e necessarie? O bisogna abbandonare il Probabilismo, o sottoscrivere all'assassinamento: la scelta d'un Gesuita non può guari fluttuare tra questi due estremi.

CAPO XI.

Proseguimento della Morale.

Coscienza erronea. Ignoranza invincibile. Peccato Filosofico. Probabilismo.

LE opinioni d'una folla di Autori Gesuiti intorno la coscienza erronea, ch' essi riguardano come la regola formale, prossima ed immediata delle nostre azioni, (1) si conciliano perfettamente col fanatismo. Tutte le azioni fatte dal uomo con buona fede, senza rimorsi, e senza scrupoli, sono legitime: *conscientia circa illicitum intrepida excusat a peccato*. (2) S. Paolo non peccava in perseguitare la Chiesa; egli era a ciò fare spinto dallo zelo della verità, egli faceva stragi collo spirito di Elia.

Non è più l'eterno lume, che ci rischiara, nè la verità immutabile, che ci guida, una coscienza vera o falsa, è la nostra regola propria e personale. Il bene ed il male morale dipendono dal giudizio, che ne formiamo entro di noi; il delitto stesso divien meritorio ed agradevole a Dio, quando la nostra

(1) Estratto delle Asserzioni. p. 125.

(2) Tesi sostenute in Aix nel 1686 Estrat. delle Asserz. p. 123. Teologia del P. Enrico di S. Ignazio cap. 6. e 8.

ſtra coſcienza ingannata da una ignoranza moralmente invincibile de' precetti della legge naturale, ce lo propone come un' azione buona, e l' omicidio commeſſo per iſtimolo di coſcienza è un' atto di Religione, (1) *erit opus Religionis illud homicidium*.

La ſorgente di tutti queſti moſtruoſi errori intorno la coſcienza, è la poſſibilità ſuppoſta dell' ignoranza invincibile dei primi principj della legge naturale, e delle conſeguenze proſſime ed immediate, che ne derivano: ſiſtema è queſto, che giuſtifica tutti i delitti, e che i Geſuiti difendono con una incredibile oſtinazione. Le prove di queſta oſtinata perſeveranza ſi adducono nella raccolta delle Aſſerzioni. (2)

Da queſto erroneo principio hanno cavate ſecondo il loro coſtume, le più deteſtevoli conſeguenze, o riguardando come invincibile una ignoranza, che può, e debb' eſſere ſuperata e rimoſſa, o pure conchiudendo, che i delitti commeſſi nell' ignoranza divengono meritorj agli occhi di Dio.

Non ſolo ſi poſſono ignorare le prime regole del gius naturale, ma eziandio lo ſteſſo Autore della natura; (3) l' eſiſtenza del Creatore può eſſere invincibilmente ignorata

 dalla

(1) De Rhodes, Theolog. ſcholaſt. tom. 1. tract. 2. diſp. 2. de actib. hum. q. 2. ſect. 2. p. 324. col. 1. Lugduni 1671. con l' approvazione del Provinc. ed elogio dei Revviſori.

(2) Eſtrat. delle Aſſerz. p. 117, 119, 128, 130, 133 e 147.

(3) Eſtrat. delle Aſſerz. p. 115. e 125.

dalla creatura ; e basta a coloro, che la conoscono d'avere da se bandita ogn'idea di sua giustizia, e della sua legge, quando commettono i più orribili peccati, per assicurarsene l'impunità. Se la coscienza erronea può trasformare in opera di luce l'opera delle tenebre ; la coscienza distratta, o disattenta basta per esentarci dalle pene del peccato.

Il peccatore, il quale conosce la legge, ma non vi riflette nel momento in cui pecca, non offende la maestà Divina.

Un'adultero, ed un'omicida possono meritare de' gastighi nei tribunali del secolo, ma non meriteranno le pene eterne, e Dio non potrà punirli, se non avran fatta attenzione alla malizia del peccato, ed alla sua opposizione con la Divina legge. Quest'è bensì un peccato filosofico, perchè offende la retta ragione, ma non è peccato teologico, perchè Dio, al quale non si pensava, non resta offeso: *peccatum philosophicum*.

Questa orribile scoperta è dovuta alla Società. La censura della Sorbona nel 1641, quella del Clero nel 1642, la dinunzia alla Chiesa del peccato filosofico, l'ingegnosa satira dell' Autore delle Provinciali, le dotte suppliche de' Curati di Parigi, e di Roano, un gran numero di Mandamenti successivi, la condanna pronunciata da Alessandro VIII. nel 1690, finalmente la solenne censura dell' Assemblea del 1700, non hanno potuto mettere a dovere i Gesuiti su questo punto.

Dal 1641 fino al 1700 vi fu un continuo conflitto fra li Curati e Teologi contro la Società. Le Università, i Vescovi, i Papi in-

incessantemente occupati a censurare errori cotanto perniziosi ; ed i Gesuiti invincibilmente ostinati nella loro difesa.

Veggonsi di questo tempo per una parte Scritture sode e dotte per difesa della Religione e della natura ; Mandamenti, e Brevi della Santa Sede ; e censure reiterate ; e dall'altra Apologie sopra Apologie , Tesi moltiplicate per far ricomparir sulla scena i medesimi errori, libri pubblicati per paliarli , o per difenderli , e nel tempo stesso altri libri concertati per negare d'averli sostenuti, citazioni scientemente infedeli, impudenti menzogne, calunnie, garbugli, scritti insolenti , ribellione aperta contro l'autorità de' Pastori.

Io non favello più solamente della Coscienza erronea , e del peccato filosofico ; parlo di quel torrente d'opinioni corrotte , colle quali hanno molestata ed afflitta la Chiesa, e che avrebbero fatto ribrezzo, non dico già solo ai Pagani delle Nazioni colte , e pulite , ma anco a coloro, che vivono senz'apparenza esteriore di Religione. Non crediate no, o Signori, che la vasta raccolta delle Asserzioni tutti racchiuda codesti orrori, ella non ne contiene, che una porzione. La sola calunnia renduta lecita da questi Casisti potrebbe formare un'intero Capitolo ; oltre di che non v'ha Capo nelle Asserzioni, che non sia capace d'un amplo supplemento.

Nel mentre che gli eretici c'insultavano per ogni parte, a cagione della corruzione della Morale, e che la Chiesa gemeva e combatteva per estirparla , io domando , cosa faceva il Corpo della Società parecchie

chie volte raunata nella Congregazion Generale?

Nel 1649, dopo la morte del Caraffa, si fecero dei lamenti per la troppo gran libertà di certi Teologi della Società, che inventavano delle nuove opinioni, o si compiacevano di risuscitare le vecchie opinioni già abbandonate. Piccolomini fece conseguentemente (*) una ordinazione, o sia Regolamento per le Scuole, che fu trasmesso ai Provinciali nel 1651, e che contiene un catalogo di sentenze teologiche, che non si debbono insegnare: se ne notano dapprincipio ventiquattro, e quindi altre dieci, che distinguonsi dalle altre; perchè si suppone, non possano mai esser state insegnate d' alcuno.

Queste proposizioni son quasi tutte, o d'una metafisica assurdità, o d'un' impietà spaventosa. Si proibisce ai Gesuiti d'insegnare sotto i medesimi termini, che il Verbo possa essere unito col Diavolo. E' loro parimenti vietato il sostenere, che assolutamente parlando Gesucristo potesse peccando perdere l'unione ipostatica; che non sia di fede, che Dio conosca in una maniera determinata gli eletti ed i reprobi; ed altre proposizioni di questo genere.

Non era già questo il rimedio, di cui la Chiesa aveva bisogno nel corpo della Società; ella avrebbe desiderato, che condannato fosse il peccato Filosofico, il Probabilismo, ed altre opinioni perverse nella Morale.

Que-

(*) *Veggasi l' Annotazione LXXI.*

Questo catalogo chiamato *Elenchus Piccolomini*, è l'unico riparo, che abbia opposto la Società a questa inondazione di morale corrotta. Cinque altre Congregazioni tenute fino alla fine dell'ultimo secolo, han mirato con una specie d'indifferenza gli eccessi dei Gesuiti, le loro infami apologie, i rimproveri sanguinosi de' loro avversarj, le censure, e la ribellione contro le medesime censure.

Si è parlato talvolta nelle Congregazioni dei strepitosi rumori, che facevansi sentire contro la riputazione della Società; ma questa considerazione ha ferito soltanto mediocremente que' spiriti impegnati nel loro sistema, e determinati a seguirlo; fu deliberato di fare de' nuovi cataloghi ad uso delle scuole, ma non se ne vide alcuno; e la Congregazione XVIII. nel 1755 si contentò d'ordinare, che si dovesse ristampare il decreto imperfetto del Piccolomini nell'edizione di Praga, riserbando alle Provincie la facoltà d'insegnare con la permissione del Generale, ciocchè fosse sembrato conveniente secondo le circostanze de' tempi, e de' luoghi (1).

Ora chi può mai ignorare i sistemi del Corpo intero della Società? La conivenza di tutte le accennate Congregazioni li dichiara; ma la Congregazione XV. celebrata nel 1689, ci somministra una prova positiva di questa universale prevaricazione.

Voi

(1) Pro ratione locorum ac temporum. Congr. 18. Decr. 20. p. 695.

Voi ſapete, o Signori, eſſere la dottrina del Probabiliſmo la ſorgente di tutt' i mali poſſibili, ed il principio fecondo d'ogni genere di traviamento; egli racchiude in ſe ſolo tutti gli errori in materia morale; imperciocchè egli tutti li adotta, permettendo di ſeguire in pratica la meno ſicura opinione, quand'ella ſia appoggiata all'autorità di alcuni miſerabili Caſiſti, il che baſta per renderla probabile. Il pericolo di queſta dottrina ſcandoloſa è univerſale, e ſovra tutto nell'oggetto, che noi non poſſiam perder di viſta: quelli, che difendono una folla d'Autori regicidi coll'eſempio d'altri Dottori, ch'eſſi pretendono imbevuti di queſta eſecrabile opinione, c'indicano abbaſtanza la conſeguenza. I Geſuiti impegnati in queſta dottrina micidiale per ſiſtema, lo ſono altresì pel Probabiliſmo.

Per altra parte poi, queſta probabilità è in pratica d'un uſo maraviglioſo: un Confeſſore mette ſotto gli occhi del ſuo penitente due opinioni contraddittorie, laſciandogli l'elezione di quella, che gli ſembrerà più comoda, e ſecondo il ſuo guſto (1); può anche aſſolvere il ſuo penitente contro la ſua propria opinione, e ſecondo l'opinione d'un'altro, ch'egli crede probabile. Noi troviamo un'eſempio, che a ciò ſi avvicina, nelle Coſtituzioni al titolo d'iſtruzione del Confeſſore de' Principi (2): un Geſuita inter-

(1) De Rhodes Thelog. Scholaſt. t. 1. trac. 2. diſp. 2. queſt. 2. ſect. 3. p. 329.

(2) Inſtit. Soc. Jeſ. t. 2. p. 261. n. 9.

interrogato in un Parlamento, o pure da un Vescovo, potrà rispondere secondo una vera sentenza, ch' egli crederà semplicemente probabile, riservandosi d' insegnare, e praticare il contrario; potrà rispondere una volta secondo un' opinione, ed un' altra secondo l' altra. Debbono essere ora rigidi, ed ora rilassati secondo le circostanze, Oltramontani, o Francesi secondo il bisogno,

Il Probabilismo porta seco un doppio vantaggio, e d' adottare tutte le sorti di proposizioni, e di ripudiarle tutte, quando il bisogno lo richiede; egli stesso nega se medesimo in caso di bisogno; e una specie di Pirronismo, che n' è il fondamento, permette di professare nel tempo stesso e senza ripugnaza opinioni fra se contradittorie.

Essendo questa dottrina tanto utile alla politica, è stata abbracciata dalla Società con un calore, ed un' impegno, che nulla potrà mai superare; imperciocchè il Probabilismo ha dei ripieghi inesausti per celarsi, e riprodursi. Senza questo appoggio, l' edifizio stato innalzato sovra una falsa coscienza sarebbe imperfetto, e facile a rovesciarsi; il Probabilismo è per così dire la chiave che tiene concatenata questa fabbrica.

Dopo aver assolta la coscienza erronea, e quella che non riflette attualmente alla malizia del peccato, altro non mancava, che stabilire i diritti della coscienza probabile. Qualunque ignoranza giustifica il peccatore, la dimenticanza di Dio lo scusa dal reato; ora bisognava altresì trarlo d' imbroglio quando egli conosce il precetto, quando vi pensa, e quando una voce interna lo avverte di confor-

conformarvisi. Quest'è ciocchè sì è fatto permettendogli di seguire, contro i suoi proprj lumi, l'opinione di alcuni Dottori rilassati, di cui ve n'ha nella Società un'intero formicajo.

Il Probabilismo non è soltanto d'un'utilità infinita nella Morale, è altresì d'un grande uso nelle materie spettanti alla Fede. Noi abbiamo abbastanza fede per salvarci, quando la rivelazione ci sembra probabile. L'Infedele, e l'eretico possono essere invincibilmente inviluppati nei loro errori (1), e possono altresì crederli probabili. Questo è il Scetticismo universale.

Io non pretendo asserire, che tutti i probabilisti sieno caduti nei medesimi eccessi; ma ne abbiamo degli esempj nei loro Scritti, e nella loro pratica, ed il loro principj vi ci conducono naturalmente.

La Società erasi già da lungo tempo screditata in questa materia, quando si raunò nel 1689. Tirso Gonzalez, il quale per una specie di miracolo erasi salvato dall'universale contagio, fu eletto Generale per volere d'Innocenzo XI. E tuttociò poterono produrre i suoi sforzi uniti con quelli del Papa, si fu di ottenere dalla Congregazione il seguente decreto:

Fatta consapevole la Società, qualmente molte persone sono persuase, aversi ella in corpo appropriata la sentenza di que' Dottori, che hanno insegnato, potersi seguire con sicura coscienza in pratica l'opinione la meno

(1) Estr. delle Asser. p. 114.

meno probabile, e la meno sicura (1), dichiara, non aver ella giammai impedito, che quelli, i quali più approvavano la sentenza contraria, la insegnassero: *Societatem nec prohibuisse, nec prohibere, quominus contrariam sententiam tueri possint, quibus ea magis probaretur.*

Voi rimarrete, o Signori, senza dubbio scandalezzati di un decreto, che adotta apertamente una opinion perniziosa, e che si contenta di tolerare il sentimento della Chiesa. La presenza del Cardinal Cibo inviato dal Papa, fu necessaria per ottenere questa condiscendenza, che sembrava essere una conseguenza necessaria del Probabilismo. Il Pirronismo era divenuto intolerante nella Società, e non voleva in conto alcuno essere combattuto. Questo decreto è stato rimproverato al Gonzalez fino alla morte, come un' atto di tirannia; il Generale, che può tutto, deve temer tutto quand'egli vuole il bene, e la riforma della Morale.

La solenne censura dell' Assemblea del Clero nel 1700, non ha nè punto nè poco aperti gli occhi ai Gesuiti, impiegarono mille artifizj per attraversarla; nulla più delle precedenti l' hanno rispettata; io mi rapporto per la prova alla Raccolta delle Asserzioni.

Opponiamo a questa condotta della Società e delle sue Congregazioni, quella d' un celebre Ordine, cui i Gesuiti, ed i loro emissarj vorrebbero inviluppare nelle accuse fatte con-

(1) *Relicta probabiliore, stante pro precepto*. Congr. 13. D. 18.

contro di loro. La Scolaſtica sfrenata del ſedicefimo ſecolo avendo per via di falſe ſottigliezze introdotto in varie Scuole delle opinioni pericoloſe, non ne fu nemmeno eſente quella di S. Tommaſo; ma il rilaſſamento non fu giammai la dottrina del Corpo.

Il Capitolo generale celebrato nel 1656 nell'Ordine di S. Domenico, ordinà a tutt'i Religioſi d'abbandonare tutte le opinioni tendenti alla rilaſſatezza. Quindi uomini celebri furono eletti per comporre de'corpi di Teologia morale co'principj della più ſana dottrina; e d'indi in poi non è più ſtato permeſſo di dipartirſene.

Lo ſteſſo ſi può dire a un di preſſo degli altri Ordini; tutti ſi ſono ſcoſſi alla voce de'Paſtori. I ſoli Geſuiti ſono rimaſti difenſori oſtinati della morale corrotta, ed implacabili nimici di quelli, che la cenſurarono.

Io confeſſo, che l'unione degli altri Ordini nell'inſegnamento delle noſtre maſſime, non è sì facile, come lo è ſtata fra eſſi la riforma della Morale: gli oſtacoli ſon noti a tutti, ma eſſi non ſono invincibili per quella parte di tali Ordini, che racchiude il Reame nel ſuo ſeno; non ſono nemmeno ſchiavi del lor Generale, nè obbligati ſervilmente alla uniformita di dottrina con gli Oltramontani; eſſi ſono Franceſi, eſſi ne hanno il cuore, e ſovente ne hanno date delle prove; ed impegnarli a prendere per ſempre il noſtro linguaggio, è un render loro in certa maniera la libertà.

Cento trentadue Domenicani uniti capitolar-

tolarmente nel Convento di Parigi (1) appellarono al futuro Concilio della famosa Bolla, *unam sanctam*, che sottometteva a Bonifacio VIII. tutte le Corone: di questo numero fra molti uomini celebri era Giovanni di Parigi (2), Autore di un trattato sovra la podestà Reale, e Pontificale, stampato in Parigi nel 1506, ed in cui è validamente combattuta la podestà diretta ed indiretta. Io ho tra le mani molte Tesi sostenute nei Conventi del medesimo Ordine, ove trovasi non solamente il linguaggio, ma anco lo spirito delle libertà Gallicane. Il Capitolo Provinciale celebrato in Tolosa nel mese d' Aprile del presente anno, stabilisce delle pene contro que' Professori (3), i quali

(1) Natal. Alexand. in Histor. Eccles. sæc. 15. & 16. Dissert. 6. p. 226.

(2) Dupin, Biblioteca degli Autori Ecclesiast. del terzo secolo. p. 56. e 57.

(3) *Etiamsi pro certo habeamus, nostrorum neminem, potissimum ex Professoribus aliter sentire, quam par sit; circa omnimodam a quacunque Potestate creata Regum independentiam; nosque omnes veneremur Reges tanquam solo Deo minores, quibus semper parere tenemur, quin ullo modo absolvi possimus, a fidelitatis sacramento, quo eis astringimur; decernendum tamen ducimus, & decernimus, quo promptiora sint imposterum ad hanc sacram vindicandam veritatem momenta, ut a quolibet Thologiæ Professore tradantur, exponantur, & defendantur quatuor selecta Capita a Clero Gallicano in Comitiis generalibus anni*

li trascureranno d' insegnare le quattro proposizioni del Clero : e noi non abbiamo alcun Teologo, che abbia parlato con tanta libertà, e forza contro la podestà indiretta, quanto il P. Natale Alessandro: egli la chiama un mostro di errore, *erroris Monstra, quale illud est de Romanis Pontificis in temporalia Regum potestate*; egli dichiara a questa malnata finzione una guerra perpetua, *explodo totis viribus*, la giudica degna d' esecrazione, *reiicere, impugnare, execrari* (1), perchè apre la porta alle sedizioni, ed ai parricidj de' Re. Egli è morto in pace, e rispettato nel suo Ordine; ed un S. Papa de' nostri giorni riputava a sua gloria l' essere stato suo discepolo. V' ha adunque della libertà negli altri Ordini, e ve ne può essere.

Si troverà anche il medesimo spirito, e lo stesso vigore in questa Scuola, ed in tutte le altre. Se ad onta della luce, che ha dissipate le tenebre de' secoli precedenti, le loro lingue sono per anco sovente schiave, o compiacenti per la Corte di Roma, non ne imputiamo il fallo che a noi medesimi: noi soffriamo nel nostro seno un Corpo d' Oltramon-

anni 1682. sancita; de quibus publicas semel intra quadriennium habebunt concertationes: deficientes autem in hac parte, idest qui ea saltem non docuerint, Professorum juribus non gaudebunt, nec Professoris titulo donabuntur.

(1) Natal. Alexand. Histor. Eccles. sæcul. 15. & 16. p. 226.

montani, che hanno solennemente promessa fino dalla loro nascita la distruzione delle nostre massime, il cui istituto è irreconciliabile con esse, e con tutto il nostro diritto pubblico; che osservano i Religiosi degli altri Ordini, per esserne i delatori; che seducono una porzione del nostro Clero; che corrompono persino la dottrina delle nostre Università per via d' intelligenze segrete, o con colpi d' autorità; che abbagliano gli occhi d' una cieca moltitudine; che procurano di sedurre anco i medesimi Magistrati.

Non è più permesso di dissimular il pericolo, egli è già scoperto: un' interesse troppo prezioso eccita la nostra vigilanza. Il falso domma della podestà indiretta è attaccato al sistema, ed all' essenza della Società, e da esso ne derivano i parricidj de' Re. Ogni suddito fedele si scuota a queste terribili parole; tutti gli Ordini Religiosi, che amano il Governo Francese, ed hanno lo spirito nazionale, cospirino con esso noi ad estirpare questo mostro d' errore. Rimandiamo di là da monti un' Ordine, che non fu mai fatto per queste contrade, e ripigliameci i Cittadini che egl' invola alla Patria.

ANNOTAZIONI

Che si contengono in questo Capo XI.

Annotazione LXXI.

Nel 1577 Bartolomeo Medina Domenicano mise alla luce il Probabilismo. Luigi Lopez uno de' suoi confratelli lo seguì nel 1585. I Domenicani non negano questa origine: essi hanno creduto di esser tenuti a combattere con maggior ardore e perseveranza un'errore, che aveva fra di loro avuto il suo nascimento. Veggasi il Concina (1), Appar. ad Theol. Christ. dogm. mor. t. 12. l. 3. c. 1. p. 269. & 271.

Fino dall'anno 1598 i Teatini nel loro Capitolo Generale dichiararonsi contro il Probabilismo, ma nello stesso anno egli acquistò de' possenti protettori. Il Vasquez Gesuita dottissimo, e d'un genio ardito, pose nel suo maggior lume questa dottrina; essa fin d'allora si naturalizzò nella Società per non escirne mai più. Enriquez ne fece professione nel 1600, e fu imitato da molti altri; contuttociò nel 1609 il Comitolo Gesuita rimproverò a Bartolomeo Fumo Domenicano d'aver insegnato il Probabilismo: ma la sorte cangiò ben tosto faccia.

Nel 1611. Tommaso Sanchez estese questo pirro-

(1) Nell'Opere di questo dotto Teologo ho io preso una gran parte dei fatti in questa annotazione contenuti.

pirronismo casuistico a tutte le materie ; egli cita già diciassette Autori , tutti Spagnuoli , eccettuato il Lessio, Flamand, e de Sayro Inglesi ; e quindi penetrò ben presto il Probabilismo in tutte le scuole . Muzio Vitelleschi Generale dei Gesuiti fece dei vani sforzi nel 1617, per arrestarne il corso nella sua Compagnia ; e se non può attribuirsene alla Società l' invenzione , a lei senza dubbio principalmente se ne deve la propagazione . Layman lo portò in Allemagna ; Bauny lo insegnò in Francia, Coninch nella Fiandra, Filiucio in Italia : il suo maggior progresso fu dal 1620, fino al 1656.

La Spagna l' aveva veduto nascere , e s'era esteso presso tutte le Nazioni per le sollecitudini della Società ; ma la Francia fu il suo scoglio, e quasi la sua tomba . Appena ivi comparve , che fu ferito da mille strali ; egli vi trovò , dice un celebre Teologo italiano , una pietà illuminata , e più profondamente nelle anime radicata : *Quum primum in Gallias pervenit, reperit altius pietatem impressam animis.* Concina. ibid. c. 2. p. 279.

Il Libro del Gesuita Garasso fu censurato dalla Sorbona nel 1626 , e quello del Bauny nel 1642 ; il Clero di Francia lo stesso anno condannò molte opere della setta dei Probabilisti . Nel 1643 si vide comparire la Teologia morale de' Gesuiti data in luce da M. Hallier, che compose quest' opera a persuasione di molti Vescovi . Il Gesuita Pintereau nella sua risposta intitolata , *Impostures & ignorances* , e Niccolò Caussin nella sua Apologia della Società difesero il Probabilismo .

Nel 1646 il Venerabile Giovanni di Palafox scrisse la sua famosa Lettera ad Innocenzo X: dall' altro canto Antonio Escobar per sostentare il Probabilismo pubblicò la sua Somma, che viene da lui comparata al quinto Capitolo dell' Apocalisse. Gregorio di Valenza, Vasquez, Suarez, Molina sono i quattro animali. Nomina quind' i ventiquattro Vecchioni, dodici dei quali abbracciano ordinariamente l'opinione affirmativa, e dodici la negativa. Quest' opera ristampata quaranta volte in un picciolo giro d'anni, e ricevuta col maggior applauso nella Società, eccitò l' indignazione di tutti quelli, che avevano qualche sorte di zelo pei buoni costumi.

Circa quel tempo l' Università di Lovagno, ch'era stata anch' essa strascinata dal torrente fe ritorno alla sana Dottrina. Il famoso Synnich, mentre presiedeva ad una Conclusione, in cui sosteneva il Probabilismo, fu stretto nell'argomentazione da un Giovane Baciliere, ed atterrato da un Dottore, che si mise dalla sua parte. Egli cominciò a diffidare d' un'opinione troppo leggermente abbracciata; le Lettere di Montalto, che comparvero nel 1652, e le Note del Vendrochio terminarono d' aprir gli occhi, e l' Università di Lovagno purgò la sua dottrina. *Apol. des Lettr. Provinc. Lett.* 3. p. 103. & 113.

Le Lettere di Montalto fecero una quasi generale rivoluzione. I Curati di Rovano, e di Parigi insorsero contro i corruttori della morale. L' Assemblea del Clero del 1656, sollecitata dai loro dotti Scritti, fece stampare

pare le Istruzioni di S. Carlo ai Confessori, per cominciare a mettere al torrente qualche riparo.

Lo stesso anno Alessandro VII raccomandò ai Domenicani di prender l'armi contro la morale rilassata. Il Capitolo Generale di quest'Ordine ne formò il Decreto, che venne fedelmente eseguito; e mentr'essi e nelle Cattedre, e cogli Scritti combattevano per ogni dove contro il Probabilismo, e gli altri errori della lassa morale, Giovanni Pirot Gesuita pubblicò nel mille seicento cinquanta sei la sua Apologia de' Casisti. Fu questa censurata da molti Vescovi, e dalla Sorbona nel 1658. I Provinciali de' Gesuiti scrissero a tutt' i Superiori una Lettera circolare la più ingiuriosa, che possa immaginarsi, contro la Facoltà di Teologia. Onorato Fabri nel 1659. venne in ajuto dell' infelice Apologista sotto il nome di Stubroch.

Un' altro Gesuita appellato Moya fece stampare nel 1660 un' opera infame sotto nome d' *Amadeo Guimenio*. La Sorbona la censurò nel 1664. Nel 1665 ventiquattro Vescovi, che avevano censurati i Casisti, e le loro Apologie, ricorsero al Papa per supplicarlo di pronunziar la sentenza. Alessandro VII. condannò nel 1665 ventotto proposizioni, ed altre diciasette nel 1666.

Queste proposizioni erano frutto del Probabilismo, piuttosto che lo stesso Probabilismo. Ma il Papa deplora nel principio del suo Decreto l'accecamento di coloro, che hanno introdotta nella Chiesa una maniera di opinare intorno gli affari della coscienza

affatto contraria al Vangelo. Questo Decreto convertì alcuni Probabilisti, la ritrattazione del quale, negata dai Gesuiti, viene attestata dal loro Generale Gonzalez. Elizalda, altro Gesuita, parimenti si ritrattò: ma la più rimarchevole conversione fu quella del celebre Cardinal d' Aguire Benedettino; si può vedere nella sua Prefazione ai Concilj di Spagna, quale fu allora lo zelo di molti Vescovi di quella Nazione contro il Probabilismo. Tutti gli Ordini Religiosi, o si erano già dichiarati, o si dichiararono contro questo errore; ma i Gesuiti rimasero nel loro induramento. *Apolog. des Provinc. Lett.* 3. p. 102. & 103.

Ma lo stato delle cose ricercando un' altro piano di difesa, non seppero trovare miglior partito, che di spargere su' loro avversarj la macchia di Giansenismo, e di Rigorismo. Il Terillo fu il principale Autore di questa impostura; il Caramuele, che aveva fatta lega colla Società a cagione del Probabilismo, aveva avuta la stessa idea. Questa dannosa imputazione era propriissima ad intimorire una parte de' loro avversarj, ed a screditare l'altra. Fino a quel punto erano convenuti con buona fede della novità della loro origine; m' allora credettero, importar molto, che si attribuissero una genealogia più antica; quindi si posero a calunniare gli Scritti de' più gran Santi, col fingere che avevano pensato com' essi, ed il Terillo salì fino alla gran Vergine Madre, che pretese aver fatto uso del Probabilismo nella ricerca del suo Augusto Figliuolo. Concina loc. cit. p. 295. Questo Teril-

Terillo è stato riguardato come il Patriarca de' Probabilisti moderni.

Fra questi moderni gli uni studiansi di far credere, non essere il Probabilismo la dottrina propria della Società; e per una rimarchevole bizzarria e diffendon essi questa dottrina, e vogliono nel tempo stesso allontanare dalla Società il rimprovero d' adottarla in Corpo. Gli altri dichiarano schiettamente, essere la Società determinata per questa opinione, ch' essi chiama, benigna per opposto al sentimento contrario, ch' essi appellano opinione rigida, figlia del Giansenismo.

Nel 1659 Stefano Deschamps unendosi ad Onorato Fabris per difendere la Società, altro non si propose per oggetto nella sua opera incitolata, *Quistione di fatto*, se non di provare, che a torto si prendeva in mezzo la Società, e che il Probabilismo non gli apparteneva come proprio. Egli fu confutato da Vincenzo Baronio. Il Daniele prese la sua difesa nel 1694, egli maschera quanto può il Probabilismo per nascondere la sua diformità; ma lascia trapellare assai chiaramente, che la Società non l' abbandonerà giammai. Lacroix, Fibo, e molti altri dicono liberamente, e confessano con ischiettezza, che questa dottrina è quella della Società. Siccome questo è il punto capitale da esaminarsi, convien entrare più innanzi nell' interiore della Società.

A Muzio Vitellefchi nemico delle lasse opinioni, era succeduto nel 1641 Vincenzo Caraffa gran Probabilista; quest' è quello, che allettato dai primi saggi di Tommaso

Tamburino, ch' erano degni del fuoco, gli ordinò di dar alla luce sovra i medesimi principj la sua grand' opera sul Decalogo divisa in dieci libri. *Apol. des Provinc. Lett.* 1. *p.* 63, *Tambur. præfat. in Decal.*

Il Blanco Gesuita uno del picciol numero di quelli, che ubbidito avevano al Vitelleschi, fu obbligato a mascherarsi sotto il nome di *Candido Filalette*, per impugnare il Probabilismo nel 1642 nel tempo stesso, in cui i suoi Confratelli travagliavano col maggior ardore ad ampliarlo, ed estenderlo.

Il Piccolomini, che succedè al Caraffa ebbe un Regno assai breve; fu sotto il Gosvino Nikel suo successore, che i Gesuiti, dopo aver fatta stampare la scandalosa opera del Tamburino sul Decalogo nelle principali Città d'Italia, credettero dover farlo imprimere in Francia, per burlarsi delle censure de' Vescovi; e della Sorbona. Questo libro perniziosa, che non la cede a quello dell'Escobar, comparve in Lione coll' approvazione di Teofilo Reynaudo, e di Carlo du Lieu nel 1659. Fu condannato nello stesso anno dal Cardinale di Rets Arcivescovo di Parigi ad istanza del suo Clero.

Gianpaolo Oliva eletto nel 1661 nell' undecima Congregazione, Vicario Generale di Gosvino Nikel con futura successione, favorì costantemente il Probabilismo. Contuttociò questa Congregazione volendo ovviare ai rumori pericolosi, che spargevansi contro la Società, prese delle misure nel Decreto 22, pag. 642. per evitare che non prendessero piede. Raccomandasi in questo Decreto ai Gesuiti, di non dar alla luce

tosto

tosto tuttociò trovasi probabile, e sovra tutto di non dar mai in iscritto ciocchè non si vuole sia pubblicato. Quest'è il Probabilismo diretto con prudenza.

I Decreti d'Alessandro VII. del 1665, e 1666. non impedirono Onorato Fabry di pubblicare nel 1671 con l'approvazione del Generale, e con una gran copia d'attestazioni la sua grande Apologia latina, nella quale inserì l'Apologia della grand'opera del Tamburino. Lo stesso anno Sotuel nel suo catalogo degli Scrittori della Società eresse degli altari ai Probabilisti: vi si riferisce con compiacenza, aver il Tamburino veduto stampare venti volte in tempo di sua vita il suo Metodo per li Curati. Questo Catalogo è approvato dall'Oliva. Apol. des Provinc. Lett. 2. p. 63. & 64.

Nel 1675 Francesco Jops avanzò varie proposizioni, che furono dannate dal Vescovo d'Arras. Si accese più che mai nelle Fiandre il fuoco delle dispute; e nel 1679 l'Università di Lovagno inviò una deputazione solenne al Papa, per ottenere là condanna di varie proposizioni. Furono censurate sessanta cinque proposizioni li 11 Maggio 1679; e per compimento fu condannato il Probabilismo in se stesso nella materia dei Sagramenti, ed in tuttociò riguarda la fede, la guerra, la medicina, e la materia benefiziale; in una parola questa dottrina fu condannata relativamente a tutt'i precetti della seconda tavola.

Ecco per tanto cento e dieci proposizioni dannate da tre Decreti successivi. Il Moya, il Casnedy, ed il Cardenas hanno rispo-

rispoſto non aver il Papa definito come Capo della Chieſa, ma come Capo del Tribunale dell' Inquiſizione.

Papa Innocenzo XI dopo il ſuo Decreto del 1679, aveva aſſai a cuore la riforma della morale dei Geſuiti, la Congregazione XII, in cui fu eletto Claudio di Noyelle, fu celebrata nel 1682, e non ſi può dubitare, che il Decreto 28. p. 655 non ſia ſtato fatto per dare al Papa qualche apparente soddisfazione. In eſſo ſi raccomanda d' inſegnare in tutte le Facoltà le più ſicure opinioni, e ciocchè è conforme alle Coſtituzioni, p. 4. c. 5. §. 4. Inſt. Soc. t. 1. p. 385; vi ſi aggiugne una proibizione di pubblicar alcun Libro a favore del rilaſſamento.

Il Geſuita Terillo ci ha data in mano la chiave di queſto Decreto ſpiegando quello d' Aleſſandro VII. Quando ſi proibiſce, dic' egli, l' inſegnamento, o la dottrina diretta di qualche laſſa opinione, non ſi vieta la dottrina rifleſſa, che prova, ch' eſſa ſia lecita nella pratica come probabile, ibid. Conc. t. 12. l. 3. diſſer. 3. p. 380. & diſſer. 4. p. 444. Queſt' è il gran miſtero del Probabiliſmo; colui, che condanna colla bocca una dottrina, ſi riſerva di opinare per ſua ſicurezza in pratica col mezzo d' un giudizio rifleſſo ſulla gran copia de' mallevadori. Nulla v' ha di più comodo per aver tutti gli onori della morale rigida, e tutti gli utili della morale rilaſſata.

Durante il tempo, che teſtè ſcorſo abbiamo, la Società allevava nel ſeno del Probabiliſmo un grande avverſario di queſta dottrina. Tirſo Gonzalez, dopo aver con onore

re

ro riempiuta una Cattedra nell' Università di Salamanca, la lasciò nel 1665, per dedicarsi alle funzioni del santo ministero. Egli s'accorse ben presto nel Tribunale della penitenza degl' inconvenienti di tal dottrina, che aveva succhiata fino dalla sua giovinezza; e da tali riflessioni fino al 1670 rimase occupato: quind' impiegò li tre anni seguenti a comporre un Trattato Teologico per dimostrare, non essere la regola dei costumi una probabilità combattuta, ma la verità, almeno per quanto si crede con prudenza riconoscerla. E siccome egli temeva, che il sentimento contrario non sembrasse definitivamente adottato dalla Società, se qualche Teologo non levava la maschera per impugnarlo, risolvette di dedicare il suo Libro al Generale Oliva, e lo inviò a Roma nel 1673.

Il Generale nominò cinque Teologi, uno Fiammingo, uno Italiano, uno Tedesco, uno Francese, ed uno Spagnuolo: questi cinque Teologi condannarono l'opera unanimemente, come contenente una dottrina troppo rigida, e troppo opposta alla maniera dolce, colla quale conviene guidare le anime a Dio. Conc. ibid. disser. 1. p. 301.

Nel 1676 Tirso Gonzalez ricominciò a leggere in Salamanca; ei credette di vedere il dito di Dio; egli si lusingò di godere in questa seconda carriera un po più di libertà per la difesa della buona causa. Ma questa idea della vocazione di Dio, altro non era che un vaneggiamento secondo il Segneri: ed il vero motivo, che avevasi avuto di levare il Gonzalez dalle Missioni era, ch' essendo

fendo feguace il Gonzalez della rigida opinione, negava fuor di propofito l'affoluzione. Si deve offervare, che quefto Segneri era Gefuita, e fcriveva le fue Lettere nel 1693. fotto il Generalato dello fteffo Gonzalez.

Frattanto il zelante Profeffore di Salamanca nulla ardiva avanzare contro il Probabilifmo; non v'era per verità nella Società alcuna legge proibitiva efpreffa; ma v'era una fpecie di legge tacita, che niuno ofava infringere. Tal'era lo ftato della Società dopo il Decreto 22 della Congregazione XI, ed i Decreti del Papa del 1665, e del 1666. Ogni Gefuita infegnava liberamente quell'opinione, che faceva gemere il Sommo Pontefice, e la Chiefa; e niuno ardiva dichiararfi per la fana dottrina.

Il Gonzalez fece alcuni sforzi inutili per l'edizione del fuo Libro; alquanto fi aquietò, perchè gli fu permeffo d'inferire nel quarto volume della fua Teologia fcolaftica otto propofizioni, che fono d'eterna verità; ibid. Concina p. 304. e finalmente comprefe che la fua dottrina difpiaceva quanto alla foftanza al Generale, ed ai Teologi della Società.

Nel 1679 effendo ftato pubblicato in Jfpagna il Decreto d'Innocenzo XI. il Legato del Papa gli fcriffe tutta l'Iftoria del Gonzalez. Innocenzo XI. allegro per quefta nuova diede ordine al Legato d'inviare a Roma più prefto che foffe poffibile una copia di quefto manofcritto; il che fu prontamente efeguito. Gli Efaminatori deftinati da fua Santità non furono Gefuiti. L'opera fu approva-

provata ed applaudita; soltanto uno degli Esaminatori avrebbe desiderato un po più di rigore, ed un'altro una maggiore dichiarazione per rigettare le false probabilità. ibid. p. 305.

Il Papa diede ordine al Gonzalez di pubblicare il suo libro con un Decreto del dì 26 Giugno 1680, che viene riferito dal Concina, ibid. p. 318. Egli comandava al Professore di difendere con ardore, e con intrepidezza il suo sistema, ed al Generale di stare attento, acciò niun Gesuita scrivesse per la contraria opinione. Nè una cosa, nè l'altra fu eseguita.

Il Gonzalez si difese sotto varj pretesti, tenendo sempre occulta al S. Padre la vera ragione, ch'era la sommessione al Generale, ed alla Società. Il Generale di Noyelle morì nel 1686. Fu raunata la Congregazio- XIII; ed il Papa, ch'erasi accorto della generale cospirazione, volle assolutamente che il Gonzalez fosse eletto Generale. Dio Signore vi ha chiamato a questo posto, gli diss'egli, dopo l'elezione, acciò facciate insegnare nei Collegj della Società la dottrina del Probabiliorismo, che vien preferita dalla S. Sede; e gli raccomandò nel tempo stesso di stabilire nel Collegio Romano un Professore, che avesse i buoni principj su tal materia. Il Generale fece venire dalla Spagna l'Alpharo; ma raddoppiaronsi gli ostacoli sì fortemente, che l'Alpharo non ardì nelle conclusioni impugnare il Probabilismo.

La Congregazione XIII, continuando le sue sessioni. Il Papa ed il Generale riuniro- no i

no i loro sforzi ma la resistenza fu quasi insuperabile, e tuttociò che potè fare il Cardinal Cibo, Segretario di Stato inviato espressamente del Santo Padre, fu di obbligare la Società, a fare il Decreto 18 p. 667, che tolera alla per fine l'insegnamento della sana dottrina da lungo tempo interdetto.

Il Papa ne voleva molto più, come apprendiamo dalla Memoria presentata a Clemente XI nel 1702 dal Gonzalez; ma bisognò contentarsi di questa tolleranza, che indica assai chiaramente e per se stessa, e per la ripugnanza, che ci fu nell'accordarla, il vero sentimento del Corpo.

S'aspettava senza dubbio di veder finalmente comparir alla luce il Libro del Gonzalez sotto l'ombra del suo posto, e coll'appoggio d'un tal Decreto. Eppure soltanto cinque anni dopo egli osò arrischiare questa impresa, e con tutti que' raddolcimenti che la Religione potè permettergli. I cinque Assistenti si sollevarono, allorchè intesero, che preparavasi l'edizione; essi con un memoriale gli dimandarono la soppressione, fosse il Libro stampato in tutto, o in parte.

Il Generale ringraziandoli del loro zelo, dichiarò, che non era più in tempo di sospenderne la stampa, offerendosi di far uscire alla luce l'opera sotto altro nome che il suo, purchè fosse d'un Gesuita, e permettendo ogni qualunque correzione di politica e di convenienza, relativamente alle circostanze.

Pochi giorni dopo gli Assistenti replicarono con un secondo memoriale la loro domanda, ed insistettero sovra tutto, che l'edi-

zione

zione fosse soppressa su i luoghi, e che non ne comparisse in Roma verun' esemplare. Il Generale rispose, che questo era un fare una massima ingiuria alla Società, ed al suo Capo, voler condannare un Libro senza leggerlo; e che dopo un fatto sì strepitoso non si potrebbe più dubitare, che la dottrina contraria non fosse l' opinione costante della Società.

La fermezza del Generale impegnò gli Assistenti a presentare un Memoriale al Papa per annunziargli i gran torbidi, che nascerebbero nella Società, se il Libro si pubblicasse. Il Generale richiese, che fosse di nuovo esaminato da una Congregazione di Cardinali, e di Teologi. Quest' era ciocchè i Gesuiti temevano, essi vollero tirar in lungo l' affare; suggerendo al Papa di dilazionare fino a tanto si tenesse la Congregazione dei Procuratori, in cui doveva formarsi un nembo contro il Generale, che fu dissipato dalla protezione dichiarata della Santa Sede, e dell' Imperadore. Finalmente l' opera del Gonzalez venne alla luce in Detlingen nel 1691, e fu stampata in Roma nel 1694. Nel 1693, il Segneri scriveva le sue Lettere tanto ingiuriose al Papa, ed al suo Generale. Nel 1694. il Daniele intraprese di bel nuovo in Francia la difesa del Probabilismo; e fu confutato da Michele Petitdidier Benedettino.

Nel 1697. un Gesuita di Spagna pubblicò contro il suo Generale, sotto il nome di Francesco Perea, il Libro intitolato: *Lydius lapis recentis antiprobabilismi*. L' Assemblea del Clero del 1700 condannò in una maniera la più

più precifa l'opinione, che la Società aveva apertamente preferita nella Congregazione XIII; ma non fece verun cafo dei Vefcovi Francefi? ella refifteva da lungo tempo agli fteffi Papi. Le opere morali del Gobat furono ftampate nel 1700 in Dovai. Si riftampò in Colonia nel 1702 il Giudizio Teologico del Cardenas; e lo fteffo anno il Gonzalez fcorgendofi alla fine de' fuoi giorni prefentò un memoriale a Clemente XI per la falute della Compagnia di Gesù, *pro incolumitate Societatis Jefu*.

Egli in effo efpone d'una maniera patetica ed infinuante i patimenti da lui fofferti, per divertirla dall' abbracciare il Probabilifmo come religione, *ab amplectendo Probabilifmo pro religione*, e nella fteffa maniera, onde aveva adottata la fcienza Media. Dice di conofcere parecchj Gefuiti, uomini di merito, che fono perfuafi, aver lui renduto un gran fervigio alla Società; ma che quefti fono accufati di far la corte al Generale. Un gran numero di Gefuiti accufano lui medefimo d'aver efercitata un'odiofa tirannia contro il fentimento intimo del Corpo; gli viene rimproverato d'aver eftorto per forza il Decreto 18 della Congregazione XIII, che tolera la fana dottrina, mentre quefto Decreto era ftato fatto d'ordine efpreffo del Papa, che voleva ancor di più. Si annuncia liberamente, che il Probabilifmo dopo la fua morte trionferà, ch'egli è ftato, e farà fempre la religione della Società; il che dà luogo a temere una guerra inteftina. Supplica fua Santità a confervar l'onore della fua Società, e la fcongiura ad ordinare ai Supe-

Superiori di vegliare, acciò nessun Gesuita insegni nulla di contrario al sentimento dalla S. Sede adottato. *Libell. suppl. obl. S. D. N. Clementi XI*, apud Concinam t. 12. l. 3. differ. 1. c. 8. p. 330.

La risposta fu, che i Superiori non potevano far cosa più grata a sua Santità, quanto coll'adoprare ogni possibile sollecitudine e diligenza, acciò tutti si astenessero dal difendere il libero uso della opinione meno probabile, e meno sicura, essendo persuaso il S. Padre, esser questa una cosa della maggior importanza per l'onore e la salute della Società. Il Francolino ha scritto a favore del Probabilismo nel 1706, Francesco Perino nel 1710, Casnedi nel 1711; e così altri fino a giorni nostri.

In questa tradizione seguita del Probabilismo trovansi alcuni autori Gesuiti, che l'han combattuto. Comitolo era un Teologo d'un merito superiore, e d'una profonda erudizione. Il Lacroix osserva, che non era mai stato onorato d'una Cattedra di Teologia; e il suo libro non era stato stampato, che una sol volta. Le edizioni di Escobar, del Tamburino, e del Busembao sono innumerevoli. Il Blanco, a cui non fu mai permesso d'insegnare, ha dovuto nasconderfi sotto il nome di *Candido Filalette*. Michele Elizalda egli stesso racconta le tribolazioni che ha dovuto soffrire: il Camargo è stato vessato come Giansenista, ed il Generalato a mala pena ha potuto salvare dalla tempesta Tirso Gonzalez. Ecco troppo più che non fa d'uopo per comprendere, quale sia stato il sentimento dominante della Società.

Se si vogliono rintracciare le alte cagioni di questo invincibile attaccamento al Probabilismo, convien ripeterle dalla natura, e dagli effetti di un tal sistema.

L'opinione probabile è un consenso dato ad un sentimento, che ci sembra avere la verisimiglianza della verità; questo consenso è determinato, ma è sempremai accompagnato dal timore, che sia vero il sentimento opposto. Questa opinione ha maggior consistenza, di quello ha il semplice dubbio, poichè in essa v'ha già una preferenza data ad un sentimento, ma questa preferenza combattuta da un timore, ch'è reale, e non semplicemente scrupoloso non è fissa. Chi non si arresta ad un'opinione conosciuta, credendola sola vera, è ancora incerto. Si dovrà forse oprare in tale stato a sorte con pericolo di violare il precetto, all'osservanza del quale si crede probabilmente di non esser tenuto? Nulla meno: si deve pregare, esaminare, illuminarsi, e se sia necessario oprare prima d'aver superato un legitimo timore; bisogna appigliarsi alla più sicura, quand'anche l'opinione favorevole alla libertà fosse più probabile. *Fagnan. in C. innitaris* 81 *de Constit.* t. 1. n. 228.

Fino a tanto sussiste un tal timore fondato sovra ragioni, che non sono, nè frivole, nè dispreggievoli, non si ha quella certezza morale, che è necessaria per non peccare. La certezza morale non è la dimostrazione evidente della verità; ma non dev' essere bilanciata, da considerazione alcuna, che sia di qualche peso. Allora siam

certi

certi di non peccare, quando, ſeguendo un' opinione probabile, dopo un prudente eſame, nulla troviamo, che poſſa indurci a ſeguir quella, che l' è contraria. Theol. mor. di Grenob. tract. 1. cap. 4. La certezza morale non eſclude già ogni ſorta di ſcrupoli, ma li vince, *non ſemper ſcrupulos omnes abiicit, ſufficit, ut contemnat, vel ſuperet*. Gerſon de Conſol. Theol. t. 4. tit. 1.

Che ſe le due opinioni fra ſe oppoſte ſi ſembraſſero fondate ſovra ragioni ugualmente plauſibili, e ſovra mallevadori, il di cui peſo è uguale, queſto è ſegno, che il noſtro intendimento non forma alcun giudizio fermo e coſtante, e che lo ſpirito è interamente fluttuante; in una parola queſto è lo ſtato di dubbio, nel quale fa d' uopo prendere il partito più ſicuro.

E con maggior ragione dobbiam noi prendere la più ſicura ſtrada, quando l' opinione, che favoriſce la libertà contro il precetto, e che è per conſeguenza la men ſicura, ci ſembra anco la men probabile. Queſti due punti ſono chiaramente deciſi dall' Aſſemblea del Clero del 1700. Proc. verb. de l'Aſſembl. del 1700. p. 517, & 518.

I Probabiliſti all' oppoſto ſoſtengono, che in concorſo di due opinioni, di cui la men probabile favoriſce la libertà contro il precetto, poſsa preferirſi, avvegnachè meno probabile e men ſicura, all' oppoſta più probabile e più ſicura. Queſto è il ſentimento della Società, la quale acconſentì con pena nella Congregazione XIII. a tolerare la dottrina oppoſta; toleranza però di cui non è guari permeſſo il far uſo.

Ciocchè essi quì intendono per opinione meno probabile, non è già quella, che come tale vien riguardata da un maggior numero di Dottori; imperciocchè siccome le probabilità sono rispettive secondo il grado delle cognizioni, e dei lumi, si può dare il caso, che un'uomo illuminato dia la preferenza con un giudizio sanissimo al parere del minor numero sovra più sode ragioni appoggiato. Ibid. Concina p. 313. Il Gonzalez non è discordante su questo punto, ma ei non vuole, che l'Agente si determini per l'opinione, ch'ei medesimo riconosce per men probabile, e ch'è nel tempo stesso la men sicura; e questo è il delitto rimproveratogli dal Segneri, e la cagione dei lamenti della Società contro di lui.

E' lecito per tanto a chichessia, attese le censure fatte al Gonzalez, cioè a dire secondo il sentimento generale della Società, l'allontanarsi dal precetto, operando contro la propria coscienza, che sollecita ad osservarlo; dispensarsi dal digiuno, per esempio, quantunque le ragioni, che vi sono per dispensarmelo, non gli sembrino di ugual peso alle opposte, e nè anco di grande peso. Basta, che la lassa opinione abbia qualche probabilità; imperciocchè questi Probabilisti si contentano per la maggior parte della più leggiera probabilità, o sia intrinseca, o estrinseca; e quantunque queste probabilità leggiere sieno formalmente dannate col Decreto del 1679, essi trovano mille mezzi per eludere questa censura o per via di sottigliezze scholastiche, o pure attribuendo a certe probabilità quella consistenza e quel peso,

peso, che punto non hanno; o pur finalmente col pretesto della necessità, che aumenta, dicon'essi, in certi casi la probabilità. La Croix l. 1. de consc. n. 366.

Appellasi probabilità intrinseca quella, che risulta dalla forza delle ragioni, ed estrinseca quella, che si appoggia al suffragio dei Dottori.

Non v'ha alcun uomo saggio, a cui l'autorità unita di molti uomini grandi non faccia impressione; ma è incredibile l'abuso che han fatto i Probabilisti di questo principio. Tre o quattro Casisti volgari, o pure un solo Dottor grave, bastano secondo essi per rendere probabile un'opinione; e quand'anco le ragioni del Dottor grave non mi sodisfinó, la mia coscienza può star sicura e tranquilla. Pare a me di dover digiunare, o restituire; il Vasquez, che val per mille, o il Suarez, ch'è la fenice de' Teologi, me ne dispensa; io abbandono il precetto, e stò sicuro. Il fondo di questo sistema si è di contar per nulla il richiamo e la voce della propria coscienza, quand'ella invita e sollecita all'adempimento dei proprj doveri, e di farne assai troppo conto, quando essendo erronea ci spigne al delitto.

Queste probabilità si pesano al di fuori. Non s'esamina punto ciocchè detta la ragion naturale, ma ciocchè pensano Suarez e Busembao. Se io resto sospeso a cagione del conflitto delle ragioni, e delle autorità fra se opposte, vengo tosto assicurato, che io non sono in dubbio, perchè io giudico decisivamente e con certezza, ch'è proba-

bile un' opinione sostenuta dal Suarez. Se la stessa evidenza mi sembra essere contro questo celebre Dottore, io sento la falsità di questa evidenza; lascio da parte la mia opinione diretta, e resto convinto per via d'un giudizio riflesso, che un' uomo più dotto e più saggio di me ha sciolto delle difficoltà, che io non posso vincere: e comechè la sua opinione è certamente probabile, io l' adotto in pratica con intrepidezza. *Judico quidem, opinionem illorum esse falsam, quia tamen hoc mihi incertum est, & auctores me sapientiores, qui opinionem possunt reddere certo probabilem, dicunt, illam esse veram, ego quoad hanc operationem me accomodabo illis, & interea præscindam a directa opinione mea. Ita absolute tenent Azorius, Vasquez, Lessius &c.* Lacroix l. 1. de conscien. n. 377. Vegganfi le Note del Vendrochio sulla Lettera 5. Tambur. in Decal. l. 1. c. 3. §. 3. n. 5.

Questo fecondissimo principio è d' un' ammirabile utilità; ed entra dapertutto; egli, secondo il Gonzalez, è il fonte d' ogni licenza. Non solo si può seguire in pratica la più larga, e la più comoda opinione; ma è anche lecito il variare nell' elezione: se la legitimità dell' esazione d' un diritto sia contestata, io mi fo pagare in qualità di Esattore; e domani, o pur anche oggi divenuto debitore come mercante, mi sottraggo al pagamento. Tambur. l. 1. in Decal. c. 3. §. 5. n. 1. Lacroix de conscient. l. 1. n. 371.

Un Direttore può variare, e rispondere ora secondo una sentenza, ora secondo un' altra,

altra, quando le crede ambe probabili: bisogna soltanto ischifare di variar in iscritto, perchè i deboli potrebbero restar scandalezzati. Sanch. in Decal. l. 1. c. 9. n. 19.

Se si disputa sulla legitimità d'un contratto, che gli uni reputano usurajo, e gli altri giusto, il Confessor medesimo potrà assolvere e il creditore che riceve, e il debitore, che nega il pagamento.

Un Professore detterà nella Scuola a cagione d'una necessità pratica le proposizioni del Clero, che persone dotte han rese probabili, e procurerà sottomano di distrugerle a tenore del suo sentimento particolare, o di quello del suo Corpo.

Potrà uno interrogato da un Vescovo rispondere a norma delle Istruzioni di S. Carlo ai Confessori, riservandosi di pensare, ed insegnare, che S. Carlo era giovane allora quando le pubblicò.

Un'uomo esamina se possa, o nò adoprar il ferro ed il veleno contro chi gli prepara delle imboscate per rapirgli la vita, e l'onore; se vi si determina perchè quest'opinione è resa probabile da molti autori, e nell'indimani fa un libro per sostenere l'opinione contraria; egli uccide secondo l'opinione altrui, e scrive secondo la sua.

Chi non può accordarsi col suo Direttore può ricorrere da un'altro, ed a molti successivamente, fino a tanto ne abbia trovato uno, il quale col peso della sua autorità gli somministri un mezzo probabile per dispensarsi di un precetto, che lo incomoda.

Allorchè la corruzione del secolo; che va sempre aumentandosi, esigerà qualche allar-

gamento nella morale, due o tre Dottori accomodanti basteranno per introdurre la nuova massima, di cui si ha bisogno in pratica per conservare i penitenti: e se altri più rigidi scriveranno il contrario, questo contrasto farà un buon effetto, e non impedirà, che l'opinione divenuta probabile non faccia sparir il peccato.

Se sembri conveniente risuscitare un'opinione lassa già antiquata, non è necessario adottarla; ma basta richiamarla alla memoria mentre si tratta tal materia, dicendo, che è probabile, o che non è improbabile. Si può anche senz' alcun pericolo far finta di confutarla, affettando di citare il nome di varj autori, che l'han sostenuta; il che indica, a quelli che nol sanno, esser ella in pratica sicura.

Quando una massima importante è troppo fortemente combattuta in un Paese, si potrà interromperne l'insegnamento, dopo che è stata già resa probabile da un sufficiente numero d'autori, e continuarne al bisogno la pratica? Non v'ha più quistione, mentre già altri ne han fatte le spese. Il Probabilismo va sempre aumentando le sue dovizie; ma anche talvolta le nasconde per meglio conservarle. Si ripiglia quando si vuole nei di lui tesori la dottrina micidiale, il peccato filosofico, la falsa coscienza, e tutto il sistema della morale comoda; egli solo può metterla in opra, e comunicarle l'attività. Pochi vi sarebbero, che volessero prevalersi di certe opinioni lasse, se non si scoprisse al lume del Probabilismo, esser elleno sicure in pratica.

Ora

Ora si domanda , perchè mai questa pianta velenosa, nata per accidente presso i Domenicani, stata sia sì tosto soffocata in quest' Ordine ; e perchè , presso i Gesuiti trapiantata, sia tra essi sì smisuratamente cresciuta, ed abbia gittate sì profonde le sue radici ? La ragione evidente si è , perchè ha trovato nella Società un terren più disposto , che nella Scuola di S. Tommaso . Il genio diverso di questi due Ordini decide la quistione .

Se il Medina , se il Lopez sono stati i primi infettati da questo veleno ; se altri , che gli hanno seguiti non han potuto salvarsi dalla contagione , cagione n' è stato il vizio d' una dialettica, che impiegava l' arte a guastar la ragione . Era impossibile , che l' Ordine non richiamasse ben presto i suoi Figliuoli sulle traccie di S. Tommaso , d' Alberto il Grande , e di tutt' i loro Patriarchi .

Non è lo stesso dei Gesuiti . Un governo ambizioso , una politica raffinata preparata avevano al Probabilismo la strada ; ed allorchè la sorte lo fece sbuccare altrove , trovò nella Società la culla ben preparata per riceverlo , e l' asilo sicuro , onde mai più si è potuto discacciarlo .

Un' ordine , che ha cercato fino dal suo nascimento d' accomodare la sua dottrina al tempo, ai luoghi, alle circostanze, che vuol dirigere tutte le coscienze buone o cattive, dominare sovra i suoi amici , non poteva far senza del Probabilismo . Questo mezzo unico per accomodare la Morale colla cupidigia, e la Religione Cristiana con tutte le false religioni , entra naturalmente nel piano

no di conquista universale, connesso coll' Istituto di tal Milizia. E' da credere, che fosse già seguito in pratica prima che fosse sviluppato, e ridotto in sistema.

L'ubbidienza cieca e stupida, ch'è la base del governo della Società, è un vero Probabilismo. Se io sagrifico il mio intelletto, quando la ragione mi dice, che ciò mi si comanda è peccato, ed anco alloraquando io ho quella specie di certezza, che non è accompagnata dall' evidenza; se precipito l' ubbidienza senz' alcun esame contro l' opinione più che probabile, che il comandamento sia illegitimo, l' opinione probabile sarà quella, che farà, che l' ubbidienza cieca mi scusi dal peccato. Se poi a questo si aggiunga ciocchè dice il Suarez, cioè ch' egli non sa potersi trovar evidenza contro l' ordine d' un Superiore dotto, e prudente, (1) la cui sola autorità crea la probabilità, già siam giunti all'ultimo eccesso del Probabilismo.

Io non avanzo a sorte questa congettura. I cinque Revisori destinati all' esame del libro del Gonzalez, rappresentanti tutte le Nazioni Gesuitiche, dichiararono rettamente, che il suo sistema contrario al Probabilismo, era incompatibile coll' ubbidienza cieca comandata da Sant' Ignazio: *Ex doctrina auctoris sequitur, falsum esse quod docet S. P. N. Ignatius in epistola de obedientia*. Judic. Patr.

(1) *Ad obediendum potest formari judicium practicum*. Suarez de Relig. tract. 7. l. 10. c. 3. n. 8. Veggasi l' Annotazione XIX.

Patr. Revif. Gener. apud Concinam t. 12. p. 713.

Il perchè non dobbiam effer punto forpresi dell' impegno incredibile dei Gefuiti per quefta dottrina, analoga al lor governo, favorevole alla loro ambizione, conforme a tutti gl' intereffi della loro politica, e che è il propugnacolo della laffa morale, col mezzo della quale effi pretendono di tirare le anime prima a fe fteffi, e poi a Dio.

Nel 1617 Muzio Vitellefchi loro predetto aveva, che quefta laffa morale farebbe ftata la loro rovina. Nel 1645 Melchiorre Incofer fece degl' inutili sforzi per impegnarli a riformarfi. Nel 1649 fi convenne nella Congregazione IX di far un Catalogo d' opinioni, che foffe proibito di foftenere. Quefto Catalogo fu pubblicato nel 1651 dal Generale Piccolomini; Inft. Soc. t. 2. p. 226. effo contiene trenta propofizioni teologiche, prima ventiquattro, che avevano avuto maggior corfo nella Società; poi fei altre, che fi fuppone, non effere mai ftate foftenute. Ciò è facile a crederfi, perchè appena può concepirfi la ftravaganza di tali propofizioni.

Fra le ventiquattro, ch' erano probabilmente le più diffeminate ve n' ha alcune, che fembrano altrettanto affurde che empie. Non s' infegnerà, almeno fotto gli fteffi termini, che il Verbo poffa unirfi col diavolo, *fub his terminis non proferenda*. Io lafcio ai Teologi il decidere, come poffa modificarfi quefta propofizione per renderla utile. Quelle, che fono più intelligibili, e più pratiche, fono deteftevoli. Tal' è la propofizione diciottefima, che la Confeffione fenza ve-

runa

runa forte di dolore, sia valida, anche pei peccati mortali. Io mi contenterò d'osservare, che tuttociò è stato in essa Congregazione condannato, è nell'ultimo eccesso di delirio, o di depravazione. Non sono in conto alcuno toccate quelle lasse opinioni, che già troppo erano nell'uso ricevute, e che affligevano la Chiesa; e nondimeno si prende la precauzione di avvisare, che non si censura veruna proposizione, ma si proibisce d'insegnare quelle, che sono notate.

Questa proibizione è men che niente pei Probabilisti: porta anche seco degl'inconvenienti; perchè avvertendo, esser elleno sostenute, ed anco ricevute in alcune Provincie Gesuitiche, si cominciava ad indicare, che potevano essere probabili.

Nel 1696. Tirso Gonzalez, la cui costanza, e zelo infaticabile durante un regno di quasi vent'anni avrebbe riformata la Società, se non fosse stata incurabile, fece deliberare nella Congregazione XIV. Decr. 5. p. 670, che si farebbe un nuovo Catalogo, e dichiarò nel tempo stesso, che la Società riprovava la Morale lassa. Questo non è altro, che un termine, di cui ciascuno si fa onore: tutto consiste in determinare, cosa s'intenda per Morale rilassata.

Questo Catalogo non è comparso mai. Il Gonzalez è troppo conosciuto per dubitare del suo zelo; e quando vedesi sei anni dopo implorare il soccorso della Santa Sede, per salvare la Compagnia dallo scoglio delle lasse opinioni, non si può dubitare, ch'ei non abbia fatto questo Catalogo, o che non sia

stato

ſtato celato, o che la ſollevazione univerſale non lo abbia impedito di produrlo.

Comunque ſiaſi, il Catalogo illuſorio del Piccolomini è la ſola legge in queſto genere riconoſciuta dalla Società. La Congregazione XVIII ha ordinato nel 1755, che foſse riſtampato nell'edizione di Praga; ma con queſta proteſta, che non ſi pretendeva di rinunciare ad inſegnare col beneplacito del Generale, e ſecondo le circoſtanze de' tempi, e de' luoghi, le propoſizioni nel catalogo indicate: *Ut non ideo prohiberi, quominus pro ratione locorum, ac temporum, Provinciæ aliquæ docere poſſint, juxta facultates a Prepoſito Generali ipſis conceſſas*. Biſogna avere un'amor ben grande alla probabilità, per riſervarſi d'inſegnare propoſizioni di queſta ſpecie. Non v'ha apparenza, che queſta riſerva ſia fatta per paeſi Criſtiani.

Tal è l'ultimo ſtato della dottrina nella Società: ella anco di preſente in Italia ſomminiſtra ogn'anno de' nuovi Atleti per la difeſa del Probabiliſmo; ei ſi tiene un pò più naſcoſto in Francia, per aſſicurarſi un regno pacifico nei miſterj della direzione.

CAPO XII.

Abuſo dell'Iſtituto, e de' Voti.

IO ho provato, che il piano fondamentale della Società, racchiude una congiura contro le noſtre Libertà; che i privilegj, i quali ne furono la ricompenſa, e che ſono inſepara-

parabilmente connessi all' Istituto, stati sono domandati ed accordati con una specie di concerto ambizioso, che sono esorbitanti, irragionevoli, o, come diceva il Vescovo di Parigi, *alieni dalla ragione*, ingiuriosi ai Concilj generali, all' Ordine Episcopale, ed al Ministero gerarchico, pregiudiziali ai diritti de' Sovrani, e distruttivi d'ogni ordine civile, ed ecclesiastico; che la rinunzia fatta dai Gesuiti in Francia di tali privilegj è illusoria, e da essi contradetta in ogni tempo, ed in ogni occasione; che il lor Governo è arbitrario, trovandosi ogni potere unito nella persona d'un Generale sottoposto ad una residenza straniera.

Che le loro Costituzioni han presa per base l'indipendenza da ogni Podestà temporale; che la superiorità del Papa sovra i Concilj, e sul temporale de' Re vi viene da per tutto supposta, siccome anco nei privilegj, ai quali esse si rapportano; che tendono ad ingannare i Cittadini, a rendere i contratti, ed i voti illusorj, e a distrarre i sudditi dall' ubbidienza al lor Sovrano, sottomettendoli senza riserva alla dominazione d' un Generale straniero e perpetuo; che l'ubbidienza cieca al Superiore considerato come Dio medesimo, che è il principio universale delle Costituzioni, è contraria alle legge divina, e apre la porta a tutti gli eccessi del Fanatismo, che sono ripugnanti essenzialmente alle nostre Libertà, pericolose per la sicurezza de' Principi, e degli stati, inconciliabili con i principj fondamentali d'ogni società civile, ed irreformabili di lor natura.

Che

Che i Voti fatti relativamente a tal Governo, a tali Costituzioni, e a tai privilegj, sono inconsiderati, temerarj, essenzialmente contrarj alla Legge naturale, ed al ben pubblico, visibilmente carpiti a quelli, che vi s'impegnano, e fraudolentemente voluti da quelli, che li ricevono.

Che la Morale dei Gesuiti, di cui si conosce il germe nelle Costituzioni, è corrotta, e perversa; e distintamente nello insegnamento costante dell'empia dottrina, che espone la sagra persona dei Re, e che questa dottrina perversa è quella del corpo intero della Società.

APPENDICE

Nullità di Titolo di stabilimento della Società in Provenza.

PEr abbattere questo edifizio, che s'è innalzato fino alle nuvole senza avere alcun solido fondamento nel Reame, l'appello come d'abuso non sarebbe in conto alcuno necessario. I Gesuiti sono stati ricevuti con l'atto dell'assemblea di Poissy, non come Ordine, o Religione nuova, ma come Società e Collegio di Cherici studianti insieme sotto la sovrintendenza, e giurisdizione dei Vescovi; il loro Istituto, ed i loro privilegj furono ugualmente rigettati; essi furono tolerati per modo di prova sotto varie condizioni, ch'essi hanno perpetuamente violate. Il cattivo successo della prova, che ha co-

stato

ſtato caro alla Francia, la violazione delle condizioni, il pericolo a tutti noto, che porta ſeco queſta Società, debbono metter fine alla toleranza.

L'Editto del 1603, col quale vogliono farſi un titolo, li riſtabiliſce in quello ſtato, in cui erano prima della loro eſpulſione: tuttociò poi è ſeguito non è che relativo a queſto ſtato proviſorio. Eſſendoſi prolungata la toleranza, biſognava bene provvedere alla politica, ch'eſſi oſſervano, ed al riposo delle famiglie intereſſate nel ricevimento, e nell'eſpulſione de' ſoggetti ſenz' alcun termine fiſſo; ma tutte queſte diſpoſizioni ſono fatte indipendentemente dalla lor Profeſſione ſolenne; e non è forse appunto queſta, che la Dichiarazione del 1715 prende per epoca, cioè l'età di trentatrè anni?

Ma ciocchè fa ceſſare ogni preteſto nella Provenza ſi è, che l'Editto del 1603. non è giammai ſtato regiſtrato. Egli è di maſſima inviolabile, che l'enunciazioni, che poteſſero eſſere ſdrucciolate in qualche titolo poſteriore, non ſuppliſcono in alcun modo al difetto del regiſtramento. Il titolo di ſtabilimento dei Geſuiti in queſta Provincia è dell'anno 1621; queſt'è il titolo primordiale, che ſi deve eſaminare.

Appariſce da' voſtri regiſtri, che il progetto dello ſtabilimento dei Geſuiti in Aix fu dapprincipio un ſoggetto di diſcordia fra gli abitanti: Vi furono preſentate lettere patenti in data dei 6. Febbrajo 1621, che loro permettevano di ſtabilirviſi, per occuparvi i poſti di Regenti; queſte lettere erano ac-

no accordate a richiesta delle Genti de' tre Stati, e sulle rappresentanze dei Consigli d' Aix, Procuratori del Paese; e non v'era stata alcuna deliberazione nè degli Stati, nè della Città. I nostri Predecessori rilevarono questo inganno, e non passarono al registramento.

Frattanto gli spiriti divisi, convennero insieme, e fu acconsentito a ricevere i Gesuiti, medianti alcune condizioni e modificazioni, che dovevano essere inserite nel registro del Parlamento, e quindi richiamate a memoria per la maggior parte nel contratto, che sarebbe seguito nel Palazzo della Città. La Corte in conseguenza passò al registramento il dì 17. Maggio relativamente a queste modificazioni.

I Gesuiti allora fecero nascere delle difficoltà intorno alcune delle clausule modificative. I nostri Predecessori, che non erano mai stati di parere di ammetterli, presero da ciò occasione di rinovare le loro rappresentanze alla Corte; essi richiesero, che prima di tutto i Gesuiti fossero tenuti a promettere con giuramento di riconoscere l'indipendenza della Corona, e che loro fossero comunicate le leggi dell' Istituto, per esaminare se nulla vi fosse di contrario alle libertà della Chiesa Gallicana. Quindi emanò un Arresto il dì 16. Giugno, il quale ordina di dare il giuramento sull' indipendenza della Corona; e quanto alla condizione di comunicare le Regole dell' Istituto, essa fu posta nel registro insieme con le altre modificazioni.

Il Provinciale, che in allora trovavasi in

Aix, ricusò il giuramento sulla indipendenza della Corona, e la comunicazione delle Regole dell'Istituto; ottenne delle lettere di comandamento indirizzate al Parlamento, e Camera delle Vacazioni, che ordinavano di registrare puramente e semplicemente; avendo per ascoltate tutte le rimostranze fatte o da farsi: volendo sua Maestà, che i detti Padri interamente soddisfatti e contenti non ricorressero più alla sua autorità, nè ad alcun lamento. Le lettere di Comandamento (1) in data del dì 27 Luglio 1621 furo-

(1) L'Istoria della Società ci fa sapere, ch'ella trovò molti ostacoli al suo ingresso in Provenza, ma che li sormontò co' possenti ajuti. I Cittadini d'Aix, *Aquenses*, non erano ben disposti a favor suo, perche la credevano troppo divota alla Spagna: *nostri homines plus nimis Hispanis addicti ferebantur*. Cordara par. 6. l. 2. p. 103. Il Parlamento non acconsentiva che di mala voglia a metterli in possesso del Collegio: *Obstabat suprema Curia (parlamentum Galli vocant)*. Ibid. lib. 7. p. 373. Per altra parte i Consoli eran loro assai affezionati: *Consules egregie animati*. Il Re era favorevole, ma sovrà tutto il Duca di Guisa, Governatore della Provincia li proteggeva col più vivo ardore: *Provinciæ administrator Calorus a Lotharingia, Dux Guisiæ, nihil optabat impensius*. Ibid. Questi è quello stesso Principe, che fece fabbricare la loro Chiesa di S. Croce in Marsilia, egli era Figliuolo dell'Eroe della Lega, egli doveva loro questa riconoscenza.

furono presentate alla Camera delle Vacazioni, e registrate, essendovi concorsi quegli Uffiziali, che trovaronsi casualmente in questa Città.

Nel Contratto, che fu stipolato con la Città, molte modificazioni contenute nell' Aresto di registamento furono inserite come patti, perchè riguardavano direttamente l' interesse della Città e del paese: tale è quella di non poter appellare a Tribunali asistenti fuori della Provincia a norma de' nostri Statuti, e quella altresì, che *sottemette i detti Padri a non avere alcun' altra Casa o Collegio nella Provincia*, e che loro proibisce di ricevere in Aix dei Pensionarj. La Città domandò al Re la conferma di questo contratto, che le fù accordata con Lettere Patenti del mese di Marzo 1622, registrate il dì 29 Aprile, essendo tutte le Camere raunate; ma i Gesuiti non tardarono a carpire altre Lettere patenti, le quali sotto pretesto di ratificar il contratto l' annullarono in tutti gli suoi capi. Queste Lettere Patenti sono del dì 22 Luglio 1622, ottenute a richiesta dei Gesuiti, e registrate il dì primo Settembre dalla sola Gran Camera (1), che distrusse tutt' in un colpo l' opera del Parlamento, ed i patti del contratto della Città.

Per meglio dichiarar questo punto conviene osservare, che le condizioni apposte nel primo Aresto di registramento nel vostro registro sono di tre sorti: 1. L' obbligo di ri-

P 2 cono-

(1) Il Parlamento fu continuato quest' anno.

conoſcere l' indipendenza della Corona, e di comunicare le Regole dell' Iſtituto . 2. Delle modificazioni di due diverſi generi ; le une non intereſſano che l' ordine pubblico , come è quella di non poter formare *alcuna Congregazione , eccetto gli ſcholari , che ſtudiano nel Collegio , pel Catechiſmo ſoltanto , e ciò eſattamente ;* e queſte non entrarono nel Contratto : le altre, come la ſommeſſione alle cariche pubbliche , l'obbligo d' accreſcere le claſſi in caſo d' aumento d' entrata , per qualunque ſiaſi avvenimento ciò ſucceda, la proibizione d' appellare , di nulla intraprendere contro l' univerſità , intereſſavano la Città , e furono altrettanti patti , ch' entravano nel contratto diretto dal Parlamento.

I Geſuiti ſi fecero diſpenſare dalle due condizioni preliminari , e dalle modificazioni ſemplicemente relative all' intereſſe pubblico con Lettere Patenti del dì 27 Luglio 1621, regiſtrate dalla Camera delle Vacazioni del medeſimo anno ; trovarono poi il ſegreto di mandar in fumo le altre modificazioni , ch' erano entrate a parte del Contratto con le Lettere Patenti del dì 22 Luglio 1622, regiſtrate dalla ſola Gran Camera compoſta di undici Uffiziali .

Io proteſto contro queſti regiſtramenti irregolari , e ſull' orrezione, e ſurrezione, ed altri vizj eſſenziali delle dette Lettere Patenti, per cui il Re viſibilmente ingannato, e ſenza cognizione di cauſa, ſenza ſpecificazione, e diſtinzione de' differenti generi di modificazione, derogò ai diritti eſſenziali di ſua Corona , ed ai diritti del terzo ſtabiliti

con

con un Contratto; riserbandomi di provvedere a me stesso per ogni via di diritto, onde riparare ciocchè è stato fatto contro il diritto pubblico, e le leggi essenziali di questo Stato.

I Gesuiti per conseguenza nulla hanno osservato di ciò erasi convenuto; hanno avuto de' Pensionarj, delle Congregazioni; han ottenuto Lettere Patenti contrarie ai diritti della Università, quali sono quelle del 1689 per la fondazione delle Cattedre di Teologia di Marsiglia; hanno stabilito Collegj in Arles, in Frejus, ed in Marsiglia, e Case ovunque hanno potuto; hanno appellato in tutte le loro Cause: avevano promesso la ratificazione del lor Generale, e questa non s'è mai veduta; s'erano alla per fine sottomessi a far registrare l'Editto del 1603, che non riguardavano allora come un titolo tanto favorevole, nè hanno mai ciò eseguito; essi presentarono anche questo stesso Editto come sufficiente a precauzionarsi riguardo loro, e come quello, che doveva dispensarli da quelle ulteriori precauzioni, che il Parlamento aveva giudicate necessarie.

Per tanto l'Editto del 1603 ha servito loro di pretesto, per dispensarsi di comunicare le loro Costituzioni, perchè quest' Editto relativo all' atto di Poissy, ed allo stato di semplice toleranza, non riconosceva le loro Costituzioni; egli loro ha servito altresì per sottrarsi al giuramento per l' indipendenza della Corona, come se potesse in vece sua servire il giuramento prescritto da questo Editto; e dopo tuttociò han prese le

loro misure per sottrarsi anche al medesimo Editto, che non fu nè trasmesso, nè registrato.

La Corte aveva de' motivi tanto più giusti d' insistere sul giuramento d'indipendenza della Corona, quanto che i Gesuiti colla loro condotta in Inghilterra in occasione d'un somigliante atto, provavano la necessità d'usar con essi una precauzione, che diviene indispensabile, quando vi si ripugna; ed il Re non ha potuto dispensarli dopo aver essi ciò ricusato, perchè questo è un dare delle scosse ai diritti essenziali della Corona, di cui egli ha giurato solennemente nella sua consecrazione di conservare inviolabilmente il deposito. La comunicazione delle Regole dell'Istituto ai nostri Predecessori, non ha potuto essere riguardato come superfluo se non nella supposizione, che quest' Istituto fosse straniero alla Francia, conformemente alla deliberazione della Chiesa Gallicana.

Cosa sono adunque in Provenza i Gesuiti? Cherici viventi in comune, e studianti insieme, che voi avete ricevuti per occupare i posti di Regenti nel Collegio di questa Città con proibizione di ogni altro stabilimento; che sono entrati colla frode seminando la discordia, e violando tutte le Leggi, e che vi si sono mantenuti mancando a tutte le loro promesse. La prova evidente di non essere stati ricevuti i Gesuiti come Ordine, e Religione, oltre quelle, che risultano dagli atti, è la negativa menata loro buona di comunicare le Regole dell' Istituto, condizione preliminare al ricevimento di qualunque Ordine, e che diviene indispen-

pensabile secondo tutte le leggi, alloraquando ella vien contrastata. Gli atti susseguenti, nei quali potrebbe essere fossero sdrucciolati degli equivoci circa questa origine, non altro sarebbero che frutti dell'errore.

La Corte comandando li 6 Marzo scorso, che mi fossero comunicate le Costituzioni, ha fatto ragione non alla mia richiesta, ma a quella de' miei Predecessori. I Gesuiti debbon essere nuovamente posti all'ingresso in questa Provincia, poichè ora solo per la prima volta è permesso al Ministro pubblico d'esaminare ciocchè eglino sono, e quali sono le loro Leggi. Io riassumo l'azione intentata nel 1621 da chi mi ha preceduto, e vengo colle Costituzioni alla mano a dirvi, ciocchè allora sarebbe stato detto, e ciocchè la sperienza di cento quarant'anni di più non ha che troppo confermato, che non può aprirsi la porta ai Gesuiti, senza gittar il Reame nei più gran pericoli, smuovere le nostre massime più importanti, e rovesciare tutte le nostre leggi.

Le Costituzioni non hanno per se stesse verun, autorità, e niun atto di podestà legislativa ha loro dato l'esistenza; non sono adunque semplicemente abusive, ma meritano d'essere rigettate con indignazione. I Voti, che sono ad esse relativi, cadono da se medesimi; lo Stato, che non riconosce le Costituzioni, non riconosce nemmeno i Voti, quelli, che gli hanno inconsideratamente fatti, non hanno contrattato con lui, nè sotto i suoi auspiz.; poco a lui importa l'opinione, che avran essi in segreto de' loro impegni. Ella è cosa chiara, che

l'ubbidienza resta senza oggetto, non vi essendo più Costituzioni. Ella è cosa nota a tutti i Canonisti, che i Voti di castità, e di povertà nulla più obbligano, perchè questi sono voti relativi alla Regola, in cui essi debbon essere osservati, (1) e si distruggono con essa lei indipendentemente da tutti gli altri difetti essenziali, che io ho osservato in quest'impegni,

Contuttociò per calmare le coscienze, che potessero essere agitate, e per conformarmi ad esempj rispettevoli, io dichiaro di appellar come d'abuso per quanto è, o fosse necessario, da tutte le Bolle, Brevi, Lettere Apostoliche, Oracoli di viva voce concernenti li Padri, e gli Scolari della Società se dicente di Gesù, Costituzioni della medesima, Dichiarazioni sulle dette Costituzioni, Decreti de'Generali della detta Società, e generalmente da tutti gli altri Regolamenti, o somiglianti Atti, Formole de' Voti, anche da Voti e Giuramenti, fatti fuori dell'emissione di quelli, conformemente alle mie conclusioni in iscritto.

Se l'appello come d'abuso non era essenzialmente necessario, lo è antor meno la di lui intimazione. Noi giudichiamo sulle Co-

(1) *Hoc votum esse per se annexum statui Religioso, & traditioni, seu declarationi ad cultum Dei, quam de se facit talis persona in tali Religione approbata*. Suarez l. 4. c. 1. n. 1. p. 481. *Nemo promittit sustinere onera Religionis, nisi in ipsa Religione*. Ibid. l. 11. c. 3. n. 6. p. 793.

Costituzioni medesime, che non sono da ammettersi, nè da riceversi; tocca a quelli, che crederanno dover lamentarsene a presentarsi da se medesimi per esporre le loro ragioni. Noi non conosciamo come Ordine nè come Religione questo Corpo, le di cui Costituzioni ci erano incognite, ed ancor meno codesto Generale, che gli danno le Costituzioni per Monarca assoluto. Nondimeno per sovrabbondanza di precauzione, domando, che sia notificato il mio appello come d'abuso al Provinciale, acciò si difenda, se gli par bene di farlo, e che il giudizio e la sentenza sia differita fino dopo S. Remigio.

STABILIMENTI

Provvisionali.

Sospensione de' Voti, e dell' accettazione di Novizj, Congregazioni, Collegj.

QUesta condiscendenza, che c'impegna a sospendere una definitiva determinazione intorno le Costituzioni, ed i Voti de' Gesuiti, ed a rimetterla fino alla nuova riduzione del Parlamento, esige, che voi prendiate delle misure degne della vostra saviezza, acciò la dilazione non porti seco nè inconvenienti, nè pericoli.

L'appello, che testè ho segnato dalle Costituzioni, e da' Voti è per se medesimo un' ostacolo provvisionale all' emissione di tali Voti,

Voti, che io combatto, ed al ricevimento de' Novizj in una Regola, che io pretendo essere essenzialmente contraria alle leggi dello Stato.

Niuno si deve impegnare o sia co' Voti, o pure coll' ingresso nel Noviziato in un Ordine, il di cui stato incerto dipende dall' avvenimento dell' appello come d' abuso. Lo spirito di fanatismo, che si comunica ben presto ai Novizj, il genere delle prove, che preparano lo spirito all' ubbidienza senza limiti, che i medesimi debbono promettere, tutto esige, che voi tenghiate sospesa e l' emissione de' Voti, ed il ricevimento de' Novizj. Essendo questo primo punto senza veruna difficoltà, io non mi ci fermerò d' avantaggio.

Le Congregazioni debbono anch' esse rimaner sospese; ed indipendentemente da tutte le considerazioni, che ci fanno riguardare queste assemblee come illecite e pericolose, sarebbe egli mai un oprare prudentemente, lasciandole aperte in questi tempi di fermentazione? L' affetto per la Società, che viene ispirato alle persone d' ogni stato affigliate in codeste Congregazioni, non ha limiti, e lo zelo si raddoppia in una circostanza, in cui si crede di vedere la Società in pericolo, e con essa anco la Religione.

L' Arresto del dì 26 Maggio 1627, emanato pel registramento delle Lettere Patenti per lo stabilimento dei Gesuiti, loro proibisce di formare Congregazione alcuna, „ eccetto quella de' Scolari, che studiano „ nel Collegio pel Catechismo soltanto, ed „ esattamente. „

Non

Non si oppongono a queste saggie disposizioni se non Lettere Patenti orretizie, e surretizie, ed un registramento irregolare. Io posso adunque quì richiamare la legge già fatta col vostro Arresto del 1621: ella è per altro conforme all' interesse dello stato, ed a tutte le massime del diritto pubblico.

Queste Congregazioni sono unite alla Congregazione Romana, dalla quale dipendono. (1) Questo è un primo carattere poco convenevole alle Assemblee de' Francesi. Sono anche essenzialmente dipendenti dal Generale residente in Roma; la Società è quella, che le esige, o per dir meglio, il Generale: (2) quelli, che desiderano l' erezione d'una nuova Congregazione nelle Case della Società, debbono scrivere due lettere (3) l'una al Generale, l'altra al Prefetto, ed agli Assistenti di quella di Roma. I Gesuiti debbono procurare di moltiplicare queste Congregazioni, ma è necessario scrivere a Roma per stabilirle; (4) il Compagno del Provinciale fa un catalogo dei Congregazionisti, e dei penitenti ordinarj della Società, di cui il Provinciale rende conto al

(1) Bolla del 1729. Instit. Soc. Jes. t. 1. p. 204.

(2) La Congregazione appellata *des Messieurs* in questa Città d'Aix, è stata eretta sotto questa forma dal Generale Vitelleschi.

(3) Inst. Soc. Jes. t. 2. p. 275. n. 2.

(4) Ibid. Inst. ad Super. 12. t. 2. p. 324. n. 14.

al Generale, *numerum Sociorum in sodalitiis, & ordinariorum pœnitentium*. (1)

Secondo la Bolla del 1758 i membri delle Congregazioni debbono ubbidire al Generale, *in omnibus parere & obtemperare*, o pure al suo deputato pel bene spirituale della Congregazione, *pro spirituali Confraternitatum bono*. (2) Questa Bolla ne cita molte altre, secondo le quali li Congregazionisti deb-

(1) Ibid. Instruc. ad Provinc. 21. t. 2. p. 339. n. 9.

(2) Tabella stampata, depositata nella Cancelleria del Parlamenco, e ch'era affissa nella Sagrestia della detta Congregazione, intitolata: "SOMMARIO DELLE INDUL„ GENZE concedute sì alla principale Con„ gregazione stabilita nel Collegio Romano, „ sotto il titolo dell'Annunciazione della „ SS. Vergine, come alle altre Associazioni, „ Confraternite, o Congregazioni governate „ dalla Compagnia di Gesù, e che trovansi „ negli altri Collegj, Case, Seminarj, Resi„ denze della medesima Compagnia, o in „ qualunque altro luogo, o queste Congre„ gazioni siano composte soltanto di Scolari, „ o di Scolari e non Scolari uniti in una „ sola Congregazione, o di fedeli dell'uno „ e dell'altro sesso; purchè nondimeno sieno „ state aggregate a questa principale e pri„ ma Congregazione del Collegio Romano „ dal Generale della Compagnia di Gesù se„ condo la facoltà, ch'egli ne ha ricevuto „ dalla S. Sede, e che gli è stata più volte „ confermata.

Quì

debbono ubbidire agli ordini, ed anco ai consiglj del Generale con una pronta volontà,

Quì trovasi un richiamo segnato, (a) *che indica in fondo della Tabella l' Annotazione seguente*: " Sette volte sono emanate Lette-
„ re Apostoliche su questo punto. Bolla di
„ Gregorio XIII, *Omnipotentis Dei Salvato-*
„ *ris nostri*, 5. Decembre 1584. Bolla di Si-
„ sto V, *Superna dispositione*, 5. Gennaro
„ 1586. Bolla del medesimo Sisto V, *Roma-*
„ *num decet Pontificem*, 29. Settembre 1587.
„ Lettere Apostoliche di Clemente VIII,
„ *Cum sicut nobis nuper exponi fecisti*, 30.
„ Agosto 1602. Lettere Apostoliche di Gre-
„ gorio XV; *Alias pro parte*, 15. Aprile 1621.
„ Lettere Apostoliche di Benedetto XIV,
„ *Præclaris Romanorum Pontificum prædeces-*
„ *sorum nostrorum de inclita Societate Jesu*
„ *benemeritissimorum vestigiis insistentes*, 24.
„ Aprile 1748. Bolla d' Oro del medesimo
„ Benedetto XIV, *Gloriosæ Dominæ Dei Ge-*
„ *nitricis Mariæ cultum, ac venerationem*,
„ 27. Settembre 1748.

Leggesi alla prima colonna di questa Tabella dopo il primo articolo: " Indulgenze per
„ soli Congregazionisti, ed altri, che trovansi
„ al servigio della Congregazione. „

Ed all' articolo 2....... Di più s' ingiunge
„ ai Congregazionisti una perfetta docilità agli
„ ordini, ed agli avvisi, che riceveranno
„ dal Generale, o da quelli, che li gover-
„ nato a suo nome. „

Quì trovasi un' altro richiamo notato, (b) *che indica la seguente Annotazione in fondo della*

tà, (1) *alacri & promta voluntate*. Io punto non mi stupisco, che la Bolla (2) del 1749 abbia conceduto delle indulgenze ai Principi, ed ai Grandi, che entreranno in queste Congregazioni; essi sono già mezzo Gesuiti.

Il Generale può visitare, o far visitare le Congregazioni da un suo deputato; a lui appartiene prescriver loro de' Regolamenti, di cangiare e riformare gli antichi a suo piacimenro, senza ricercare il consenso delle Congregazioni. La Bolla del 1729 aggiugne, (3) che se queste disposizioni venissero rivocate da' Papi successori o di proprio movimento, o pure ad istanza de' Sovrani, dovranno riputarsi ristabilite di pien diritto.

Le Congregazioni non possono possedere beni

della Tabella: " In ogni qualunque affare
„ spettante alla Congregazione, i sommi
„ Pontefici esigono questa dipendenza (non
„ ostante qualunque cosa in contrario) come
„ costa dalle Lettere Apostoliche. Questa
„ clausula derogativa è ancor più formal-
„ mente espressa nel Breve di Gregorio XV,
„ e nella Bolla d' Oro di Benedetto XIV;
„ la qual Bolla emanata di proprio movi-
„ mento del S. Padre conferma nella loro
„ forma specifica le antiche Lettere Aposto-
„ liche, e concede in oltre delle nuove gra-
„ zie, delle nuove indulgenze, e de' nuovi
„ privilegj. „

(1) T. 1. p. 247. col. 2.

(2) Inst, Soc. Jes. t. 1. p. 252. §. 5.

(3) Ibid. T. 1. p. 204. a n. 12. usque ad 15.

beni immobili ; la ragione , che ne adduce l' Aquaviva (1) si è, che la Società, che ha la facoltà di erigerle, e di aggregarle alla Congregazione Romana, non ne possiede : il che prova , essere queste Congregazioni intimamente unite alla Società, e costituire un solo corpo con essa ; possono avere de' beni mobili . Il Generale può disciorle secondo la Bolla (2) di Sisto V dell'anno 1586, e la Società in tal caso eredita i Mobili, come quelli, che le appartengono (3) ; il Generale ne dispone dopo lo scioglimento.

Le Cappelle di queste Congregazioni hanno ordinariamente delle porte esteriori sulla strada (4) ; ma vi sono certi tempi di ritiro, e di Esercizj, in cui non si ammettono che gli Affigliati : sembra anche secondo le regole del Provinciale, che possano farsi delle assemblee di queste Congregazioni nelle Case, Collegj, purchè sieno dirette allo stesso fine, a cui son dirette le Case, e Collegj pel divino servigio (5): *Nec ulli earum conventus agantur , nisi qui ad finem earundem Domorum , & Collegiorum in divino obsequio fient* : e nella Bolla (6) del 1753 parlasi delle

(1) Ibid. t. 2. p. 285. n. 3.

(2) Ibid. t. 1. p. 94. col. 2.

(3) Compen. privil. v. *bona Societatis* . §. 10. p. 279. Bull. 1718.

(4) Instit. Soc. Jes. t. 1. Const. 7. c. 4. in Declar. G. p. 422.

(5) Ibid. t. 2. p. 86. n. 103.

(6) Ibid. t. 1. p. 257. n. 3.

delle Case di ritiro per gli Esercizj spirituali, quali veggonsi stabilite in varj luoghi.

Ogni Congregazione, ed ogni assemblea particolare ci debb'essere di leggieri sospetta; ma bisogna accordare, che quelle, di cui favello lo sono fuori di modo pei caratteri particolari, che sono per osservare. E' costume di giudicare dell'istruzione, che si riceve, dai Libri fatti per tale uso: il Manuale (1) delle Congregazioni dei Gesuiti composto dal P. Veron, stabilisce in primo luogo, che tutte le Congregazioni de' Gesuiti sono membri della Congregazione Romana; insegna, che l'attrizione concepita pel solo timor dell'Inferno (2) basta per giustificare nel Sagramento della Penitenza: questa proposizione è stata condannata nel 1700 dal Clero di Francia. Nell'esame di coscienza, egli vuole, che il penitente esamini (3) se abbia avuto odio, o disprezzo di Dio, o pure avversione contro di lui, accompagnata da un certo orrore: l'Autore non fa veruna menzione dell'omissione degli atti d'amor di Dio, e non è occupato in questo esame, che ad impedirne l'odio.

Passo sotto silenzio varie altre proposizioni d'una morale corrotta; ma parmi dover osservare, come al titolo degli Esercizj per le Domeniche, e Feste (4) egli dà varj precetti per la loro santificazione, senza parlare giammai dell'obbligo di assistere alla Messa

(1) Stampato in Lione nel 1622.
(2) Manuale Sodalit. p. 103.
(3) Ibid. pag. 118.
(4) Ibid. pag. 243.

sa Parrocchiale. Questa omissione è tanto più rimarchevole, quanto che i Gesuiti hanno delle Bolle, che dispensano da questo dovere tutti quelli, che assisteranno agli Esercizj delle loro Chiese, e che sono stati censurati i Gesuiti da Monsignor Vescovo di Carcassona, per aver essi sostenuto nelle loro Catedre di Teologia, che il debito parochiale non obbligava.

Egli è certo, che questo libro, e la nota dottrina di Gesuiti direttori di tali Congregazioni, non ci rendono sicuri e quieti intorno le istruzioni, che i Fedeli vi possono ricevere, ed intorno lo spirito, di cui si possono imbevere.

Se si è talvolta rilasciata alcuna cosa dell' esatta osservanza delle regole, le quali esigono per la formazione delle Congregazioni l' approvazione delle due Podestà, ciò non è stato che a favore di certe Confraternite, ed Associazioni, che hanno unicamente per iscopo alcune publiche preghiere nelle Chiese aperte a tutti gli fedeli senza eccezione, e senza veruna assemblea particolare. Ogni Assemblea particolare non legitimamente approvata, e che ha delle istruzioni, e delle divozioni, che possono essere segrete, o poco conosciute, è illecita; e con più ragione, se vi sia il congiungimento con una Congregazione Romana, e la superiorità d' un Generale oltramontano.

Secondo le massime di questo Regno non vi può essere Congregazione legitima, se non abbia l' approvazione in iscritto del Vescovo, e se non è approvata dal Magistrato politico: è necessario, che il Vescovo possa

visitarla, e conoscerne, e riformarne gli abusi.

Quì il vostro Arresto hà disapprovato fin dalla loro origine le Congregazioni istituite dai Gesuiti; essi non vogliono riconoscere la necessità dell'approvazione del Vescovo, ed ancor meno sottomettere le Congregazioni alla sua dipendenza (1): il Generale oltramontano hà egli solo il diritto di visitarle, e loro prescrivere de' regolamenti.

Io ho già detto troppo per provare, che queste Congregazioni debbono essere interdette. V'ha forsi bisogno, che io parli dell'istruzione della gioventù? Potreste voi esitar un momento solo a toglierla di mano più presto sia possibile a tali Maestri? Il Generale hà tutto il potere sovra i Collegj, e sovra la dottrina, che vi s'insegna (2).

Egli nomina ed elegge tutti (3) a tutti gl'impieghi, di Predicatore, di Confessore, di Regente; niuno è mandato ad insegnare pel spirituale, e pel temporale fuorchè dal solo Generale. Debbono essere trasmessi al Generale i componimenti (4) degli studenti in Belle lettere, Filosofia, e Teologia; debb' essere istruito (5) intorno il loro numero, i lor progressi, ed i loro talenti, e si de-

(1) Compend. privileg. V. *Sodalitas* §. 6. pag. 334.

(2) Inst. Soc. Jes. t. 1. Const. 9. c. 3. §. 3. & 4. pag. 436.

(3) Const. 9. c. 3. n. 9. pag. 437. Const. 4. c. 6. in Declar. F. p. 388.

(4) Const. 4. c. 6. in Declar. L. p. 388.

(5) T. 2. p. 83. n. 59. & p. 128. n. 29.

si deve riferirgli tuttociò riguarda l'ordine degli studj (1).

Io credo, nulla possa immaginarsi di più opposto alle nostre leggi quanto la direzione de' nostri studj, e l'educazione de' nostri figliuoli lasciate in balìa d'un Generale straniero, ed oltramontano. Io non ritocco queste sovrabondanti considerazioni se non per adempiere l'obbligazione, che mi avete imposto, di rendervi conto delle Costituzioni.

Dopo l'esposizione della Dottrina dei Gesuiti, che avete intesa, dopo aver posta sotto gli vostri occhi quella Raccolta di Asserzioni, che vi è già nota, ed in cui trovasi l'Estratto dell'Opera del Turselino composta per uso de' lor Collegj, potrei io mai darmi a credere, che potesse rimaner sospesa la vostra determinazione? L'Istruzione della gioventù è già loro stata levata nella maggior parte del Regno; gli Allievi dello Stato son gia passati in altri Collegj, ed i vostri figliuoli verranno per anco consegnati in mani così sospette? Gli Soggetti spogliati di quest' uffizio per sì gravi cagioni saranno adunque a noi mandati per esercitarlo in questa Provincia! No, Signori, il Ciel mi guardi dal pensare, che questo scandalo abbia a sussistere fra noi a detrimento dell' ordine-

Q 2

(1) Inst. Soc. Jes. t. 1. Const. 4. c. 13. in Declar. A. p. 396. Si deve informare il Generale delle contradizioni e persecuzioni, che soffrono i Gesuiti a cagione de' lor Collegj. t. 2. p. 128. n. 29.

dine pubblico, ed a vergogna della Magistratura. La vostra saviezza, ed il vostro zelo me ne assicurano.

L'interesse legitimo de' Creditori, i Biglietti, che vengono tutto dì presentati al Registro in Aix, ed in Marsilia, i debiti che si affetta di far comparire, esigono delle precauzioni, o sia per pervenire le supposizioni di debiti, o sia per impedire la diversione de' beni; tutti questi oggetti trovansi insieme uniti nelle Conclusioni, che io vi rassegno.

RAP-

RAPPRESENTANZA

DI MONS. DI CASTILLON

Al Parlamento di Provenza,

In cui si accennano i Capi Principali del Conto reso ec.

DA MONS. DI MONCLAR.

Signori.

L'Ispezione, che a voi è confidata, sull' esecuzione degli Statuti degli Ordini Regolari. Il diritto pubblico delle Nazioni, le più antiche Ordinazioni de' nostri Re, i primi principj delle nostre libertà, la tradizione uniforme della Giurisprudenza, hanno assoggettato questi Ordini a chiedere l'autorizzazione della pubblica podestà, ed alla obbligazione conseguente di presentarle le loro Costituzioni. I Magistrati, per gli occhi de' quali il Principe le esamina, hanno sempre goduto del diritto di richiamarle ad un nuovo esame, alloraquando si dinunciano abusi, ch'erano sfugiti ad una prima veduta, o che posson esservi stati introdotti dopo la loro approvazione. Le regole della Chiesa, e dello Stato prevalgono in ogni tempo, e la podestà pubblica non ha giammai nè la volontà, nè il potere di nuocervi.

Queste regole semplici e primitive, cui ri-

ſpettano tutti gli Ordini religioſi, richiamano più eminentemente la loro applicazione riguardo ad una Società, il cui Governo (per ſua medeſima confeſſione) ſi diverſifica eſſenzialmente da quello di tutti gli altri Ordini regolari, ed è unico nel ſuo genere; i di cui ſtabilimenti importanti, Collegi, Seminarj, Cattedre di Teologia, le cui Coſtituzioni finalmente non approvate nel Reame, eſteſe a tutti gli oggetti, che poſſono appartenere all'ordine politico, intereſſano per tanti titoli, ed in maniera la più ſpeziale, la vigilanza delle leggi.

Si glorj pure queſta Società dell'elogio dato al ſuo Iſtituto da un Concilio, la di cui diſciplina non fu giammai ricevuta fra noi; almeno in grata parte, e la più eſpreſſa approvazione dell'Eccleſiaſtica autorità potrebbe ella mai ſupplire il concorſo, o trattenere l'iſpezione della podeſtà ſecolare; che per una parte, come protettrice della diſciplina, ha il diritto di rigettare ciocchè potrebbe eſſer ſtato per ſorpreſa carpito alla podeſtà eccleſiaſtica contro i ſuoi proprj intereſſi, e che per l'altra è ſola arbitra dell'intereſſe di ſtato?

Ma queſto elogio può egli mai eſſere anco come teſtimonio adoperato? Egli non ha alcuno de' caratteri d'un'approvazione ſolenne e diretta: egli non fu preceduto da alcun'eſame delle regole dell'Iſtituto: non è poi altro che un ſemplice detto, di cui tanto meno ſi può prevalerſi, quanto che è unicamente relativo ad alcune Bolle, di cui queſta Società medeſima riconoſce l'eceeſſo; poichè ella fa valere a ſuo favore la rinunzia

zia che ha fatto in Francia de' privilegj inauditi, cui queste Bolle le avevano accordati. E poi qualunque autorità si volesse dare a questa testimonianza, sarà mai ella capace di bilanciare l'impressione indelebile, che produrrà sempre ne' cuori francesi il riclamo, cui il primo piano di questo Istituto eccitò in tutti gli Ordini della Chiesa, e dello Stato, Vescovi, Magistrati, Università, Pastori del secondo ordine, il di cui accordo, e concerto rappresentano il voto comune della Religione e dello Stato, l'unità de' loro interessi sempre inseparabili, quando la passione ed il pregiudizio non li dividano?

Fu soltanto dopo una resistenza la più sostenuta, che il primo Parlamento del Reame, pressato dall'autorità, provocò il giudizio della Chiesa Gallicana. Il risultato delle comuni deliberazioni si fu di non ammettere questa Compagnia *a ragione di Società e Collegio, e non di Religione novellamente istituita* se non con importanti limitazioni. Così questa specie di adozione non fu, in qualche guisa, che un rinovamento della primiera censura dell' Istituto. Le ripugnanze ed i lamenti non hanno giammai cessato, e noi ci appelliamo ad una folla di testimonj illustri, alla fede pubblica, ed allo spirito generale della nazione; le circostanze poi presenti parlano pur troppo chiaro da se medesime

La celebrità delle denunziazioni, e dei primi giudizj, cui elleno hanno prodotto, la nota volontà del Re, che col suo proprio esempio, e co' testimonj pubblici, invita i suoi Parlamenti ad occuparsi in un' oggetto

 sì im-

sì importante. Tutto ci prescrive la necessità dell'esame; per prevenirne le conseguenze; ciascun giorno, ed ogni avvenimento conferma la nostra risoluzione.

Noi non faremo menzione di varj articoli delle Costituzioni riferiti ne' monumenti autentici: Gli abusi, che vi si rilevano non sono del numero di quelli, che possono essere distaccati da un' Istituto senza interessarne il fondo e la sostanza. Si riprendono nelle Costituzioni di questa Società degli eccessi, de' quali il simile non s'incontra altrove, di cui la maggior parte è senza esempio.

Nelle leggi tutte, che questa Società ha ricevute, o ch'ella stessa ha fabbricate, e nelle disposizioni relative alla podestà, ed alla persona medesima de' Sovrani, si è creduto iscoprire una moltitudine di rovesciamenti, d'attentati, di pericoli reali per le famiglie, per lo Stato, pel Trono.

Quello si combatte è lo spirito universale, il corpo intero del governo di questa Società: l'ambizione smisurata di dominare, ed il fanatismo sono rappresentati come la base di questo edifizio: l'indipendenza da ogni autorità, l'usurpazione di tutt'i diritti, di tutte le prerogative, vi si trova assicurata col mezzo del dispotismo del Capo sulle persone, sulle coscienze d'un infinito numero di sudditi, ed anco sul corpo stesso, che, privo d'ogni amministrazione, e della libertà comune a tutt'i corpi, non esiste, che come stromento del di lui potere, e de' di lui disegni. Le associazioni esterne rendono invisibili i limiti del suo Impero. Le pre-

precauzioni inaudite d' una politica, che parte da vedute le più sospette, portano perpetuamente sotto gli occhi del Generale lo stato di differenti regioni dall' Ordine abitate, fanno pervenire fino a lui le disposizioni, i segreti de particolari con cui quest' Ordine comunica, e sembrano tendere delle insidie a tutte le Società del mondo Cristiano.

Mettonsi sotto de' nostri occhi delle formole di voti variate, incognite in tutte le Società regolari, de' voti moltiplicati fra le differenti classi de soggetti del medesimo Ordine, cui il Generale o ritiene, o innalza nei diversi gradi dalla regola determinati; de' voti, la di cui progressione dipende da questo Generale, che gli danno un' impero sulla vocazione medesima, che per sua elezione ed a suo grado fermansi ai primi impegni, o pure pervengono al loro ultimo termine; de' voti semplici, de' voti solenni; di cui non se ne possono fissar i caratteri, notare le differenze, e cui l' interesse solo della Società distingue e confonde; de' voti semplici, pubblici, *sostanziali*, e nondimeno non solenni; obbligatorj, perpetui, e non seguiti dall' accettazione; de' voti solenni, in virtù de' quali il Religioso sagrifica tutto, e nulla acqnista, nè anco uno stato fisso, poichè in ogni istante, in qualunque età egli è esposto ad un' esclusione, la di cui cagione può essere leggiera, restar segreta, ed i cui effetti posson essere l' obbrobrio e la miseria; de' voti il cui nome è indebolito nella sua forza, subordinato a delle restrizioni, e segrete intenzioni; de'

voti

voti relativi ad un'Istituto, di cui mostrasi appena il ristretto, di cui si cela il corpo nell'istante decisivo, in cui incomincia, e si consuma l'impegno; de' voti, per cui trovansi uniti sotto lo stesso Capo de' sudditi, di cui molti sono forse destinati a non essere giammai conosciuti dagli altri, e non sono caratterizzati nè dall'abito, nè dalla residenza, nè dalla soggezione alla vita comune; de' voti spogliati del sigillo essenziale della reciprocità, che debb'essere osservata tra il Religioso, l'Ordine, le famiglie, il pubblico; de' voti fondati sovra una regola senza consistenza, che non ha altra autorità se non quella, che prende ad imprestito dalla volontà momentanea del Generale, regola, che aspetta per obbligare, che il precetto attuale del Superiore vi si congiunga, che può essere cangiata in varj punti, distrutta nel suo tutto, ristabilita ad onta della sua solenne abrogazione; de' voti, che per conseguenza promettono indifferentemente l'osservanza, e l inosservanza di questa regola, il consenso alla sua distruzione, l'adozione di quella, che potrà esserle sostituita, la disubbidienza alle podestà che l' avessero proscr tta; de' voti terminati da un voto particolare, che espatria il soggetto, lo dà in preda al potere d'un Sovrano straniero, i di cui comandamenti non sono subordinati che agli ordini più imperiosi del Generale; de' voti per se stessi incompatibili co' doveri primitivi ed indelebili, cui il soggetto contrae fino dal suo nascere, e cui il voto deve rispettare e confermare; de' voti, che sagrificano tutte le facoltà dell'anima,

ragio-

ragione, coscienza, dottrina, tuttociò, che è inalienabile nell' uomo, nel suddito, nel Cristiano; de' voti finalmente viziosi per la loro relazione all' Istituto, e per se medesimi, de' quali il risultato si è d' accettare per legge unica ed assoluta, non già la regola stessa, oggetto primitivo ed essenziale di ogni voto, ma la suprema volontà del Capo, la di cui podestà è essa medesima il principio ed il fine della regola.

L' ubbidienza promessa con questi voti, non è che una servitù riprovata, di cui si pretende, che il giogo sia ancor aggravato pei legami dell' ambizione e della dipendendenza, per le illusioni, e pei terrori della coscienza, per tutt' i generi di speranza e di timore. Questa ubbidienza produce la corruzione e la doppiezza, per la soggezione alle dinunzie continue, delle quali il superiore, e l' inferiore sono ugualmente i ministri, di cui i Cittadini medesimi sono l' oggetto, e possono divenire le vittime.

Malgrado le restrizioni, sotto le quali quest' ubbidienza nasconde ciocchè ella ha di odioso e di rivoltante, ella è in effetto senza limiti, ella degenera in superstizione, e tiene quasi dell' idolatria. Il Capo parla, e già è ubbidito; ogni esame è proibito; l' acciecamento è ordinato; chi comanda è nel tempo stesso l' unico interpetre de' suoi comandamenti, e di tutt' i suoi dubbj; alla di lui presenza sen tacciono tutti gli scrupoli, le coscienze sono senza ripieghi, e debbon aprirsi ed accusarsi incessantemente; le sue decisioni godono dell' omaggio, che è dovuto ai dommi di fede; sono altrettanti ora-

coli

coli della parola divina, ed ei medesimo è sempre rappresentato a' suoi sudditi sotto l' immagine della Divinità. Tal' è questo governo nella pittura, che ce ne presentano le dinunzie. Sospenderemo il nostro giudizio ad onta dell' autorità de' pregiudizj li più imponenti?

Tali Costituzioni, nelle quali convien sciegliere ciocchè può turbare la pace e l' ordine, debbono esser discusse in tutt' i Corpi dello stato; ove risiede, col deposito di tutte le massime, di tutti gl' interessi, con tutt' i soccorsi della tradizione, e dell' esperienza; quello spirito di zelo e di verità; che saremo sempre sicuri di rinvenire nei Parlamenti, se potesse mai corrompersi, o affievolirsi altrove:

Tutto in questo affare massimo e veramente capitale, richiama non solamente quella direzione particolare; che ha per oggetto i popoli alle vostre cure confidati, ma altresì quella sollecitudine generale, che abbraccia nelle sue vedute l' intero stato, che veglia per allontanarne ogni pericolo; e che è tutta in ciascuna parte; in ciascun membro della Magistratura.

Voi dovete, o Signori; approffittandovi delle vedute di que'; che hanno segnata la strada, unire le vostre, mettervi a portata d' operare il bene locale in virtù di que' mezzi, che l' autorità ha deposti nelle vostre mani, e di concorrere nel tempo stesso al ben generale, di rispondere degnamente alla confidenza del Principe, s' egli v' interroga, e seguire i movimenti del vero zelo, che non aspetta d' essere interrogato.

Noi

Noi non abbiam bisogno, per dare un nuovo appoggio a' nostri passi, di esaminare con qual titolo, in quale stato codesta Società esista di presente in Francia, e quale abbia potuto essere l'effetto d'un adozione fatta senza esame del corpo delle sue leggi; noi non cercheremo contro di lei de' nuovi pregiudizj nell' Editto, per cui fu scacciata dal Reame, e ne' mezzi del suo ritorno, desiderata da un gran Re, accettata con dispiacere e suo mal grado da' Magistrati in una congiuntura capace a sconcertar la politica, ed imbrogliare lo zelo stesso e la fedeltà, e di far dubitare, se questa Società fosse conservata perchè era utile, o pure perchè era giudicata troppo formidabile.

Non esaminaremo, s' ella abbia violate le condizioni della sua adozione primiera, e del suo ristabilimento, se la rinunzia de' suoi privilegj, sottoscritta da questa porzione della Società, che è in Francia, ma rifiutata, disapprovata dal Generale; senza l' approvazione del quale il corpo non può obbligarsi, abbia potuto bastare di estinguere lo spirito di riassumere questi medesimi privilegj, e lo spirito, che gli ha creati, e che sopravvive sì naturalmente ad una rinunzia sforzata.

Non esamineremo, se la morale di questa Società, che ci si presenta come ugualmente pericolosa per l' uniformità della credenza, ch' essa impone a tutt' i suoi membri, e per le variazioni, ch' ella permette a se medesima secondo i tempi ed i luoghi, la renda sicura e ben provveduta di ripieghi contro siffatte dinunzie. Non esamineremo, se le leggi particolari di questa Società s' ergano

gano

gano al di ſopra anche di quella, legge primiera, che aſſicura la reciprocità de' contratti, e ſe le negazioni le più formali ſieno per eſſa lei un mezzo di conſervare delle pretenſioni, de' principj, che non proſcrivonſi eſſi medeſimi in apparenza, ſe non per riprodurſi in tempi più favorevoli.

Ma non poſſiam diſpenſarſi dall' oſſervare, che nel tempo, nel quale queſta Società è ſtata ricevuta in Francia, non era conoſciuto ſe non il piano dell' Iſtituto approvato dalle prime Bolle, che l' Editto medeſimo del ſuo riſtabilimento non fu preceduto da alcun eſame delle Coſtituzioni, di cui queſto editto non fa veruna menzione.

Queſto eſame diviene ſempre più neceſſario, s' egli è vero, che queſto Iſtituto formato di precetti vaghi, inſidioſi, che altro non preſentano, che un' enigma perpetuo, rende tutto riducibile alla volontà del Generale, ſe è vero, che queſto Iſtituto ha per primo principio di celarſi agli ſtranieri, e di non fidarſi per lungo tempo de' ſuoi proprj figliuoli; ſe è vero, che queſto medeſimo Iſtituto, mobile e variabile a grado della Società, ſi dichiara nel tempo ſteſſo irreformabile da tutte le potenze ſtabilite nell' ordine ſpirituale e temporale, fino a minacciare d' anatema, a trattare di perturbatore audace chiunque voleſſe intraprendere, o anche proporne la riforma; ſe è vero finalmente, che da per tutto l' Iſtituto offende la Maeſtà dei Re colle cenſure, che oſa eſtendere fino ſovra le loro ſagre perſone, e colla creazione dei Giudici conſervatori de' ſuoi privilegj, a cui ſi aprono tutte le vie di

dirit-

diritto e di fatto ; Giudici, la cui elezione è nel tempo stesso arbitraria e rivocabile, la di cui autorità senza regole, come senza limiti, opera in segreto, e non può essere nè trattenuta, nè osservata nel suo esercizio.

Aggiugneremo, che questo Istituto ha ricevuto de' cangiamenti senza numero, che si è aumentato per forza d' una folla di nuove Bolle, di decreti delle Congregazioni, e de' Generali, di dichiarazioni, e di commentarj, che hanno tutta l'autorità del testo primitivo; e conchiuderemo; che in questo stato di cose, non si può dispensarsi dal conoscere l' intera regola, e dall' esaminare, se le Costituzioni novelle si concilino con le condizioni autentiche, con le dichiarazioni espresse, sulla fede delle quali questa Società è rientrata, nel Regno.

Osserviamo finalmente, che nel distretto della Corte questa Società non è stata ammessa, e non s'è nemmeno presentata in qualità d' Ordine religioso. Niuna Bolla, niuna parte dell' Istituto è stata rivestita di Lettere patenti, nè è stata presentata all' annesso, il cui diritto è sì antico in questo Parlamento, ed il di cui uso è sì inviolabilmente osservato anco riguardo ai minori atti emanati dai Generali di Ordine.

I vostri registri provano, e ciò è a tutti manifesto, che nell' anno 1621 questa Società ottenne, a richiesta de' Consoli d' Aix Procuratori del Paese, delle Lettere patenti, che non la chiamavano se non a reggere il Collegio stabilito in questa Città capitale.

Il Ministero pubblico propose delle rimo-
stran-

ftranze: varie modificazioni concertate cogli Amminiftratori della Provincia furono dalla Corte ftabilite, e deftinate a fervir di regola al contratto, che doveva effere ftipolato con la Città.

Il Provinzale della Società fi lagnò, *che parecchj articoli, che fi pretendeva inferir nel contratto erano contrarj all' Iftituto*; il miniftero pubblico ne richiefe la communicazione, *per vedere fe v' erano cofe, che foffero ripugnanti alla Libertà della Chiefa Gallicana*, ed il Provinciale ebbe ardire di ricufare quefta domanda; rifiuto degno di punizione in fe medefimo, e sì ftrano per parte di colui, che fondava full' Iftituto fteffo la ripugnanza alle ftabilite modificazioni; rifiuto, che deve rendere per fempre quefto Iftituto fofpetto per la fua confeffata oppofizione alle medefime modificazioni.

A quefto rifiuto era congiunto quello, che fece il medefimo Provinciale di preftar giuramento full' indipendenza della Corona:

Crederaffi, che l'autorità Reale invocata contro fe medefima venne al foccorfo ed al patrocinio di tutti quefti rifiuti? L'artifizio e l' intrigo giunfero a carpire Lettere di Juffione, che tolgono, che difapprovano modificazioni cotanto intereffanti per la ficurezza del Trono; che rigettano affolutamente tutte le rimoftranze, che potrebbero effer fatte, e che fi dichiara di aver per intefe: così lo fpirito d'indipendenza e di ribellione fu autorizzato, le precauzioni dello zelo e della fedeltà furono biafimate.

Sarebbe inutile quanto al prefente lo fpiegare di qual maniera quefto ftabilimento nel Col-

Collegio di Aix fu consumato; il far palese le nuove sorprese, da cui questa prima sorpresa fu seguita, le contraversioni di questa Società ai titoli del suo stabilimento, ed ai suoi primi accordi.

Frattanto la Corte ha nel suo distretto, e sotto i suoi occhj una Società, il cui ricevimento nella Città di sua residenza, fu l'opera della possanza, preparata coll' abuso il più enorme del credito, il possedimento del quale ha un principio il più vizioso, di cui gli stabilimenti si sono moltiplicati nella Provenza. Questa Società, che presiede alla educazione della gioventù, alla direzione delle coscienze, al pubblico insegnamento delle scienze divine ed umane, trovasi incaricata de' depositi i più preziosi della Religione, e dello Stato, e la Corte ignora la regola secondo la quale questa Società continua a vivere; regola nondimeno, che dispone intorno la elezione delle dottrine, sul piano degli studj, e che dirige l'esercizio di varj ministerj, che le sono confidati; regola di cui tutt' i precetti sono delineati in Roma da una mano straniera; regola i di cui titoli e privilegj, divenuti ciascun giorno più numerosi, trovansi di presente uniti insieme in una pubblica raccolta stampata, e che noi ignoriamo per anco legalmente e di fatto; regola finalmente, che fin dalla sua origine sembra essersi da se medesima condannata pel rifiuto ostinato di prodursi nei Tribunali, e che in questo stato è deferita a tutto l'Universo in virtù d'uno strepitoso riclamo, e delle più gravi imputazioni. Tutto per tanto ci riconduce sulle tracce de' no-

ftri Padri, ed il paſſo, che fu per parte loro un'atto di previſione, è per noi un dovere indiſpenſabile di quella fedeltà, che ci ſagrifica al Re; ed alla Patria; dovere, che precede, e che racchiude tutti gli altri doveri.

Il noſtro miniſtero non deve aver minor attenzione ai fatti, che hanno ſeguito lo ſtabilimento di queſta Società, ed agli eccesſi d'una morale perverſa ne' ſuoi principj, orribile nelle ſue conſeguenze, e ſovra tutto ai pericoli di quella dottrina abominevole, che ſcuote la fedeltà de' ſudditi; che attenta alla vita dei Re; e ſenza voler confondere i tempi, i luoghi, e meno ancor le perſone, che è sì giuſto di diſtinguere in un' Ordine, in cui i ſoggetti non ſono ugualmente iniziati nei miſterj, e nella condotta del governo; in un' Ordine, in cui ci vien detto anche, che la maggior parte ignorano l'artifizio, che li fa agire, e la meta alla quale vengon diretti; ſenza voler far naſcere de' ſoſpetti; che punto non ſono nella noſtra mente, non poſſiamo diſpenſarci dal ricercare, perchè mai libri, che perpetuano queſta dottrina, libri, ne' quali ſono onorati certi nomi, che ſono in orrore a tutt' i ſudditi fedeli, ſi riproducano anche a giorni noſtri coll' approvazione de' Superiori; ricevano gli elogj pubblici de' membri i più riſplendenti della Società, ed abbiano ad avvelenare le ſorgenti pubbliche della credenza, e dei coſtumi.

Potrem noi mai dopo ciò negligere di raccorre tutt' i tratti, che poſſono provare l' imperfezione delle ritrattazioni e proteſte

di questa Società, e forse l' impotenza di tutte le umane precauzioni contro gl' impegni i più terribili, e fortificati da tanti legami? Può ella mai la purità de' sentimenti nei particolari, renderci sicuri su' pericoli risultanti dal governo d' un corpo, che dalle proprie Costituzioni viene richiamato in ogni tempo all' unità di credenza tanto raccomandata, ed assistita dall' unità del potere? d' un corpo, nel quale si è stabilito il dogma pericoloso d' un' ubbidienza cieca, stupida ad un Superiore straniero, che è l' anima universale di questo vasto corpo, a cui tutto è rivelato, a cui tutto si rende presente, e che unisce insieme tutt' i mezzi di formare, di discernere, d' incatenare gli spiriti, e le volontà, per condurle al fine, che ei si propone?

Ma noi crediamo dover legare questa discussione col conto delle Costituzioni, nelle quali s' indica il germe di tutti gli errori, la sorgente di tutt' i timori, ed i di cui stupendi decreti concernenti l' edizione de' libri sul tirannicidio, possono interpretarsi pei libri medesimi.

Col mezzo di un' esame fedele, che sia superiore ad ogni rimprovero, e chiuda l' adito ad ogni scusa, si confrontino la regola colla sua esecuzione, ed i principj co' fatti certi e costanti; si procuri di sviluppare i rapporti mutui delle leggi di quest' Ordine con la sua morale, e con la sua condotta; si procuri di definire ciocchè è la Società per istato, ciocchè ella è, per dir così, forzata ad essere per le sue proprie Costituzioni, ciocchè ella è stata in effetto; vedremo, se

in questa regola, sia il bene ricercato dal fondatore, o pure il male, che può esservi stato introdotto da una sinistra politica, quello che domina, e qual de' due nella mescolanza, che presentano i fatti, debba essere riputato accidentale, o pure di reversibile alla regola ed al Corpo; se gli errori, le intraprese, gli attentati non sieno stati che ingiurie particolari, de' quali inguista cosa sarebbe render la regola responsabile; o pure se non sieno stati se non la conseguenza naturale, l'effetto necessario d'un vizio interiore inerente al governo, e massimamente dell' universalità di quel voto sì assoluto, che comprende l'abdicazione di tutto l'essere fisico e morale de' sudditi, tralle mani di questo Generale straniero e perpetuo; finalmente se la forza, la seduzione, lo spirito del corpo, le prestigie del fanatismo, di cui ce ne presenta la spaventevole prospettiva, possano alterarvi l'equilibrio della ragione, ed ingannare la semplicità del cuore.

Così noi giugneremo a riconoscere l'origine, a fissare il grado del male, ad indicare i rimedj, a discernere, se in mezzo a tante accuse, se in una materia, in cui le precauzioni non sono suscettibili di eccesso, in cui niuna utilità, niun servigio possono contrappesar i pericoli, e gl' inconvenienti, sia possibile di giustificare e di assolvere, se basti il correggere, se sia d'uopo abolire, in una parola, se la riforma sia necessaria, se sia praticabile, o se ella sarebbe, illusoria, ed anco pericolosa: e caso che le vedute superiori del bene universale, o pure la salu-

salute dello Stato, legge suprema, armassero tutto il rigore del nostro ministero, noi non perderemo giammai di vista i riguardi, i soccorsi, che la giustizia deve alla virtù, ai talenti, alla disgrazia, e di cui l' errore stesso non rende indegno, quando il cuore non è complice dello spirito.

ARRESTO

Del Parlamento di Provenza

de' 5 Giugno 1762.

Estratto dai Registri del Parlamento.

VEduto dalla Corte, essendo le Camere raunate, l'Arresto da lei formato li 6 Marzo 1762, che ingiunge al Rettore, ed alla Casa de' Preti e Scolari se dicenti della *Società di Gesù* di questa Città di portare, e depositare nel termine di tre giorni all'Uffizio civile della Corte un'esemplare stampato delle loro Costituzioni, e distintamente dell'edizione fatta delle medesime in Praga nell'anno 1757. Parimenti altro Arresto de' 15 dello stesso mese, che concede azione al Procuratore Generale del Re, della presentazione da lui fatta dell'Editto del detto mese di Marzo, ed ordina, che l'esemplare delle Costituzioni, di cui si tratta, depositato all'Uffizio gli sia comunicato, affinchè, vedute le dette Costituzioni venga da lui richiesto, ed ordinato dalla Corte intorno il registramento dell'Editto, ciocchè gli apparterrà, nell'Assemblea delle Camere, che la Corte ha intimato pel dì 27 Aprile prossimo. Come pure altro Arresto della Corte del detto giorno 25 Maggio, che rimette l'Assemblea delle Camere ai 28 dello stes-

so

so mese . Così pure il conto reso , essendo le Camere raunate , li 28 maggio e 4 Giugno dal Procuratore generale del Re . Vedute le sue conclusioni in iscritto da lui lasciate sul Tribunale in data de' 4 Giugno co' due volumi intitolati : *Institutum Societatis Jesu , Pragæ anno* 1757 , depositati all' Uffizio in esecuzione dell' Arresto della Corte de' 6 Marzo , ed a lui rimessi in esecuzione dell' Arresto de' 15 del detto Mese ; ed insieme l' esemplare stampato , ed in forma probativa degli *Estratti delle asserzioni pericolose e perniziose in ogni genere , che i se dicenti* Gesuiti *hanno in ogni tempo e perseverantemente sostenute , pubblicate ed insegnate ne' loro Libri , coll' approvazione dei loro Superiori e Generali* . Ed altro Arresto de' 4 Giugno , col quale la Corte dopo la lettura delle Conclusioni del Procurator Generale , ha deliberato di continuar l' Assemblea delle Camere nell' indimani 5 Giugno . Sì la relazione di M. Giuseppe Francesco di Gallice Cavaliere , Signore d' Aumont e di Bedejun , Consigliere del Re , Decano nella Corte . Considerato il tutto ,

La Corte , essendo le Camere raunate , ha conceduto atto al Procuratore Generale dell' impiego dell' esemplare stampato , in forma probativa degli *Estratti delle Asserzioni pericolose e perniziose in ogni genere , che i se dicenti* Gesuiti *hanno in ogni tempo e perseverantemente sostenute , insegnate , e pubblicate ne' loro Libri , con l' approvazione dei loro Superiori , e Generali* . Gli ha parimenti conceduto atto di appello come di abuso , ch' egli dichiara intromettere , per quanto è , o

fosse uopo, di tutte le Bolle, Brevi, Lettere Apostoliche, Oracoli di viva voce concernenti i Preti, e Scolari della Società se dicente di Gesù; Costituzioni de' medesimi, Dichiarazioni sulle dette Costituzioni, Decreti de' Generali, o delle Congregazioni Generali della detta Società; e generalmente di tutti gli altri regolamenti, o somiglianti Atti, Formole de' voti, eziandio di voti, e giuramenti fatti in tempo dell' emissione di quelli.

Distintamente in quanto il detto Istituto della detta Società sarebbe attentatorio all' autorità della Chiesa, a quella de' Concilj Generali e particolari, a quella della S. Sede, e di tutt' i Superiori ecclesiastici, ed a quella de' Sovrani; in quanto per una parte in virtù delle dette Costituzioni il Generale potrebbe tutto nella detta Società a pregiudizio delle decisioni de' detti Concilj, delle Bolle emanate dalla S. Sede, de' regolamenti prescritti da tutt' i Superiori ecclesiastici, e delle leggi fatte dai Principi temporali; e dall' altra niuna Podestà nè spirituale, nè temporale potrebbe nulla nella detta Società, alla quale non solo sarebbe stata attribuita la facoltà di cangiare, cassare, e rivocare le sue proprie Costituzioni, e di fabbricarne delle nuove, secondo la diversità de' tempi, de' luoghi, e degli oggetti, senza soggiacere su questo punto ad alcuna ispezione, eziandio per parte della S. Sede; la di cui autorità si riguarderebbe come attaccata di pien diritto a tutte le variazioni utili alla detta Società; ma ancora sarebbe stata accordata in caso che v' intervenisse per parte della Chiesa, della S. Sede, o di qualunque altra

Pode-

Podestà qualche atto di rivocazione, o di riforma, di potere in tal caso il tutto ristabilire di propria autorità nello stato antico, ed anco sotto quella data, che volesse eleggere la Società, o il Generale, o i Superiori della medesima; il tutto senza che vi sia bisogno alcuno di ottenere dalla Santa Sede, nè facoltà, nè consenso, nè conferma.

In quanto sotto nome della detta Società un' uomo solo eserciterebbe una podestà monarchica sulla Società intera sparsa in tutti gli Stati, e sull' universalità de' suoi membri, e delle persone viventi sotto la sua ubbidienza, anche sovra gli esenti, anche sovra coloro, che si trovassero provveduti di qualunque facoltà, e che questa podestà si estenderebbe non solo sull' amministrazione de' beni, sul diritto di stipolar tutt' i contratti, e di annullare i già fatti anche in virtù delle sue stesse facoltà; ma sarebbe talmente una ed intera, che ciascuno di quelli, che compongono la detta Società, sarebbe tenuto d' ubbidirle ciecamente, come a Gesucristo medesimo, qualunque cosa comandi il Generale, senza riserva, senza eccezione, senza esame, e senza esitare anche interiormente, di portare, all' esecuzione di tuttociò prescriverà, la stessa pienezza di consenso, e di adesione, che si hà per la credenza de' dogmi anco della fede cattolica: d' essere nelle di lui mani come un cadavere, o come un bastone in quelle d' un vecchio, o come Abramo sotto gli ordini di Dio, che gli comandò d' immolare suo figliuolo, dovendo essere penetrato da questa massima, che

che tuttociò se gli comanda è giusto, e rinunziando ad ogni sentimento personale, e ad ogni propria volontà.

In quanto che il precetto della detta ubbidienza verrebbe corroborato dalla pratica raccomandata ai Superiori di tentare i sudditi nella stessa maniera che Dio tentò Abramo, e dall'autorità al Generale attribuita d'inviare ciascuno de' detti sudditi in tutte le parti del mondo, per farvi tutto quel genere di azioni, che gli verrebbe prescritto, e per eseguire generalmente tuttociò gli sarebbe comandato d'intraprendere, e sarebbe riputato necessario per soccorrere l'intero corpo della Religione.

In quanto che la detta autorità assoluta s'estenderebbe anche sul contratto naturale, che, legando i membri alla Società, deve legare la Società a' suoi membri, che nondimeno la Società non sarebbe in conto alcuno impegnata dal canto suo, e che, nel mentre che tutt'i suoi membri le sarebbero definitivamente legati, il Generale potrebbe in ogni tempo licenziare ciascuno di essi, ed eziandio i Professi de' quattro voti, senza essere tenuto a provvedere a' lor bisogni temporali, anche li più urgenti.

In quanto che, per tanto più assicurare l'esercizio di questo potere assoluto, lo spirito generale del detto Istituto, seguito nelle Costituzioni, sarebbe di non stabilire diverse regole apparenti, se non distrugendole nel tempo stesso, o sia con altre regole opposte, che si troverebbero in altri luoghi delle medesime Costituzioni, o sia per via di distinzioni, ed eccezioni di ogni genere: aggiu-
gnen-

gnendo, che in pratica i membri della detta Società non sono obbligati, nemmeno sotto pena di peccato veniale, ad alcuno de' punti contenuti nelle dette Costituzioni, purchè non venga loro specialmente prescritto in virtù di santa ubbidienza dal Superiore, che ha diritto di giudicare di ciò che conviene all' occasione, ed alle persone, di modo che il solo punto costante sarebbe di far regolare, e decidere il tutto dal solo Generale della detta Società.

In quanto che sarebbe accordato al detto Istituto ogni genere di privilegj, eziandio quelli, che sarebbero più contrarj ai diritti delle podestà temporali e spirituali, ai diritti degli Ordinarj, de' Pastori del secondo Ordine, delle Università, e degli altri Corpi Regolari e secolari; e che in caso si volesse impugnare i detti privilegj, molestare, o inquietare tacitamente o espressamente il detto Istituto, sarebbe loro conceduto di nominarsi de' Conservatori, con facoltà d' impiegare a lor difesa tutt' i mezzi opportuni di diritto e di fatto, anche senza rispettare la Podestà Reale.

In quanto che ciascuna delle anzidette disposizioni, e massimamente l' obbligazione imposta a tutt' i membri della detta Società d' un' ubbidienza cieca nell' esecuzione, come pure nell' aderimento ad ogni volere del Generale, senza esame intorno la giustizia di verun ordine da esso lui emanato; l' estensione delle proibizioni contenute nelle dette Costituzioni, il genere delle facoltà attribuite a' detti se dicenti Conservatori, tenderebbero a compromettere la sicurezza stessa

della

della persona dei Re. In quanto che altresì certi articoli più precisi delle dette Costituzioni concorrerebbero a portar pregiudizio a questa sicurezza: e che altronde ciascuno de' membri della detta Società, essendo obbligato a sottometersi alle definizioni della medesima, anche negli oggetti di lor Dottrina, sovra i quali avessero delle opinioni diverse da sentimenti della Chiesa; non deve, nè può esservi che una sola credenza, una dottrina, ed una morale uniforme nella detta Società; cioè quella, ch' ella giudicherebbe più accomodata al tempo, la migliore, e la più convenevole alla detta Società.

In quanto che co' predetti Voti e giuramenti, i detti se dicenti Gesuiti si sottomettono alle Regole, ed all' Istituto della detta Società.

Ordina, che il detto appello come di abuso debba essere notificato al Provinciale de' detti sedicenti Gesuiti, per venire a diffendersi, se così gli piace; ed a tale effetto ha rimesso, e rimette il giudizio di detto appello come di abuso presso a S. Remigio.

Ingiunge al detto Provinciale, ed ai Superiori delle Case situate nella giurisdizione della Corte, ciascuno ne' luoghi di suo diritto di depositare all' Uffizio della Corte avanti il primo del prossimo Ottobre: Primo *il Compendium*, o ristretto delle Costituzioni, che mostrasi ai Novizj, e di cui fassi menzione nel tomo primo pag. 342; Dichiar. cap. 1. §. G. & pag. 357. *Præmium in declarationes*. 2. I Decreti, Istruzioni, o Lettere de' Generali delle quali fassi menzione

zione nel tomo primo pag. 629, Cogreg. 9. decr. 24. e tom. 2. pag. 256. cap. 8. n. 4, e pag. 257. n. 5. 7. I Decreti delle Congregazioni generali non istampati, de' quali si fa menzione nel tom. 1. pag. 449. nella Prefazione de' Decreti manoscritti delle dette Congregazioni, che debbon essere trasmessi ai Provinciali; tom. 1. Congreg. 6. Decr. 27. n. 3. pag. 576. Li ventitrè libri, de' quali si fa menzione nel tom. 2. titolo *Regulæ Socii Provincialis* pag. 121. n. 23. ed esistenti negli archivj de' Provinciali, fra quali trovasi tra gli altri un Libro contenente le Bolle e Decreti de' Papi concernenti la Società; un' altro Libro contenente le ordinazioni dei Generali fatte per tutta la Società, e non impresse; un' altro Libro contenente le Ordinazioni dei Generali fatte per la Provincia; un'altro Libro contenente gli Atti delle Congregazioni della Provincia, con le domande e risposte venute da Roma; un' altro Libro contenente le Dichiarazioni delle Costituzioni, Regole, Ordinazioni, Decisioni dei Generali sovra i casi loro esposti; un' altro Libro contenente le Ordinazioni dei Generali non impresse in ordine alle Dottrine filosofiche e teologiche, che è permesso, o proibito d' insegnare nei Collegj della Società; un' altro Libro contenente le costumanze della Provincia, Case, e Seminarj della Società; e generalmente tutt' i libri nell' anzidetto luogo mentovati, componenti il suddetto numero di 23. 5. Loro ingiunge parimenti di presentare il catalogo delle opinioni filosofiche e teologiche stabilito da varie Congregazioni, e distintamente dalla Con-

Congregazione 11. decr. 22. n. 4. pag. 642.; dalla Congregazione 12. decr. 56. n. 3. pag. 661.; dalla Congregazione 14. decr. 5. pag. 670., e da altre Congregazioni, o di didichiarare, ch'eglino non conoscono altro catalogo su questa materia fuorchè quello; che fu composto sotto il Generale Picolomini riferito nel tom. 2. pag. 233. e seguenti, e che è rammentato nel tom. 1. pag. 695. nella Congr. 18. decr. 20.; che fu celebrata nell'anno 1755. con ordine di far stampare questo catalogo quall'era; e con dichiarazione; che la Congregazione non intende d' impedire colla stampa di questo catalogo, che alcune Provincie non possano secondo i tempi ed i luoghi insegnare in conformità delle facoltà loro date dal Generale. 6. I privilegj non compresi nel *Compendium privilegiorum*, non stampati, e mentovati nella Prefazione di detto *Compendium* pag. 261. ed eziandio gli Oracoli di viva voce, muniti della sottoscrizione privata de' Papi, o i Rescritti delle Congregazioni, e della Penitenziaria di Roma, di cui si fa menzione nel detto *Compendium privilegiorum* pag. 323. alla parola *Oracula*, ed anco nel tom. 2. sotto il titolo *Regulæ Secretarii Societatis* cap. 1. n. 6. p. 13., e che sia specialmente ingiunto ai Rettori, e Superiori di ciascuna Casa della Giurisdizione della Corte di presentare il libro mentovato nel tom. 2. sotto il titolo *Regulæ Rectoris* cap. 2. n. 16. pag. 99. nel quale contengonsi le Ordinazioni dei Generali.

Ingiunge parimenti ai detti Provinciale e Rettore, o Superiori delle Case situate nella

la Giurisdizione, ciascuno dal canto suo di presentare all' Uffizio della Corte entro lo stesso termine, uno stato da essi sottoscritto ed affermato per vero di tutt' i membri della Società esistenti nelle dette Case, o alle medesime affigliati, nel quale stato saranno scritti i loro nomi, cognomi, età, paesi di loro nascita; funzioni e gradi nella detta Società, o in queste Case particolari, distinzioni di titoli dei Professi di tre o quattro voti, di Coadjutori spirituali o temporali, scolari, o altri titoli nella detta Società, data della lor professione, o emissione de' voti, e rinovamento de' medesimi, de' quali voti semplici o solenni saranno aggiunti estratti certificati e veri, e conformi ai registri tenuti de' medesimi, ancò de' voti fatti avanti 'l termine ordinario della Probazione, o Noviziato, con l' estratto de' libri, o memoriali particolari, che sono tenuti de' detti voti fatti innanzi il detto tempo di Probazione, e di cui è fatta menzione nel tom. 1. p. 406. n. 6. e nella dichiarazione §. G. pag. 407; come pure l' estratto del libro, nel quale si fanno sottoscrivere le promesse ai Novizj prima di ammeterli alla seconda Probazione, e di cui si fa menzione nel tom. 1. pag. 362. n. 6; ed ancora del libro o registro, nel quale quelli, che sono ammessi fra gli Studenti approvati, scrivono la spiegazione di una promessa, appellata quarto voto degli Studenti, per cui essi promettono con voto l' indiferenza pei varj gradi della Società, e si obbligano ad accettare quel grado o di Coadjutore formato, o di Professo, che vorrà dar loro il Genera-

probativo della Chiesa Gallicana raunata in Poissy de' 15 Settembre 1561, *che non ha ricevuto la detta Società e Compagnia, se non in forma di Società e Collegio, e non di Religione novellamente istituita*, e delle induzioni risultanti dalla non solennità de' voti, cui il detto Procuratore Generale protesta di non riputare nè solenni nè obbligatorj, quanto al vincolo relativo alla Regola ed alla solennità del Voto, ed insieme dell' infrazione delle clausole irritanti del detto Decreto di Pòissy, che ammette la detta Società come Corpo e Collegio, ed ancora del difetto di registramento nella Corte delle Lettere di ristabilimento, e di grazia dell' anno 1603; dell' orrezione, e surrezione, e nullità radicale delle Lettere patenti de' 6 Febbrajo 1621, ed altre intervenute per lo stabilimento de' lor Collegj, Jussioni tendenti ad autorizzare il rifiuto fatto da' detti se dicenti Gesuiti di comunicare alla Corte il loro Istituto, e di prestar giuramento sull' indipendenza della Corona, e dell' indirizzo e registramento delle dette Jussioni non fatti alla Camera, che allora era nelle vacazioni; ed altresì senza pregiudizio della dicadenza d' ogni loro possesso e toleranza risultante dal riclamo ed uso fatto da' detti se dicenti Gesuiti nella Giurisdizione della Corte, de' privilegj i più contrarj alle massime del Regno, ed ai diritti dell' Episcopato.

E frattanto provvisionalmente fino a tanto venga decretato sul detto appello come di abuso, e gli oggetti, che gli sono congiunti; ha fatto, e fa espressissime inibizioni a tutt' i sudditi del Re di qualunque sta-

to, qualità , e condizione essi siensi , di entrare nella detta Società, sia a titolo di Probazione, o Noviziato , sia per emissione de' voti detti solenni o non solenni, ed a tutt'i Preti, Scolari ed altri della detta Società di riceverli , assistere al loro ingresso , o emissione de' Voti, raccoglierne, o sottoscriverne gli atti, il tutto sotto quella pena che converrà. Ha fatto parimenti inibizioni ai detti Preti, Scolari ed altri della detta Società di ricevere sotto qualunque pretesto nelle loro Case qualsisia membro della detta Società nato in Paesi stranieri , eziandio di ricevervi i membri della detta Società naturali Francesi, che facessero in avvenire nella Città d' Avignone , ed in tutti gli altri luoghi situati fuori del Regno i Voti detti solenni o non solenni , sotto pena d'essere i disubbidienti perseguitati straordinariamente, e puniti come perturbatori del pubblico riposo.

Ha fatto parimenti inibizioni per modo di provvisione ai detti Preti, e Scolari, ed altri della detta Società di continuare alcuna Lettura pubblica o privata di teologia, filosofia, o umanità nelle Scuole, Collegj, e Seminarj della Giurisdizione della Corte sotto quella pena che converrà , e ciò da cominciarsi nel dì primo del prossimo Settembre . Ha fatto e fa espressissime proibizioni a tutt'i sudditi del Re di frequentare, spirato che sia il detto tempo, le Scuole, Pensioni, Seminarj, Noviziati de' detti se dicenti Gesuiti .

Ingiunge a tutti li Studenti, Pensionarj, Seminaristi di evacuare i Collegj, Pensioni, Seminarj della detta Società entro il termi-

ne prefisso quì sopra; ed a tutt' i padri, madri, tutori, curatori, o altri aventi l' incarico dell' educazione degli detti Studenti di trarneli, o farneli ritirare: loro parimenti ha proibito d' inviare i predetti Studenti in verun Collegio, o Scuola della detta Società tenuta fuori della Giurisdizione della Corte, e distintamente nella Città d' Avignone, o altri luoghi situati fuori del Reame, il tutto sotto pena contro i disubbidienti d' essere perseguitati secondo il rigore delle Ordinazioni: e quanto ai detti Studenti, che continueranno dopo spirato il detto tempo, a frequentare le dette Scuole, Pensioni, Collegj, Seminarj, Noviziati, ed Istruzioni de' detti se dicenti Gesuiti in qualsivoglia luogo, li ha dichiarati incapaci di prendere, nè ricevere alcun grado nell' Università di questa Città, e d' ogni carica civile e municipale, uffizio o funzione pubblica.

E ad effetto di provvedere alla educazione della gioventù, ed insieme di badare ai mezzi di far fiorire gli studj, ha ingiunto alla Università di questa Città di raunarsi per deliberarne, e fare su questo punto de' progetti, e che per lo stesso effetto l' Assemblea del Collegio di Borbon debba essere tosto intimata giuridicamente, affinchè, dopo la deliberazione che sarà presa nel detto Collegio di Borbon, sia per opera de' Consoli d' Aix Procuratori del Paese raunato un Consiglio, per ivi deliberare ciocchè essi stimeranno conveniente per la tenuta del Collegio di questa Città, e governo delle Scuole, da cominciarsi li 8 del prossimo Ottobre.

Ingiunge alli Uffiziali municipali della

Città d' Arles di raunarsi l' indimani del ricevimento del presente Arresto, per esservi parimente deliberato quello stimeranno conveniente per la tenuta del Collegio della detta Città da altri che da' se dicenti Gesuiti, ed eleggere soggetti secolari, ecclesiastici o laici capaci in quel numero, che sarà giudicato conveniente, per istruire la gioventù, e governare le scuole, altresì all'incominciamento del prossimo Ottobre, ai quai soggetti assegneranno que' stipendi, che giudicheranno necessarj da cavarsi dalle rendite de' detti Collegj, ed a tall' effetto i detti Ufsiziali municipali faranno co' nuovi soggetti quegli accordati, che giudicheranno spedienti, il tutto a condizione d' essere le dette deliberazioni e concordati, che si stipoleranno da' Consoli, e Comunità delle Città d' Aix ed Arles, previamente comunicati ai Vescovi diocesani, e registrati alla Corte. Ordina, che le dette deliberazioni e concordati debbono essere eseguiti provvisionalmente nel termine sovra notato, ed i soggetti stabiliti colle medesime messi in possesso.

Ha fatto e fa espressissime proibizioni a tutt' i sudditi del Re di qualunque stato, qualità, e condizione di aggregarsi, o affigliarsi alla detta Società, sia con voto d' ubbidienza al Generale della medesima, o altramente; come pure a tutt' i Preti, Scolari, o altri della Società di fare, o ricevere le dette affigliazioni o aggregazioni, il tutto sotto pena d' essere inquisiti straordinariamente, e puniti secondo l' esigenza de' casi.

Ha

Ha fatto e fa pel presente, e per modo di provvisione espressissime proibizioni ai Preti o Scolari della detta Società, di tenere nelle case della detta Società, o altrove Congregazioni, Associazioni, Confraternite, o altri esercizj particolari. Ha fatte e fa somiglianti proibizioni a tutt'i sudditi del Re di qualunque stato, qualità, e condizione, sotto le convenienti pene, d'assistervi, e meno ancora d'ubbidire agli ordini o consiglj del Generale di detta Società o de' suoi delegati, di scrivergli intorno le suddette Congregazioni, e di nulla praticare di ciò, che su tal proposito viene prescritto dalle Bolle, ed Ordinazioni dei Generali concernenti le dette Congregazioni.

Ha fatto e fa proibizioni ai detti Preti e Scolari ed altri della detta Società, d'intraprendere di sottrarsi direttamente o indirettamente, e sotto qualsivoglia pretesto all'intera ispezione, sovvraintendenza, e giurisdizione degli Ordinarj.

Ordina che l'Editto del 1682 venga in buona forma e debitamente eseguito secondo il suo tenore.

Ordina in oltre, che per opera e diligenza del Procuratore Generale del Re i beni tanto mobili quanto immobili, Titoli, Registri, Giornali di riceuto, e di speso, stati di debiti, e di crediti, saranno sequestrati e posti in potere del Re e della Giustizia, al qual fine sarà fatto un'inventario de titoli, carte, mobili ed effetti da M. di Boades, e di Boutasiy figliuolo, Consiglieri del Re alla presenza del Procuratore Generale per le Case appartenenti alla detta Società,

tanto

tanto in questa Città, che nei contorni; e riguardo ad altre Case della Giurisdizione di Rettori e Giudici reali delle Residenze ove le dette Case sono situate, il tutto alla presenza de' Sostituti del Procuratore Generale alle dette Residenze; e che alla direzione e governo de' beni e rendite delle dette Case, debbano essere stabiliti dai detti Consiglieri, Comissarj, e Giudici reali a ciò deputati, Guardiani, Sequestri, ed Economi sufficienti, da' quali nondimeno saranno liberate le cose necessarie alla sussistenza delle Case della detta Società fino a tanto che dalla Corte venga altrimenti ordinato. Ha fatto e fa espressissime proibizioni a tutt' i Sudditi del Re di qualsisia qualità e condizione, d' imprestare, vendere, o nascondere direttamente o indirettamente effetto alcuno spettante alla detta Società. Ordina a tutti quelli, che avessero alcuno dei detti effetti, titoli o contratti spettanti alla detta Società, sia a titolo di deposito o altrimenti, di tosto depositarli nelle mani dei detti Consiglieri, Comissarj, e Giudici reali a ciò destinati, acciò restino uniti al detto inventario, sotto pena d' essere proceduto contro gli uni e gli altri secondo l' esigenza de' casi. Ordina in oltre, che il presente Arresto venga significato senza dilazione, mediante la diligenza del Procuratore Generale ai Superiori della Casa della Società, che sono nella Giurisdizione della Corte, loro ingiunge di conformarvisi sotto le pene ivi stabilite, ed ai Consoli delle Città e luoghi ivi mentovati. Ordina, che sieno inviate le copie Collazionate del presente Arresto a tutti i Bagliaggi,

e Ret-

e Rettorìe della Giurisdizione della Corte per esservi lette, pubblicate, e registrate. Ingiunge ai Sostituti del Procuratore Generale di darvi mano, e di certificarne entro un mese la Corte. Ingiunge agli Uffiziali delle dette Residenze di vegliare, ciascuno ne' luoghi suoi rispettivi, alla piena ed intera esecuzione dell' Arresto. Ordina che sia stampato, letto, pubblicato, ed affisso ovunque bisogna e si deve. Fatto in Aix nel Parlamento, essendo le Camere raunate, li cinque Giugno mille settecento sessanta due Collazionato. Sottoscrito, DEREGINA.

Il Fine del Tomo Secondo.